PRATICA

CRIMINALE.

PRATICA
CRIMINALE

DELL' AVVOCATO

RAFFAELE ALA

TOMO PRIMO

ROMA 1829.
Dalla Tipografia di Giunchi e Comp.
(A spese dell' Autore.)

Con Approvazione e Privilegio Sovrano.

ALL' EMO E RMO PRINCIPE

IL SIGNOR CARDINALE

GIUSEPPE ALBANI

SEGRETARIO DI STATO E DE' BREVI

DI SUA SANTITA'

PIO PAPA VIII P. O. M.

PROTETTORE DELLA NAZIONE AUSTRIACA

E DEGLI STATI DEL RÈ DI SARDEGNA

CAVALIERE DELL' ORDINE SUPREMO

DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA E DI S.° STEFANO

DI UNGHERIA

EC. EC. EC.

EMO E RMO PRINCIPE

Tempo è che io mi occupi di produrre un' Opera non disutile al Pubblico, e già attesa da questo. Ella porta il titolo - Pratica criminale - ripromessa in altra Opera mia, che l'ha preceduta, e che in tomi otto racchiude la scienza dei delitti e delle pene qual' e quanta rav-

volgesi nel gius comune , nel diritto canonico , nelle costituzioni dei Sommi Pontefici , nei bandi , negli editti . Mancava il compimento di tai penose fatiche , il quale non rendeasi d' inferiore interesse alla pubblica istruzione ; cioè lo esporre *i modi ed i mezzi a* stabilire *le prove dei delitti e dei delinquenti ; il* determinare *le regole e le forme tanto degli atti , che a ciò richieggonsi , quanto dei giudizj , ai quali si procede . Portato è il lavoro al suo termine . Esso in tre volumi dà norme bastevoli pella regolarità dei processi e dei giudizj sovra delitti di ogni genere . Esso preserva dai difetti e dalle nullità le procedure generalmente manchevoli della necessaria uniformità nei modi di eseguirle .*

Questo lavoro benchè sfornito di ornamenti e di meriti forse condurrà allo esercizio spedito e regolare di quella giustizia , che nel glorioso Pontificato del Gran PIO VIII , e col braccio dell' Augusto Principe , a cui Egli per felicitare i Suoi

Popoli affidò il primo ministero dello Stato, regna sovranamente. Il mio scopo in tale aspetto non è che consentaneo alle alte cure della Eminenza Vostra Reverendissima. *Ella negl'immensi* Suoi *lumi sa ben considerare che quando la bontà della legge è conosciuta, quando la giustizia si appalesa nella utilità e fermezza dei principj e degli stabilimenti regolatori dell'uso, la esecuzione è agevole; la ubbidienza è tranquilla.*

La Eminenza Vostra *pertanto accolga benignamente questa Opera, la quale oso tributarle in testimonio eterno della profondissima venerazione mia pari al rispetto onde mi prostro riverente a baciare il lembo della Sagra Porpora*

Della Eminenza Vostra Rever.ª

1 *di settembre* 1829.

Umilissimo divotissimo obbligatissimo servo

Raffaele Avv. Ala.

PER LA REVISIONE

All' Illmo Signore il Sig. Avvocato Concistoriale Lippi Censore Legale.

Fr. Dominicus Buttaoni Mag. S. P. Ap. Soc.

Il giusto, e diligente sviluppo de' principj di Procedura criminale, le teorie, e le module a quelle corrispondenti, e relative ai costituti degli accusati, e agli esami de' testimoni siccome tendono a purgare gli usi attuali da qualche disordine, che se non si oppone alle massime, che loro sono di fondamento, tendono almeno a snervarle della forza necessaria, formano il pregio di questo primo tomo dell' Opera, che porta il titolo - *Pratica criminale dell' Avvocato Raffaele Ala* -; cosicchè niente essendovi soggetto a censura, ma tutto degno di sommi elogj, giudico che possa essere colle stampe pubblicato.

Cesare Lippi Avvocato del S. Concistoro,
e Censore Legale.

Al Rmo P. Antolini Censore Teologico

NIHIL OBSTAT

Fr. Thomas Antolini Proc. Gener. Ord. S. Augustini
Censor Theologus.

IMPRIMATUR

Fr. Joseph Maria Velzi Ord. Pr. Sac. Pal. Ap. Mag.

IMPRIMATUR

Joseph Della Porta Patr. Const. Vicesg.

PROSPETTO

DEI TRATTATI

CONTENUTI

NEL I. II. E III. TOMO

DI QUESTA

PRATICA CRIMINALE

E DEL METODO OND' ESSI SONO ESPOSTI

TOMO I.

Procedura Criminale – Pratica Criminale – Processo.

Parti della Criminale Procedura – 1. istruttiva o inquisitoria – 2. defensionale – 3. risolutiva.

PARTE ISTRUTTIVA O INQUISITORIA

CAP. I.

ACCUSA – QUERELA – REQUISITORIA FISCALE – DENUNZIA – INCOLPAZIONE – RELAZIONE CHIRURGICA – O MEDICA.

Regole e forme

Per ciascheduna di esse.

Avvertenze

I. Cautele per gli atti di esibite – . II. – Sull' aderente al fisco – III. Sulla importanza di alcune formalità – IV. – Sulla procedura indotta per via di eccezione od opposizione.

CAP. II.

COMPETENZA DEL FORO – GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI.

Regole e forme

Per le competenze e giurisdizioni considerate in ordine 1. al luogo del delitto – 2. alla persona del delinquente – 3. alla qualità di causa – 4. all' oggetto di essa.

Avvertenze

I. Sulla ecclesiastica e mista giurisdizione – . II. Sulla competenza delle giurisdizioni in ordine ai luoghi – III. – Sulla corrispondenza fra i tribunali – IV. Sulla compilazione dei processi nelle cause riferibili.

CAP. III.

CATTURA E DETENZIONE.

Regole

Per l' ordine di arresto – per quel che precede a quest' ordine – per quel, che sussiegue – per lo arresto, che non esige ordine – per la detenzione dell' arrestato.

Avvertenze

I. Sulla regolarità e giustizia della cattura e della detenzione – II. – Su i confugiati in luogo sacro o immune – rogito di estrazione – sue formalità – III. Su i rei di ferite, e su gli abutenti del sacro asilo – IV. – Pei casi di fuga di arrestati, detenuti, condannati.

CAP. IV.

PROVE DEL DELITTO GENERICHE, CORPO DI DELITTO,

Regole e forme

Per le assunzioni dei corpi di delitto - rogiti - formalità - modu- le -. Per le persone assumenti - . Pei periti e testimoni - . Per la identità degli oggetti di convinzione.

Avvertenze

I. Sulle relazioni chirurgiche, e sulle perizie esibite in iscritto - II. Sulle perquisizioni - *locali o domiciliari - personali* - : regole - formole -. III. Sulle ricognizioni degli oggetti tra consimili - regole - formole - . IV. Su i corpi di delitto, perquisizioni, incolpazioni ed altri atti d' assumersi in luogo immune - regole.

CAP. V.

PROVE DEL DELITTO SPECIFICHE, ESAMI TESTIMONIALI

Regole e forme

In ordine 1. alle persone esaminanti - 2. alle persone esaminande - 3. alla causa induttiva dell' esame - 4. alla esecuzione di esso - 5. al modo di esaminare - : regole per quello, che si dee fare in principio, nel corso, nel fine, e dopo l' esame. Formole.

Avvertenze

I. Sullo esperimento del carcere, e sulle misure praticabili contra i testimoni sospetti di falso - II. Sulle ricognizioni personali - Su gli esperimenti della facoltà visiva e auditiva, delle distanze, e del tempo - III. Sovr' alcune particolarità occorrenti nei testimoniali esami - di persone ecclé-

siastiche - del muto e sordo - della persona, che non parla in italiana favella.

◈◈◈◈

CAP. VI.

Costituto

Regole e forme

Prima del costituto - nell' apertura - nel corso di esso - nella chiusura -. Istruzioni sulle forme e su i modi d' interrogare per tutt' i casi - pluralità dei costituti - module.

Avvertenze

I. Sulle ammonizioni al costituito - II. Sulle risposte e sulle induzioni, che egli fà - III. Sovr' alcune particolarità occorrenti nei costituti.

◈◈◈◈

CAP. VII.

Contestazioni

Regole e forme

Istruzioni -. Formole per lo accusato negativo - pel confesso.

Avvertenza

Sulla brevità o prolissità delle contestazioni - Pel caso di più titoli - Pel caso di più titoli e più delinquenti - modula.

TOMO II.

Continua la parte istruttiva o inquisitoria

CAP. VIII.

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL PROCESSO

Regole e forme

Comparsa fiscale – decreto – notificazione di questo –. Comparsa del difensore –. Istruzioni –. Cautele.

Avvertenze

Sulla comunicazione del processo all'accusatore o aderente –. Istruzioni – prefissione di termine – dilazioni, ch'egli richiegga.

CAP. IX.

LEGITTIMAZIONE DEL PROCESSO

Sezione I.

LEGITTIMAZIONE PER DICHIARAZIONE

Regole e forme

Comparsa – formola. – Legittimazione parziale –. Nel caso di più accusati –. Istruzione al difensore –: esibita della sua allegazione –. Comparsa del procurator fiscale – decreto.

Avvertenze

I. Sulla forza di tale legittimazione – II. Se dopo di essa sieno ammisibili nuovi atti fiscali –: istruzioni –: regole –: for-

mole. – III. Se l' inquisito sia in libertà di scegliere il modo di legittimare –. Se possa ricusarsi di legittimare –. Regole.

Sezione II.

LEGITTIMAZIONE PER RIPETIZIONE DI TESTIMONI

Regole e forme

Comparsa e requisitoria –: foglio d'interrogatorj – produzione – decreto –. Regola per la risecazione –: istanza, che si trasmette –. Comparse del procurator fiscale – e del difensore –. Modula degli esami.

Avvertenze

I. Quali operazioni occorrano nel ripetitivo – II. Su quale degli esami precedenti debbasi il ripetitivo eseguire – III. Sul testimone, che ritratta la prima deposizione –: regole –: module degli atti occorrenti – IV. Sulla necessità della lettura del primo esame al testimone – V. Se possano esser costretti i testimoni a ripetere – VI. Su gl' interrogatorj generali.

Sezione III.

LEGITTIMAZIONE PER CONFRONTO

Regole e forme

Giudice del confronto –. Presenza dell' accusato –. Giuramento del testimone –. Altre formalità ed operazioni occorrenti –. Facoltà d' interrogare all' inquisito data –: sue riserve e proteste –. Confronto di più testimoni – non simultaneo –. Dei socj di delitto –. Dello impunitario –. Nel caso di più accusati –. Module.

Avvertenze

I. Su gli abusi dell' antica e dell' attual prassi – . II. Se lo accusato possa fare qualunque interrogatorio che voglia – . III. Sul confronto dei riconoscitori e dei periti – IV. Se in qualche caso non debbasi ammetter confronto – . Confronto generale nelle cause capitali – sue formalità – V. Sulla ritrattazione dei testimoni confrontati –: istruzioni –: cautele.

Sezione IV.

LEGITTIMAZIONE PER LETTURA

Regole e forme

Istruzioni – . Module – . Note.

Avvertenze

I. Sulla efficacia di questa legittimazione – II. Sulla confessione, che l' inquisito facesse nell' atto della lettura e del confronto.

◇◇◇◇

PARTE DEFENSIONALE

CAP. I.

DIFESA.

Nozione – derivazione – necessità della difesa –: suoi privilegj e diritti –: suoi mezzi – positivi – negativi –, altri dei quali percuotono l' accusa – altri l' ordine e la forma degli atti processuali.

Sezione I.

MEZZI PASSIVI O NEGATIVI.

Regole

Confutazioni di tutt' i rilievi fiscali - generici e specifici -: istruzioni e norme di opporre a ciascheduno di essi -: e perfino alla confessione giudiziale dell' accusato -. Se questa possa essere rivocata -: per quai motivi e con quali mezzi -: atti occorrenti - module.

Avvertenza

Sulla ritardata dichiarazione circa la revoca della confessione giudiziale -: sulle formalità -: sulla prova dell' errore e della causa di questo.

Sezione 2.

MEZZI ATTIVI O POSITIVI.

Regole

1. Pei mezzi di fatto -: negativa coartata - suoi requisiti -: note istruttive -: coartata di tempo - di luogo - di cosa - *per tabulas* - 2. Pei mezzi *di diritto* - impunibilità o scusabilità dell' azione.

Avvertenza

Se la dichiarazione d' innocenza dipenda sempre dal materialismo delle coartate sotto i sistemi della prova indiziaria e del morale convincimento -: cosa giudicata.

CAP. II.

DIFENSIVO.

Regole e forme

Istanze - comparse - decreti - articoli - modula di questi - istruzioni - interrogatorj - risecazione degli articoli - atti occorrenti -. Atti per l' assunzione degli esami: modula di questi -. Esperimento del carcere - se e quando abbia luogo.

Avvertenze

I. Sulla deputazione del giudice e dell' attuario - II. Sulla lettura degli articoli al testimone - . III. Se pel difensivo debba essere interpellato lo aderente al fisco. IV. Su gli abusivi temperamenti verso i testimoni a difesa - V. Sul difensivo richiesto dopo concluso in causa -: richiesto in appello - VI. Su i testimoni, che trovansi già esaminati nell'informativo.

CAP. III.

RIPULSIVO O REPROBATORIO.

Regole e forme

Comparsa - dichiarazione - articoli - interrogatorj - citazione - decreto.

Avvertenze

I. Su gli atti, che debbonsi fare essendovi lo aderente al fisco - II. Sulla proroga del termine pel ripulsivo - III. Quando il ripulsivo non sia ammesso.

CAP. IV.

CONTRORIPULSIVO O CONTROREPROBATORIO.

Regole e forme

Comparsa - dichiarazione - articoli - interrogatorj - decreto.

Avvertenza

Sulla proroga del termine pel controripulsivo.

PARTE RISOLUTIVA

CAP. I.

RISTRETTO FISCALE.

Regole e forme

Istruzioni – . Traccia

Avvertenze

I. Per la esattezza del ristretto fiscale – . II. Sul ristretto in ordine al ripetitivo – al confronto – al difensivo – ripulsivo – controripulsivo .

CAP. II.

GIUDIZIO CRIMINALE .

CAP. III.

SENTENZE – E DECRETI .

Regole e forme

Per giudicare coerentemente ai sistemi della prova indiziaria – della prova legale – della moral convinzione o certezza – gradi di questa – . Solennità e formola della sentenza – : requisiti pella sua legalità e validità – . Numero dei giudici – uniformità di voti – parità – disparità – regola a conciliar questa per la risoluzione – . Modula di sentenza . Note istruttive .

☞ La sentenza definitiva o interlocutoria , la condannatoria o assolutoria o dall' accusa o dalla osservanza del giudizio , il precetto di ripresentarsi semplice o rigoroso , le risoluzioni , i decreti , e tutte le loro formole ; la natura e gli effetti di queste , le determinazioni sull' accusato adesive ai sistemi o legale , o indiziario , o di convinzione morale , il tutto è esposto nel primo ragionamento dello stesso cap. III.

Avvertenze

I. Nullità della sentenza , ingiustizia o gravame – : nullità sull' ordine – sulla forma degli atti – su i giudizj – sulla maniera di stabilirli – . II. Azioni particolari contra il reo dichiara-

to - atti occorrenti - . III. Efficacia o inefficacia della sentenza rispetto ad altri giudizj criminali o civili - . IV Individuità o dividuità della sentenza .

TOMO III.

Continua la parte risolutiva.

CAP. IV.

COMPOSIZIONI - RESCRITTI DI GRAZIA , SALVO-CONDOTTI DECRETI DI RILASCIO CAUTELATI .

Regole

Per assicurare lo adempimento delle condizioni espresse nei rescritti di grazia - nei decreti di rilascio - . Alcuni rescritti o decreti equivalenti ad assoluzione - : in quai cause si possano avere questi decreti .

Avvertenza

A che possano estendersi le facoltà dei tribunali - sieno ordinarj - sieno di appello .

CAP. V.

ABILITAZIONE ALLA DIFESA FUORI DEL CARCERE , ED ALTRI PROVVEDIMENTI .

Regole e forme

Quando i tribunali possano abilitare i detenuti alla difesa fuori del carcere - o prendere altri provvedimenti - : rescritti o decreti - : disposizione del diritto comune - . Ragioni d' aversi 1.° al titolo della causa - 2.° alla qualità delle persone - 3.° ai rilievi della procedura - 4.° ai modi e mezzi , che l' accusato offrire potrebbe di sicurezza equivalente a quella del carcere - . Fidejussione - istanza - decreto o rescritto - atti , che hanno luogo - module .

Avvertenza

Sovr' altre provvisioni –: condizioni –: obbligazioni dell' abilitato – del fidejussore –: effetti di queste obbligazioni –: cauzione giuratoria.

CAP. VI.

GIUDIZJ ECONOMICI, DI LETTURA DI LISTA, SOMMARJ, DI CONGREGAZIONE SERALE.

Disposizioni recenti emanate dalla Segreteria di Stato.

CAP. VII.

CAUSE DI GIURISDIZIONE PRETORIALE.

Se per le cause pretoriali si osservino nelle procedure le stesse formalità che nelle cause riferibili –. Atti fiscali – e defensionali –. Quando abbia luogo la citazione *ad dicendam caussam quare* –. Quando lo abbiano le contestazioni formali –. Cosa giudicata –. In quai cause si proceda a forma dell' editto del 1801 sull' *incoraggimento dell' agricoltura*.

CAP. VIII.

DELLA PROCEDURA IN CASO DI FUGA DI ARRESTATI, DETENUTI, CONDANNATI.

Regole e forme

Rapporti – da chi ed a qual tribunale debbansi dare –. Qual tribunale debba procedere –. Se il fuggitivo possa essere arrestato da chiunque –. Esame sovra la fuga –: interrogatorj diretti ad avere la identità della persona – ed a conoscere i complici, ed i conniventi custodi –.

Avvertenza

Sull' inquisito negativo –: testimoni –: ricognizione formale del negativo.

CAP. IX.

DELLA PROCEDURA CONTRA GL' INFRATTORI DI ESILIO

Regole e forme

Relative alla ingiunzione dell' esilio -. Concorrenza di tre estremi per la punibilità dell' infrattore -: cosa giudicata -. Costituti -. Istruzioni -. Esami testimoniali -. Ricognizioni personali.

Avvertenza

Sulle formalità degli atti tanto istruttorj che defensionali.

CAP. X.

DELLA PROCEDURA PER CONTRAVVENZIONE.

Regole e forme

Relative alla ingiunzione del precetto -. Estremi necessarj a provarsi -. Costituti -. Esami testimoniali - ed altri atti.

Avvertenza

Sull' applicazione delle penali.

CAP. XI.

DELLA PROCEDURA PER FRODI O CONTRAVVENZIONI ALLE LEGGI DI FINANZA.

Regole

Invenzioni - ispezioni - processi verbali - citazione *ad dicendam caussam quare* -. Quando abbiano luogo le contestazioni formali - la pubblicazione - e legittimazione degli atti -. Incombenti al giudice nei casi di frode commessa con uso di falsità o di altro delitto -: di omicidio, ferita ec. avvenuti nell' atto della esecuzione della frode.

Avvertenze

I. Su gli atti contumaciali -: regole per essi -. Nota sulla vendita degli effetti, che non possano conservarsi - II. Su i regolamenti e sulle leggi principali emanate pei diritti di Finanza.

CAP. XII.

DELL' IMPUNITARIO:

Regole

Chi possa concedere impunità -. In quai delitti possa esserne ammessa petizione -. A chi debbasi concedere -. A chi negare -. Temperamenti in alcuni casi circa l' applicazione della pena -. Atti e formalità occorrenti per la dimandata impunità -. Foglio d' impunità conceduta -. Istruzioni 1. sulla impunità non assoluta - 2. sulle condizioni espresse nel foglio d' impunità -: cosa giudicata - 3. sulle impunità segrete -: atti riservati -. Formole dei costituti dell' impunitario.

Avvertenze

I. Sulla osservanza della impunità promessa -: modula dell'analogo decreto -. Se il rilascio dell' impunito debbasi o no ritardare fino all'esito del giudizio su i nominati -. II. Sulla diffidazione dell'impunitario -: effetti di essa -. III. Sulla caducità -: prefissioni di termini -: module di atti occorrenti -: omissione di questi termini cosa importi -. Cosa giudicata recente -. IV. - Sulle formalità nel caso d' impunitario decaduto -. V. - Sulla condizione da esprimersi nel foglio d' impunità che il rivelante ammesso non incolpi alcuno calunniosamente.

CAP. XIII.

APPELLAZIONE SOSPENSIVA O DEVOLUTIVA, RESTITUZIONE IN INTIERO

Regole e forme

Per la interposizione dell' appello entro il termine legale – modula –. Ricorso al Sovrano quando abbia luogo –. Citazione speciale – Atti – anco per contradette – : provvisioni –. Atti presso il tribunale di appello –. Formole dei rescritti o decreti – : della decisione.

Avvertenze

I. Sulla esecuzione della sentenza appellata – : forza del sospensivo – del devolutivo –. II. – Sulle deduzioni in appello –. III. – Se appello diasi contra una cosa giudicata – : atti in via di restituzione in intero – : effetti di questa – IV. – Se il tribunale di appello possa pronunziare giudizio non consentaneo ai motivi di gravame dedotti dall' appellante –. V. – Se nel caso di due giudicati difformi competa ulteriore appello –. VI – Se il fisco, lo accusatore, l' istigatore segreto o manifesto abbia diritto di appellare o ricorrere in linea di restituzione in intero –.

CAP. XIV.

RICUSA DEL GIUDICE O ALTRI MAGISTRATI SOSPETTI.

Regole e forme

Dichiarazione – atto di cancelliere –. Quando ed a chi debba esser proposta l' allegazione in sospetto –: indagini ed atti, che hanno luogo –: quando sia o non sia ammessa – : risoluzione – : notifica – : ricorso.

Avvertenze

I. Su gli effetti dell' ammessa ricusa -. II. Se il ministro ricusato abbia diritto di essere inteso ed opporsi alla ricusa prima che il capo del tribunale decida -. III. Sulla specificazione delle ragioni del sospetto e della ricusa -. IV. Se ammessa una volta la ricusa possa esserlo altre volte -. V. Sul ricorso per ritardata o negata giustizia.

CAP. XV.

PRESCRIZIONE DELLE AZIONI CRIMINALI.

Regole

Indicazione del tempo per la prescrizione vigenaria - superiore a questa - quinquennale - triennale - biennale - annuale - giusta le classificazioni dei delitti -. Opposizione di prescritta azion criminale da farsi in tempo abile -: utile principio del tempo -: nei delitti occulti - nei notorj - negl' iterati -: esattezza del decorso -: continuazione, cioè tempo non interrotto.

Avvertenze

I. Sulla prescrizione allegata dal contumace -. II. Se colla prescrizione delle azioni criminali sieno perente ancor le civili nascenti dai delitti.

☞ Si aggiugnerà al tomo III. l' esatto indice generale.

PRATICA
CRIMINALE

PRESCRIVER *modi* e *mezzi* a stabilire le prove del delitto e del delinquente, determinare le *regole* e le *forme* tanto degli *atti*, che richieggonsi per l'assunzione di *tai prove*, quanto della difesa e del *giudizio*, a cui si viene dopo la compilazione di *tali atti*, è interamente l'oggetto della criminale procedura.

La pratica criminale è » la esecuzione » di questi modi e mezzi, di queste re» gole e forme, che la legge vuole; o che » indotte sono da prammatiche e da con» suetudini aventi forza di legge.

Il Processo è » la scrittura degli atti » eseguiti » o, come i Forensi lo definiscono » una continuata attestazione, ossia ro» gito, di essi atti, alla formazione dei quali sono destinati due ministri, l'uno in qualità di *giudice*, che degli atti medesimi ha la *direzione*; l'altro in qualità di *notajo* o *cancelliere*, che n'eseguisce la *estensione*.

La corrente dei Pratici assegna alla criminale Procedura otto parti, cioè 1. querela o denunzia, 2. prova di delitto in genere, 3. prova in ispecie, 4. costituto o esame dell' accusato, 5. pubblicazione del processo, 6. legittimazione del medesimo, 7. difesa dell' accusato, 8. sentenza.

Havvi però chi le riduce a tre sole, alla parte *istruttiva* dett' ancora *ordinatoria* o *informativa*, alla *defensionale*, ed alla *risolutiva*. La parte *istruttiva* è la inquisizione stessa provocata dal fisco o dall' accusatore: ell'ha per oggetto la prova del delitto e del reo: ella tutte in se ravvolge le operazioni e tutti gli atti, ai quali per questo fine procedesi, dal primo, con cui viene aperta, sino all'ultimo, che la chiude; abbraccia dunque la querela o denunzia o requisitoria fiscale, la prova del delitto generica e specifica, il costituto, la pubblicazione e legittimazione di processo. La parte *defensionale* sussiegue immediatamente alla informativa; ed è la parte di procedura, in cui l' inquisito viene ammesso a reagire contra l'accusa e contra tutto quello, che per l'accusa egli trova cumulato. La *risolutiva* è la parte riguardante il criminale giudizio, ossia la definizione di Causa per decreto o sentenza di

condanna, ovvero di assoluzione dell' accusato.

Questa compendiosa divisione somministra subietto e materia alla mia *Pratica criminale*. Ell' ha tre parti: la *prima* istruisce il Magistrato, al quale affidata è la inquisizione: la *seconda* istruisce il Difensore: la *terza* il Magistrato, che giudica.

Ciascheduna delle tre parti diramasi nei principali atti, che le si riferiscono, inquisitorj, defensionali, risolutivi o definitivi.

Ognuno di tali atti ha tre ragionamenti separati come in capitoli: nel *primo* spiegate sono di essi atti la natura, la forza, il fine: nel *secondo* sono esposte le rispettive regole e forme: avvertenze nel *terzo* sono date su gli usi di queste regole e di queste forme, sulle varietà, a cui elle possono andar soggette, su gli abusi e le irregolarità, ch' evitare si debbono.

Prevenire però mi è duopo i leggitori di questa Opera 1. che i sistemi delle prammatiche e l' uso delle formole, delle quali di mano in mano darò traccia, propongo agli studiosi onde insinuar loro il rigore della esattezza, ben inteso che talune delle mie istruzioni possano non essere attese ove privilegj e consuetudini particolari dispensino da questo rigore: 2. che non pre-

tendo già obbligare alcuno a servirsi strettamente delle mie module, o a tener sempre la stessa maniera di concepirle; perocchè ognuno è in libertà di variar frasi giusta le opportunità e come più cada in acconcio. Altronde la regolare fabbricazione di un processo dipende non dalle formole, che creansi a genio degli estensori, ma dalle formalità, che si richieggono pella validità degli atti.

PARTE ISTRUTTIVA O INQUISITORIA

CAP. I.

Accusa o Querela - Requisitoria Fiscale - Denunzia - Incolpazione -

1. *Accusa* - definizione.
2. Formalità volute dalle leggi romane.
3. *Querela* - chi sia ammesso a darla.
4. *Incolpazione.*
5. Querela o semplice o in forma di accusa.
6. 7. *Denunzia* - : denunziatore chi esser possa.
8. Comparsa - : uffizio del giudice - : processo inquisitorio ed accusatorio.
9. Sorpresa in flagrante - : facoltà di chiunque allo arresto del delinquente - : consegna di questo quando ed a chi debbasi fare.
10. Querela o denunzia *contra quoscumque.*
11. Relazioni chirurgiche o mediche - querele o incolpazioni che sussieguono.

1 Accusa è » la denunzia al Giudice
» data del delitto e del delinquente da per-
» sona interessata pella punizione di que-

» sto » la qual punizione è il fine, a cui la stess'accusa tende. Viene genericamente definita » azione istruita o promossa in » giudizio contra il delinquente perchè egli » soggiaccia agli effetti penali e civili del » commesso delitto ».

2 Le leggi romane richiedeano tre formalità dall' accusatore, la *denunzia*, la *iscrizione*, la *soscrizione*; e così egli denunziava al Pretore il nome del reo: protestava poi aver denunziato tal reo, la qual protesta non era che una ratifica della denunzia, e faceasi con libello dato al giudice, o con querela esposta nei pubblici atti; colla soscrizione in fine dichiarava di aver ratificata la denunzia, ed obbligava se stesso alla pena del taglione. Presentato il libello, non potea l' accusatore desistere senza incorso alle pene; ed eran queste la multa di cinque libbre di oro, la ripulsa dall' accusa istituita s' egli avesse voluto proseguirla, la infamia, la condanna alla emenda dei pregiudizj e spese verso il denunziato - *l.* 2. *ff. ad S. C. Turpil.*, *l.* 3. *ff. de prævaric.*, *l*, 3. *cod. de his*, *qui accus. non poss.*, *l. si cui crimen ff. de accus.*

3 Sani riflessi però bandir fecero queste formalità di accuse, e queste pene stabilite contra gli accusatori pel caso di desisten-

za - *Foro Criminale T.* 3. *pag.* 173. 174. La *querela* o doglianza hà luogo di accusa, e ne assume ancora il nome. M'a querelare non è ammesso chiunque com' era una volta - *l. qui accusare ff. de accus.*, *l. qui cœtu §. final. ff. ad leg. jul. de vi publ.*, *l. licitatio §. quod illicite ff. de public. et vectigal.* -

È ammesso l'offeso o ingiuriato, ed invece di lui sono anco ammesse persone attinenti in ragione o di sangue, cioè i parenti prossimiori, o di uffizio come il tutore pel pupillo, o di altro civile rapporto come il padrone pel servo - *argom. dalla l. si plures ff. de accus. dalla l.* 2. *§. si simul ff. ad leg. jul. de adult.*, *dalla l. haereditatem*, dalla *l. portiones ff. de his, quib. ut indig.*, *l.* 1. *cod. de precib. Imp. offer.* - ; poichè ogni cittadino ha diritto a riclamare dalla ingiuria od offesa, ch' esso abbia sofferta, o alcuno de' suoi - argom. dalla leg. *manifestissimi cod. de furtis*, *glos. e DD. alla l. fin. ff. de privat. delict.*

4 Quella parte di accusa o querela, in cui viene nominato o indicato il delinquente dicesi propriamente *incolpazione.*

5 La querela o è *semplice* quando il querelante lascia alla sola cura del fisco la inquisizione; o è in *forma di accusa* quan-

do il querelante dichiarasi parte aderente al fisco intervenir volendo nel provocato giudizio.

6 Ma se veruno è ammesso a querelare, ad accusare fuori delle persone accennate nel *num.* 3., altronde qualunque persona trovata presente ad un delitto, o di questo informata è ammessa a denunziarlo per comparsa formale nei pubblici atti del Governo, del tribunal criminale, o riservatamente al cancelliere, al giudice, all'uffiziale di polizia, o altro ministro, o esecutore senza che il nome del denunziante appaja negli atti, supplendosi colla comparsa del procurator fiscale, o dell'uffizial di polizia, o dell'esecutore medesimo.

7 Gli uffiziali pubblici, i cursori, gli esecutorj ec. nello acquistar notizia di qualche delitto ne danno avviso al tribunale, facendone comparsa negli atti. - *l. ecquidem*, ivi *la glos. - per officium cod. de accus.*

8 Il giudice, avuta questa notizia o stragiudiziale o per comparsa di denunziatore sia privato sia pubblico, procede di uffizio, cioè per inquisizione su qualunque delitto, tranne lo stupro e l'adulterio, circa i quali, quando non si tratti di stupro e adulterio notorj o commessi coll'uso del-

la violenza, richiedesi la querela dei parenti - *Foro criminale Tom. 7. pag.* 155. Onde sovra ogni delitto i tribunali procedono o per *inquisizione* , cioè ex *officio* ; o per *accusa* o *querela* ; e da quì i Pratici dicono processo *inquisitorio* ed *accusatorio*.

9 Se il delinquente vien sorpreso nell'atto ch' egli eseguisce o consuma il delitto la relazione del sorprenditore è quella, che dà principio al processo. La sorpresa in flagrante autorizza chiunque all'arresto del sorpreso ancorchè per tale arresto non siavi ordine di giudice ; *chiunque* , cioè non solamente la forza esecutrice, m' anco un privato qualsiasi - *l. raptores cod. de Episc. et Cleric.* , *l. capite ff. ad leg. Jul. de adult.* , *l.* 3. *ff. de furt.* - , qualora lo arresto siegua nell'atto stesso della sorpresa , e sussiegua dell'arrestato la consegna in potere della giustizia entro il corso di ore venti - *l. capite ff. ad leg. Jul. de adulter.* Entro questo periodo di tempo il sorprenditore , quando non siagli riuscito effettuar la consegna nel carcere del tribunale, che proceder dee sul delinquente sorpreso, può farla nel carcere viciniore , o ritenere in altro locale il medesimo arrestato , dando di ciò notizia o trasmettendola (pria che spirino le ore venti) al tribunale compe-

tente o al più vicino, il quale senza dilazione, se il sorpreso è trattenuto nel luogo dell'arresto, fà acceder colà i suoi ministri ad assumer l'esame di esso arrestato: se questo è tradotto al tribunale dev'esser esaminato immediatamente; prosieguonsi poi gli atti nelle forme ordinarie.

Ho detto » qualora lo arresto siegua » nell' atto della sorpresa »: ma se il delinquente si desse alla fuga e venisse inseguito dall' offeso o dalle grida del popolo, può essere arrestato da chiunque e ritienesi come arrestato in flagrante delitto.

10. Talvolta poi nella querela, e nella denunzia esposto è il solo delitto; non è nominato il delinquente perchè questo ignorasi: i Forensi le dicono querela e denunzia ad indizio *contra quoscumque*, contra incerte persone.

11. E nei casi di ferite, di contusioni, mutilazioni, o di malattie, che da delitti possono esser derivate, le inquisisizioni hanno principio dalle relazioni chirurgiche o mediche, o dalle querele ed incolpazioni, a cui queste relazioni sussieguono.

Regole e forme

12 *Formalità* per l' accusa o querela -: a chi debbasi questa esporre -: firme -: querela data in iscritto o per memoriale -: indicazioni.
13 *Formole* di comparse.
14 15 16 17 - Di decreti - di produzioni o esibite - di esami.
18 19 20 - Comparsa per mezzo di procuratore - formola - avvertenza.
21 Formola di denunzia.
22 Formola della comparsa e requisitoria fiscale, che dà principio al processo inquisitorio -: decreto.
23 Partecipazioni per lettere di uffizio -: formola di comparsa.
24 Relazioni chirurgiche o mediche -: comparsa -: decreto.
25 Incolpazione - formola.
26 Interrogazioni, che si posson fare all' incolpante.
27 *Nota* - Quando il Giudice autorizzar possa un soggetto estraneo dalla sua curia per assumere la incolpazione -: esame per la ratifica della incolpazione -: caso deciso dal Tribunale del Governo di Roma il dì 6 di Agosto 1829.

12. Ogni accusa o querela dovendo dare utile e regolar principio ai processuali atti fa di mestieri

1. Che sia esposta al cancelliere o ad altro uffiziale autorizzato a riceverla.

2. Firmata dall' accusatore o querelante, o crocesegnata da lui, e firmata da due testimonj presenti al solo segno di cro-

ce, qualora egli abbia dichiarato di non sapere scrivere; firmata innoltre dallo stesso cancelliere o altro uffiziale.

3. Se viene esibita in iscritto o per memoriale al superiore, il quale suole segnarvi - *sia ricevuta in luogo di querela* -, o per atto di formale esposizione, il cancelliere o altro uffiziale incaricato dee trascriverla ed avere le firme testè accennate, ovvero assumere e chiuder con tai firme l'esame di esso accusatore o querelante.

4. Deesi esprimere il giorno, in cui la querela è esposta o esibita, il nome e cognome del querelante, età, padre, patria e domicilio, sua condizione, professione o mestiere, il nome e cognome del querelato con tutte le altre indicazioni occorrenti ad individuarlo e renderlo riperibile, il delitto, il giorno e l'ora, in cui tal delitto è avvenuto, il luogo, il modo, la causa, ed altre circostanze, quelle particolarmente, che qualificano il delitto medesimo e lo aggravano, le persone, che si trovaron presenti, o che possono essere informate, ed il loro domicilio. Modellata su queste regole è la seguente

13 *Formola*

» Lunedì 5 di novembre 1827 »

» In questa cancelleria del governo
» di . . . Comp. N. N., della età, come
» egli ha detto, di anni . . . figlio di . . .
» nativo di questa terra, ov'è domiciliato
» nella contrada . . . di professione o me-
» stiere . . . il quale non con animo ec.,
» ma per la verità espone e fà istanza come
» siegue.

» Trovandomi jer sera 4 del corren-
» te novembre sulle ore 23 nella pub-
» blica piazza di questo paese, detta Ru-
» fina, a discorrere con N. N., improvvi-
» samente venne colà N. N. di questo me-
» desimo paese, domiciliato in contrada . . .,
» di mestiere . . . , il quale tenendo
» imbrandito un lungo coltello mi si fece
» innanzi, e senza proferir parola mi vi-
» brò un colpo verso il petto, ma per for-
» tuna restai ferito leggermente, come V.
» S. può osservare (e come in fatti io in-
» frascritto cancelliere ho osservata la fe-
» rita stessa nella parte sinistra del petto di
» e. q., la qual ferita apparisce di recente
» irrogata con istromento per quanto si scor-

» ge incidente e perforante) » *ovvero* » co-
» me V. S. potrebbe osservare, se la fe-
» rita non si trovasse medicata e fascia-
» ta (come in fatti io infrascritto cancel-
» liere ho veduta la sola fasciatura nella
» parte sinistra del petto,) ed egli non
» potè dare altri colpi perchè il mentova-
» to N., col quale io discorreva, ed al-
» tre persone, che accorsero, lo impe-
» dirono rattenendo lo stesso N., che di-
» vincolatosi da loro si diè alla fuga.
» Non so d'altra causa ripetere tale af-
» fronto se non dallo aver io jeri a mat-
» tina circa le ore 13 con qualche risen-
» timento richiesti al medesimo N. N. cin-
» que scudi, quanti egli mi deve in prez-
» zo di alcune manifatture ec., essendo-
» mi a tal'uopo recato in sua casa: sic-
» com'egli si ricusò pagare la divisata som-
» ma ad onta delle mie insistenze così mi-
» nacciai citarlo, ed esso mi rispose che
» non avrei fatto in tempo: fuori di que-
» sta ragione o motivo non havvene al-
» tro qualsiasi, per cui il nominato N.
» possa essersi indotto ad assalirmi, come
» sopra, e ferirmi: fo perciò istanza che
» contro esso N. N. procedasi a termini
» di giustizia ed a forma delle leggi. Le
» persone trovate presenti al ferimento (*ol-*

tre alle nominate nella querela) sono N. N.
» abitante . . . N. N. abitante . . .
» E quelle, che possono avere inteso il
» diverbio passato jeri a mattina, come
» sopra, tra me ed il querelato, sono ec. ec.
» Su di che ec.

Firmato N. N.
N. N. cancelliere

In caso d' illetteratura » ed avendo
» il comparente dichiarato di non sapere
» scrivere, ha formato a richiesta di me
» cancelliere il segno di Croce, come ap-
» presso, in presenza dei due testimonj,
» che con me ec. hanno firmato il presen-
» te atto.

Cro—ce di N. N.
N. N. testimone
N. N. testimone
N. N. cancelliere.

14. *Decreto* del *giudice* » Sopra le qua-
» li cose informata da me ec. S. S. J. il
» sig. governatore sedendo ec. ha am-
» messa e ricevuta come e se di ragione
» ec. la presente querela, ed ha ordina-
» to a me infrascritto di assumer gli esa-

» mi dei testimoni in tal querela nomina-
» ti, non chè di altri che potranno esse-
» re indicati in appresso; al qual effetto
» ho rilasciate al cursore di questo tri-
» bunale le solite citazioni o biglietti di
» avviso, diretti ai medesimi testimoni on-
» d'essi si presentino in questo luogo di
» esame, e così ec.

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

15. - FORMOLA DELL' ATTO DI COMPARSA SE LA QUERELA È ESIBITA IN ISCRITTO -

» Lunedì 5 di novembre 1827 »

» Comp. N. N. . . . , il quale ec.
» ha esibito a me cancelliere un foglio di
» querela del seguente tenore . . . (*qui*
» *vien trascritto il foglio*)
» Lo che è stato tutto da me trascrit-
» to come trovasi espresso nel foglio origi-
» nale suddetto, il quale resta presso di me
» per essere alligato ec.
» Quindi esso querelante dicendo vo-
» ler ratificare tutto quello, che in tal
» foglio esibito e trascritto contienesi,

» espone di nuovo e fà istanza come sie-
» gue » (*qui in conferma della quere-*
» *la si ripete compendiosamente quanto*
» *è stato ivi rappresentato e richiesto*; *ri-*
» *cevonsi le firme*; *siegue poi il decreto* ,
» *come nei num.* 13. *e* 14.

16 - Formole nel caso di querela in foglio di supplica data al superiore , e da questo rimessa al tribunale col rescritto si riceva in luogo di querela-

» Martedì 6 di novembre 1827 »

» Nella cancelleria ec.
» L' illm̃o sig. governat. ha consegnato
» a me infrascritto cancelliere un foglio di
» querela a guisa di supplica diretto a Sua
» Eccellenza Rm̃a Monsig. Delegato Apo-
» stolico di . . . , e dalla stessa E. S.
» rimesso al medesimo signor governatore
» con dispaccio (parimenti a me conse-
» gnato) in data dei . . . . , ordinante che
» tal foglio sia ricevuto in luogo di que-
» rela , il tenor del quale è come siegue ec.
» E così essendo da me stato intera-
» mente trascritto quel che trovasi espresso
» nel divisato original foglio , che in un col

» menzionato dispaccio resta presso di me
» per essere l' uno e l' altro quì alligati ec.
» S. S. adesivamente ec. ha ricevuto ed
» ammesso il sopraccennato foglio in luo-
» go di querela: e mi ha ordinato di as-
» sumere dal querelante N. N. l'esame di
» ratifica, non che tutti gli altri esami del-
» le persone tanto indicate nella querela
» quanto da indicarsi, e far tutt'altro che
» occorrerà ec. e così ec.

N. N. governatore
N. N. cancelliere

» In adempimento del quale decreto
» ho per ora rilasciata al cursore di que-
» sto tribunale la solita citazione o bi-
» glietto di avviso diretto a N. N. (ch'è
» il querelante) perchè il medesimo N. si
» presenti in questo luogo di esame ec.

N. N. cancelliere

» Mercoledì 7 di novembre 1827 »

» Nella cancelleria ec.
» Comp. N. N., di cui ec., ed avendo det-
» to essersi presentato in forza di chiama-
» ta ricevuta per parte del cursore ec. è

» stato da me ammonito a dir la verità,
» com' egli ha promesso dirla, ed

» Int. Del suo nome, cognome, età,
» padre, patria, domicilio, professione o
» mestiere

» Rispose . . .

» Int. Se e. e. abbia presentato o fatto
» presentare alcun foglio di querela, e nel
» caso ec. dica a chi e da quanto tempo l'ab-
» bia presentato o fatto presentare; cosa
» abbia esposta e richiesta in tal foglio

» Ris. . . .

» Int. Se rivedendo quel foglio sia al
» caso di riconoscerlo, qualora ec.

» Ris. . . .

» Quindi da me reso ostensibile ad
» e. e. il foglio di querela, di cui sopra ed

» Int. Se il foglio, che gli si fà vedere,
» sia quell' identifico ch' e. e. ha detto aver
» presentato o fatto presentare ec.

» Ris. È quello stesso, e per tale lo ri-
» conosco.

» Fatta poi da me ad e. e. lettura del
» medesimo foglio dal principio sino all' ul-
» timo, ed

» Int. Se tutto quello, che ha inteso
» leggere, sia stato da e. e. esposto nel fo-
» glio di querela, di cui sopra, e nel ca-
» so ec. abbia egli tutto esposto per la ve-

» rità: se ora sia in grado di confermarlo,
» e qualora ec.

» Ris. Ho ben inteso tutto ciò, che V.
» S. mi ha letto; ed è tutto quello, che
» da me è stato esposto nel suddetto fo-
» glio di querela: ho in esso rappresen-
» tata ogni cosa per la verità senza la me-
» noma alterazione; perciò lo ratifico e
» confermo in ogni sua parte; e torno a
» fare istanza che si proceda contra il que-
» relato ».

17. E quì il cancelliere è in libertà di continuare come crederà ad interrogare il querelante acciocchè questi ripeta il fatto, le circostanze, e la indicazione dei testimoni: chiude poi l'esame colle firme accennate nel *num.* 13.; come ancora è in libertà di chiamare a nuovi esami lo stesso querelante o accusatore se il proseguimento degli atti occorrenza desse di chiedere ulteriori schiarimenti.

18 Nel caso che l'accusatore servire si voglia di altra persona per la esposizione dell'accusa o querela, ovvero si trovi assente, dee fornire di special procura legalizzata il soggetto il quale esso destina, potendo autorizzarlo ancora con lettera equivalente a formale mandato di procura, ed ammessa negli atti, qualora la stessa lettera

contenga (almeno nella firma) la ricognizione di carattere eseguita colla solita notarile autenticità: tal procura o lettera deve essere prodotta negli atti.

19 - Formola -

» Giovedì 8. di novembre 1827 »

» Nella cancelleria ec. »
» Comp. il sig. N. N. di questa città di . . .
» possidente , legale , e qualunque altro
» siasi , il quale non con animo ec. ma ec.
» espone e fà istanza come appresso »
» Il sig. N. N. di Modena ov'è do-
» miciliato , e dove attualmente dimora ,
» mi ha incaricato di esporre querela a ca-
» rico di N. N., domiciliato in questa città
» e precisamente in contrada . . ., per fal-
» sità, che lo stesso N. N. ha commessa
» a danno del medesimo N. N. in una co-
» pia di stromento di affitto: sono perciò
» comparso avanti V. S. per eseguire la
» commissione , che ho ricevuta in virtù
» della special procura fattami del mento-
» vato N. . . . » *ovvero* » della lettera fat-
» tami giugnere , ch'è questa , la quale a
» V. S. esibisco e consegno , conforme in
» fatti ha esibita e consegnata a me can-

» celliere , una procura legale , che qui al-
» ligai ad effetto ec., stipolata dal notajo
» . . . il dì . . ., e registrata in . . . il
» dì . . . dal preposto N. . . . » *ovvero* »
» una lettera in data dei . . ., come ap-
» parisce, e firmata - Dño Ser. N. N. -
» con soprascritta - Al sig. N. N. - Spo-
» leto - ed avente a piè della divisata fir-
» ma la legale ricognizione di carattere fatta
» dal notajo . . . il dì . . . registrata . . .
» Sappia dunque ec.

N. N. proc. di N. N.
N. N. cancelliere.

20 Potendosi però nel corso degli atti aver l'esame dello stesso querelante, che ha fatto comparire altro soggetto in sua vece, è buona regola di assumerlo: egli è l'offeso, il danneggiato, il riclamante: egli sa il fatto e le circostanze: egli, e non il procuratore, potrà dare schiarimenti nelle occorrenze. L'accusato opporrà nei costituti eccezioni e fatti, che percuotano non il comparente procuratore, ma il principale: dunque o si dovrà chiamarlo a rispondere, ed ecco la necessità ch'egli venga ad esame; o attender si dovrà che al procuratore commetta le sue risposte, quando la

curia inquirente o non voglia chiedere atti sussidiarj, o non possa pretenderli da esteri tribunali, e sempre la causa incontrerà scogli, o per lo meno soffrirà dei ritardi.

20 - Formola della denunzia

» Venerdì 9 di novembre 1827 »

» Nella cancelleria ec.
» Comp. N. N. . . . uffiziale di poli-
» zia, carabiniere, cursore ec., il quale
» per debito del suo uffizio denunzia ed
» espone come appresso »
» Quest'oggi sulle ore 20, stando io in
» mia casa, è venuto N. N. . . . ad avvi-
» sarmi che fuori della città, e precisamen-
» te sulla pubblica strada detta della *Rifol-*
» *ta* distante da questa stessa città circa
» mezzo miglio giace un uomo estinto e
» tutto lordo di sangue. Il med. N. N. . . .
» alle dimande, che gli ho fatte, non ha
» saputo indicare chi sia quell'estinto indi-
» viduo, nè la derivazione della di lui
» morte. Non ho mancato presentarmi a
» V. S., e darle di ciò denunzia ec.

N. N. cursore
N. N. cancelliere

„ Successivamente è comparso il Sig.
» N. N. procurator fiscale ec. che in vista
» della denunzia come sopra data dal cur-
» sore di questo tribunale ha fatta istanza che
» senza ritardo si acceda coi periti e testimo-
» ni alla sopraindicata strada della *Rifolta*,
» e sia fatta la formale ricognizione di cada-
» vere; si venga quindi alle opportune inda-
» gini ec., ed all'assunzione di quegli atti,
» che occorer potranno, e non altrimenti ec.

N. N. proc. fiscale
N. N. cancelliere.

» S. S. I. vedute ec. ha ordinato che
» si proceda a termini della requisitoria fi-
» scale, e per tal'effetto ha nominato me
» infrascritto cancelliere per eseguire l'ac-
» cesso e la ricognizione di cadavere, di
» cui sopra ec., concedendomi a quest'uopo
» tutte e singole facoltà necessarie ed op-
» portune, prescrivendomi nel tempo stesso
» di far tutt'altro, che potrà occorrere; e
» così ec. »

N. N. governatore.
N. N. cancelliere.

22. Formola della comparsa e requisitoria fiscale, che da' principio al processo inquisitorio.

» Venerdì 9 di novembre 1827 »

» Nella cancelleria ec.
» Comp. il Sig. N. N. . . . di questo go-
» verno procurator fiscale, il quale non
» con animo ec. ma per obbligo di uffizio
» espone e fà istanza come appresso »
» Ricevo avviso » *ovvero* » corre voce
» che trovandosi la casa di N. N. . . . iso-
» lata e senz' alcuno, che la custodisca,
» giacchè lo stesso N. N. . . . co' suoi do-
» mestici è fuori di questa città da parec-
» chi giorni, i ladri nella scorsa notte sie-
» no entrati nell' accennata casa esistente a
» via del borgo num. 81, con aver fatto
» uso di chiave adulterina, che ha reso
» aperto l' uscio d' ingresso, ed abbiano in
» essa casa rubati molti effetti. Fo dunque
» istanza che accedasi a quella casa coi
» periti e testimoni per la ricognizione for-
» male sull' apertura coll' uso di chiave fal-
» sa, o sovr' altri mezzi praticati dai ladri
» onde procurarsi l' ingresso alla casa sud-

» detta ; quindi si passi a riconoscere lo
» stato interno di essa casa , dei comodi ,
» scrivanie , tiratoj , e di quanto vi esiste
» ec. ; si venga poi agli esami dei pigio-
» nanti , e di coloro che abitano in vicinan-
» za alla med. casa , o di altre persone in-
» formate ; e facciasi tutto altro che sia di
» mestieri per la verificazione del delitto ,
» delle sue circostanze , e pel discoprimento
» dei colpevoli ec.

N. N. procur. fiscale.

» Sopra le quali cose ec. informata S.
» S. I. da me ec. sedendo ec. ha ammes-
» sa la fiscale istanza ; ha ordinato che a
» termini della medesima si proceda ; ha
» nominato me infras. cancelliere ad effet-
» to di accedere alla casa suddetta coi
» periti e testimoni per le formali ricogni-
» zioni , per gli esami e per tutt' altro ri-
» chiesto come sopra , dandomi a tal'uopo
» tutte e singole facoltà necessarie ed op-
» portune , non solamente ec. ma in ogni
» altro miglior modo ec.

N. N. govern.
N. N. cancelliere.

23 Sulle stesse traccie ogniqualvolta dei delitti non vi sono accuse o querele il procurator fiscale fà le sue comparse e requisitorie, ancor quando qualche delitto vien partecipato per lettera di uffizio dal gonfaloniere, ó dal sindaco, o d'altro funzionario, non essendovi di più in questi casi che la esibita della stessa lettera e delle carte, che vi fossero, o di atti correlativi alla causa per es.

» Comp. il sig. proc. fiscale, che non con
» animo ec. ma ec. espone, e fà istanza co-
» me appresso »

» Il gonfaloniere di . . . avvisa con
» sua lettera di uffizio giunta a questo sig.
» governatore in data . . . esser accaduto
» nella accennata terra di . . . la notte
» dei . . . un'omicidio in persona di . . .
» per opera di . . . secondo la voce, che ivi
» corre, come più diffusamente si annunzia
» in tal lettera, la qual' esibisco e con-
» segno, conforme in fatti ha esibita e con-
» segnata a me cancelliere la lettera stessa,
» che quì alligai ad effetto ec. Fo dunque
» istanza ec.

24 Formola di comparse ed esibite di relazioni chirurgiche o mediche.

» Sabbato 10 di novembre 1827 »

» Il sig. . . . chirurgo condotto in . . .
» ha presentato a questa cancelleria una
» sua relazione in data di jeri 9. di no-
» vembre corr., nella qual relazione egli ren-
» de noto di aver visitato e medicato a N. N.
» di questa stessa città, abitante in . . .
» dodici ferite ec. . . . (*qui deesi trascri-*
» *vere la relazione med.*), come meglio da
» essa relazione, che a mia richiesta lo
» stesso sig. N. N. chirurgo ha ratificata
» e confermata con suo giuramento, pre-
» stato da esso in mie mani, conforme,
» toccate le scritture ec. ha giurato

N. N. cancelliere.

„ L'illmo sig. governat. sedendo ec. ve-
» duta la relazione ec. ha ordinato a me in-
» frasc. che in originale sia inserita ed alli-
» gata nei presenti atti, conforme ho esegui-
» to; ha di più ordinato che io cancelliere im-
» mediatamente mi rechi alla casa del sud-

» detto N. N. per assumere la giudiziale in-
» colpazione, dandomi a tal' effetto ogni
» facoltà necessaria ed opportuna, e così
» non solamente ec. ma ec.

N. N. governatere.
N. N. cancelliere.

25 - Incolpazione -

» Oggi sabbato 10. di novembre 1827
ore 22.»

» In esecuzione del suddetto decreto
» io infrascritto cancelliere sonomi recato
» all'abitazione di N. N. in contrada . . .
» di questa città, ed avuto ingresso nell'a-
» bitazione medesima, e precisamente in
» una camera da letto, ho trovato giacere
» in questo un uomo, il quale

» Int. Del suo nome, cognome, so-
» pranome, età, padre, domicilio, e pro-
» fessione o mestiere

» Risp. . . .

» Int. Da quanto tempo, e per qual
» causa trovasi in letto.

» Risp. . . .

» E soggiuntogli da me che ora rife-
» risca il fatto, di cui ec., con ogni circo-

» stanza e precisione dal principio al fine,
» esponendo il tutto per la pura verità con-
» forme egli ha promesso dirla
» Risp. . . .

26 Dopo di che il cancelliere può venire a tutte quelle interrogazioni, le quali crederà necessarie tanto per istabilir bene le prime nozioni del fatto e delle circostanze quanto per avere le indicazioni dei testimoni e di altri mezzi di verificare in ogni parte l'assunta incolpazione.

27 *Nota* - Avviene talvolta che nè il giudice, nè il cancelliere o sostituto autorizzati acceder possano al luogo, dove il ferito giace, per assumere la incolpazione, e che urgenza vi sia di assumer questa all'istante perchè lo stesso ferito si trovi in grave pericolo di soccombere: in questi casi di somma urgenza il giudice può autorizzare con suo foglio un notajo del luogo, o in mancanza di notajo altro soggetto di notoria probità, e quanto più sia possibile pratico, perchè riceva tale incolpazione, presenti due testimoni, che in seguito dovranno esser dalla curia inquirente esaminati onde la incolpazione medesima non soffra dubbiezza, nè qualsiasi eccezione. Deve però risultare la urgenza, e risultare la impossibilità o difficoltà, che abbia al giudice ed a' suoi mini-

stri impedito di accedere, come sopra: senza di che quell'atto sarebbe nullo per difetto di giurisdizione, stando al solo Sovrano, ed al suo primo Ministro di Stato, o alla s. Consulta il dare di siffatte autorizzazioni. Posta però la somma urgenza com'è stata significata, anche il gius canonico concede al giudice la facoltà di deputare persona estranea dai ministri di lui: anzi vuole che la incolpazione sia ricevuta *a duobus scriptoribus*: può peraltro bastarne un solo, il quale abbia dal giudice ed eseguisca le opportune istruzioni. Esclusa però la urgenza, o la difficoltà suddetta, la nullità dell'atto è insanabile.

Se il ferito guarisse deve esser chiamato a ratificare la sua incolpazione.

Caso giudicato dal Tribunal del Governo il dì 6. di Agosto 1829 nella causa di ferimento irrogato da N. C. in persona di N. R. . . . Il governatore di G. . . . autorizzò un notajo di O. . . . ad assumere la incolpazione.

~~~~
~~~~

AVVERTENZA PRIMA

Cautele per gli atti di esibite

28 Quai cautele richieggansi per assicurare la identità delle scritture prodotte.

28 Se il querelante o il denunziante esibirà qualche scrittura, su cui pretendasi commesso delitto di falso, o altre carte, che influiscano alla prova del delitto o del reo, il cancelliere non dee limitarsi a cautelarne l'atto di esibita esprimendo unicamente » ha » esibita a me cancelliere un'apoca, uno ». stromento, che quì alligai ad effetto ec. » stipolato ec. » : questa nuda cautela non porrebbe in sicuro la identità della scrittura prodotta: fà di mestieri che il cancelliere nell'atto stesso di esibita ne riporti il contenuto di parola in parola; e, quando la scrittura fosse di gran volume, riporti almeno i periodi o paragrafi, su i quali cade la imputazione del delitto, o che presentano il rilievo utile per l'accusa, non omettendo egli descrivere ed esprimer le alterazioni o viziature, le aggiunte, le abrasio-

ni, le cancellature, che vi s'incontrano. Dee dippiù alla omessa intera esemplazione supplir con altre cautele, trascrivendo le parole iniziali e finali di quel volume, esprimendo innoltre compendiosamente l'oggetto ed il contenuto, la data, le firme, il notajo, che ha stipolato, il numero delle carte, lo stato, in cui queste si trovano se intere o lacere, se recenti o antiche, ed altri particolari connotati. Nè basta: se non è trascritto tutto il volume, consiglierei che il cancelliere ne contrassegnasse colla firma sua e di due testimoni ciascheduno dei fogli; se poi queste firme non vi si potessero apporre perchè le carte o non contengano bastevole spazio, o sieno logore, inculcherei dello stesso volume il suggellamento, premesse le cautele dell'atto di esibita testè accennate, perchè in seguito venga dischiuso colle solite formalità (v. regole e forme sul corpo di delitto).

Il quale suggellamento deesi praticar sempre negli oggetti che sono esibiti per corpo di delitto, come danari, panni ec.

Avvertenza Seconda

Sull' aderente al fisco

29 Aderente al fisco è » la persona, che
» al fisco si aggiugne od unisce mediante di-
» chiarazione emessa nei pubblici atti di vo-
» ler assumere la parte di accusatore ed agi-
» re col fisco per le riparazioni penale e ci-
» vile della ingiuria cooperando a tal' uopo
» nella inquisizione, ed intervenendo nel
» giudizio, che sull' accusato pronunziare si
» deve »

30 È ammesso a costituirsi parte aderente al fisco chi è ammesso a querelare; cioè chi dal delitto ha sofferta offesa o danno; chi ha in sua podestà o cura l'offeso o danneggiato, il padre pel figlio, il tutore pel pupillo, il curatore pel minorenne, il padrone pel servo, per l'ucciso i prossimiori parenti.

E siccome ammessi non sono i parenti a querelare altri parenti in qualunque grado se ascendentali o discendentali, in primo grado se trasversali, non esclusi gli uterini, nè il conjuge a querelar l'altro fuori dei casi di attentati o d'insidie alla vita o all'onore - DD. alla l. *si magnum cod. qui accus. poss.*, alla *l. iniquum cod. eod.*, *l. qui accusare ff. de accus.*, *l.* 8. *l. hi tamen* §. 1. *ff. eod.*, *ll.* 4. *e* 12 *cod. eod.*, così neppure sono ammessi ad assumere le parti di accusatori al fisco aderenti.

31 Il querelante poi, che vuole costituirsi aderente al fisco, dee formalmente dichiararlo ed esprimerlo nell'atto stesso della esposizione di querela (munita questa delle firme, che sono state significate tra le sue regole) » intendo e dichiaro volermi costi-
» tuire, come mi costituisco fin da ora, par-
» te al fisco aderente per tutte le ragioni
» legali ed i diritti, che mi competono con-

» tra il querelato, onde abbiano luogo ed ef-
» fetto le giuste riparazioni penali e civili
» così della ingiuria od offesa, che mi è
» stata fatta, come dei danni a me derivan-
» ti da questa, interessi, spese ec.; e così
» intendo, voglio, e dichiaro, non solamen-
» te ec. ma in ogni altro modo ec.

32 L'offeso però o danneggiato se non ha esposta querela, ed il processo abbia avuto principio da notizia in altro modo acquistata o per denunzia o per inquisizione, può in qualunque stato della procedura costituirsi aderente, ancor dopo la pubblicazione e legittimazione degli atti, perfin dopo ch'è stato concluso in causa e dopo la emanata sentenza se assolutoria dello accusato, dalla qual sentenza egli è in diritto di appellare o dar di nullità dichiarandosi aderente al fisco nell'atto stesso della interposizione di appello o riclamo.

33 La dichiarazione di aderente al fisco può esser emessa per mezzo di procuratore deputato *ad actum*; in questo caso il comparente deesi fornire di legale procura, che và esibita al cancelliere e prodotta negli atti.

34 L'aderente o il suo procuratore è ammesso nel corso della procedura a somministrare schiarimenti e prove; è con atto legale d'intimazione prevenuto della pub-

blicazione del processo, e nello stesso atto gli viene annunziato il termine (prefisso dal giudice nel suo decreto - v. *pubblicazione del processo*) a dichiarare se abbia da somministrare ulteriori prove. Ha diritto ad avere la comunicazione del processo, ed a fare tutto quello, che crederà necessario per sostenere la sua azione; e così a presentare ancor la sua allegazione o difesa. Come altronde in qualunque stato di causa egli può rivocare la sua dichiarazione, desistendo dall' assunta rappresentanza di aderente al fisco.

35 Se l' accusato sarà dichiarato reo per dover soggiacere o a condanna o a temperamento ch' equivalga, per es. quando fosse dimesso - *come bastevolmente punito* -, hanno luogo a favor dell' aderente la emenda dei danni dal delitto derivati, e la rifazione delle spese occorse anco nell' esercizio dell' azione di aderente, il quale per conseguir l' una e l' altra istruisce sommario giudizio avanti lo stesso tribunale (- v. sentenza). Ma se l' accusato sarà assoluto come innocente, o liberamente dimesso come non trovato reo, o rilasciato con altre clausole equivalenti al non trovato reo, per esempio » *non consta* » ec., egli senza dubbio ha diritto alla emenda dei danni,

interessi, e spese contra l'aderente, nonchè ad istruire sommario giudizio come sopra per la liquidazione. Quando però l'aderente rivocata avesse e deposta in qualunque stato di causa questa sua rappresentanza per motivi, che sieno riconosciuti giusti dal tribunale, egli non va soggetto ad emende. Nel caso poi che l'inquisito venga dimesso con precetto di ripresentarsi la emenda non compete ad alcuno; nè all' aderente contra l' accusato, nè all'accusato contra l'aderente.

36 - *Nota* 1. - Savio divisamento sarebbe lo imporre all' aderente la prestazione d'idoneo fidejussore pei danni, interessi, e spese verso l'accusato. I tribunali debbono precluder le vie agl'intrighi dei capricciosi e dei prepotenti, i quali senza un freno potrebbero coi loro maneggi, colle loro comparse, coi provocati esperimenti ed esami rendere pressocchè interminabili come le tele degli atti e dei giudizj così per gli accusati le vessazioni e le angustie del carcere. Altronde qual mai sarà il fine della dichiarata adesione alle fiscali ingerenze? Di assicurare la punzione del delinquente? Ma i tribunali ove abbisognino di private cooperazioni sanno e posson richiederle da loro stessi; nè la giustizia, pronta sempre

a colpire il malvagio, ama prevenzioni ed eccitamenti. Quello forse di assicurare la emenda dei danni? Ma ella perchè abbia effetto non esige cautele, non dichiarazioni, non intervento nei criminali giudizj: ella è del delitto una conseguenza: l'offeso, il danneggiato benchè astenuto siasi dall'accusare ed abbia lasciata alla sola cura del fisco la inquisizione ha sempre diritto alla emenda dal momento, in cui l'inquisito vien dichiarato reo.

Altronde ragionevole cosa ella sembra che la smania di prender parte nei criminali giudizj non abbia per gli accusatori il più libero campo: la ingiunta fidejussione è il temperamento, che previene questa smania, e forse ancor la disanima. Da un tal peso però esenti esser debbono gl'inquisiti: lo squallore delle prigioni, le difficoltà e gli ostacoli, che il carcere stesso frappone per non poter eglino reagire con altrettante brighe e con tanti maneggi quanti possono e sogliono i liberi attori praticare, giusta ragione inducono che alla libertà dell'azione un qualche peso sia contrapposto, e che ad ugual peso non soggiaccia la impedita reazione.

37 *Nota* 2 In genere poi si rifletta che rari non sono al cospetto e agli orecchi del

giudice i calunniatori; ch'eglino sotto larve di confidenti segreti, di amici dei tribunali, di animati a cooperare per la giustizia e pel pubblico bene sapran disporre lo stesso giudice a secondare i loro capricci. Egli deve ammetter tutti, ma non a tutti ciecamente aderire. Diffidi quando lo istigatore fà strepito, ed ostenta pericoli nella tardanza, e stimola all'arresto senza cognizione di causa; questo affronto non ammette riparo con ogni facilità nella pubblica opinione: si guardi dallo effettuare precipitosamente alcuna cosa di quelle, che gli si propongono senza molto discorso e consiglio: si cauteli dai proponenti, che diretto interesse non hanno in causa, nè sono indotti da dovere di uffizio ad insinuare la necessità di forti e pronte misure. Esplori gli andamenti, i rapporti, e le differenze tra lo istigatore e l'accusato; prenderà conoscimento della vera cagione, onde quegli ebbe impulso a talune mosse: vedrà gli odj privati, le civili competenze, le discordie tra famiglie: vedrà nelle relazioni gl'impegni contratti, nelle rivalità l'animo di conquidere; nella inclinazione per una donna il disegno di levarle dal fianco il padre, il marito, il fratello per giugnere al possedimento di lei.

Venditori di fumo non mancano agli inaccorti, nè ciurmatori ai tribunali, nè al giudice esploratori delle sue abituali tendenze; sapranno secondar queste; e l'oro offerto al venale, la donna al lascivo, al collerico la simulazione di cose fatte o dette ad offesa di lui, sono le magiche molle, che scaltramente essi maneggeranno per trarre il giudice alle baratterie ed alle concussioni. In tai casi la prima cagione dei disordini verrebbe da lui stesso. Egli per evitarli abbia scolpito nel cuore il grande avviso, che i Soloni ed i Temistocli ripetano ai magistrati - *caesas manus*, *claudos oculos*, *obreptas aures habere vos decet* -; avviso, di cui non eran meno eloquenti nelle famose Tebe i simulacri e gli emblemi.

Ad ogni misura odiosa preceda sempre il consiglio: quando il giudice non lo ha dagli altri sia tardo a risolvere per maturare da se la cosa e conoscere s' ella sia giusta o no, se del bene, che un sagace istigatore propone ed esagera, sia maggiore il male, che avvenire ne possa. Sordo facciasi agli eccitamenti accompagnati da esibizioni o promesse; rifletta che d'ordinario sono lacci tesi per ingannare; sono insidie, che alla giustizia si tramano. Sprez-

zi sempre i fogli di accuse, che tramandati sono senza nome, o con espressione di nomi vaghi e speciosi di *zelanti*, di *popolo* ec.: questi fogli neppur lettura meriterebbero - (v. *Foro Criminale tom.* 3. *pag.* 149. 150.) Accusatore, che non si manifesta, è quegli, che inosservato vibra il pugnale per ferire senza esporsi. La calunnia come tutti gli altri delitti odia la luce; di calunnia dunque si può sospettare nelle accuse riservate ed anonime; cioè nei *libelli* e nelle così dette *lettere cieche*, come si può sospettare di ordite trame, di macchinazioni già concertate tra gli occulti *autori* di tai fogli o le *persone*, che interessate vi appajono, e le *persone*, che nominate veggonsi per informate dei fatti: questi fatti e queste persone non incontrino mai facile deferenza: il giudice su gli uni e sulle altre chiegga informazioni segrete deviando se può dai mezzi ordinarj o diretti, da quei particolarmente, che istigatore sospetto propone, o sono in libello anonimo suggeriti: pensi che tali mezzi preoccupati già esser possono da impure prevenzioni. Soprattutto in simili casi il magistrato subalterno nulla operi senza intesa del superiore, a cui partecipar deve e trasmettere lo stesso libello per attender le istruzioni,

che il superiore medesimo crederà espediente di dare. Il savio superiore prima di tutto segnerà o farà segnare all'anonimo foglio il rescritto - *subscribantur preces* -.

Avvertenza Terza

Sulla importanza di alcune formalità

38 Se debba restare occulta la persona, che accusa o denunzia o trasmette foglio di avviso - : presunzioni ed eccezioni, che possono aver luogo.
39 Notizie - : cautele - : comparse, che premetter debbonsi a qualsiasi procedura o accusatoria o inquisitoria.

38 Qualunque poi sia il primo atto, donde il processo ha principio, sia querela o accusa, sia denunzia o partecipazione di uffizio, qualora non trattisi di un fatto notorio, del quale corra pubblica voce, la persona, che accusa o denunzia o trasmette foglio di avviso, non dee restare occulta, affinchè il processo non soffra eccezione di nullità garantita dal voto dei prammatici - v. *Bonfin. in bann. gener. app. ad. c.* 65. *n.* 6., *e c.* 79. *n.* 3. - ; perciò quan-

do non vogliasi manifestare il nome del privato denunziatore il giudice fà dall'attuario stender la comparsa dell'uffiziale di polizia, del capo della forza, del cursore ec.: e nel caso che si dia principio alla inquisizione per mezzo di fiscale comparsa, in cui dicasi *ricevuta notizia segreta*, o di questa si esprima in genere e vagamente la derivazione, tal notizia viene ritenuta come un atto o istigamento di *segreto accusatore*; ne avviene che per accusatore o istigatore presumer si possa quell'individuo, il quale apparisce essere il primo esaminato: in conseguenza egli soggiace ad eccezioni di persona sospetta, animosa, interessata in causa, e, perchè accusatore presunto, inabile a deporre in qualità di testimone - argom. dei prammatici dalla *l. omnibus* 6. *cod. de testib.* - v. *Farinac. quaest.* 60. *n.* 64. *cons.* 174. *n.* 4. *lib.* 2., *Conciol. res. crim.* 6. - *accusatio* - *Bonfin. in ban. gen. ap. ad c.* 65. *n.* 16. *et* 17. -

39 Dunque avvertasi bene

1 Che qualunque sia la procedura o accusatoria o inquisitoria, il giudice non dee da se arbitrarsi d'inquirere, di assumere informazioni o indizj contra qualsiasi persona se alcuna cosa non preceda, che apra alla inquisizione la via, cioè o la que-

rela della parte, o la denunzia di qualche uffiziale; altramenti *Giulio Claro nel* §. *fin. quaest.* 5. *v. scias autem* avvisa che il processo sarebbe nullo ancorchè il delitto appaja pienamente provato.

2 Che qualora al giudice consti essere stato commesso un qualche delitto senzacchè siavi querela o uffizial denunzia, che indichi il delinquente, egli può subito occuparsi d'inquirere genericamente su tal delitto per verificarne la sussistenza, come ancora per iscoprire il colpevole; può interrogar testimoni, i quali in genere creda di quel delitto informati e del reo, articolandoli senza nominare alcuno se sappiano chi sia o possa essere stato il delinquente.

3 Che nè al denunziatore, nè al querelante o incolpante chiunque egli sia, deesi far prestare giuramento tanto nell' atto della denunzia o querela quanto in ogni caso che occorresse di esaminarli. Perocchè il denunziatore s' è un agente addetto al tribunale, come il cursore, l'esecutore ec. dà relazione per uffizio, e non demerita fede; s' egli è un privato non avente interesse in causa, la sua denunzia non vale più che una semplice partecipazione o notizia, la quale fà strada ad inquirere,

e per questo solo effetto non abbisogna di giuramento: se il denunziatore ha interesse in causa viene ad essere un querelante; ed a qual fine vorrà il giudice ch' egli giuri se non perchè la voce di lui equivalga a quella di un testimone? Ma le leggi vietano questo giuramento - *omnibus in re propria dicendi testimonii facultatem jura submoverunt - l. 10. cod. de testib. l. 10. ff. eod.* - L' accusatore ha sempre interesse in causa; sia egli aderente o nol sia chi di un delitto querelasi provoca la pubblica vendetta sul delinquente; ha desiderio che questi soggiaccia agli effetti penali e civili del suo delitto: ha, se non altro, contra lo stesso querelato azione alla emenda. Eppure alcuni tribunali assoggettar sogliono a giuramento i querelanti di furti, di falsità ec., tranne i casi di ferite e di altre offese personali, in cui non lo esigono dagli incolpanti, comecchè vietato espressamente dal Concilio romano: se dimando la ragione di questo divieto mi si risponde - perchè nel ferito, nell' offeso havvi pericolo di animosità -, perchè nell' animosità sarebbe facile lo spergiuro quanto lo sono il travisamento e la esagerazione. Ma forse le sole percosse e ferite rendono gli uomini animosi? Gli altri delitti non recano alcuna

alterazione di animo alle persone danneggiate? Le falsità dunque, i furti, gl' incendj, i devastamenti dei campi si soffriranno pacatamente per non doversi nel cuore dei querelanti supporre desiderio della punizione de' rei, e volontà di agire perchè questi gli emendino i danni? . . . Sia qualunque il delitto, di cui uno si grava, ricorre sempre la stessa ragione di sospettare ch'egli o per interesse in causa o per malanimo concepito contra il delinquente travisi ed esageri. Mai dunque verun'accusa o querela o denunzia dev' esser giurata, mai non dev'esserlo il detto del danneggiato incolpante, o di colui, che il rappresenta.

4 Si avverta che in seguito della querela o denunzia tutti gli atti, ai quali si procede, aventi per iscopo la verificazione del delitto e del delinquente, le assunzioni dei corpi di delitto, gli accessi, le ispezioni, gli esperimenti, le perquisizioni, le ricognizioni ed ogni altra operazione o misura, che potrà occorrere, gli esami testimoniali indotti sia dall'accusatore o dal denunziante, sia dall'accusato, sia dalle persone esaminate, i costituti, gli atti prescritti dai superiori nei loro dispacci, gli atti finali del processo, debbono essere pre-

ceduti sempre da comparse e requisitorie del procurator fiscale o dell'aderente al fisco (se vi è) giacchè in ogni procedura il fisco ha rappresentanza di attore ; deve perciò essere inteso di ognuno degli atti , ai quali procedesi dopo la denunzia o querela ; anzi non havvi atto , a cui non sia premessa fiscale comparsa , che lo richiegga ; come non havvi comparsa e requisitoria fiscale, a cui non sussiegua l'analogo decreto del giudice : questi ammettendola non solamente ordina che sia eseguito quanto richiedesi , e nomina il cancelliere o sostituto per tal' esecuzione , ma dippiù prescrive dove occorra i mezzi e modi , che debbonsi per essa tenere.

Avvertenza Quarta

Sulla procedura indotta per via di eccezione.

40 Se il processo poss' avere principio da una eccezione od opposizione.

41 42 43 Cosa incomba al giudice.

40 Anco da una *eccezione* od *opposizione* il processo può aver principio. Per esemp. l'inquisito oppone al suo accusatore o al testimone un qualche delitto pretendendo giustificarsi per tal via o esonerarsi da quello, di cui esso è accusato, ovvero lusingandosi che quel testimone o l'accusatore cada in discredito, da cui un giovamento ridondar potrebbe alla sua causa. I giudici odono di frequente siffatte opposizioni dagli accusati: le posson presumere illusioni; ma non sempre lo sono: e perchè dunque ordinariamente costumano trasandarle, e lasciarle com' esse giacciono senz' alcun atto di cautela o riserva, senza la menoma indagine? Nei soli delitti di adulterio, di stupro, ed in altri pei quali non procedesi che a querela del marito, dei parenti, delle persone stesse offese o danneggiate, simili opposizioni non impegnano i giudici a coltivarle: dove però su gl'indicati delitti proceder si possa d'uffizio accade diversamente.

41 Opposto che l'inquisito abbia un qualche delitto all'accusatore o ad alcuno dei testimoni il giudice non ometta interrogarlo « s'e c. intenda dare accusa o querela » o denunzia del delitto, ch' egli ha indi» cato »: se risponderà affermativamente,

lo stesso giudice continui ad interrogarlo su quel delitto per ricevere indicazioni delle prove e degl' indizj, che il medesimo inquisito potrà dedurre in figura di accusatore o querelante o denunziatore com' egli avrà dichiarato voler essere. Qualora poi alla interrogazione suddetta l' inquisito risponderà negativamente il giudice coltivar dee di uffizio la opposizione proseguendo ad interrogarlo su quel delitto, com' è stato testè accennato. Nell'uno e nell'altro caso il giudice fà o trasmette di questo incidente sollecita relazione al superiore (quando l' opposto delitto sia di titolo riferibile) il quale a voto del suo tribunale risolve se debbasi procedere e dà opportune istruzioni.

42 La compilazione degli atti dev'essere in questi casi separata dallo incarto, a cui l' opponente inquisito soggiace; il quale incarto vien proseguito intanto che il capo del tribunale risolve, istruisce, e fà eseguir gli atti relativi all' opposto delitto, quando questi atti non influiscano agli andamenti della procedura sull' inquisito: giacchè conoscendosi a ciò necessarj tali atti debbonsi quegli altri tener sospesi finchè i nuovi sull' opposto delitto non saranno ultimati ed inseriti nell' accennato incarto.

43 Ma quando il delitto opposto sia estraneo alla causa dell'inquisito, o influire non vi possa, i correlativi atti debbono essere assunti a parte anco in linea di stragiudiziale informazione, sulla quale poi si potrà secondo le circostanze ordinare un incarto formale.

CAP. II.

Competenza del Foro, e Giurisdizione dei Tribunali.

1 2 Foro competente all' accusato in ragione del *luogo*, della *persona*, della *qualità* di *causa*, dell' *oggetto* di essa.

3 La competenza in ragione del *luogo* dove seguito è il delitto prevale alle altre in ragione di *domicilio* e di *origine*. – Regola pel caso che il delinquente vaghi *sine lare certo*.

4 Competenza in ragione di *persona* – al cherico –. Regola pel caso che in una querela o denunzia data presso curia secolare, o in qualunque parte di processo fosse nominato come correo o *complice* – : regola pel caso che tra laici delinquenti un qualche cherico fosse denunziato in principio.

5 *Nota*. Giurisdizione cumulativa competente al tribunale del Governo di Roma, a quello dell' Uditor della Camera, e del Vicariato su gli ecclesiastici nei delitti comuni.

6 Giurisdizione su i ministri stipendiati – su gl' impiegati nelle amministrazioni di Finanza e dello Erario – delle Poste e della Zecca – su i familiari descritti nel ruolo dei Palazzi Pontificj – : su i militari.

7 In ragione della *qualità* di *causa* secondo i titoli – ecclesiastici – laici – di misto foro – : cumulativa quando competa al giudice ecclesiastico su i laici delinquenti – : regola pei casi dubbj.

8 In ragione dell' *oggetto di causa* – quando quest' oggetto la costituisca ecclesiastica o di misto foro – : quando i tribunali ecclesiastico e laico abbiano cumulativa.

9 Il tribunale del Tesorierato per quai cause proceda - ; per quali il tribunale del Camerlengato.

10 Cause *pretoriali* - Podestà - Governatori - Giudici Camerali - . Cause *riferibili* - . Tribunali esistenti nei capi luoghi - . Assessori - Luogotenenti - del Governo di Roma - dell' A. C. - del Tesorierato - del Camerlengato - del Campidoglio - : loro attribuzioni - : Congregazioni Criminali dei Baroni - Conservatori del Popolo Romano - Principi aventi giurisdizione feudale - Cardinal Vescovo di Ostia e Velletri - Tribunal Militare.

~~~~

1 L'accusatore , pubblico o privato, seguir deve il foro, a cui l'accusato è soggetto - *l.* 5. *cod. de jurisd. omn. judic.*

2 Lo accusato ha il foro a se competente in ragione 1. del luogo dov' è seguito il delitto: 2. della persona del delinquente : 3. della qualità di causa : 4. dell' oggetto di essa ; *Test. e DD.* nella *l.* 1. *cod. ub. de crim.*, *l. non est dubium* 11. *ff. de cust. et exhibit. reor.*

~

3 » Del luogo dov'è seguito il delitto » : la competenza del foro per questa ragione prevale senza dubbio alle altre competenze in ragione di domicilio e di origine , senzacchè osti la massima poter chicchessia nel suo domicilio esser convenuto sovra cosa esistente altrove , arg. dalla *l. fin. cod. ub.*
~~~~

in rem. act., e dalla *glosa* alla Clementina 1. - parola - *subditos*, *de for. competen.*: tal massima varrà per le civili vertenze, non per le criminali; giacchè il tribunale del luogo dove il delitto è stato commesso è quello, che dee procedere a preferenza degli altri - *auth. ut nulli judicum* §. *si vero quis c.* 5. *coll.* 9. *novell.* 134., *l. non alias* 24. §. 1. *ff. de judic.*, *l.* 1. *cod. ub. Senat. vel cla.*, *test. can.* nel *c. statutum* §. *cum verb.*, *de rescript. in* 6.; e ragionevole sembra che punito esser debba il reo dove ha delinquito - *l.* 7. §. *pen.*, *l. ult. ff. de accus.*, *l. capitalium* 28. §. *famosos ff. de poen.*

Il delinquente però dev' essere accusato unicamente in quel luogo, o può esserlo ancora nel luogo del suo domicilio, e dovunque si trovi? Può nel suo domicilio: può in qualunque luogo egli sia quando vaghi *sine lare certo*, poichè si ha per abitante dovunque trovasi chi non ha alcun domicilio fisso - arg. dalla *l.* 3., dalla *l. congruit ff. de offic. Praesid.* Catturato però il delinquente o nel suo domicilio o in qualsiasi altro sito, il giudice del luogo dove il delitto è stato commesso ha diritto di richiedere il delinquente medesimo e gli atti assunti d'altro giudice, il quale anzi dee

rimetterli benchè non richiesti - *DD.* alla *l. solent* 7. *ff. de custod. et exhib. reor.*, *novell.* 134. *c.* 5. - , sebbene alcuni, tra i quali *Torre var. quaest. tom.* 3. *tit.* 13. *definit.* 27. , dispensino da quest' obbligo il giudice del luogo di origine o domicilio.

4 » Della persona » . I cherici perchè godono di personale immunità, vanno esenti da ogni podestà e giurisdizione di foro secolare: su di essi gli ecclesiastici tribunali procedono privativamente - *c. si imperator* 11. *dist.* 96 -

» Cherici » presi in largo senso, ossiano persone ecclesiastiche tanto secolari che regolari dell' uno e l' altro sesso - v. *Foro Criminale tom.* 8. *pag.* 131. *a* 137. ove indicate sono in tutt' i loro gradi le persone ecclesiastiche, ed accennati i casi, nei quali al cherico il privilegio del Foro non compete.

Querele dunque o accuse contro dei cherici non debbono esser esposte che nell' ecclesiastiche curie, nè provocate altrove le inquisizioni a carico di essi.

Che se in una querela o denunzia data presso curia secolare, o in qualunque parte di processo fosse nominato come correo o complice qualche cherico, il giudice

immediatamente , ovvero dopo scritta la denunzia, la deposizione ec. dichiarar dee
» che non intende nè vuole inquirere nè
» in alcun conto procedere contra il nomi-
» nato cherico, nè contro altri cherici o
» persone ecclesiastiche , qualora fossero
» nominate, ma solamente tollerare che no-
» minati sieno ed espressi negli atti affin-
» chè più chiaramente apparisca la verità
» del fatto circa i laici inquisiti a se sog-
» getti ; la qual protesta ha dichiarato e
» dichiara e vuole che ritengasi per itera-
» ta e ferma ogni qualvolta nel prosegui-
» mento del presente processo avverrà che
» persone ecclesiastiche sieno nominate ; e
» così ec. o in altro miglior modo ec. nè
» altramenti ec. ». Con tal protesta il giudice si pone in salvo dalle censure e dalla nullità degli atti.

La nota costituzione - *post diuturnas - de jurisd. trib. et judic. crim.* nell'*art.* 27. autorizza il giudice laico ad assumere e proseguire in tutta la estensione l' esame testimoniale o costituto, sebbene in questi atti nominato un qualche cherico fosse come correo o complice , ma vieta procedere su di esso nominato; quindi , perchè consti non essersi proceduto a carico di lui, susseguir deve immediatamente a quell'esame

o costituto l' accennata protesta firmata dal giudice e dal cancelliere, il qual giudice partecipa tale incidenza al capo del tribunale senza ritardo affinchè se ne renda intesa la curia ecclesiastica; prosiegue intanto i suoi atti contra i laici, su i quali si può ancor procedere al definitivo giudizio.

Ma se tra laici delinquenti un qualche chierico denunziato fosse in principio, chi dovrà procedere, il giudice laico o lo ecclesiastico su tutti, ovvero ciascheduno dovrà procedere sovra i suoi? Alcuni vogliono che la cognizione della causa *quoad omnes* devolvasi al foro ecclesiastico pella connessione ed individuità della causa, e pella ragione che il privilegiato tragga a se il non privilegiato. Altri suggeriscono che il giudice laico proceder debba su i laici delinquenti, lo ecclesiastico sul cherico; onde ognuno dei giudici inquira contra i suoi: suggeriscono altresì che colla prevenzione mediante cattura il giudice ecclesiastico faccia sua la causa ancor sovra i laici, tranne il caso che si dovesse infligger pena capitale, perchè il giudice ecclesiastico astener deesi *a poena sanguinis*; nel qual caso egli, premesse le opportune facoltà, cede la causa al foro laico, e consegna il cherico (previa la degradazione) al braccio secolare.

Comunemente però quasi tutti convengono a stabilire che la causa del cherico delinquente tra i laici devolvasi al foro ecclesiastico interamente qualora la materia sia individua, connessa, inseparabile; non essendolo, viene abbracciata la massima che dei due tribunali ognun proceda sovra i suoi, quando il delitto non importi pena di sangue, per cui la curia ecclesiastica cede alla secolare, come sopra, la causa. V. *Pignatell. tom.* 1. *cons.* 481. *n.* 1., *tom.* 5. *cons.* 2. *n.* 26., *Barus. in torc. jur. res.* 88., *Scacc. de judic. lib.* 1. *c.* 11. *n.* 24., *Raynald. observ. crim. c.* 1. *supplet.* 5. *n.* 81. -

5 - *Nota* - I tribunali del Governo di Roma e dell' Uditor della Camera hanno privilegio di mista giurisdizione onde poter procedere cumulativamente col tribunale del Vicario su gli ecclesiastici nei delitti *comuni*. Quindi nelle inquisizioni, che comprendono cherici e laici, ha luogo la prevenzione tra il tribunale laico ed i due suddetti; quel tribunale perciò, che previene colla cattura, trae a se la intera inquisizione in qualunque stato ella si trovi.

6 - *Nota* 2. - In ragione di persona il privilegio del foro altresì compete

1. Ai ministri stipendiati addetti al servigio del dipartimento giudiziale, contra i quali procede il tribunale medesimo, a cui essi appartengono - *Cost. post diuturnas de jurisd. jud. et trib. crim. art.* 3.

2 Agl' impiegati nelle amministrazioni di finanza e dell' erario il privilegio compete di esser giudicati dal tribunale del Tesorierato pei delitti in uffizio.

3 Agl' impiegati nelle poste, e nella zecca compete di esser giudicati dal tribunale del Camerlengato parimenti per delinquenze in uffizio.

4 Ai familiari descritti nel ruolo dei palazzi pontificj, inservienti però nei medesimi palazzi e stipendiati, compete di esser giudicati dal tribunale del Maggiordomato; il qual tribunale privativamente procede su i delitti commessi entro essi palazzi in Roma e fuori di Roma da qualsivoglia persona tanto laica ch' ecclesiastica secolare o regolare.

5 Ai militari compete di esserlo dalla così detta Congregazione Militare pei delitti di diserzione, insubordinazione, mancanze in uffizio, e per altri delitti strettamente militari, giacchè pei delitti comuni procedono i tribunali ordinarj competenti.

7 » In ragione della qualità della cau-
» sa » : dappoicchè i delitti distinguonsi in *ecclesiastici* , *laici* , e di *misto foro* : gli *ecclesiastici* generalmente , non riguardata la persona, che delinque, diconsi tutti quei, che consistono nelle contravvenzioni agli ordini pubblicati in materie spirituali , come sarebbero eresìa, apostasìa, simonìa ec. ; per tai delitti i tribunali ecclesiastici procedono privativamente anche contra i meri laici. Delitti laici o secolari sono lesa maestà , omicidio , furto, falsità, ec. ; per questi procedono i tribunali laici se i delinquenti sono meri laici ; e se cherici , procedono i tribunali ecclesiastici in ragione delle persone ; com' è stato accennato. Delitti di misto foro sono l' adulterio , lo stupro , l' incesto , il concubinato, il sagrilegio , la sodomìa , lo spergiuro , la bestemmia non ereticale , la usura ec.; per questi procedesi cumulativamente dai tribunali tanto laici quanto ecclesiastici, avendo luogo la prevenzione , la quale si acquista non già colla sola denunzia o querela, bensì coll' arresto del delinquente. *Rainaldo* nel *cap.* 1 *supplet.* 5 ha segnata lunga serie di casi fino a 101 , nei quali il giudice ecclesiastico può procedere cumulativamente col laico .

Per tale cumulativa il giudice ecclesiastico può procedere sul laico delinquente nella chiesa, e procede per prevenzione, giacchè il sagrilegio è di misto foro, qualora il ladro non abbia involata la *sagra Piside* colla SANTISSIMA OSTIA, nel qual caso la causa appartiene alla s. Inquisizione privativamente in forza della nota costituzione d' Innocenzo XI. Il Giudice secolare può punire il laico delinquente nella chiesa, e l' offensore del cherico - *Farinac. cons.* 208 *n.* 2 *et* 10, *cons.* 214 *n.* 3 11 - Altronde il giudice secolare non può procedere contra il cherico, che delinque innanzi a lui, per. es. deponendo il falso - *Rainaldo c.* 18. §. 7. *n.* 15. *et seq.* All' opposto il giudice ecclesiastico può procedere contra il laico, il quale abbia deposto il falso in causa agitata innanzi ad esso giudice. Quando poi si dubita che la causa sia o non sia spirituale, la cognizione di essa spetta sempre al giudice ecclesiastico; e finchè questi non abbia deciso » non » essere » il giudice laico non dee procedere - *glosa al c. praeter* §. *ad hoc* - parola - *juribus in fin. dist.* 32. *Rot. cor. Fenia decis.* 377. *n.* 64.

8 » In ragione dell' oggetto di causa » questa può esser ecclesiastica e di misto foro quando col delitto viene irrogata ingiuria o detrimento al culto divino, ai diritti, alle cose, ed ai beni della chiesa, o di persone ecclesiastiche, che li posseggano ad intuito e per causa di essa chiesa. Quindi pel furto della s. Piside colla SANTISSIMA OSTIA procede privativamente il tribunal ecclesiastico, ossia la s. Inquisizione com' è stato osservato nel *n.* 7; per lo spoglio violento di quei beni e diritti, pel furto di cose sacre, (tranne il caso testè accennato) per incendj e devastamenti di proprietà spettanti a luoghi pii, per tagli e furti di alberi appartenenti a loro ec. proceder possono i tribunali laici cumulativamente cogli ecclesiastici.

9 In ragione dell' oggetto il tribunale del Tesorierato procede privativamente sulle frodi dei dazj, su i peculati, ed in genere sulle contravvenzioni alle leggi di economia ed amministrazione della finanza e dell' erario; nelle quali sue privative competenze ha giurisdizione ancor su gli ecclesiastici, e su i luoghi immuni a forma dei privilegj conceduti al medesimo tribunale dalle apostoliche costituzioni, parti-

colarmente dal moto-proprio di Benedetto XIV, emanato nell' anno 1742. Lo stesso dicasi del tribunale del Camerlengato circa le contravvenzioni ai regolamenti degli uffizj postali, della polizia e facoltà medica, dello spicilegio, e della zecca.

10. La qualità poi e quantità dell' oggetto criminoso, per cui deesi procedere; nonchè la estensione delle pene stabilite dalla legge in ragione di esse qualità e quantità fanno ancor distinguere nei tribunali i gradi delle rispettive loro giurisdizioni. Imperocchè ogni delitto in genere vien considerato o di titolo *pretoriale*, o di titolo *riferibile*: il delitto, a cui la legislazione penale prescrive pena pecuniaria, o afflittiva non superiore ad un anno di opera pubblica, ovvero altra pena equivalente, è di titolo pretoriale, per cui si procede *in primo grado* di giurisdizione: il delitto, a cui prescritta è pena maggiore di di un anno di opera pubblica sino alla pena capitale inclusivamente, è di titolo riferibile ai tribunali aventi giurisdizione superiore; cioè di *secondo grado*.

I delitti di titolo pretoriale sono quei, che nelle romane leggi appellansi di giudizio privato, e la cognizione dei quali era

ordinariamente commessa ai pretori (oggi governatori) DD. alla *l. unica cod. quand. civ. act. crim. praejudic.* - ; pretori, detti dal gius civile *urbani vel provinciales*, come apprendiamo da Livio, da Varrone, da Tacito, e come raccolghiamo dalle *ll.* 2. 27. 32. *ff. de orig. jur.*

I delitti di titolo riferibile sono nelle attuali forensi prammatiche così detti quegli stessi, che il romano diritto appella di giudizio pubblico, e che riferivansi ai questori, ai consoli, al senato, dai quali venivano giudicati i colpevoli di falso, di omicidio, di adulterio, di ambito, *repetundarum*, di lesa maestà ec. - §. 1. *instit. de publ. judic.*, *ll.* 1. 2. *ff. de orig. jur.*, *l.* 1. *ff. de publ. judic.* -

Pei delitti di titolo pretoriale i podestà ed i governatori di primo e secondo ordine stabiliti nei diversi luoghi delle delegazioni procedono in primo grado di giurisdizione, e sono i giudici competenti entro i limiti del rispettivo loro territorio. Nel capo-luogo di ciascuna delegazione il luogotenente o assessore destinato pelle cause criminali esercita dipendentemente dal Delegato la giurisdizione attribuita ai governatori. Nel tribunale del governo di Roma la esercita quello dei luogotenenti,

che dicesi *di settimana* . Nei tribunali dell' A. C., del Tesorierato, del Camerlengato , del Campidoglio i rispettivi luogotenenti .

Il Tesorierato innoltre tiene un giudice fiscale in ogni delegazione , e nelle delegazioni riunite un solo , il qual giudice procede in primo grado sulle frodi o contravvenzioni di oggetto pretoriale .

I governatori baronali esercitano la medesima giurisdizione attribuita agli altri governatori .

Pei delitti di titolo riferibile il tribunal criminale stabilito in ciascheduna delle delegazioni è il tribunal competente, ed ha giurisdizione estensivamente a tutt' i luoghi della rispettiva delegazione . Per questi delitti incombe ai governatori , ai giudici fiscali camerali ec. trasmettere le loro partecipazioni al capo del tribunale , e procedere secondo le istruzioni, ch' essi ricevono, alla compilazione degli atti per rimetterli poi allo stesso capo: questi presiede alla sua congregazione criminale destinata a giudicare le cause di titolo riferibile.

I tribunali criminali esistenti in Roma oltre al tribunale del Vicariato , ch' esercita la sua giurisdizione estesa ai confini delle adjacenti diocesi in cause eccle-

siastiche, e di misto foro per prevenzione, particolarmente su i delitti, che offendono il buon costume, ed oltre al tribunale della s. Inquisizione, sono 1. il tribunale del Governo, che in ordine alla Comarca ha giurisdizione di delegazione apostolica. 2 Il tribunale dell' A. C., che ordinariamente procede su i delitti di falso, e sovr' altri delitti, alle accuse o denunzie dei quali occasione dieno le liti civili agitate presso il medesimo tribunale, come ancora sulle delinquenze de' suoi impiegati e dei causidici. 3 Il tribunale del Campidoglio, avente giurisdizione cumulativa con quei del Governo e dell' A. C. contra i laici nei delitti ancor di misto foro commessi entro la città di Roma. 4 I tribunali del Tesorierato, del Camerlengato, e del Maggiordomato sulle cause di lor competenza come sono state significate. 5 Le congregazioni criminali dei Baroni, cioè dei Conservatori del popolo romano, dei Principi aventi giurisdizione feudale, del cardinal Vescovo di Ostia e di Velletri, che in queste due città e nei territorj di esse ha giurisdizione privativa come principe assoluto in forza del breve - *ut primum* emanato da Pio VI, e confermatorio di parecchi altri brevi di Pontefici predecessori. 7 Il tribunal militare.

Tratterò altrove dei tribunali di appello .

Regole e forme .

11 Comparsa dell' accusatore ecclesiastico nel tribunale laico o di mista giurisdizione - formola - ; forza della protesta a forma del *c. praelatis dè homic. in* 6. - querela o accusa contra ecclesiastici - o contra laici in cause puramente spirituali - ; contra ecclesiastici e laici - ; proteste - partecipazioni o rapporti - cautele negli atti - comparse - decreti - inserzioni - . Regole pei casi di delitti eccettuati - : norme per le curie ecclesiastiche - ; regole pel caso di allegato privilegio clericale - : pel caso di sorpresa di un ecclesiastico in flagrante delitto - .

12 Regole per la competenza delle giurisdizioni in ordine ai luoghi - : al luogo del delitto - dello arresto - : pel caso del delitto cominciato in un luogo e consumato in un altro - : prevenzione in cattura : pel caso della concorrenza di più delitti sovra un medesimo inquisito , o di più inquisiti complicati nella stessa causa - : qual tribunale sia preferito a procedere - : incompetenza allegata per eccezione - regole - atti - notifiche .

11. Le competenze del foro e delle giurisdizioni generalmente considerate sotto due aspetti o ragioni , di *persone* e di *luoghi* , non ammettono circa le persone alcuna difficoltà o dubbiezza che nelle cause

ecclesiastiche, ed in quelle ancora di titolo misto. Peraltro poche regole basteranno a porre in salvo le procedure da qualsiasi eccezione di violata immunità, di atti arbitrarj, e d' incompetenza.

I. Qualunque ecclesiastico, che comparisce ad accusare nei tribunali laici o di mista giurisdizione, premetter deve espressamente la protesta a forma del *c. praelatis*, *de homicidio in* 6.; poichè se questa protesta fosse tralasciata, egli cadrebbe nella irregolarità DD. *al c. postulasti*, *de homicid.*

» Comp. il R. sig. D. N. N. ec., il
» quale, premessa la protesta a forma del
» *c. praelatis*, *de homicidio in* 6., perciò
» non con animo ec. ma ec. espone e fà
» istanza come siegue ».

Egli in virtù di tal protesta viene a dichiarare che non intende querelare *ad vindictam*, *seu poenam sanguinis*; protesta, che i canonisti non solamente richieggono nelle accuse di gravi delitti, pei quali gli accusati soggiacer possono a pena capitale, m' ancor nelle querele o accuse di leggiere delinquenze: emessa però una volta, non è necessario che il medesimo accusatore o querelante la ripeta in altre comparse e tutte le volte che fosse inteso nella stessa causa.

II. Querela o accusa contra ecclesiastici non dev' essere data nei laici tribunali nè da questi dev' essere assunta : come neppure dev' esserlo contra laici in cause puramente spirituali , giacchè la cognizione di tali cause appartiene ai tribunali ecclesiastici , conforme ad essi ed ai tribunali aventi mista giurisdizione secondo le loro competenze e la qualità delle materie o degli oggetti di cause appartiene il procedere sulle persone ecclesiastiche .

I laici tribunali possono al più sentire e ricevere simili accuse o denunzie in aspetto di pure notizie stragiudiziali , e darne rapporto ai tribunali ecclesiastici .

III. La querela o accusa o denunzia, che comprende coi laici qualch'ecclesiastico, può essere dal tribunale laico ricevuta in atto formale colla riserva espressa dal giudice nel suo decreto » ch' esso intende e dichiara voler procedere contra i soli laici » nominati e da nominarsi ; e che rispetto » all' ecclesiastico N. N. debba essere senza » ritardo prevenuto il tribunal competente, » trasmettendoglisi anco il transunto della » stess' accusa o denunzia e del presente » decreto onde il medesimo tribunale ri- » solva ed avvisi se vuol procedere contra » il mentovato N. N. solamente , o far sua

» tutta la causa procedendo ancora contra
» i laici suddetti, e così ec. nè altramen-
» ti ec.

N. N. governatore
N. N. cancelliere

Il cancelliere quindi riferisce negli atti la partecipazione data alla curia ecclesiastica, ovvero al capo del tribunale affinchè questo prevenga la stessa curia, a cui dev' essere trasmesso il transunto della querela, o accusa, o denunzia, e del accennato decreto.

» A dì detto»

» Adesivamente al quale decreto, S. S. I.
» ha con suo uffizial foglio in data di oggi
» partecipato all' Illmo e Rmo Monsig. Ve-
» scovo di . . . l' atto di accusa, o querela, o
» denunzia ec. di cui come dello stesso
» decreto è stato trasmesso al lodato Mon-
» sig. Vescovo il transunto da me fatto per
» ordine ec.

La risposta vien esibita mediante fiscale comparsa. Finchè tal risposta non sia giunta il tribunale laico può assumere il corpo di delitto, assicurare gli oggetti

di convinzione, prendere incolpazioni, deposizioni, ed altri atti, la mancanza o il differimento dei quali fossero di pregiudizio alla causa. Deve però in fiscale comparsa e nel decreto ammissivo esser espressa la *urgenza* di tali atti, ed il *pregiudizio*, che avvenir potrebbe dal ritardo di essi.

Volendo la curia ecclesiastica far sua tutta la causa trae a se la intera inquisizione, ed il tribunale laico trasmette a quella curia tutti gli atti, che trovasi avere assunti, e gl' inquisiti medesimi. Se poi ella proceder volesse contra il solo ecclesiastico lascia in libertà il tribunale laico di proseguire lo incarto contra i laici inquisiti e di giudicarli, per aver quindi da esso tribunale tutti gli atti inclusivamente alla sentenza emanata su i laici e farne uso nella sua procedura sull' ecclesiastico.

Il laico tribunale però non dee proseguir gli atti se non premesse la inserzione di tal foglio di risposta, la comparsa del procurator fiscale colla contestual requisitoria analoga ad esso foglio, ed il consentaneo decreto.

IV. Se trattasi di delitto eccettuato di quei, che non ammettono privilegio d'immunità locale, contemplati da Gregorio XIV nella costit. - *cum alias* -, da Benedetto XIII

nella costit. *ex quo divina*, da Clemente XII nella costit. in *supremo justitiae solio*, da Benedetto XIV nella costit. *officii nostri*, e nell' altra - *elapso proximo anno* -, dei quali delitti ho trattato nel *Foro criminale tom.* 8. *pag.* 101 *a* 104, ovvero di quei particolari, che presso il gius canonico ed il pontificio fan perdere anco il privilegio della immunità personale, accennati nel *Foro criminale tom.* 1 *p.* 164. 165, il tribunale laico, qualora prevenir non volesse la curia ecclesiastica, può farsi autorizzare direttamente dal sommo Pontefice per organo della Segreteria di Stato a procedere sul cherico delinquente. In questo caso lo stesso tribunale deesi uniformare strettamente alle disposizioni contenute nel sovrano rescritto, ed osservare nella procedura tutte le regole e forme richieste dalle sanzioni canoniche, oltre all' assistenza del cherico celibe; su di che ho date bastevoli istruzioni nel *cit. tomo ottavo* del *Foro criminale*, ove ho trascritto un magistral voto del chiarissimo e dottissimo monsig. Invernizi avvocato generale del fisco - *pag.* 177. *a* 297.

V. Se la curia ecclesiastica vuol procedere alla compilazione degli atti sul cherico delinquente, ultimati che avrà questi

atti, e rilevandone poter lo stesso cherico esser condannato a pena capitale, dichiara che pel delitto, di cui trattasi, ha luogo la degradazione reale di lui, e cita il canone, o la costituzione apostolica, o altra legge o rescritto emanato (con oracolo pontificio) da cui tal degradazione sia ingiunta. Dopo questa dichiarazione si viene all' atto della degradazione reale, e l' inquisito è consegnato al braccio secolare - *Foro criminale tom.* 1. *pag.* 160 *a* 166. *tom.* 8. *pag.* 177. *e seg.* -

VI. Se poi la ecclesiastica curia volesse al tribunale laico commettere la compilazione degli atti fà duopo ottenere le facoltà opportune dalla s. Congreg. della Immunità: il tribunale laico non si può ingerire in essi atti se non previa la inserzione dell' originale facoltativo dispaccio, e non osservate tutte le condizioni e formalità significate nella *reg.* IV. Terminati gli atti li rimette alla curia ecclesiastica ond' ella rilevi e dichiari se abbia o no luogo la degradazione reale; se avrà dichiarato affermativamente, si fà seguire la degradazione, quindi la consegna dell' inquisito al braccio secolare, com' è accennato nella *regola* V.; se negativamente, ella stessa procede al giudizio sull' inquisito, non potendo ritornare al laico tri-

bunale quegli atti perchè esso giudichi, qualora non se ne vegga espressa la facoltà nel suddetto dispaccio o rescritto.

VII. La degradazione reale pei delitti, che la inducono, deve aver luogo ancor quando abbiano proceduto i tribunali aventi giurisdizione mista; ed alla degradazione deesi pur premettere per parte dei medesimi tribunali la dichiarazione come sopra significata: dopo l' atto formale della degradazione essi fanno procedere alla esecuzione della pena capitale.

VIII. Se l' inquisito allega o nel suo arresto, o nel costituto, o in qualunque parte di processo il privilegio clericale, l' arresto si può eseguire a nome e a disposizione della chiesa, di che l' esecutore fà protesta nella sua relazione: il costituto e qualsiasi altro atto, in cui tal privilegio viene allegato, dee restare sospeso; il giudice partecipa quest' allegazione alla curia ecclesiastica ed attende di essere cerziorato che l' inquisito sia o non sia cherico; verificato il privilegio, lo stesso giudice trasmette a quella curia gli atti ed il carcerato; escluso il privilegio, prosiegue il processo e giudica. - test. e canonisti *al c. si judex laicus*, *de sent. excom.*

Dappresso all' allegazione del privilegio clericale o significata dall' esecutore nel suo rapporto o fatta dall' inquisito nel costituto o in altro atto , ha luogo il seguente decreto

» S. S. I. , stante l' allegazione del
» privilegio clericale per parte dell' inqui-
» sito N. N. , immediatamente decreta che
» si soprassieda ec. ; perciò si è astenuto
» e si astiene dal procedere a qualsiasi atto,
» *ovvero* ha desistito e desiste dall' esame
» di e. c. ; ordina ch' egli venga ricondot-
» to nella medesima sua prigione per es-
» servi ritenuto a nome e a disposizione
» della chiesa , qualora ec. ; ordina dippiù
» che l' allegato privilegio sia partecipato
» all' ecclesiastico superiore »

Il cancelliere riferisce negli atti la seguìta partecipazione . Esibita quindi viene in comparsa fiscale la risposta della curia ecclesiastica ; e se la risposta esclude il privilegio , il giudice ordina nel suo decreto il proseguimento degli atti ; la qual' esclusione dev' esser notificata all' inquisito in principio del costituto .

Lo stesso deesi praticare quando si pretendesse che l' inquisito cherico , o celibe o conjugato , non goda del privilegio del foro : al giudice incombe interpellarne

il tribunale ecclesiastico, il quale dichiara se quegli goda o non goda.

Ricorre poi l'avvertenza espressa nella regola III. potere il tribunale, finchè non sia giunto il riscontro dalla curia ecclesiastica, assumere il corpo di delitto ed altri atti urgenti, il ritardo dei quali si rendesse nocevole alla causa.

IX. Se un cognito ecclesiastico è colto in flagrante delitto può essere arrestato in nome e a disposizione della chiesa; può esserlo parimenti s' è sorpreso con armi proibite; può ancora in caso di delitto notorio, e quando si tema della sua fuga - V. *Ugolin. de potest. episcopor. c.* 13. §. 12., *Ziegler de episcop. lib.* 4. *c.* 19.

Lo arrestato però dev' essere immediatamente consegnato all' ecclesiastico tribunale. Ho detto» *cognito*» cioè che sappiasi essere il delinquente un ecclesiastico; poichè quando non fosse conosciuto per tale o egli non incedesse, può, benchè alleghi privilegio, essere arrestato e tradotto nel carcere dei laici, osservate però le cautele e tutto quello, che ho accennato nella regola VIII.

Altrove occorrerà far motto degli esami di persone ecclesiastiche; della immunità locale allegata dall' inquisito; e degli atti i quali fosse duopo eseguire in luogo sacro.

12 Ora non mi resta che a segnar poche altre regole circa la competenza delle giurisdizioni in ordine ai *luoghi*: ed eccole.

I. Quando lo arresto del delinquente sia seguito fuori del luogo del commesso delitto egli và rimesso al tribunale, sotto la giurisdizione di cui ha delinquito.

II. Neppure nel caso di furto il tribunale, sotto di cui è stato sorpreso ed arrestato colla roba furtiva il ladro, dee procedere in causa, se non colle facoltà, che il capo di quel tribunale per mezzo del procurator generale del fisco abbia ottenute dal dicastero supremo, il quale suol concederle se nel complesso di tutte le circostanze sembri espediente che tal tribunale proceda e non quello, sotto la giurisdizione di cui è stato commesso il furto.

Perocchè il furto è già consumato coll' ablazione della cosa; il quale atto seguito nel luogo stesso del furto, e non l'attualità del possesso fuori di quel luogo, nè la eventualità dello smaltimento, costituisce la contrettazione di essa cosa; possesso e smaltimento che non sonò se non effetti e sequele dell' apprensione detta così *contrettazione* dai giuristi.

E sebbene la nota costituzione *post diuturnas de jurisd. judic, et trib. crim.*

nell' *art.* 14 abbia ammessa giurisdizione pella cognizion del delitto principale al giudice del territorio, in cui sorpreso è il ladro, abbia dippiù riserbato alla s. Consulta il dare facoltà di far compiere la inquisizione innanzi al giudice territoriale del delitto, nondimeno in tal parte i tribunali hanno receduto dall' accennata costituzione, costumando essi rimettere al giudice territoriale del delitto il ladro, la roba furtiva, e gli atti assunti dal tribunale, sotto di cui lo stesso ladro è stato appreso

Ma se per qualche ragione o incidenza più proficuo alla causa si credesse che la procedura sia continuata dal tribunale dell' arresto, il capo del tribunale medes. con intelligenza del procurator generale del fisco dee farlo avvertire al supremo dicastero (giusta l'attual costumanza) onde averne le opportune facoltà, ottenute le quali e previa negli atti la fiscale comparsa colla esibita del foglio di autorizzazione, quindi l'analogo ammissivo decreto, quel tribunale partecipa al giudice territoriale del delitto la ricevuta autorizzazione; richiede gli atti, che ivi sono stati assunti sul furto; li unisce a' suoi e li prosiegue; come ancora in sussidio di giustizia ne richiede degli

ulteriori, che occorressero, premesse in ogni circostanza le rispettive comparse e requisitorie fiscali, i decreti, e le avvertenze, che il cancelliere di mano in mano dee fare di tutto quello, che si richiede e si opera.

III. Pel delitto cominciato in un luogo e consumato in un altro di giurisdizione diversa il tribunale dei due luoghi, il quale previene in cattura, è preferito a procedere: nel caso però che la cattura sia seguìta sotto giurisdizione diversa da quella di ambidue i luoghi deesi rimettere l'inquisito al tribunale del luogo, in cui è stato consumato il delitto.

IV. Nella concorrenza di più delitti sovra un medesimo inquisito o su più inquisiti complicati nella stessa causa, sieno o non sieno delitti connessi tra loro, preferito a procedere è il tribunale, sotto la giurisdizione di cui è stato commesso il delitto riconosciuto più grave o pel titolo principale, o per l'aggiunta qualità, o per la pena maggiore stabilita a tal delitto, o per la quantità dell' oggetto, come nel caso di due furti semplici commessi in due luoghi di giurisdizioni diverse, l'oggetto di uno dei quali furti consista in isc. 5, dell' altro ammonti a sc. 20, il tribunale, sot-

to la cui giurisdizione è stato commesso il furto di sc. 20, ha diritto di procedere per ambidue i furti chiamando a se gli atti relativi al furto di sc. 5, senzacchè all' altro tribunale valga di aver prevenuto colla cattura. I tribunali dal loro carteggio rilevano quale sia il delitto più grave, e determinano se nel luogo della cattura si possa formare la inquisizione.

V. Nella concorrenza di più inquisiti per lo stesso delitto è preferito a procedere su tutti quel tribunale, che ha prevenuto colla cattura di alcuno di loro, sia questo il principal delinquente, sia correo, sia complice per un atto o preventivo o concomitante il delitto cost. post *diuturnas part. cit. n.* 21. 22.

VI. Tal prevenzione in cattura ha luogo ancor fra i tribunali aventi cumulativa giurisdizione per procedere nella medesima causa.

- *Nota* - » Quando i tribunali erano auto» rizzati a contumaciali procedure e con» danne la sentenza emanata in contuma» cia aveva ugual forza che la cattura ad » indurre prevenzione ».

VII. Il diritto però di preferenza pei casi significati nella 3. 4. 5. *e* 6. *regola* non toglie al preferito tribunale la libertà di ce-

dere (con intelligenza del suo superiore) la causa all' altro tribunale, che senza tal diritto competerebbe in pari grado.

VIII. Ma se quistione di competenza si eccitasse fra tribunali, o questi non convenissero tra loro circa il diritto di procedere, i capi dei tribunali medesimi col mezzo del procurator generale del fisco portano di ciò cognizione al dicastero supremo affinchè sia provveduto.

IX. Se la incompetenza è allegata per eccezione o dall' accusatore o dall' accusato l' allegante dee dare tal' eccezione o con comparsa negli atti del tribunale inquirente o in iscritto, cioè o con foglio come di supplica diretta al capo del tribunale, da cui è rimessa al giudice, che procede, o con foglio di dichiarazione; i quai fogli debbono essere inseriti nel processo. L' allegante può ancor servirsi di altra persona fornita di legale procura.

In qualunque modo sia dedotta la incompetenza

1 V' ha duopo che il deducente n' esprima la ragione; in caso diverso la eccezione non viene attesa, e lo inquirente prosiegue i suoi atti.

2 Tanto la comparsa negli atti quanto la esibita del foglio esigono le sottoscrizioni,

ed altre formalità e cautele, che sono state significate per l'accusa. - V. *accusa - regole e forme* -.

3 Il cancelliere dee partecipare al procurator fiscale ed alla parte interessata in causa tal'eccezione d'incompetenza, i quali procurator fiscale e parte interessata sono in facoltà di dare in iscritto o colle rispettive comparse le lor opposizioni od osservazioni.

4 Il giudice dichiara nel decreto la sua o competenza o incompetenza; dichiarata che avrà questa ed il tribunale, che compete, invia ad esso tribunale tutti gli atti come si trovano, oggetti di convinzione, e l'inquisito medesimo, sebbene lo stesso tribunale riconosciuto competente fosse di una delegazione diversa. Se poi il giudice allegato incompetente dichiarata avesse la sua competenza, la parte, che impugna questa, ha diritto di ricorrere al tribunale superiore. Superiore pei luogotenenti, o assessori come giudici singolari, e pei governatori, podestà ec. è il tribunal criminale della delegazione o del dicastero, da cui essi dipendono: del tribunal criminale lo è il tribunale di appellazione, a cui quello è soggetto: se la incompetenza è stata allegata del tribunale di appel-

lo l' allegante può in caso di dichiarata competenza ricorrere al dicastero supremo. Il tribunale o dicastero, a cui ricorresi, decide inappellabilmente. La decisione o la uffizial partecipazione di questa dev' essere alligata in processo, mediante comparsa fiscale con requisitoria analoga alla decisione stessa.

5. Durante la quistione sulla competenza o la incompetenza, gli atti hanno il loro proseguimento senzacchè la interposta eccezione porti ad essi alcun impedimento o ritardo, restando sospesa la sola sentenza.

6. Dichiarata la competenza o incompetenza, tal dichiarazione và notificata all' accusatore aderente, se questi vi è, la qual notifica il cancelliere dee far risultare dagli atti; e và notificata all' inquisito nel primo costituto, qualora la quistione sia stata promossa dopo ch' egli si trova in potere della giustizia.

- *Nota* - » La notifica ha luogo tanto se » la quistione d' incompetenza sia nata fra » tribunali senza eccezione o riclamo delle » parti quanto se alcuna di queste l' aves» se allegata ».

Avvertenza Prima

Sulla ecclesiastica e mista giurisdizione

12 Giurisdizione delle curie ecclesiastiche in altri casi particolari oltre agli espressi nei num. 4. 7. 8 – : diritto di prevenzione e di richiedere il cherico dalla curia laica – : applicazioni di pene agli ecclesiastici.

13 I tribunali ecclesiastici e quegli aventi giurisdizione mista sono competenti per procedere contra coloro, che dopo aver commesso un delitto hanno assunto lo stato clericale; e sebbene assunto avessero tale stato dopo che i tribunali han dato principio alle inquisizioni, ed ancorchè queste si trovassero innoltrate, in grado anzi di essere risolute, i tribunali ecclesiastici e quei di mista giurisdizione chiamano a se le inquisizioni medesime per servirsene e giudicare gl'inquisiti. - DD. al *c. frater* ed ivi la *glosa*-parola-*aliquid caus.* 16, *quæst.* 1, *arg.* dal *c. fraternitatem*, *dal c. si servus dist.* 54. - V. la insigne opera di *Benedetto XIV*.

de synod. diœces. lib. 7. c. 67 - . Osservasi lo stesso pel cherico, il quale dopo che ha commesso il delitto torna allo stato laicale. Ma se il delinquente cherico minorista non adempie le condizioni volute perchè egli goda del privilegio del foro dal s. Concilio di Trento *sess.* 23 *c.* 5 *de reform.*, cioè non inceda abitualmente, non abbia alcun benefizio ecclesiastico, o non serva a' qualche chiesa, *ex mandato episcopi, vel in seminario clericorum, aut in aliqua schola, vel universitate, de licentia episcopi, quasi in via ad majores ordines suscipiendos versetur*, il tribunale laico può procedere; il tribunale ecclesiastico però ha diritto di prevenire in causa; e lo ha perfino di richieder lo stesso cherico dalla curia laica con tutti gli atti, ch' ella cominciati avesse - V. *Foro criminale tom.* 8. *p.* 134. *a* 137.

Circa le pene i tribunali ecclesiastici e quei di giurisdizione mista applicano ai cherici quelle, che sono prescritte dai sacri canoni e dalle apostoliche costituzioni DD. al *c. si quis* 13. *e seq. quaest.* 7., *al c. degradatio, de poenit. in* 6 - ; e dove le pene ai laici stabilite possano aver luogo sogliono ai cherici diminuirle di un grado, qualora la legge non sottoponga que-

sti espressamente e tassativamente alle medesime pene dei laici - Canonisti al *l.* 5. delle *decretali tit.* 12. *e* 13 -

Avvertenza Seconda

Sulla competenza delle giurisdizioni in ordine ai luoghi .

14 Prevenzione in cattura - quando dia , quando non dia preferenza a procedere - : caso del delitto cominciato in un luogo , consumato in un altro - : quando l' atto preordinato al delitto non sia di sua natura criminoso - : caso del delitto seguito su i confini di un dominio coll' altro , di una coll' altra giurisdizione - : del delitto seguito nel mare , nel fiume - : Nota - giurisdizione del porto , o della città o luogo finitimo al mare .

14 La prevenzione in cattura è quella, che dà preferenza a procedere quando più tribunali hanno in ciò uguale diritto, *l. si quis postea* 7 *ff. de judic.* come nel caso di delitto cominciato in un luogo e consumato in un altro di giurisdizione diversa - argom. dalla *l.* 1. §. 4., dalla *l.* 2.,

dalla *l.* 9. §. *poena ff. ad leg. corn. de fals.*, dalla *l. ita vulneratus* 51 *ff. ad leg. aquil.* - . Così quando in un luogo sia stato commesso o comandato il delitto ed eseguito nell' altro il giudice, che previene, procede tanto contra il mandante quanto contra il mandatario - argom. dalla l. *denuntiasse* 17. §. *quaeritur ff. ad leg. jul. de adulter.* - ; pella ragione che criminosi e punibili sono tanto l' atto, onde il delitto ha principio, quanto l' altro, onde ha consumazione o esecuzione, considerar dovendosi due atti successivi pella continuazione, cosicchè non due delitti, ma un solo si ha per avvenuto nell' uno e nell' altro luogo.

Se poi criminoso non fosse l' atto preordinato al delitto, o l' atto, che dà principio alla esecuzione, il giudice del luogo, in cui questa succede, è il competente a procedere; per es. Tizio nel disegno di uccider Cajo lo invita a gir seco da Viterbo in Perugia, ed in Perugia lo uccide; l' invito ed il discesso, onde la esecuzione dell' atroce disegno ha principio, non sono di lor natura criminosi perchè il tribunal di Viterbo sebbene prevenisse in cattura abbia diritto a procedere contra Tizio - V. *Raynald. observ. crim.*

c. 1. §. 10, *Bonfin. in bannim. general. c.* 79. *n.* 11. 114.

Se il delitto è seguito su i confini di un dominio coll' altro, di una coll' altra giurisdizione, procede il giudice, che previene coll' apprensione del delinquente - *Anton Matteo lib.* 48. *ff. tit.* 13. *de accus. c.* 5. *de for. comp. n.* 6.

Se il delitto è seguito nel mare o nel fiume, siccome il luogo vien distinto dalla città viciniore o castello, al territorio di cui quel sito di mare o fiume appartiene, così per tal delitto proceder deve il giudice del territorio o porto più vicino al luogo dove il delitto è stato commesso: se commesso nel mare tra due città o dominj equidistanti, o in un fiume di confine tra due territorj, la cognizione della causa spetta indistintamente alle due giurisdizioni: procede dunque il giudice prevegnente in cattura - argom. dalla *l. actor. in princ. et in* §. *de vestibulo ff. de commun. divid.* - *Cost. di Paolo V. universi agri* -

- *Nota* - » La giurisdizione del porto,
» o della città, o luogo finitimo al mare
» si estende in questo sino a cento miglia
» - DD. alla *l. congruit in princ. ff. de*
» *offic. praesid.*, alla *l.* 1. *cod. de class.*
» *lib.* 11. - V. *Fenzon. ad stat. urb. ann.*

» *ad c.* 98. - *de verb. et rer. signif. n.*
» 82. *et seq.* -

Havvi chi opina poter procedere il giudice di quel porto, dove la nave, in cui è stato commesso il delitto, approda, e dove si fà di essa lo scarico, benchè tal porto non sia il più vicino al sito del delitto - *Bonfinio* - ed altri da esso citati in *ban. gener. c.* 79. *n.* 118. Non saprei però immaginar la ragione di questa competenza di giudice; perocchè nè la nave nè la destinazione sua possono dar diritto giurisdizionale ad un luogo, che non lo abbia, privandone un altro, che lo ha dalla legge, qual'è il luogo, nella giurisdizione di cui il delitto è seguito: il giudice del porto, dove la nave approda, neppure avrebbe diritto a procedere se del vasto Oceano in sito non dominato d'alcuna nazione accaduto fosse il delitto; parrebbe piuttosto in regola che per tal delitto proceder dovessero i consoli o tribunali della nazione, a cui appartengono i proprietarj o capitani di quella nave.

Avvertenza Terza

Sulla corrispondenza fra i tribunali .

15 **Atti sussidiarj – : trasmissioni di arrestati , testimoni , processi , corpi di delitto , oggetti di convinzione ec. – : commissioni ai tribunali esteri – : atti eseguiti da questi – : arrestati , incarti , ed oggetti , che rimettonsi ai tribunali competenti .**

15 Ma non per questo che vietato è ai tribunali procedere in cause di competenza degli altri essi non debbon prestarsi scambievoli uffizj ed ajuti , particolarmente in quel che riguarda l' esercizio della punitiva giustizia . Alle uffiziali requisitorie gli uni tribunali per gli altri fanno seguire gli arresti, trasmettono arrestati, testimoni, processi, corpi di delitto, oggetti di convinzione, assumono esami, perizie, esperimenti ec., ponendosi tra loro in corrispondenza i capi dei med. tribunali. Per gli arresti poi e trasporti degli arrestati da uno stato all' altro, per gli esami di testimoni, e per le assunzioni di altri atti col mezzo dei tribu-

nali esteri ricorresi al dicastero supremo, che fà le sue requisitoriali ai rispettivi ministri: tali esami ed atti eseguiti colle regole vigenti presso quei tribunali hanno il loro valore benchè non sieno state osservate le forme, che veggonsi in uso nei tribunali pontificj.

E quando anche non siavi riclamo delle parti, nè requisitoria di giudice, ogni tribunale rimette gli affari, che non sono di sua giurisdizione, al giudice competente; rimette le denunzie, che ha ricevute, le informazioni, che ha prese, gli oggetti, che sono venuti in suo potere, ec.; e se nel procedere per un delitto di sua competenza acquistati avesse incidentemente indizj e prove di altro delitto, per cui egli sia incompetente, ne dà partecipazione al competente, e gl' invia transunto o copia dell' atto, onde quell' indizio o quella prova risulta.

Avvertenza Quarta

Sulla compilazione dei processi nelle cause riferibili.

16 Incombenti dei governatori -: trasmissioni degli atti al capo del tribunal criminale -: consegna di essi al luogotenente o assessore -: ritorno dei medesimi atti quando abbia luogo -: istruzioni di accompagno -: interpellazioni -: determinazioni -: processanti addetti al tribunal criminale -: giudici commissarj -: autorizzazione -: lettere di commissione -: esibita di queste -: intestazione di atti -: cautele, che debbonsi praticare nel trasporto degl' inquisiti da riconoscersi -: note sulle attribuzioni dei processanti - governatori - podestà.

16 Competenti per le cause riferibili sono, come ho accennato nel n. 10., i tribunali criminali, a cui i governatori ed altri ministri aventi giurisdizione in pari grado debbono dar pronto avviso delle denunzie o querele, che ricevono, di titolo *riferibile*; intanto però fà duopo ch' essi governatori assumano e prosieguano gli atti occorrenti per la verificazione dei delitti così in genere come in ispecie; faccian seguire arresti, perquisizioni, ricognizioni,

esperimenti, e tutt' altro che crederanno espediente.

Portata che avranno la ordinatoria sino alle contestazioni la trasmettono immediatamente al capo del tribunal criminale. Egli la consegna al luogotenente o assessor criminale, che, se trova irregolarità o difetto di prova, lo ritorna con foglio istruttivo al governatore per la impinguazione e rettificazione. Questi incontrando nel corso degli atti alcuna dubbiezza o difficoltà richiede istruzioni al medesimo luogotenente o assessore; e se in qualunque stato di tali atti vedesse risultati equivoci ed inefficaci, o giustificativi dell' inquisito, non dee prendere di arbitrio suo qualsiasi misura, deve bensì rimettere quegli atti con un foglio di riflessioni al capo del tribunal criminale, ed attendere le determinazioni, ch' egli col sentimento de' suoi ministri avrà prese.

Le stesso praticar deesi quando i processi sono compilati dai ministri del tribunal criminale.

Talvolta per la compilazione dei processi o interamente o in parte, cioè per l' assunzione di alcuni atti, che più interessino, e per casi straordinarj sono deputati dei commissarj processanti. La deputazio-

ne però e spedizione di loro non si posson fare che coll'autorizzazione della Segreteria di Stato, e con lettere di commissione, delle quali eglino sono muniti dal capo del tribunale, che in tai lettere esprimer deve l'autorizzazione avuta, l'oggetto di quella commissione, il nome e cognome dei soggetti deputati, l'uno in qualità di giudice, l'altro di cancelliere; essi commissarj pria di por mano agli atti, di cui sono incaricati, rendono ostensibili queste lettere facoltative ai capi dei tribunali o governi dei luoghi ove accedono; della quale partecipazione sogliono tener nota in principio degli atti medesimi. Prima di ogni altra cosa però deesi fare delle stesse lettere l'atto di esibita per comparsa fiscale, in cui si annunzia l'autorizzazione e deputazione dei commissarj, l'oggetto della commissione, la ragione o urgenza di questa ec.; si deve innoltre dal cancelliere trascrivere di parola in parola il tenor del rescritto o foglio di autorizzazione, il quale va inserito negli atti, ed il tenore delle medesime lettere, che poi sono consegnate al giudice commissario » qual lettera patente co-
» sì trascritta è stata da me consegnata
» al mentovato sig. giudice commissario

» N. N. . . . ond' egli la ritenga presso di
» se a qualunque uso ed effetto ec. »

» N. N. cancelliere commiss. »

Tutti gli atti, ai quali in seguito si procede, sono intestati innanzi al giudice commissario; in tal qualifica sono firmati da lui i decreti - *N. N. giudice commissario* -, e firmati tutti gli atti dal cancelliere o notajo - *N. N. cancelliere commissario* -. I capi dei luoghi, ov' eglino recansi, non possono per qualunque motivo impedire o ritardare la esecuzione della commissione; debbono anzi prestarsi a cooperare, a tener gli agenti della forza pubblica ed altri uffiziali di servigio pronti ad eseguir tutto quello, che occorre pel disimpegno della commissione medesima.

Alle volte avviene che i commissarj debbano far trasportare nei luoghi, a cui essi accedono, ancor gl' inquisiti. È di mestieri, quando si dovesse in quei luoghi venire a personali ricognizioni, praticar le cautele di condurre gli stess' inquisiti o coperti o di notte (delle quali praticate cautele il cancelliere tiene avvertenza negli atti) e di depositarli nel carcere o in altro locale di sicurezza, ove resti a qualsiasi per-

sona impedito l'accesso, il colloquio, ed il prendere degl'inquisiti conoscimento, affinchè le personali ricognizioni non soffrano poi eccezione.

- *Nota* - 1 Il moto-proprio dei 5 di ottobre 1824 nell'artic. 87. adesivamente a quanto era disposto dall'artic. 84 del moto-proprio del 6 luglio 1816 commette la compilazione dei processi nel capoluogo delle delegazioni ai due giudici processanti, ed al loro cancelliere in esso capo-luogo stabiliti, in ogni governo poi di primo e secondo ordine la commette al governatore ed al suo cancelliere. Dà inoltre ai due processanti suddetti il peso *d'impinguare e rettificare* nelle occorrenze i processi dei governatori. A processi dunque fabbricati dai governatori, qualora i processi medesimi si trovino irregolari o difettosi, il capo della delegazione per consiglio del suo assessore criminale o luogotenente può anche spedire alcuno dei due processanti col cancelliere onde tali processi sieno *impinguati* e *rettificati* da loro.

L'editto Consalvi in data dei 25 di novembre 1817 al § 11 prescrive che sebbene giusta il disposto del moto-proprio del 6 di luglio 1816 (riprodotto dal moto-proprio dei 5 di ottobre 1824) la formazio-

ne dei processi per qualunque genere di delitti e d' inquisizioni » sia dell' attribu-
» zione dei respettivi governatori di primo
» e secondo ordine , e dei giudici proces-
» santi nella estensione della giurisdizione
» del capo-luogo , e venga colle premesse
» disposizioni convalidato tal metodo , pur
» tuttavia se in qualche caso di delitto di
» titolo capitale , ed insieme di una mag-
» giore importanza ed indagine per le cir-
» costanze aggravanti , che concorrano , i
» sig. Cardinali Legati o Prelati Delega-
» ti crederanno espediente che si commetta
» la immediata formazione del processo o
» la ulteriore rettificazione e rispettiva im-
» pinguazione o ad uno dei giudici pro-
» cessanti del capo-luogo , o a qualunque
» dei governatori di primo e secondo or-
» dine compresi nella propria giurisdizio-
» ne , lo dovranno far conoscere rispetti-
» vamente o alla Segreteria di Stato o
» alla s. Consulta per riportarne l' auto-
» rizzazione, senza però ritardare frattanto
» la compilazione degli atti preliminari da
» farsi dal governatore , nella di cui giu-
» risdizione è accaduto il delitto .

Questa disposizione sembra che tolga in parte le prescrizioni contenute nell' art. 84 del moto-proprio dei 6 di luglio 1816, il

quale ivi autorizza, anzi obbliga i processanti alla impinguazione e rettificazione dei processi compilati dai governatori, come veggiamo stabilito anche nell' art. 87 del moto-proprio dei 5 di ottobre 1824.

Checchessia però delle deroghe o modificazioni, le quali abbia potuto avere il moto-proprio dei 6 di luglio 1816 dai posteriori editti e dalle circolari, oggi osservasi il moto-proprio dei 5 di ottobre 1824. Questa legge attribuisce ai giudici processanti dei capi-luoghi la compilazione dei processi fin dove la loro giurisdizione si estende; gli attribuisce dippiù l' obbligo d' impinguare e rettificare i processi fabbricati dai governatori: ne siegue che tale impinguazione o rettificazione non esiga dai processanti il chiedere autorizzazioni, necessarie pei soli casi, in cui i capi delle delegazioni credessero dover commettere ai processanti o altri soggetti la compilazione dei processi, la quale si apparterrebbe ai governatori; autorizzazioni, che gli stessi capi dei tribunali sogliono dimandare alla Segreteria di Stato o alla s. Consulta.

Avvertasi dippiù che il moto-proprio ancora dei 21 dicembre 1827, *tit.* 3. *disposizioni pei giudizi criminali* nell' art. 98 dispone = *i giudici processanti saranno*

obbligati, quando venga loro comandato dalle autorità superiori, ad impinguare e rettificare i processi dei governatori = .

- *Nota* - 2. Il medesimo moto-proprio dei 21 dicembre 1827 commette ai podestà la iniziativa dei processi, cioè lo assumere incolpazioni, assicurare corpi di delitti, autorizzare arresti degl' inquisiti sorpresi in flagrante delitto, ed inviare sollecitamente gli arrestati alle prigioni dei rispettivi governi in un cogli atti testè indicati. Autorizza dippiù i governatori a delegare essi podestà per la ulteriore compilazione dei criminali processi nelle dovute forme legali sotto la risponsabilità degli stessi governatori committenti.

CAP. III.

Cattura e Detenzione.

1 Incombenti del giudice dappresso alla ricevuta notizia di un seguito delitto.

2. 3. 4. Se prima che consti del delitto, o quando il delitto non sia certo o notorio, il giudice possa dare ordine di cattura.

1. Avuta notizia di un seguìto delitto, se questo è di fatto permanente, cioè che lasci di se traccia, come il cadavere nell' omicidio, la ferita nella offesa, la frattura nel furto, la deflorazione nello stupro ec., il giudice subito si occupa di conoscerlo e di assumerne le prove, medianti opportune ispezioni e perizie: se di fatto transeunte, uopo non havvi di generiche investigazioni, potendo subito il giudice volgersi al discoprimento del delinquente e ad assumere le informazioni a carico di lui.

2 Ma qualunque sia il delitto, il giudice ha piena libertà di prendere le necessarie informazioni nella maniera, che crede più efficace e convenevole alle circostanze. Prima però che consti del corpo di delitto, e qualora questo non sia certo e notorio, egli astener deesi dal porre chicchessia nel novero dei delinquenti. *Mascard. de prob. lib.* 2. *conclus.* 830. *n.* 6., *Guazzin. reor. defens.* 4. *c.* 1. *n.* 5. -

3. Vero è bensì che dappresso alla notizia di un delitto, se pericoloso alla giustizia si rendesse il ritardo, o vi fosse altro ragionevole motivo, si può senza indugio venire alla cattura di persona sospetta, quantunque negli atti non ancor consti del delitto, affinchè mentre il giudice occupasi ad avere il corpo di delitto il delinquente non s' involi.

4 Ma non consiglierei misure forti così sollecite quando un dubbio vi fosse se nel fatto, che richiama l' attenzione del giudice, sia o non sia intervenuto delitto, come nel caso dell' avvelenato, dell' annegato ec.; primacchè in qualche modo vengasi a stabilire che il tale individuo sia stato immerso nel pozzo o ucciso col veleno, ai sintomi del quale propinato somigliano spesse volte quei dell' ingenito,

non si dee dar ordine di cattura menocchè non si abbia fondato sospetto del delinquente.

Regole e forme

§ Se si possa eseguire arresto senza legittimo ordine, e quando -: cosa preceder debba a quest' ordine o mandato -: modula di esso -: cosa incomba agli esecutori -: arresto per sorpresa in flagrante delitto -: atti, che sussieguono -: restrizione nel carcere segreto -: sua durata -.

5 - I. - Non devesi eseguire alcun arresto senza ordine scritto o mandato del giudice o di altro ministro avente autorità di rilasciare quest' ordine o mandato, tranne i casi di sorpresa in flagrante delitto (accusa *pag*. 9.) o d' improvviso incontro di persona sospetta; nel primo caso è lecito a chiunque di arrestare senza ordine di giudice il delinquente; nel secondo caso è lecito agli esecutori, agli uffiziali di polizia ec. fermare la persona, interrogarla, perquirerla, e, qualora ne risulti fondato sospetto, arrestarla di uffizio e tradurla al tribunale, o tenerla in luogo di

custodia finchè dopo la comparsa o il rapporto dell' esecutore il giudice non abbia approvato o disapprovato l' arresto.

II. Il giudice non dee rilasciare ordine o mandato di arresto se non è premessa negli atti accusa o querela o denunzia o comparsa fiscale, dond' emerga notizia del seguìto delitto, e s' egli non ha presa informazione sommaria o stragiudiziale, che somministri un qualche indizio o ragionevole sospetto di reità.

L' ordine vien dato per decreto, che sussiegue alla accusa o denunzia o comparsa fiscale, (nelle quali debbono essere espressi nome, cognome, padre, età, professione, patria, e domicilio del querelato o denunziato, o almeno i connotati, che valgano a distinguere l'accusato) ed alla sommaria informazione » S. S. veduto ec. ha ordinata la cattura del suddetto N. N., ha rilasciato e firmato il mandato, che da me cancelliere è stato consegnato a N. N. uno degli esecutori di questo tribunale perchè lo eseguisca ec. »

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

Nel mandato, che il cancelliere consegna firmato dal giudice e da esso, vanno espressi, come ho testè accennato, nome, cognome, padre, età ec. della persona da catturarsi, ovvero i connotati, che la faccian distinguere, onde non venga per equivoco arrestato altro individuo.

Eseguito il mandato di arresto, gli esecutori lo consegnano coll' arrestato ai custodi delle prigioni ove lo stesso mandato è inscritto nei registri carcerarj e posto in filza. L' esecutore poi o per comparsa in cancelleria o con suo rapporto scritto, che viene alligato in processo, riferisce l' arresto e la traduzione dell' arrestato, esprimendo il nome, e cognome di questo ec., il giorno e l' ora di tale arresto, il luogo, il modo, ed i mezzi tenuti, le perquisizioni personali, gli oggetti rinvenuti, le operazioni per parte di esso arrestato, che tentato avesse di evadersi, o di altri, che avessero procurato di esimerlo, i testimoni trovati presenti, la prigione o luogo dov' egli è stato tradotto.

III. All' arresto per sorpresa in flagrante delitto dee susseguire immediatamente l' esame del sorpreso, com'è stato accennato nel *cap.* 1 - *accusa* - *pag.* 10: l'arresto di persona sospetta richiede la più sollecita veri-

ficazione sommaria dell' indizio qualunque siasi, che ha indotto lo esecutore o uffiziale di polizia a catturare tal persona: questa intanto è tenuta in un luogo di custodia, come ho significato nella *regola* 1.: se le notizie, che il giudice avrà potuto raccorre, daranno fondamento al sospetto, o parranno tali che autorizzerebbero ad ordinare la cattura, egli a requisitoria del fisco fà il suo decreto di approvazione dell' arresto.

» **Lunedì 26. di novembre 1827.** »

» Nella cancelleria ec.

» Comp. il sig. N. N. procurator fiscale » ec. che per dovere del suo uffizio ha esposto e fatta istanza come siegue ».

» Per le notizie, che sonosi acquistate » a carico di N. N. attualmente custodito » nella caserma dei carabinieri, rimane av- » valorato il sospetto, che ha indotti i ca- » rabinieri medesimi ad arrestare di uffizio » lo stesso N. N., come dal loro rapporto » alligato nei presenti atti; venendosi a ri- » levare che tra il mentovato N. N. e l'uc- » ciso N. N. passava qualche dissappore per » giudiziale vertenza, che ancora resta ac- » cesa: si ha dippiù sentore di jattanze e » minaccie *ad necem*, che il suddetto N. N.

» abbia fatte contro N.° qualche giorno pri-
» ma che questi fosse ucciso. Siccome in-
» dizj di tale indole sono bastevoli per la
» cattura rendendo gravemente sospetta la
» persona, in cui essi cadono, e potendo
» servire di scorta per le indagini ulteriori,
» così fo istanza che la cattura seguìta di
» esso N. N. resti ferma come se fosse sta-
» ta legittimamente ordinata, e sieno a ca-
» rico di lui proseguiti gli atti (*qui si*
» *possono richiedere gli esami delle per-*
» *sone, che fossero state intese stragiudi-*
» *zialmente, o di altre, delle quali si ab-*
» *bia indicazione come per informate dei*
» *fatti e delle circostanze, che portino a*
» *conoscere con maggior sicurezza il col-*
» *pevole nell' individuo arrestato*).

» S. S., veduto ec. inerendo alla fisca-
» le istanza ha decretato ed ordinato che
» resti ferma la cattura seguìta di N. N.;
» che perciò lo stesso N. sia trasportato e
» situato nel carcere segreto di questo tri-
» bunale a disposizione ec.; per tal effet-
» to ha rilasciato e firmato l'opportuno man-
» dato, che da me è stato consegnato all'
» esecutore N. ec.; ha dippiù ordinato che
» a carico di esso N. N. sia proseguito l'in-
» carto ec. (*qui deesi ordinare al cancel-*

» *liere l' assunzione degli esami e di al-*
» *tri atti , che occorrer possono*) -

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

Il cancelliere stende l'ordine (equivalente al mandato di cattura) colle firme accennate nella *regola* 2., per la traduzione dell' arrestato e restrizione di lui nel carcere segreto ; il quale ordine vien consegnato dall' esecutore ai custodi delle prigioni , ed inscritto nei registri carcerarj , com' è stato nella *regola* 2. significato .

IV. Niun inquisito dev' essere ristretto nel carcere segreto senza ordine del giudice ; nè tale ordinata restrizione dev' esser prolungata oltre ad una settimana se non havvi necessità o ragionevole motivo riconosciuto e dichiarato espressamente negli atti . Il Sommo Pontefice *Paolo V*. nella sua costituzione *universi agri* ci tiene in proposito istruiti.

Per le cause leggiere poi da spedirsi sommariamente non havvi ragione onde l'accusato debba essere ristretto in segreta.

Avvertenza Prima

Pella regolarità e giustizia della cattura e della detenzione

6 Riflessi in ordine al giudice -: all' accusato -: agli esecutori -: al titolo -: alla cattura -: al luogo dell' arresto-: al luogo della detenzione -:

6 Ma perchè lo arresto di qualsiasi persona vada esente da ogni taccia d'irregolarità e di arbitrio richiede più considerazioni tanto in ordine alla esecuzione di esso quanto in ordine alla sua durata.

La *prima* rispetto il giudice: egli non deve ordinare arresto per procedere contra l'arrestato se non ha giurisdizione e facoltà di procedere; altramenti la cattura sarebbe invalida - *Guazzin. defens.* 5. *c.* 3. *n.* 2. -; valida è però se il giudice incompetente la fà eseguire non per procedere contra l'arrestato, ma per rimetterlo al giudice competente - arg. *dal c.* 5, *de adult.*, dalla *l. raptores cod. de episc. et cleric.* -

La *seconda* rispetto all'accusato : egli per delitto non grave non dee soffrire arresto se ha dalla legge un qualche privilegio, che ne lo esima. Riguardo si può avere a donna onesta DD. alla *l.* 1. *cod. de offic. divers. judic.*, all' *auth. hodie novo jure cod. de custod. reor.*, all'*auth. ut null. judic. coll.* 9. §. *necessarium*, al *c. mulieres*, *de judic. in* 6. - : al laureato professore - *l. medicos* - ivi la *glosa* - parola - *exhiberi cod. de professor. et medic.* : ai nobili ed alle persone costituite in dignità - *Tiraquel. de nobilitat. c.* 20 - ; agl' infermi, che vengano assicurati con fidejussione, o guardati a vista dagli esecutori, durante la malattia - *Grammatic. cons.* 55. *n.* 9., *Farinac. quaest.* 27. *n.* 87 - . Le donne possono esser precettate a ritenere la propria casa in luogo di carcere, o ristrette in un conservatorio, monastero ec. o consegnate alla custodia di probe donne - *Farinac. quaest.* 27. *n.* 57 -.

La *terza* è relativa agli esecutori : essi nè per titolo civile nè per titolo criminale possono arrestare senza mandato scritto del giudice - *l. neminem cod. de exhib. reis* - , il quale mandato deesi rendere ostensibile al catturando (se questi lo richiede) nell' atto stesso della cattura - *l.*

prohibitum cod. de jur. fisci - : senza mandato la cattura sarebbe soggetta ad eccezione di nullità - *Seta de offic. locumt. c.* 6. *n.* 23., *Castellin. observ.* 6. *ad const. et bannim. Æmiliæ n.* 23. *et seq.*, *Maser. lib.* 1. *c.* 24. *n.* 43. *et seq.*, *Bonfin. in ban. gener. c.* 73. *n.* 89 - . Imperocchè la cattura è un atto giudiziale e di contenziosa giurisdizione; atto, che *fertur in invitum*; che affligge e diffama la persona qualunqe ella siasi; che può esser cagione di perturbamenti e disordini, particolarmente se arbitrario, se ingiusto, s'eseguito con sevizie oltre ai limiti della più stretta necessità, pel quale scusate sarebbero la resistenza, la esimizione, la effrazione del carcere, la violenza all'esecutore, al custode - *l. contra cod. de execut. et exact.* - : l'arbitrio e la irragionevole sevizia assoggetterebbero gli stessi esecutore e custode a condegna punizione - *Raynald. c.* 5. §. 9. *n.* 4. - : della ingiustizia dovrebbe il giudice per lo meno render conto nel suo sindacato, ed emendare i danni che ha cagionati; come uopo gli sarebbe di renderlo del carcerato, il quale dovea subito rilasciare, e ne ritardò senza giusto motivo la dimissione - *glosa e dottori alla l.* 2. §. *simili modo ff. si quis eaution* - .

- *Nota* - In parecchi casi peraltro lecito è agli esecutori arrestare senza ordine orale o scritto di giudice, come per es. in ogni caso di sorpresa in flagrante, il delatore o ritentore di arme proibita, il monetario, il disertore dalla milizia, il ladrone, il saccheggiatore, lo incendiario, il rapitore di donna, il contumace, il fuggitivo o ancor sospetto di fuga; ed in altri casi espressi - dalla *glosa* nella *l. finale cod. de exhiben. reis* - : generalmente poi è lecito per qualunque causa criminale, in cui l'assioma ricorrer possa - *male captus bene retentus* - attese le sopravvenute giustificazioni, come han suggerito - *Farinac. quaest.* 27. *n.* 151. *et seq.*, *Raynald. c.* 4. §. 9. *n.* 8. -, ancorchè tai giustificazioni concernessero altro delitto diverso da quello, insussistente, per cui lo esecutore arrestò di propria autorità la persona, come lo stesso *Rainaldo* fà riflettere nel *luogo citato*.

I carabinieri hanno facoltà di arrestare senza mandato di giudice, qualora essi abbian giusta ragione di sospettare che l'arrestato sia un delinquente. Per gli arresti però senza mandato di giudice ricorre tutto quello, ch'è accennato nella regola III.

La *quarta* riflessione è sul titolo, per cui la cattura viene ordinata. I prammatici dicono dovere questo titolo esser tale che porti pena afflittiva di corpo. Altri sono di avviso che lo arresto poss' aver luogo ancor quando per quel delitto il reo soggiacer non dovrebbe che a pena pecuniaria, particolarmente quando legge o consuetudine ponga in arbitrio del giudice applicar pena pecuniaria o afflittiva. Certo è però che in questi casi chiedendo il prevenuto la difesa fuori del carcere i tribunali ordinariamente l'ammettono colla fidejussione, o colla obbligazione dello stesso prevenuto di ripresentarsi ad ogni ordine - DD. al *c. at si clericus*, *de sent. excommunicationis in* 6, alla *l.* 1. *ff. de custod. et exhibit. reor.* -

Trattandosi di persone oneste, doviziose, costituite in dignità, prevenute di lievi delinquenze, dopo aver elle subito l'esame sogliono esser dimesse *sub judice* o con alcuno dei divisati temperamenti; pei delitti, che non sieno dei meno gravi, vengono ristrette in luoghi convenevoli ai loro gradi, o provvisoriamente ritenute nella propria abitazione *loco carceris*; e talvolta sono ad esse posti degli esecutori in custodia.

La *quinta* è sulla ragione della cattura. *Paolo V* nella costituzione *universi agri* dispone - *nec quisquam capiatur sine indiciis ad instantiam cujuscumque instigatoris, nisi in causis gravibus arbitrio judicis*. Lo stesso dispose Pio IV nella cost. *Inter multiplices - ne quisquam capiatur sine indiciis ad instantiam cujuscumque instigatoris, nisi in causis gravibus, et tunc non nisi data cautione per instigatorem de reficiendo damna, expensas, et interesse*. La *legge 2 cod. de exhib. et transmit. reis* - parimenti prescrive - *nullus in carcerem prius quam convincatur omnino vinciatur*. - V' ha però chi col *Farinacio* nella *quaest. 27. n. 117. et seq.* suggerisce che bastino lievi indizj emergenti da deposizioni anco stragiudiziali, e benchè di parenti, famigliari, o di altre persone inabili a deporre: nè evvi chi non sappia trarre argomento dalla *l. 1. ff. de custod. et exhibit. reor.* potere un sospetto, una voce che corra, poter la diffamazione dell' imputato; la fuga o latitazione di esso, la incolpazione del ferito, e potere una qualche informazione sommaria autorizzare all' arresto, per ordinare o nò il quale il giudice ad ogni sen-

tore prende norma dalla qualità del delitto e della persona imputata o sospetta.

La *sesta* è sul luogo, in cui l' arresto vien eseguito, particolarmente s' è luogo sacro, di che terrò proposito nella seconda *avvertenza*.

La *settima* è sul luogo di detenzione. Il carcere dev' essere di pura custodia, non di pena - *l. aut damnum* §. *solent ff. de poen.* -: fà poi di mestieri che tal custodia non sia indegna dell' innocente; che lo scopo di essa concilii nella sua esecuzione la pubblica sicurezza colla conservazione dei diritti privati. Sieno dunque scemate quantoppiù si può al detenuto le durezze della prigione. Dalla sola diffidenza, che si hà dei cittadini pretesi colpevoli, non dal proposito di punirli pria che colpevoli sieno dichiarati deriva che la libertà umana si trovi circondata dai ferri e la innocenza col delitto confusa: perciò la legge non soffre che un infelice accusato gema tra penose catene - *l.* 1. *cod. de cust. reis.*; nè che differito su di lui sia il giudizio per oscitanza dei magistrati - *l.* 1. §. 1. *cod. de cust. re. l. ult. cod. ut int. cert. temp. crim. quaest. term.* -: e Paolo V nella cost. *universi agri* impose che verun incolpato sia tenuto ri-

stretto in segreta oltre a tre giorni prima che venga esaminato qualora la natura della causa non esigesse un maggior tempo - *curent ante judices quicumque ne rei detineantur in secretis ultra triduum antequam examinentur, nisi causae natura aliud suadeat* - §. 10. *vers.* 19.

Avvertenza Seconda

Su i confugiati in luogo sacro o immune.

7 Confugio nell' immune - : quando giovi - : atti e formole per la estrazione del confugiato - : pell' arresto e ritenzione dell' arrestato *nomine ecclesiae* - : pella restituzione di esso all' immune - : quando ella abbia luogo - : nota pel caso che il confugiato allegasse privilegio clericale - .

7 In ordine al luogo dove l' arresto viene eseguito non può mai esserlo di qualsivoglia persona, che trovasi confugiata in luogo sacro o immune, se non pei soli casi espressi dai sacri canoni e dalle apostoliche costituzioni, e colle forme prescritte dagli uni e dalle altre: perocchè i delinquenti, che han preso confugio nella chie-

sa, o in altro luogo sacro, godono ivi della personale sicurezza, durante il loro trattenimento - *l.* 1. *cod. Theodos. de his, qui ad eccles. confug.* - : e tutti quei, che comandano, dispongono, eseguiscono o favoriscono senz' alcun' autorità la estrazione dei rifugiati nelle chiese o in altri luoghi sacri, violano il diritto d' immunità, incorrono censure, commettono nullità insanabile, per cui la cattura è invalida e di niun effetto, come lo sono i susseguiti atti e tutto il processo compilato dopo tal cattura - *Pyrhing. lib.* 3. *tit.* 29. *sect.* 20 -; debbon dippiù restituire l' inquisito al medesimo luogo sacro dond' egli fu estratto e catturato senza opportune facoltà - *c. si privatum* 28. *caus.* 13. *quaest.* 1., *glosa in c. si is* 18. *caus.* 13. *quaest.* 4. -

Nel *tom.* 8 *del Foro criminale* - *tit.* - *violata immunità locale n.* 168. è bastevolmente accennato quali sieno luoghi sacri o immuni.

È innoltre accennato nel *n.* 169. di *quel titolo* quali sieno i delinquenti, a cui la immunità locale non giovi per disposizioni dei sacri canoni, delle apostoliche costituzioni, e di editti particolari. Nel novero di essi delinquenti debbonsi ancor porre taluni altri, che ivi non si

trovano menzionati, cioè i pubblici bestemmiatori e percussori di sacre reliquie ed immagini, i pubblici percussori de' cherici incedenti in abito e tonsura; i rei di furti di cose sacre, i rei di eccessi, pei quali convenga ribenedire la chiesa; gl' inferitori di violenza a chi vuol confugiarsi nella chiesa o in altro luogo immune, quei, che violentemente ne li estraggono, ed i rei di conventicole a forma dell' editto del 6 di luglio 1826 non chè dell' altro dei 15 di giugno 1829.

Nei *num.* 188. a 199. del richiamato *tom.* 8. - tit. - *violata immunità locale* - sono segnati i mezzi e le regole, che tener debbonsi acciocchè lo arresto sieguа del confugiato nell' immune quando si tratti di delitto eccettuato. Ora non mi occorre che dare una traccia degli atti e delle forme necessarie per l'uso di quei mezzi.

Venuto a notizia della curia laica che il delinquente trovasi confugiato nell' immune, e ricevuta su ciò denunzia di esecutore, cursore, o di altri ec., il procurator fiscale fà la seguente comparsa.

» Giovedì 29 di novembre 1827.

» Nella cancelleria ec.

» Comp. il sig. N. N. procurator fiscale
» che per dovere di suo uffizio fà istanza
» come siegue.

» Trovandosi N. N. (incolpato, o sup-
» posto, o indiziato autore dell' omicidio
» in persona di N. N.,) confugiato entro
» questa chiesa parrocchiale di s. Egidio,
» dovendosi perciò richiedere all' Illmo e
» Rmo Monsig. Vescovo di . . . o al suo
» generale Vicario che sia eseguito l' arresto
» e la estrazione di esso N, N. dal luogo
» sacro nelle debite ecclesiastiche regole e
» forme, fò istanza che per parte di que-
» sto tribunale se ne trasmetta formale re-
» quisitoria al prelodato Monsig. Vescovo o
» Vicario, come sopra, e così ec.

» *Decreto* » » S. S. inerendo ec. ha
» decretato ed ordinato che dai ministri di
» questo tribunale sia avvanzata requisito-
» ria all' Illmo e Rmo Mons. Vescovo di . . .
» per lo arresto e la estrazione del suddet-
» to N. N. dal luogo sacro, in cui esso N.
» trovasi confugiato; e qualora piacerà al
» prelodato Mons. Vescovo dare il richie-
» sto ordine o permesso, ha dichiarato e
» dichiara che tale arresto ed estrazione

» debbano essere eseguiti nel modo e col-
» le forme, che lo stesso Mons. Vescovo
» o chi per lui ec. avrà espresse nel suo
» rescritto ».

N. N. govern.
N. N. cancelliere

» *Requisitoria* »

» Illmo e Rmo Signore »
» I ministri del governo di . . . nel
» far presente a V. S. Illma e Rma trovarsi
» confugiato nella chiesa parrocchiale di s.
» Egidio esistente in . . . un tal N. N.,
» che dalla pubblica voce è indiziato au-
» tore di premeditato omicidio in persona
» di N. N., tra il quale e lo stesso N.
» come sopra confugiato passava nimicizia
» a cagione di civile vertenza risoluta non
» ha molto a favore dell' ucciso, contro di
» cui più volte quegli in seguito proferì
» minaccie, e fece delle jattanze, indizj
» tutti bastevoli alla cattura del medesimo
» N., chieggono rispettosamente che V. S.
» Illma e Rma si degni ordinare o permet-
» tere l'arresto e la estrazione del mento-
» vato N. N. dal luogo sacro nel modo e
» colle forme, che le piacerà ingiugnere.
» Che ec.

Il tenore di questa requisitoria fà conoscere che v' ha duopo esprimere in essa il nome e cognome dell'inquisito, il delitto eccettuato, di cui trattasi, e gl' indizj, che vi sono a carico del medesimo inquisito, bastevoli alla cattura.

Della seguità trasmissione di tal requisitoria alla curia dell' Ordinario il cancelliere deve tener nota negli atti.

L' Ordinario o suo vicario generale ordina o permette com'è indicato nella costituz. di *Benedetto XIII - ex quo - §. quotiescumque*, e nella costituz. *post diuturnas di Pio VII. de jurisd. judic. et tribunal. crim. n.* 19. l'arresto e la estrazione, segnandone opportuno rescritto (premessa la consueta protesta a forma del *c. prælatis*, *de homicidio in* 6). Nel suddetto foglio di requisitoria deputa nominatamente un sacerdote ed il cancelliere vescovile o foraneo » affinchè questi coll' ajuto ancora, se » necessario, del braccio secolare e per » mezzo della forza esecutrice, presenti » due testimoni, effettuino la estrazione » dell'inquisito ond' egli sia tradotto al car- » cere vescovile o per maggior sicurezza a » quello della curia laica, ed ivi ritenuto » a nome e a disposizione della chiesa, » potendo intanto ed in seguito la stessa

» curia laicale procedere alla compilazione
» degli atti sino alla sentenza esclusivamen-
» te, dovrà poi trasmetter tali atti a questa
» curia vescovile acciocchè ella ne abbia
» ragione, e non altramenti ec.

Si viene dunque alla estrazione, e dal cancelliere vescovile o foraneo nominato nel rescritto se ne forma rogito come siegue

» Venerdì 30 di novembre 1827 »

» In forza di rescritto emanato sotto il
» giorno di . . . da sua sig. Illma e Rma
» Monsig. N. Vescovo di . . . , ed origi-
» nalmente esibito a me infrascritto cancel-
» liere di questa curia vescovile dal sig.
» N. N. cancelliere del governo di . . . ,
» nel qual rescritto permettesi adesivamen-
» te alla istanza avvanzata al prelod. Mons.
» Vescovo dai ministri dell' anzidetto go-
» verno l'arresto e la estrazione di N. N.,
» preteso autore di premeditato omicidio,
» dalla chiesa parrocchiale di s. Egidio esi-
» stente in . . . o d' altro luogo sacro, in
» cui egli trovasi confugiato, (*qui si riporti il contenuto del rescritto*) » e come
» meglio dal tenore dell' accennata istanza
» e del rescritto medesimo, che il suddet-

» to sig. N. N. a me ha consegnato in un
» foglio del tenore ec. per inserirsi confor-
» me lo inserisco nel presente atto, io in-
» frascritto ad effetto ec. ed in esecuzione
» ec. sono partito da questa cancelleria ve-
» scovile criminale in un col mentovato
» sig. N. N. cancelliere della curia laica re-
» quirente, e recatici all' abitazione del
» Rev. sig. D. N. N. sacerdote deputato,
» come sopra, ho data a lui comunica-
» zione del divisato rescritto; quindi fatta
» venire la forza dei carabinieri, ed i due
» testimoni infrascritti, ci siamo tutti por-
» tati alla sopraccennata chiesa parrocchiale
» di s. Egidio, ov' è stato operato quanto
» siegue cioè:

» Giunto io cancelliere, il Rev. sig. D.
» N. N. sacerdote deputato, e gl'infrascritti
» testimoni alla chiesa di s. Egidio accen-
» nata, alle ore 19. di questo giorno 10
» dicembre sudd., ed entrati tutti nella me-
» desima abbiam trovato il sopramenzionato
» N. N. indicato dai carabinieri, il quale sta-
» va sovra uno scalino dell'altar maggiore di
» essa chiesa: e però il prefato sig. D. N. N.
» sacerdote, ripetuta la protesta a forma del
» *c. prælatis de homicidio in* 6, espressa
» nel suddivisato rescritto, ha ordinato ai
» carabinieri che senza strepito avessero le-

» vato dall'altare lo stesso confugiato N. N.,
» lo avessero condotto fuora della chiesa, e
» luogo immune, poi consegnato ai ministri
» della curia laica, tradotto e ritenuto nel
» carcere di essa curia a nome e a dispo-
» sizione della chiesa finchè ec. (*ovvero*
» lo avessero condotto fuora della chiesa e
» luogo immune, poi ligato e tradotto nel
» carcere della curia ecclesiastica, o a
» maggior sicurezza in quello della curia
» laica, per esservi ritenuto a nome e a
» disposizione della chiesa finchè ec.) in
» conformità del sopraddetto rescritto, al
» quale ec.; come in fatti i carabinieri al-
» la presenza e coll' assistenza del medesi-
» mo sig. D. N. N. sacerdote deputato e
» mia, e degl' infrascritti due testimonj,
» hanno preso detto N. N. dallo scalino
» dell' altar maggiore benchè in principio
» egli siasi ricusato di farsi prendere gri-
» dando *chiesa chiesa*; e col minore stre-
» pito che sia stato possibile lo hanno con-
» dotto fuori della medesima chiesa e luo-
» go immune, lo hanno quindi ligato e
» consegnato immediatamente al sopramen-
» tovato N. N., che quivi attendeva, cancel-
» liere del governo di . . ., e per esso ad
» altri carabinieri, che ivi erano; il qual
» cancelliere a nome così suo che degli al-

» tri ministri della curia laica ha in presen-
» za del sig. D. N. N. sacerdote deputato,
» mia, e degl' infrascritti testimoni promes-
» so e si è obbligato di far depositare il
» sudd. N. N. e ritenerlo nel carcere della
» curia laica a nome e a disposizione della
» chiesa, finchè ec., ed alla chiesa restituir-
» lo come di ragione, conforme promette
» e si obbliga mediante anche il suo giura-
» mento, che ha prestato toccando le scrit-
» ture in mano di me cancelliere vescovile
(*ovvero*) lo hanno condotto fuora della
» chiesa e luogo immune, quindi ligato e
» tradotto alle prigioni della curia laica per
» esser ivi ritenuto a nome e a disposizione
» della chiesa finchè ec. ed alla chiesa re-
» stituito come di ragione.

» Le quali cose tutte ec.

» Atto fatto ec. presenti N. N. figlio di . . .
» ed N. N. figlio di . . . , ambidue di que-
» sta città testimoni.

» N. N. sacerdote deputato
» N. N. cancelliere del governo di . . .
» N. N. testimone a quanto sopra
» N. N. testimone a quanto sopra
» Così è N. N. cancelliere della curia ve-
» scovile o foraneo della curia di . . .
» deputato.

Questo rogito dee con tutt' i documenti, che lo riguardano, essere inserito in processo mediante comparsa fiscale.

Siegue per parte degli esecutori la relazione dell' arresto e della traduzione di N. N. nel carcere a nome e a disposizione della chiesa.

Quindi la

Comparsa fiscale.

» A dì detto »

» Nella cancelleria ec.

» Comp. il sig. N. N. procurator fiscale, » che ha riferito e fatta istanza come siegue

» Il capo di questa brigata dei cara- » binieri ha riferito essere stato estratto » dall' immune e tradotto in questo carce- » re l' inquisito N. N. ov' egli ritienesi a » nome e a disposizione della chiesa, co- » me anche apparisce dal rogito, che coll' » annesso foglio di requisitoria per tal'estra- » zione dimandata da questo tribunale, e del » rispettivo rescritto segnato in esso foglio » dall' Illmo e Rmo Monsig. Vescovo di ... » originalmente consegno, come a me ec. » ha consegnato lo stesso rogito e foglio an- » nesso per inserirli, conforme l'inserisco » nei presenti atti, del tenore seguente -

qui devesi trascrivere il foglio di requisitoria , il rescritto , ed il rogito -

» Fo dunque istanza che in conformi-
» tà del rescritto suddetto , ferme rimanen-
» do le proteste e le obbligazioni emesse a
» nome di questo tribunale e contenute in
» tal rogito, sieno proseguiti sino alla sen-
» tenza esclusivamente gli atti a carico
» dell'inquisito N. N. ritenuto a nome co-
» me sopra ec. e non altramenti ec.

» S. S. veduti ec. inerendo ec. ed
» in adempimento delle prescrizioni con-
» tenute nel divisato rescritto, al quale ec.
» non che delle obbligazioni emesse a no-
» me di questo tribunale, come dal rogito
» ec. intende , vuole , e dichiara che l'in-
» quisito N. N. ritengasi e si abbia per ri-
» tenuto a nome e a disposizione della
» chiesa finchè ec. e che a nome della
» chiesa sieno proseguiti gli atti alla pre-
» sente causa relativi sino alla sentenza
» esclusivamente ec. : ha quindi ordinato a
» me infrascritto di fare immediatamente
» copia autentica del rogito , come sopra
» inserito, e della presente sua dichiara-
» zione per trasmettere senza ritardo tal
» copia alla curia vescovile , e così ec.

N. N. governat.
N. N. cancelliere.

» Sabato primo dicembre 1827 »

» In esecuzione del suddetto decreto è
» stata da me cancelliere ec. estratta copia
» autentica del rogito, di cui ec. non che
» dello stesso decreto, la qual copia da me
» consegnata a S. S. I. è stata in questo
» medesimo giorno spedita alla curia ve-
» scovile.

N. N. cancelliere.

☞ Non fà di mestieri notificare all'inquisito ch' esso è ritenuto in carcere a nome e à disposizione della chiesa, e che a tal nome si procede in causa, giacchè egli ha già intesa la protesta od obbligazione del cancelliere quando fu estratto dall'immune e consegnato al cancelliere medesimo. Nondimeno loderei la esattezza se vedessi ancor praticata questa notifica, potendosi dare il caso che l'inquisito non abbia intesa nel suo stato di sbigottimento quella obbligazione.

Portato al fine lo incarto, i ministri per mezzo del capo del tribunale debbono trasmetterlo alla curia vescovile in sequela di comparsa fiscale e del correlativo decreto richiamandosi quello, copia del

quale fu inviata alla stessa curia. L'Ordinario o suo vicario generale prende ad esame tale incarto: se rileva che consti del delitto eccettuato, che il benefizio d' immunità cessi, che per ora indizj bastevoli ne risultino a far credere commesso dall' inquisito il delitto, lo dichiara per decreto, ed esprime in questo che il tribunale laico può procedere al suo giudizio, premessa negli atti obbligazione giurata di restituire l' inquisito all' identifico luogo sacro o immune, donde fu estratto, qualora egli avrà diluiti gl' indizj risultanti a suo carico. Ritorna perciò al laico tribunale gli atti colla copia autentica di tal decreto, che dev' essere nei medesimi atti prodotta per

» *Comparsa fiscale* »

Sabbato 8 di dicembre 1827

» Nella cancelleria ec.

» Comp. il sig. N. N. procurator fiscale, » che ha esposto come siegue.

» La curia vescovile ha rimesso il pro- » cesso informativo a carico dell' inquisito » N. N. sull' omicidio, di cui ec. e la co- » pia autentica del decreto da essa curia » vescovile emanato, nel quale ha ella di-

» chiarato che . . . (*trascrivesi lo stes-*
» *so decreto*) come dal tenore del decre-
» to medesimo , che in un foglio il comp.
« ha consegnato a me ec. per inserirlo , con-
» forme lo inserisco nei presenti atti.

» Altro dunque non manca se non
» che la causa venga proposta , e sia sull'in-
» quisito pronunziato giudizio onde ec.

» In conformità del decreto emanato
» dalla curia vescovile l' Illmo sig. Go-
» vernatore tanto in nome suo che de-
» gli altri ministri di questo tribunale ,
» ha dichiarato e si è obbligato di far
» ricondurre e restituire l' I. N. N. all'
» identifico luogo sacro o immune dond'
» esso N. N. fu estratto , qualora l' I.
» medesimo avrà diluiti gl' indizj dal pro-
» cesso risultanti: e per la osservanza di
» tale obbligazione ha giurato toccando le
» scritture in mano di me cancelliere , ed
» ha meco firmato l' atto ec. , presenti N. N.
» figlio di . . . e N. N. figlio di . . . am-
» bidue di questa città , testimoni . . .

N. N. governatore
N. N. cancelliere
Firme dei testimoni

Copia autentica di questo atto viene tras-

messa alla curia vescovile, ed il cancelliere ne tiene nota. Il suddetto decreto della curia vescovile dev' essere notificato all' inquisito, ed il cancelliere dev' esprimer negli atti questo atto di notifica, seguita presenti due testimoni.

Qualora poi il tribunale trovati non abbia indizj bastevoli per dichiarare l' inquisito colpevole del delitto, pronunzia decreto assolutorio, o la ingiunzione del precetto di ripresentarsi, ed ordina la restituzione di lui nel luogo sacro o immune. Ma se la ecclesiastica curia avrà dichiarato che o non consti *de crimine excepto* e perciò il benefizio d' immunità non cessi, o che non concorrano indizj bastanti a far credere colpevole l' inquisito, forma il suo decreto, e ne manda copia autentica alla curia laica, la qual copia vien prodotta, come sopra, mediante comparsa fiscale, e sussiegue il decreto ordinante la riconduzione e restituzione dell' I. all' identifico luogo sacro o immune, donde fu estratto.

La qual restituzione v' ha duopo che risulti da un atto formale ossia rogito del cancelliere della curia inquirente; ed eccone la

» *Formola* »

» Lunedì 10 di dicembre 1827 »

» A forma ed in pronta esecuzione
» del suddetto decreto emanato il dì . . .
» dall' Illmo e Rmo Monsig. Vescovo o suo
» generale Vicario che non consta di de-
» litto eccettuato, o che dal processo in-
» formativo non risultino indizj bastevoli
» a far credere l' inquisito N. N. reo del
» delitto, di cui trattasi, ed adesivamente
» all' ordine di cui sopra ec., che lo stesso
» N. N. carcerato e ritenuto *nomine eccle-*
» *siae* sia restituito all' identifico luogo
» sacro, o immune, donde fu estratto e
» catturato, il medesimo N. N. fatto da
» me con ordine ec. diretto al custode le-
» vare dalle prigioni per mezzo di due ca-
» rabinieri è stato da questi con interven-
» to, presenza ed assistenza di me can-
» celliere e dei due testimoni infrascritti
» condotto e restituito alla stessa chiesa
» parrocchiale di s. Egidio di . . . e pre-
» cisamente fuori la divisata chiesa nel sito
» dov' egli fu in circostanza della estrazione
» suddetta ligato e consegnato per esser tra-
» dotto nel carcere; poichè in tal sito alle
» ore 16 di questo giorno di lunedì 10 di

» dicembre suddetto giunto io cancelliere
» coi testimoni e coi carabinieri conducenti
» lo stesso N. N., ho ai medesimi cara-
» binieri ordinato che rilasciato avessero
» esso N. N., come in fatti lo hanno im-
» mediatamente rilasciato e renduto alla
» sua primiera pienissima libertà.

» Atto fatto innanzi alla divisata chie-
» sa parrocchiale di s. Egidio, e precisa-
» mente nel sito, di cui sopra, presenti
» N. N. figlio di . . . e N. N. figlio di
» . . . ambidue di questa città, testimoni
» ec. che con me ec. hanno firmato lo
» stesso atto.

» N. N. test.
» N. N. test.

» Così è N. N. cancelliere del gover-
» verno di . . .

Di questo rogito deesi trasmettere autentica copia alla curia vescovile, ed in processo il cancelliere tien nota della seguìta trasmissione.

- *Nota* - Se l' inquisito confugiato nell' immune allegasse il privilegio clericale ai ministri incaricati di estrarlo, questi partecipano alla curia dell' Ordinario l' allegato pri-

vilegio, verificato il quale, la stessa curia fà seguire la estrazione nei modi sovraccennati, e rimette l'inquisito all' ecclesiastico giudice competente, che chiama a se gli atti compilati dalla curia laica. Dopò l'esame e la cognizione degl' indizj il giudice ecclesiastico in luogo della *obbligazione giuratoria* di restituire l' inquisito all' immune se saranno diluiti gl' indizj, dee unicamente prometterlo - *con parola di verità* -

Avvertenza Terza

Su i rei di ferite, e su gli abutenti del sacro asilo.

8 Facoltà delle vescovili - : cosa incomba ai parrochi, rettori, o altri superiori delle chiese, nelle quali avvengano abusi per parte dei confugiati - : quali sieno tali abusi - : procedura, che li riguarda.

8 Ma chi per delitto, che non ha novero tra gli eccettuati dai sacri canoni,

dalle apostoliche costituzioni, o da leggi particolari emanate o approvate dalla s. Sede, trovasi confugiato nell' immune non può esserne estratto senz' aperta violazione dei diritti d' immunità; e l'Ordinario, che senza speciali apostoliche facoltà facesse estrarre tal confugiato, violerebbe egli stesso questi santi diritti non senza incorrer pene ad arbitrio del Sommo Pontefice - risol. della s. Congregazione d' immunità nella *Cajetana* 10 *septemb.* 1652. *lib.* 5. *decr. Paul. p.* 197 -

Nei soli casi di ferite e di abusi del sacro asilo l' Ordinario o suo Vicario generale possono far estrarre i confugiati, sebbene nè le ferite nè gli abusi del sacro asilo abbiano novero tra i delitti eccettuati *a jure*. Per le ferite la estrazione è autorizzata agli Ordinarj dall' editto del Card. Consalvi emanato il dì 5 di febbrajo 1816 - V. *Foro criminale tom.* 8. *pag.* 103. 104. - Per gli abusi del sacro asilo suol' essere autorizzata dalla s. Congregazione d' immunità nelle sue circolari agli Ordinarj, colle quali la stessa s. Congregazione trasmette un esemplare del foglio diretto dalla Segreteria di Stato alla s. Congregazione medesima in data dei 16 di dicembre 1817, concepito come siegue.

» Quando il Vescovo o chi lo rappre-
» senta nel luogo viene richiesto dalla
» podestà laica per simili estrazioni (*nei casi di ferite, e di abusi come sopra*) » de-
» ve senza ritardo accordare il permesso,
» destinando la persona ecclesiastica, che
» vi assista insieme col di lui cancelliere
» o altro corrispondente ministro, che ne
» faccia il rogito, ed inculcando che la
» forza esecutrice eseguisca la estrazione
» decentemente, e tenendone lontano per
» quanto è possibile qualunque strepito e
» disordine: contestualmente a questa estra-
» zione dev' effettuarsi la consegna dell'
» estràtto alla podestà laica colla solita di-
» chiarazione che quando il medesimo non
» sia nel definitivo giudizio trovato colpe-
» vole, il tribunale laico ne dia ragguа-
» glio alla stessa podestà ecclesiastica ad
» effetto che questa possa se e come cre-
» derà opportuno reintegrare il luogo im-
» mune. Nel rimanente niun altro atto di
» formalità esige nei casi, dei quali si tratta,
» una tal' estrazione; ed in conseguenza il
» tribunale laico per ottenerla non sarà te-
» nuto nè di documentare gl' indizj a cat-
» tura, nè di attendere in seguito la di-
» chiarazione del tribunale ecclesiastico che
» consti del caso eccettuato ».

Si abbia però presente 1. che questa disposizione è limitata ai soli casi di ferite e contusioni pericolose, portata dalla s. Congregazione d'immunità ancor agli abusi dell' asilo: 2. che pei delitti di ferite la podestà ecclesiastica non permette la estrazione se non quando i periti abbiano riconosciute e dichiarate di grave pericolo le ferite, ed il tribunale requirente si obblighi restituire al sito del confugio l'inquisito estratto qualora il pericolo o non sussista o sarà cessato sopravvivendo il ferito oltre al tempo stabilito dalle leggi, ovvero l'inquisito non sarà trovato colpevole: 3. che per tutt' i casi eccettuati la estrazione non si può permettere nè eseguire se non osservate le cautele e formalità, le quali sono state accennate nella *avvertenza II.*

Abuso di confugio è quando questo confugio si fà servire ai delitti; quando il confugiato commette nuovi eccessi ed indecenze entro o fuori dell'immune, in cui egli poi trova il suo scampo per porsi in salvo dagli arresti.

I parrochi, rettori, o altri superiori delle chiese e dei siti immuni ove sono avvenuti simili abusi, debbono immediatamente ai rispettivi Ordinarj parteciparli colle som-

marie informazioni prese; in caso di renuenza o di trascuranza essi parrochi, rettori ec. soggiacciono a precetto formale di non dar più agli abutenti ricovero, sotto pena, da incorrersi *ipso facto*, della sospensione *a divinis*, della privazione degli uffizj e dignità, della inabilitazione ad ottenerli; nelle quali pene gli Ordinarj dichiarano incorsi gli stessi parrochi, rettori ec. nel caso di ulteriore inubbidienza.

L'Ordinario, come sopra, informato del commesso abuso autorizza il parroco o rettore informante alla estrazione del confugiato da eseguirsi colle formalità prescritte nel foglio della Segreteria di Stato pei casi di ferite; tal' estrazione però non deve aver luogo se non premessa al confugiato la prefissione del termine di tre giorni a partire volontariamente; decorso questo termine egli vien estratto colle formalità accennate. Pei fatti notturni delittuosi, che i confugiati abbian commessi ancor fuori dell' immune, non richiedesi la enunciata preventiva prefissione di termine, qualora la s. Congregazione della immunità non la prescriva nelle sue circolari anco per tai fatti; ma la indole di questi dev' essere in esse circolari chiaramente definita.

Estratto l' inquisito vien tradotto nel carcere della curia ecclesiastica, o per maggior sicurezza in quello del tribunale laico. La curia dell' Ordinario dee giudicare in primo grado di giurisdizione l' articolo *se consta o non consta dell' abuso del sacro asilo*, *o del fatto notturno*, come prescrive il s. Concilio di Trento nel *c.* 20 *causae omnes sess.* 24.; egli è perciò che la stessa curia proceder debba *servatis servandis* cogli esami dei testimoni, coi costituti ec. contestando poi l' abuso del confugio, il fatto notturno, le disposizioni della Congregazione d' immunità, e quelle della Segreteria di Stato ec. pel decadimento dal benefizio d' immunità: sussieguono la pubblicazione degli atti colla prefissione del termine alla difesa, e la legittimazione; quindi si viene al giudizio che *consta o non consta ec.* In secondo grado di giurisdizione dee giudicar tale articolo la s. Congregazione della immunità.

Se sarà deciso che *consta* il detenuto vien trasmesso al tribunale, presso di cui egli si trova inquisito sul delitto, pel qual'era confugiato, salve le competenze giurisdizionali per le qualità dei nuovi delitti commessi, durante il confugio. Lo stesso inquisito però ha diritto di ricorrere in grado

di appello dal giudicato dell' Ordinario alla Congregazione suddetta, il quale appello sospende la esecuzione di tal giudicato.

Se sarà deciso *non consta* l' estratto dev' essere restituito all' identifico luogo immune.

Ma se alla prefissione del termine il confugiato fosse partito volontariamente e catturato dalla forza esecutrice, che trovavasi già pronta presso all' immune, avrà egli diritto di reclamare il sacro asilo, sostener volendo e giustificando ancora non aver abusato di questo, nè commesso alcun delitto, durante il confugio? Volontario fu in apparenza il suo discesso; la prefissione però del termine a partire si può considerare coazione, non iscevra dal sospetto di una intesa cogli esecutori dell' arresto. Sia quel che si vuole. Se il confugiato non avea di che rimproverarsi, miglior conto era per lui di farsi estrarre e difendersi dalla imputazione dell' abuso che di partire dall' immune, lasciando il quale senza essersi adoperato nello spazio dei tre giorni a persuadere il superior della chiesa diè riprova di dolo; diè indizio di reità; pregiudicò se stesso rinunziando al diritto dell' asilo.

Avvertenza Quarta

·o··o··o··o·

Nei casi di fuga di arrestati, detenuti, condannati.

9 Denunzia della fuga – a chi debbasi dare – : qual tribunale debba procedere – : incombenti del tribunale, che procede.

9 La fuga di un individuo, ch'è in potere della forza esecutrice, o ristretto in carcere, o tenuto in luogo di pena, dev' essere dall'incaricato dell'arresto, trasporto, o custodia di lui immediatamente denunziata al tribunale del luogo, in cui seguì la fuga, ed al tribunale, che ordinò l'arresto o condannò quell' individuo. L' uno e l'altro tribunale rilasciano l'ordine di arresto; m' ancor senza tale ordine chiunque può arrestare il fuggitivo come nel caso del flagrante delitto.

Se accaduta è la fuga pendente la inquisizione il fuggitivo arrestato viene rimesso al tribunal criminale di prima istanza del luogo della fuga; e nel caso che questa per le aggiunte qualità di offesa agli esecutori, ai custodi, di frattura del carcere ec., costituisse delitto più grave del titolo, per cui il fuggitivo trovavasi arrestato o detenuto, il medesimo tribunale chiama a se tal causa di titolo minore onde procedere ancora in essa, e giudicar complessivamente sull'uno e l'altro delitto benchè accaduti sotto giurisdizioni diverse. Altronde se il primo delitto è più grave di quello della fuga, l'arrestato viene cogli atti concernenti la fuga rimesso al tribunale competente pel primo delitto, acciocchè sull'uno e sull'altro titolo lo stesso tribunale proceda e giudichi. Ma se la fuga fosse avvenuta dopo la condanna, il fuggitivo dev'esser rimesso al tribunale di prima istanza, sotto la giurisdizione del quale sta il luogo donde la fuga è seguìta.

Il tribunale, che procede pella fuga, esamina il carcerato; verifica la identità della persona; ed in caso che questa identità sia negata lo assoggetta a formali ricognizioni (- V. *ricognizione personale* -

e nella *parte risol. o definit.* - avvertenza *su gl' infrattori di esilio* -) indaga i complici ; procede contra gli esecutori se conniventi , carcerieri , custodi , e contra qualunque altra persona , che o per dolo o per colpa risponder dee della fuga .

CAP. IV.

PROVE DEL DELITTO GENERICHE
CORPO DI DELITTO

1 a 8 - Nozioni necessarie - : oggetto criminoso - : estremi - : proprietà e qualità - : ricerche - : ispezioni - : perizie - : prove suppletive - .

1. Di ogni delitto, che lascia di se traccia, v' ha duopo stabilire la essenza costitutiva, ossia l' oggetto criminoso, considerato nel complesso de' suoi estremi o delle sue proprietà e qualità, detto dai forensi - *corpo di delitto* - : ecco tutto lo scopo della prova chiamata *generica*, cioè che accaduto sia *quel* delitto, *quell'* uomo sia stato ferito od ucciso; *quel* furto seguìto colle qualità enunciate in processo; *quella* giovane deflorata; falsificato *quello* scritto, e cose simili - argom. dalla *l.* 1. §. *item illud sciendum ff. de S. C. Silan. et Claud.* Scopo della prova detta *specifica* si è il verificare che *tal* ferita od

uccisione, *tal* furto o stupro o falsità sia stata commessa dalla persona incolpata o denunziata.

2. Ho già motivato altrove che il giudice, ricevuta notizia di un seguìto delitto, se questo è di fatto permanente, deve immediatamente occuparsi di conoscerlo e di assumerne la prova, la qual' egli acquista col mezzo di giudiziali ricerche ed ispezioni di qualunque oggetto, che presenti segnale o traccia di quel delitto: s'è di fatto transeunte, procede subito al discoprimento del reo medianti specifiche informazioni non precedute da generiche indagini, non essendo queste ammesse dalla natura del delitto, il quale di se non lascia vestigio.

3. Ma chi saprà conoscere la natura di ogni delitto per distinguervi il permanente ed il transeunte se di ogni delitto non ha presente la giusta *definizione* legale? Questa, che contiene secondo i logici il *genere ultimo* e la *differenza prima*, suggerisce immediatamente la norma d' indagare e di ottenere del delitto la prova; ragione, per cui ho creduto indispensabile segnar l'etimologie, le definizioni, gli estremi e le qualifiche di tutt' i delitti esposti nel mio Foro criminale dal *primo* fino all'

ultimo dei *trattati*. Perocchè dalla definizione il giudice trae gli estremi costitutivi di quel delitto; la idea degli estremi induce l'altra delle correlative ricerche ed ispezioni, le quali egli dee fare; nè poche volte la induce dei mezzi, che a scoprire il delinquente lo guidano: *per es.* riconosciutosi nella ispezione di un cadavere che il tale sia stato ucciso, il giudice imprende a congetturare naturalmente che la morte di colui avvenuta sia per mano di un qualche nimico, o di un *corrissante* o di un ladrone: ed *ecco* che necessità corre al giudice di esaminare i vicini, i compagni di viaggio, ed altre persone pratiche o conoscenti ec.; indagando quai nimici quegli avea; quali ebbe socj di viaggio: il giudice col mezzo di queste indagini, a cui servì di eccitamento e principio lo aver egli stabilito che » *morte violenta fu a quell' uomo irrogata da un* » *altro* » può acquistar testimoni di veduta o di atto immediato, o scritture o confessione della persona sospetta; e da quì la prova surge specifica legale; ovvero testimoni di atto prossimo, o rilievi di circostanze antecedenti, concomitanti, susseguenti, col delitto connesse e coll' autore; e da quì emerge la prova specifica indiziaria.

4 Ora il corpo di delitto nei fatti permanenti non viene ad essère stabilito che mediante ispezione di questi fatti; ed in genere tutto quello, che dall' accusa o denunzia, dalle assunte testimonianze, e da qualunque parte degli atti processuali risulta a richiamo di un *fatto*, *che resta tuttora*, e che influisce alla verificazione del delitto o del reo, tal fatto esige ispezione formale, particolarmente se pronti e pratichevoli mezzi vi sieno per eseguirla; omessa la quale ispezione, i testimoni poco o nulla varrebbero ancorchè deponessero di veduta, come nulla vale un referente senza relato - *Scacc. de judic, lib.* 1. *c.* 83. *n.* 17., *Zuff. de leg. proc. quaest.* 16. *n.* 1. *et seqq.* -: per es. se in prova del delitto fosse indicata una scrittura v' ha duopo che questa scrittura sia prodotta, e non in copia, ma nel suo originale - *auth. si quis cod. de eden.* -: nè giova nei criminali giudizj che il notajo certifichi la esistenza di uno stromento; richiedesi bensì la produzione ed ispezione dello stromento medesimo - *l.* 2. *ff. de fid. instrum.*, *DD. al c. quoniam*, *de privat.* -. Se un cadavere di persona uccisa trovasi nel sito *A*, e risultasse dagli atti che il ferimento seguì nel sito *B* ove il ferito cadde e cessò

di vivere, si deve ispezionare non solamente il sito *A* dove il cadavere giace e vien riconosciuto, ma il sito *B* ancora, dove precedentemente giacque, e dove accadde il ferimento, onde verificati sieno il luogo del delitto, ed il modo, con cui fu commesso, non chè la ragione, pella quale il cadavere fu trasportato nel sito *A*, da chi fu trasportato ec.

5 Qualora poi mancassero mezzi per eseguire la ispezione, o fossero impratichevoli, o riusciti senza effetto, tutto risultar dee dagli atti; e di tutto deve apparire la ragione - *Vermigliol. cons.* 59. *Zuff. cit. quæst. n.* 5. *Conciol. res.* 3. *corp. delicti*: - in questi casi vien supplito colla prova testimoniale: per es. se non riuscisse la ispezione del cadavere perchè sepolto, e la curia ecclesiastica non volesse permetterne la disumazione, ovvero tale ispezione si rendesse frustranea perchè il cadavere trovasi putrefatto o ridotto a scheletro, si può supplire coi testimoni almen due, che abbiano vedute le ferite e le sappian descrivere - *Raynald. obs. crim. c.* 1. §. 11. -. In un furto commesso con isfascio di porta, se tale sfascio non è stato legalmente riconosciuto perchè il proprietario abbia subito fatto riattar l' uscio, si debbono esa-

minare testimoni, che han veduta quella porta così fratturata; ed esaminare il fabbro, che la riattò; deesi dippiù far risultare medianti esami dei medesimi o di altri testimoni che nei giorni precedenti e prossimi al furto la stessa porta trovavasi nel suo stato naturale, integra, sana, senz' alcun alterazione o difetto; indagine, la quale sarebbe supervacanea quando il delitto *linquit post se opus*, lascia orme di se permanenti e visibili; in tal caso il giudice non si occupa delle prove generiche a *parte ante*, poichè *frustra quaeris quod intus habes*: e così pellà prova generica della uccisione di Tizio rinvenuto scannato non v' ha duopo cercare s' egli pria che fosse ferito godesse o nò di buona salute.

6 Come ancora viene indotta la prova testimoniale in caso che la ispezione fosse stata omessa per fatto del giudice, non dovendo la imperizia o negligenza dei magistrati alla giustizia irrogare detrimento: sebbene in questo caso di negligenza o imperizia i prammatici abbiano suggerito esser necessarj tre testimoni di veduta, contesti di cosa, luogo, e tempo per supplire al difetto della formale ispezione - *Scaccia de judic. l.* 1 *c.* 83 *n.* 11 *Guazzin. def.* 4 *c.* 2 *n.* 10 *Raynald. c.* 1 §. 11 *n.* 43. -

7 Ma talvolta puossi anco supplire con presunzioni e congetture quando il delitto è dei più atroci ed occulti; ragione, per cui si renda di difficile prova; congetture però e presunzioni valide ed urgenti per una pena straordinaria, dovendo esser di tal natura che faccian concludere del delitto - *Ambros. process. inform. c.* 1 *n.* 9 *Bonfin. in ban. gener. app.* 1 *ad c.* 54 *n.* 12 - . Fuori poi de' casi più atroci ed occulti la sola possibilità esclusiva del delitto in genere basta pella dimissione dell' accusato - *Vermigliol. cons.* 13 *n.* 3 - ; ed alla mancanza del corpo di delitto nè indizj urgentissimi, nè testimoni di veduta valgono a supplire per lo effetto dell' applicazione di pena ordinaria - *Farinac. cons.* 38 *n.* 22 *Scacc. de judic. c.* 83 *n.* 17 *Conciol. corpus delicti resol.* 3 *n.* 1 -

8 Dappoicchè nei fatti permanenti necessarie sono sempre le ispezioni. Procedesi a queste col mezzo dei periti ogniqualvolta faccian duopo le cognizioni di un' arte o professione perchè sieno legalmente determinate del delitto la esistenza, la natura, il valore, le circostanze, e gli effetti. Il giudice dunque per assumere la prova del corpo di delitto in genere, e per istabilire la qualità dello stesso delitto adopra

periti a seconda dei fatti, che conoscer si debbono; gli dà istruzioni a voce o in iscritto; gli somministra tutt' i mezzi occorrenti per la esecuzione della loro incombenza; e quando necessaria sia la ispezione sulla faccia del luogo, ve li conduce seco. Periti adopera innoltre per verificare o escludere con dei pratici esperimenti la possibilità di fatti rimarchevoli, che o l' accusatore o l' accusato o i testimoni abbiano significati. Da queste ispezioni, da questi esperimenti il giudice ha la prova *per evidenza di fatto*.

Regole e forme

9 **Comparse -: decreti -: accessi -: rogiti -: formalità -: suggellamenti -: aperture -: identificazioni -: ispezione e giudizio dei periti -: formole A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. -: indicazioni e regole per tutt' i casi -.**

9 E perchè tal' evidenza di fatto non venga punto adombrata d' alcuna dubbiezza o eccezione sia nella sostanza sia nella forma degli atti donde apparir ella deve, v' ha duopo tener presenti e praticare queste regole.

I. Che il corpo di delitto sia assunto per rogito di cancelliere coll'intervento del giudice, almeno nei delitti capitali; e qualora il giudice intervenire non possa autorizzi a quest' assunzione espressamente nel suo decreto il cancelliere medesimo
» L' Illmo sig. Governatore, Podestà ec.
» ha ingiunto a me cancelliere di accedere
» coi periti e coi testimoni alla casa, o altro
» sito, in cui ec., assumere la formale ri-
» cognizione delle ferite e del cadavere di
» N. N. (*ovvero se si tratta di furto quali-*
» *ficato*) dello sfascio della porta, o del
» modo e mezzo tenuti dai ladri per aver
» apertura ed ingresso a quella casa, della
» insalizione, devastamento di muro ec.,
e così per altri delitti nei rispettivi casi;
» e fare tutt' altro, che occorre affinchè
» constar possa del corpo di delitto, e per
» ogni altro miglior fine ed effetto ec., dan-
» domi tutt' e singole facoltà necessarie ed
» opportune, non solamente ec. ma ec. e
» così ec.

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

» In forza ed in pronta esecuzione del
» quale ordine o decreto io sottoscritto ec.

» in questo medesimo giorno . . . alle ore . . .
» partito da questa cancelleria sonomi per-
» sonalmente recato alla casa di . . . *o altro*
» *sito* ec. . . . portando meco i signori N. N.
» N. N. periti anatomici (ovvero N. N.
» N. N. periti falegnami, fabbri, muraj
» pei casi di furti con frattura di serrature
» o con apertura per mezzo di chiavi adul-
» terine, di grimaldelli, con violenza alle
» porte, con insalizione ec.) e gl' infrascritti
» testimoni, ove tutti giunti, è stato osserva-
» to, ed operato col mezzo di essi periti
» ed in presenza dei suddetti testimoni
» quanto siegue ec.

II. V' ha duopo d' intervento e della presenza di due testimoni, sotto gli occhi dei quali tutto dev' essere ispezionato ed oprato: mancando questi due testimoni, non presterebbesi fede alla sol' asserzione del cancelliere, ancorchè autenticata dalla firma del giudice e da quelle dei periti, le operazioni di cui debbonsi contestare dagli altri e non da loro stessi: l' atto adunque come qualunque rogito senza testimoni sarebbe inattendibile e nullo - *Raynald. observ. c.* 32 §. 4 *n.* 9.

- *Nota* - Sarebbe ottima regola, e non cesserei dall' inculcarla, di adoperar testimoni, i quali sappiano scrivere, perchè

firmino l' atto; ma rifletto che questi testimoni non sempre si possono aver pronti; e rifletto che talune ricognizioni non ammettono ritardo: sarei dunque di avviso che in simili circostanze il cancelliere dopo il decreto del giudice (accennato nella *regola prima*) e nel principio del suo rogito esprimesse » che non essendosi potuto » aver testimoni, che sappiano scrivere, ad » onta delle ricerche fatte da me praticare, » ed attesa la somma urgenza di eseguire » la ricognizione senza ritardo (*di che vorrei significata ancor la ragione*) riuscito » sul momento di avere N. N. figlio di . . . » e N. N. figlio di . . . entrambi di questa » terra, i quali hanno dichiarato di non » sapere scrivere, sono immediatamente par- » tito da questa cancelleria ec. »

III. Che consti della identità 1. del luogo a cui accedesi, 2. dell' oggetto, su cui sono eseguite le osservazioni ed operazioni, che si richieggono, 3. dell' oggetto od oggetti, dei quali deesi fare trasporto alla cancelleria per essere ivi meglio ispezionati e conservati come costituenti prova del delitto o dell' autore. Ond' è che rispetto al luogo il cancelliere deve a suggerimento di alcuno dei testimoni, o periti, o altri astanti nominarne la con-

trada, il proprietario, qualche adiacenza o confine, la distanza dal paese ec.: circa l'oggetto, su cui cadono le osservazioni ed operazioni, il cancelliere deve farne descrizione significando per es. statura, capelli, barba, età verosimile ed altri personali connotati e contrassegni particolari del cadavere, le indumenta, la positura di esso ec.; a questa descrizione sussiegue e d'ordinario occupa l'ultimo luogo nel rogito la identificazione della persona» il qual » uomo estinto mentr'era vivo si chiama- » va e faceasi chiamare da tutti N. N. figlio » di . . . . di questa città . . . . *o di altro » paese*, conforme per tale lo riconobbero » N. N. N. N. qui presenti testimoni (*che sono i due istromentarj*) i quali, me- » diante il loro giuramento toccate le scrit- » ture in mano di me cancelliere un dopo » l'altro ec. dichiararono riconoscerlo benis- » simo pel sudd. N. N. di cui dissero aver » pieno conoscimento, e così ec. Similmente nei casi d'incendj descriver devesi la estensione, che l'oggetto incendiato occupava; nei furti la porta, di cui è stato commesso lo sfascio, o rimossa a leva da' suoi gangheri, la serratura violentata, o svelta, o aperta con uso di chiave falsa o di grimaldello; nelle insalizioni l'altezza sperimentata o ve-

rosimile del muro, della finestra ec. In ordine agli oggetti, che sia di mestieri asportare alla cancelleria, premessa descrizione dei medesimi in presenza dei testimoni, ai quali il cancelliere li fà osservare, vengono essi oggetti involti o situati in ceste, bigonci ec., chiusi e suggellati, quindi, seguìto il trasporto, dissuggellati, riconosciuti ec.; di che ho date esatte regole nel *Foro criminale tom.* 2 - *sul venefizio - pag.* 192 *a* 194; tom. 7. - sulla *falsa moneta - pag.* 302 *a* 303 - : e se per qualche combinazione non si potesse sulla faccia del luogo effettuare il suggellamento, deve apparire dal rogito che » quegli oggetti dal
» luogo, in cui furono rinvenuti, ispezio-
» nati, e descritti sono stati asportati imme-
» diatamente e direttamente alla cancelleria,
» associati sempre da me cancelliere, dai pe-
» riti, e dai testimoni, senza essere stati
» svolti mai o rimossi ec.; ove noi tutti giun-
» ti, ed in presenza dei medesimi periti
» e testimoni, posti quegli oggetti sovra il
» tavolino, esistente in essa cancelleria ec.
» svolti da me ec. e fatti osservare dai due
» testimoni suddetti, questi uno dopo l'al-
» tro mediante il loro giuramento, toccate
» le scritture ec. hanno dichiarato esser gl'
» identifici oggetti poco fà rinvenuti nel . . .

» ivi osservati da essi testimoni, trasportati
» poi sempre in loro presenza alla cancel-
» leria, posti sul tavolino ec.; trovarsi gli
» stessi oggetti nell' identifico stato, integri,
» intatti conforme furono rinvenuti, e con-
» segnati ad N. N. onde asportarli come
» sopra; per tali riconoscerli ec. ». Siegue
il suggellamento in cancelleria, dove i medesimi oggetti così suggellati rimangono finchè la nuova ispezione o perizia non avrà luogo, pella quale si dovranno dissuggellare colle regole accennate, come sopra nei *due* richiamati *tomi* del *Foro criminale*.

- *Nota* - Dissuggellati che sono e identificati debbonsi conservare in cancelleria fino alla ultimazione del giudizio. Si darà il caso che se non per parte del fisco, per parte dell' accusato o del suo difensore si richiegga formalmente la esibizione di quegli oggetti onde conoscere da quai principj siasi potuto stabilire o arguire la identità, la qualità ec., e si provochino ispezioni, esperimenti, perizie, o esami di testimoni, medianti i quali si deduca e provi più una pertinenza che l'altra. Quando la curia pria della proposizione della causa o pria della chiusura del processo abbia distratti o restituiti tali oggetti, non si possa perciò eseguire a richiesta dell' ac-

cusato la esibizione di essi, non avrà egli diritto di protestare contro questo arbitrio, e dirlo tendente a rendere illusoria l'amministrazione della giustizia, a soffogare le ragioni dell' inquisito, ad impedire le indagini della verità?

La prematura restituzione di oggetti furtivi ai rispettivi proprietarj sebbene l' inquisito avesse sostenuto esser suoi quegli oggetti, e la curia non avesse bene stabilita la identità di essi come furtivi; ha indotta necessità di dimettere l' inquisito, o per lo meno concedere a questo qualche grado di diminuzione di pena, restando le forti eccezioni opposte dall' accusato o dal suo difensore. Così avvenne in una causa di più furti proposta nella congreg. gener. del governo di Roma il dì 1 di giugno 1829. La stessa congregazione non si credette autorizzata a pronunziare la condanna di A . . . . M . . . . al remo perpetuo, sebbene a quell' individuo fosse stata contestata la qualità di ladro famoso. Il difensore oppose che il notajo erasi arbitrato restituire gli oggetti furtivi ai proprietarj, motivo, per cui non erasi potuto dar luogo alla esibizione di tali oggetti dal medesimo difensore richiesta, nè venire alla ispezione, la quale desideravasi, perchè si co-

noscesse su quai fondamenta fosse arguita la identità o qualità di quegli oggetti. La eccezione sembrò insuperabile perchè A . . . M . . . . fosse condannato non al remo perpetuo, bensì a dieci anni di galera.

IV. V' ha duopo che consti dell' azione criminosa, mediante ispezione e giudizio dei periti, giudizio, di cui debbon essi precisare la ragione; giudizio, che deesi esternare da loro con giuramento di verità positiva o di credulità. Questi

1 Ordinariamente sono due nelle cause gravi: ad un solo ancora presterebbesi fede se professore di nota abilità adoperato anche per cause di titolo capitale - *Mascard. de prob. conclus.* 1169 *n.* 20 *et seq.* Nei delitti di stupro sono due ostetrici, e talvolta con esse anco i professori anatomici v. *Foro crim. tom. VII. prove generiche dello stupro pag.* 125. Nei delitti meno gravi un sol perito può esser bastevole.

2 Eglino dal giudice hanno compendiose istruzioni a voce o in iscritto sull' oggetto della loro deposizione, su quello che ispezionare si deve, operare, e giudicare: il cancelliere fà risultare nella estensione del decreto (significato nella *regola I.*) tal' istruzioni date.

3 Essi per determinare la natura e qualità del delitto rilevano di questo le trac-

cie tuttora esistenti ; il modo , con cui è stato commesso , o si è potuto commettere ; la forza e gli effetti dell' atto criminoso ; indicano coi mezzi opportuni , ed occorrendo , anche con pratico esperimento , la più o meno facile possibilità di quell' atto eseguito in una maniera , e la impossibilità di tal' esecuzione in maniera diversa ,

4 Debbono firmare il rogito , o , se han dichiarato non sapere scrivere , esprimervi il segno di croce .

V. Il ministro , che accede , dee raccorre dal sito , dagli oggetti , dagli astanti tutti gl' indizj , tutt' i fatti e le dilucidazioni influenti allo scopo della ispezione ; tutto indagar deve e far eseguire quel , che è proficuo alla verificazione del delitto e dell' autore ; quindi sulla faccia del luogo può far intervenire ogni persona , la qual' egli creda all' uopo necessaria od utile : può riceverne ancora le deposizioni giurate ; le quali persone , che avessero cooperato all' accesso o esperimento , debbono anch' esse firmare il rogito o crocesegnarlo se illetterate : può farvi condurre l' inquisito stesso se si credesse che le indicazioni date da lui verrebbero sul luogo e dal fatto ad avere schiarimento e sfogo .

Formola del rogito

Mercoledì 5 dicembre 1827.

A. » In forza e pronta esecuzione del
» suddetto ordine o decreto io sottoscritto
» cancelliere ec. in questo medesimo gior-
» no 5 dicembre 1827 alle ore 15 partito
» dalla dominante col comodo ec. unita-
» mente alla forza esecutrice ed ai sig. N. N.
» figlio del fù N. ed N. N. ec. periti ec.
» addetti all' archiospedale della Consola-
» zione in Roma, giunti alla osteria di
» Ponte Galera, distante ec. e fatte pra-
» ticare d'alcuni individui quà intervenuti
» tutte le possibili ricerche di due persone,
» che sappiano scrivere onde assistano in
» qualità di testimoni alle ispezioni, e fir-
» mino il presente atto ec.; ma riuscite
» inutili tai ricerche in questo luogo, ed
» altronde essendo di molta urgenza che
» la ricognizione del cadavere di cui ec.
» sia eseguita indilatamente poichè dalla
» denunzia ricevuta negli atti risulta che
» lo stesso cadavere trovasi in istato di pu-
» trefazione e quasi sformato, ho dovuto
» ingiugnere a due dei suddetti individui
» ec. che assistito avessero personalmente

» come testimoni, i quali interrogati ec.
» hanno detto chiamarsi l' uno N. N.
» figlio di . . . di mestiere . . . l' altro
» N.N. figlio del qu. . . . , campagnuolo,
» ambidue di . . . ed hanno dichiarato di
» non sapere scrivere ec. Dalla indicata
» osteria pertanto io, i periti, ed i testi-
» moni colla forza esecutrice siamo tutti
» partiti alla direzione del Tevere verso la
» Tenuta di . . . e precisamente alla estre-
» mità di essa Tenuta dov' è fiancheggiata
» dal fiume alla parte di mezzogiorno in
» distanza di circa due miglia dalla oste-
» ria sopraccennata, e dove giunti alle ore
» 18 in punto, è stato osservato ed oprato
» col mezzo dei periti, ed in presenza dei
» suddetti testimoni, quanto siegue.

B. » Abbiam trovato giacente di fian-
» co a sinistra sull' arena del fiume nella
» estremità della Tenuta suddetta dove que-
» sta forma sponda al medesimo fiume dalla
» parte di mezzo giorno, venendosi dalla
» osteria di Ponte Galera, un cadavere che
» comincia a putrefarsi, di sesso mascoli-
» no, dell' apparente età di circa anni 30,
» come si può conoscere all' aspetto di es-
» so cadavere, di bassa statura, di corpora-
» tura giusta, avente neri capelli, ciglia
» simili, folta e nera barba, fronte alta,

» bocca regolare, mento ovale ec. (*descri-
» vonsi poi le indumenta e tutte le cose
» presso il cadavere rinvenute, significan-
» dosi ancora il sito e la loro distanza
» da quello*). Denudato lo stesso cadave-
» re, voltato poi e rivoltato di mio or-
» dine dal cursore N. N. venuto coi ca-
» rabinieri, si è veduto da me, dai pe-
» riti, e dai testimoni avere il medesimo
» le ferite, che qui si descrivono, cioè

» Una ferita ec. » Altra ec. » Altra ec.	*Vanno ad indicazione dei periti specificate di ciascuna ferita o contusione la località, la figura, la grandezza, larghezza, profondità, e lo strumento, con cui esse ferite o contusioni sono state prodotte.*

C. » Quindi il sig. chirurgo N. N. di
» mio ordine avendo co' suoi strumenti ana-
» tomici denudato il cranio dalle integu-
» menta, sezionate, divise, e sollevate le
» ossa, si è veduto ed osservato com'es-
» si periti e testimoni con me viddero ed os-
» servarono, uno stravaso ed ingorgamento
» sanguigno nella sostanza corticale del
» cervello ec. (*qui vanno espresse tutte
le alterazioni, che il cerusico dice aver
trovate*)

D. » Procedutosi poscia dallo stesso N.
» cerusico e parimenti di mio ordine alla
» sezione del torace del medesimo cadave-
» re , si è rinvenuta nella quarta costa una
» ferita nella parte sinistra, corrisponden-
» te a quella già descritta nella regione
» mammaria sinistra, penetrante nella ca-
» vità con lesione del polmone e con estra-
» vaso. Venutosi in seguito dal suddetto
» professore alla sezione del bassoventre ,
» si vidde ed osservò esser leso il cordone
» spermatico, stanti le ferite corrisponden-
» ti sopradescritte, come pure si trovò leso
» l'addome , alzati i muscoli addominali
» si rinvenne anco il peritoneo altera-
» to ec. ec.

E » Dopo di che tanto il mentovato sig.
» N. N. cerusico operante quanto il sig.
» N. N. assistente a tutto, periti entram-
» bi come sopra , a mia ricerca hanno ri-
» ferito e concordemente giudicato secondo
» la loro perizia, professione , pratica , co-
» scienza , e sotto il vincolo del giura-
» mento , conforme toccate le scritture , se-
» paratamente un dopo l'altro a mia richie-
» sta giurarono , che ec. (*si deve con pre-
cisione esprimere il giudizio esternato da
essi periti sulla qualità di ciascheduna
delle descritte ferite , contusioni , lesioni*

ec., distinguendosi le non pericolose, le pericolose, le mortali, cioè quelle, alle quali eglino esclusivamente a qualunque altra causa hanno attribuita la morte o istantanea o dopo qualche tempo seguita. Siccome poi abbiam finto che il cadavere cominciava e putrefarsi, e questo indica essere avvenuta la morte già da più giorni, così deesi a giudizio degli stessi periti determinare da quanto tempo quell' individuo possa verosimilmente aver cessato di vivere) » il quale mentre viveva si » chiamava e faceasi da tutti chiamare N. N. » sopranomato N., campagnuolo, domiciliato » in Fiumicino, come i sovra indicati N. N. » N. N. testimoni per tale il riconobbero, » i quali mediante il loro giuramento, con- » forme a mia richiesta toccate le scrit- » ture giurarono separatamente un dopo » l' altro, hanno dichiarato riconoscerlo be- » nissimo pel suddetto N. N., di cui avean » piena cognizione e pratica.

F. » Hanno dichiarato innoltre sotto lo » stesso vincolo di giuramento di essere sta- » ti sempre presenti a tutto quello, che » si è veduto ed operato.

» Atto fatto nel luogo, di cui sopra, » presenti, operanti ec. i signori N. N. N. N. » periti, i quali hanno con me firmato lo

» stesso atto, e presenti N. N. figlio di . . .
» inserviente alla osteria di Ponte Galera,
» ed N. N. figlio di . . . vaccajo, ambidue
» di Roma, testimoni, i quali han dichia-
» rato di non sapere scrivere.

» N. N. chirurgo
» N. N. chirurgo o medico
» Così è N. N. cancelliere

G. Ora fingiamo che in vicinanza al cadavere sia stata rinvenuta qualche arme, per es. *un coltello*; il cancelliere deve nel rogito notar la invenzione di quest' arme; dee ricercare, e far dai periti osservare se la qualità e figura di essa sieno congruenti alle ferite suddette, onde vengasi a stabilire che quell' individuo sia o non sia stato ucciso con tale arme. Premesse dunque la osservazione e descrizione del rinvenuto coltello e consegna di questo in mano di alcuno dei testimoni, come *a let. B*, è stato significato delle cose trovate presso il cadavere, e dopo la descrizione delle ferite, prima però che il cerusico ponga mano alle sezioni *C. D*, ha luogo lo esperimento colla rispettiva nota nel modo, che siegue.

» E perchè si vegga se le descritte
» ferite sieno state prodotte dal coltello
» rinvenuto e consegnato , come sopra , il
» sig. N. N. cerusico coll' assistenza dell' al-
» tro professore sig. N. N. ha di mio or-
» dine confrontato con ciascheduna delle
» sopra descritte ferite lo stesso coltello ,
» che gli ho fatto porgere dal suddetto
» N. N.; e si è riconosciuto da me, dai pe-
» riti , e dai testimoni che le medesime fe-
» rite nella loro larghezza, lunghezza e figu-
» ra sono congruenti alla larghezza , e for-
» ma della lama di tal coltello , il quale
» è stato al detto N. N. nuovamente conse-
» gnato ad effetto ec. . I periti, dopo la
» sezioni C. D nel dare (premesso il giu-
» ramento come alla *let.* *E*) il loro giu-
» dizio sulla causa della morte aggiugne-
» ranno l' altro che le descritte ferite ed os-
» servate lesioni sono state o possono essere
» state prodotte dal coltello , come sopra ,
» rinvenuto, descritto, e confrontato, attesa
» la rimarcata congruenza.

Portato l' atto fino alla *let.* *F*, e prima che sia chiuso, si debbon cautelare e suggellare in gruppo o involto ec. gli oggetti rinvenuti e descrtiti , aventi relazione al delitto.

» Ricevute le quali perizie e dichia-
» razioni, ho il divisato coltello, non mai
» rimosso dagli occhi dei periti e testimo-
» ni, fatto avvolgere dal suddetto N. N.
» in una carta, in un panno ec., quindi
» ligarlo con uno spago e nella stessa li-
» gatura coperta da un pezzo di carta, che
» ho contrassegnata colla mia firma, è sta-
» to da me suggellato a due estremità di
» essa carta con cera lacca accesa e colla
» impronta da me in dette due estremità
» sovrapposta di una corniola ovale dal sig.
» N. N. perito somministrata, rappre-
» sentante una stella; ho poi consegnato
» il medesimo suggello al testimonio N. N.
» ad effetto che lo ritenga presso di se e
» lo custodisca gelosamente senz' affidarlo
» in mano di alcuno sino a che ec., con-
» forme egli ha promesso; ed ho conse-
» gnato al cursore il medesimo involto co-
» sì suggellato per asportarlo e depositarlo
» in cancelleria ec., il tutto eseguito in pre-
» senza e sotto gli occhi dei periti e te-
» stimoni suddetti ec.

Qualora poi non fosse riuscito effettuare nel luogo dell' accesso il suggellamento vien chiuso il rogito com' è accennato nella *let. E. a G*; ma devesi fare immediatamente il trasporto degli oggetti nel mo-

do e colle avvertenze espresse nella *reg.* 3.; ovvero senzacchè ivi sia chiuso il rogito, questo trasporto alla cancelleria si può eseguire per continuazione di atto: in tal caso però i professori periti sieguono il notajo ed i testimoni fin dove gli oggetti saranno depositati e suggellati, dovendo eglino firmare il rogito

H. I quali oggetti ritengonsi nella cancelleria così suggellati per isvolgerli ed aversene ragione in circostanze di nuove perizie, di ricognizioni, di esami testimoniali e di costituti, in cui si debba di tali oggetti avere proposito.

All' apertura dell' involto precede il decreto del giudice.

» Giovedì 6 di dicembre 1827. »

» S. S. I. ha ordinato a me ec. che
» si venga all' apertura dell' involto, di cui
» ec., autorizzandomi ec. e perciò sieno
» chiamati N. N. N. N. testimoni adope-
» rati nel suggellamento del medesimo,
» perchè ec.

N. N. governatore
N. N. cancelliere

- *Formola del rogito di apertura* -

» In adempimento del quale decreto
» ec., per eseguire l'apertura dell'involto,
» di cui sopra ec., notare, descrivere nel
» presente processo tutte le cose contenu-
» te nel medesimo involto, e per ogni
» altro miglior fine ed effetto, io infrascrit-
» to cancelliere ho fatto dal cursore di que-
» sto tribunale chiamare N. N. ed N. N.
» testimoni adoperati nel suggellamento.
» Ai quali testimoni venuti ho reso osten-
» sibile il divisato involto; ed avendo in-
» giunto a loro che l'osservino bene e riferi-
» scano se lo stesso involto si trovi intatto o
» in qualche parte viziato; se sieno nella loro
» integrità il laccio, la ligatura, la carta
» sovrapposta ec.; se le impressioni, che vi
» esistono, di suggelli sieno parimenti in-
» tatte; se confrontino e combinino col sug-
» gello da me ec. lasciato in mano del
» suddetto N. N., a cui ho ordinato che ora
» esibisca tal suggello, e sia da essi testi-
» moni confrontato colle impressioni sud-
» dette, e riferiscano ec., come in fatti
» eglino, veduto ed attentamente osser-
» vato il tutto ec., esibito dal mentova-
» to N. N. il sigillo, di cui ec., ossia

» l'identifico anello ovale, rappresentante
» una stella; confrontato lo stesso anello col-
» le impressioni esistenti nell'involto, e pre-
» messo da entrambi a mia richiesta il
» giuramento, conforme essi N. N. N. N.
» toccando le scritture un dopo l'altro giu-
» rarono, ciascun di loro separatamente
» ha riferito e contestato quanto siegue ».

» In primo luogo N. N. ho veduto
» ed attentamente osservato questo invol-
» to circondato e ligato nel mezzo con uno
» spago, la carta sovrapposta alla ligatu-
» ra, le due impressioni ovali di suggel-
» lo denotanti una stella in cera lacca esi-
» stenti in due estremità della stessa carta;
» ho riconosciuto benissimo e riconosco es-
» ser quel medesimo involto, che contiene
» il coltello rinvenuto presso il cadavere
» dell' ucciso N. N. in circostanza dell' ac-
» cesso e ricognizione, a cui fui presen-
» te come testimone, il quale coltello fu
» in presenza mia e dell' altro testimone
» N. N. e dei periti osservato, consegnato in
» mie mani, confrontato colle ferite di quel
» cadavere; poi fu avvolto in questa stes-
» sa carta o panno, che osservo, ligato
» con uno spago, e nella ligatura, a cui
» V. S. sovrappose questa carta, che pur
» riconosco, firmata da lei, suggellato in

» due estremità di essa carta con cera lac-
» ca e colle impressioni di un anello ovale
» rappresentante una stella, somministrato
» da uno dei periti adoperati in quell' ac-
» cesso; ed alla ricerca, che V. S. mi fa,
» rispondo che questo involto è intatto in
» ogni sua parte, ben ligato e suggellato,
» non apparendo nel medesimo, nella li-
» gatura, nella carta, e nei suggelli vi-
» ziatura o alterazione di sorta alcuna,
» confrontando bene i suggelli con questo
» anello, che fu consegnato all' altro testi-
» mone N. N., e che ora è stato esibito
» da lui per confrontarlo colle impressioni
» suddette, come l' abbiam confrontato ed
» osservato combinare perfettamente; ed in
» sostanza questo involto è nello stesso sta-
» to, modo, e forma, onde nella succen-
» nata circostanza fu fatto, ligato, e sug-
» gellato da V. S. alla presenza mia e di
» N. N. altro testimone. »

» In secondo luogo » ancor io aven-
» do ben osservato e considerato questo
» involto » *e qui l' altro testimone dirà le medesime cose*; *egli dippiù avendo ricevuto in consegna e ritenuto il suggello o anello aggiugne quello essere* » l' identifico
» anello rappresentante una stella, col
» quale somministrato a V. S. da uno dei

» periti in circostanza dell' accesso e rico-
» gnizione di cadavere ella suggellò l' in-
» volto ec., quindi in presenza dell' altro
» testimone N. N. e dei periti lasciò in mie
» mani lo stesso anello, affinchè lo avessi
» conservato presso di me, come ho fat-
» to, avendolo ora esibito a richiesta di
» lei, confrontato colle impressioni suddet-
» te ec. »

» Le quali ricognizioni avute, ho in
» presenza dei medesimi N. N. N. N. te-
» stimoni aperto il detto involto, che si è
» trovato contenere un coltello con lama
» ferma al manico ec. » *del quale coltello, e così in genere di tutti gli oggetti contenuti nei gruppi, involti ec., che vengono dissuggellati, deesi fare la enumerazione ed una succinta descrizione.*

» Tal descrizione seguìta, ed i sudd.
» testimoni N. N. N. N. quì presenti da me
» interrogati cosa dicano del coltello ora
» trovato nell'involto, di cui ho in pre-
» senza di loro fatt'apertura »

» Ciascun di loro ha risposto come
» siegue. In primo luogo N. N. - Questo
» coltello trovato nel detto involto, e de-
» scritto da lei riconosco esser lo stesso
» coltello rinvenuto in circostanza dell'ac-
» cesso e ricognizione presso il cadavere

» dell'ucciso N. N., osservato e descritto an-
» che in tal circostanza, confrontato colle
» ferite di quel cadavere, poi involto e
» suggellato nella identifica carta, che ora
» è stata dissuggellata ed aperta da lei, rico-
» noscendolo io benissimo per quel medesi-
» mo coltello ec. In secondo luogo N. N. ec.

» Dopo di che ho licenziati i due te-
» stimoni, ed ho ritenuto e ritengo presso
» di me il coltello come sopra descritto e
» riconosciuto, ad effetto ec. e così ec.

» Atto fatto nella cancelleria, presen-
» ti i medesimi testimoni N. N. N. N. ado-
» perati a tutte le cose suddette ec.

» Così è N. N. cancelliere »

- *Nota* - Havvi chi opina esser neces-
sario il suggellamento nel solo caso che la
identità dell'oggetto vacillar potrebbe o pel-
la pluralità dei consimili, o per qualun-
que circostanza e combinazione; non es-
serlo quando non ammetta dubbio o pella
singolarità dell'oggetto o per qualche se-
gnale, che lo distingua da tutti gli altri
della medesima specie. Io però lo prati-
cherei sempre, particolarmente nelle cause
gravi, affinchè il corpo di delitto non sof-
fra la menoma eccezione.

I. Stabilita così la identità degli oggetti rinvenuti si dà poi luogo ad altre ispezioni e perizie onde sia maggiormente concluso il delitto ravvisandosi nei medesimi oggetti o la essenza costitutiva di quel delitto, o i mezzi adoperati per eseguirlo, o qualsiasi rapporto, che tali oggetti hanno con esso, come nell' omicidio l' arme, nel venefizio gli avvanzi del propinato veleno, nel furto le cose rubate ec. Non manca chi suggerisce che queste nuove ispezioni e perizie e perfino il dissuggellamento differire si debbano fino a tanto che l' accusato non sia stato costituito - V. *Mirogli* nelle sue *istruzioni criminali tom.* 2. *c.* 8. *n.* 65. -, per la ragione che potendosi avere la confessione dell' accusato sarebbe ottima regola far quelle ispezioni e perizie in presenza di lui, a cui vien data facoltà d' interrogare i periti - V. - *confronto*. Io peraltro porrei ad arbitrio del giudice il procedere in questi casi sollecitamente o differire secondo ch' egli creda più espediente o più utile alla causa. Perocchè se l' inquisito confesserà il delitto, la confessione sua trovasi verificata dagli atti e dalle operazioni, che l'han preceduta: si renderanno ostensibili a lui le cose furtive, gli avvanzi del veleno,

l' arme ec.; egli ammetterà esser quelli gli oggetti, che ha rubati, quello il veleno, che ha propinato, quella esser l' arme, che adoperò ad uccidere. Se però l' inquisito avrà negato il delitto, quale utilità può il giudice aver ritratta dal differimento delle accennate ispezioni e perizie? . . . Ma non per questo non sarebbe miglior partito il premettere i costituti ed assumer quindi tali perizie, presente l'inquisito medesimo, dandosi a lui facoltà d'interrogare, acciocchè in seguito impugnar egli non possa nè porre in dubbio quanto è stato in sua presenza osservato e riconosciuto.

Debbo quì tenere proposito dei significati atti come correlativi al corpo di delitto, eseguiti che sieno o presto o tardi. Segnerò una modula di perizia sul coltello, che ho finto rinvenuto presso il cadavere di un ucciso; la qual modula può servire di norma a tutte le altre perizie sovra qualunque titolo, almeno nelle formalità generali.

Premesso il decreto

» S. S. ad effetto di aver la perizia
» se il coltello, di cui ec., sia atto a ferire,
» e sia del genere dei proibiti, ovvero ec.;
» ha decretato ed ordinato che si faccian
» venire due periti coltellinaj (o se si trat-

» tasse di arme da fuoco, due periti ar-
» chibuseri) come ho per mezzo del cur-
» sore ec. fatti accedere a questa cancel-
» leria.

» N. N.
» N. N.

» Ai quali esibito e consegnato il col-
» tello anzidetto è stato da S. S. ingiunto
» che bene l' osservino, considerino, misu-
» rino, e secondo la loro perizia e coscien-
» za riferiscano se lo stesso coltello sia o
» no atto a ferire, e del genere dei proi-
» biti, come avendolo essi bene osserva-
» to, considerato, e misurato, hanno, me-
» diante il loro giuramento prestato a mia
» richiesta ec. toccate le scritture un dopo
» l' altro, riferito come qui appresso, cioè.

» In primo luogo N. N. venuto a que-
» sta cancelleria con N. N. ambidue pub-
» blici coltellinaj di questa città, avvisati
» d'ordine di V. S. ec., ed avendoci fatto con-
» segnare questo coltello con manico di os-
» so bianco, con lama ferma nel manico,
» fatta con punta seguìta a taglio d'ambe
» le parti, della lunghezza fra manico e
» lama di un palmo e quattro oncie secon-
» do la misura fattane da noi, con fode-
» ro coperto di pelle rossa ec., dico e ri-

» ferisco che avendo io bene osservato e
» considerato questo coltello lo trovo atto
» a ferire; e per essere con lama ferma al
» manico, e con punta seguita a taglio d'am-
» be le parti, oltre alla lunghezza ec. esso è
» proibito dalle leggi ec. a portarsi, a rite-
» nersi, a fabbricarsi; e così giudico e ri-
» ferisco secondo la mia perizia, arte, e
» coscienza.

» In secondo luogo N. N. ancor io ec.
(*viene a dire le medesime cose*).

» La qual dichiarazione e perizia avu-
» ta, e da S. S. accettata, ha licenziati i
» periti, i quali hanno con me cancelliere
» sottoscritto o crocesegnato (se illetterati)
» il presente atto.

N. N. governatore
Firme dei periti N. N. N. N.
N. N. cancelliere

Ma nel caso che i periti non sappia-
no scrivere debbono essere presenti due te-
stimonj, e firmar l'atto com'è stato già
significato per altre circostanze.

Nota - 1. Presso alcuni Tribunali co-
stumasi assumer le perizie più compendio-
samente, cioè non per interrogazione dei
periti, ma per narrazione a forma di ro-

gito, come si pratica nella ricognizione di cadavere. Chi vuol seguire tal costume può aver presente la traccia del rogito indicata a *lett. A.*

2 Suggerirei poi che a questa perizia il giudice sempre assistesse, ma qualora egli non potesse assistervi, fà duopo che nel suo decreto autorizzi espressamente il cancelliere ad assumerla.

L. Accade talvolta che il coltello si vegga imbrattato di sangue, il quale pel decorso del tempo potrebbe indurre dubbiezza se sia sangue oppure arrugine della stess' arme: in questi casi se ne deve fare ispezione e perizia dai professori fisici. La traccia, che ho data della perizia dei coltellinaj, può nelle formalità e nelle module servire, variato ed aggiunto quel che occorre nelle particolarità, per qualunque altra perizia, che assumer si debba. Le particolarità cadono sulle materie esigenti cognizioni dell'arte o professione, a cui le materie medesime si possono riferire. Quando perciò il processante osserva dal canto suo le formalità necessarie per la regolare assunzione dell'atto, nel rimanente altro non gl'incombe se non di ricevere e notare le relazioni ed i giudizj, che i periti rendono a seconda delle rispettive loro cognizioni.

I miei ragionamenti nel *Foro criminale* danno diffuse istruzioni pella prova generica di ogni delitto: in essi ho tutte indicate le indagini ed operazioni quante ne occorrono a stabilir bene questa prova secondo i titoli e le materie, delle quali si tratta. Altro non mi mancava che tracciar poche formole di rogiti e di perizie onde sogliono esser assunti i corpi di delitto, delle quali sempre si possa fare uso ad onta della moltiplicità e diversità dei titoli, su cui si compilano in pari numero i processi. Queste poche formole però non dispensano dal dovere far conto di quelle istruzioni, che osservate renderanno completi e regolari gli atti relativi alle prove generiche di tutt' i delitti, di cui faccia duopo stabilire senza dubbiezza la essenza costitutiva, gli estremi, e le qualifiche.

Per comodo dei leggitori non ometto richiamare le istruzioni medesime contenute nel mio Foro criminale formandone come un prospetto senzacchè mi dia il peso di ripeterle, e citando unicamente il titolo, il tomo, e le pagine, in cui ho suggerito tutto quello, che fà di mestieri per la prova generica di ogni delitto.

1 Dell' omicidio qualunque tom. 2. pag. 36. a 38.

2 Di persona incognita tom. 2. pag. 39. a 41.

3 Quando il corpo di delitto non si poss' avere per ispezione oculare perche il cadavere o non è presente, o ha volto e corpo sformati, o trovasi senza testa, o è ridotto a scheletro tom. 2. pag. 41. a 50.

4 Avvertenze che occorrono pella disumazione del cadavere dal luogo sacro tom. 2. pag. 50. a 53.

5 Dell' omicidio per caduta provvenuta da urto tom. 2. pag. 176.

6 Cagionato con calci tom. 2. pag. 177. a 180.

7 Con armi avvelenate tom. 2. pag. 181. a 183.

8 Del venefizio tom. 2. pag. 185. a 209.

9 Dello strangolamento tom. 2. pag. 226. a 231.

10 Dello annegamento tom. 2. pag. 232. a 236.

11 Dell' omicidio per privazione di alimenti tom. 2. pag. 238. a 239.

12 Delle ferite, mutilazioni, contusioni tom. 3. pag. 56. a 62.

13 Della calunnia, e del libello tom. 3. pag. 147. a 152.

14 Delle qualità di parricidio, di pace infranta, di vendetta trasversale; preme-

ditazione, irragionevolezza, prodizione, insidie, mandato, assassinio tom. 2. e 3.

15 Del furto, suoi estremi, sue qualità, della frattura o violenza, del devastamento, scalamento, uso di grimaldelli, di chiavi adulterine o di altri strumenti, tom. 4. pag. 56. a 68.

16 Sugli estremi della complicità, dell' occultamento, smaltimento, acquisto doloso tom. 4 pag. 149 a 159.

17 Delle truffe, degli stellionati, delle decozioni dolose tom. 4. pag. 183 a 192.

18 Delle usure, e delle stipolazioni feneratizie tom. 4 pag. 212 a 232.

19 Delle demolizioni, fratture, incisioni, degl'incendj, dei devastamenti de' campi tom. 5 pag. 13 a 18.

20 Della rapina, della grassazione, del latrocinio, ricatto, della concussione tom. 5 pag. 67 a 79.

21 Dei delitti di falso tom. 5 pag. 183 a 194.

22 Della ritenzione e delazione di armi proibite tom. 5 pag. 262.

23 Del laceramento, della combustione, sottrazione di scritture o di suggelli tom. 5 pag. 296 e tom. 6 pag. 20 a 23, 140 a 154.

24 Della baratteria tom. 6 pag. 20 a 23.

25 Di altri delitti dei magistrati o pubblici uffiziali nelle azioni tom. 6 pag. 67 a 81.

26 Dei loro delitti nelle omissioni tom. 6 pag. 99 a 101.

27 Della esimizione degli arrestati, detenuti o condannati, della loro fuga qualificata, delle offese e degli omicidj per causa ed in odio di liti civili o criminali tom. 6 pag. 142 a 144 147 a 149.

28 Dei delitti contra la polizia interna ed esterna dei paesi secondo le diverse loro specie particolarmente di quei soggetti alle azioni nossali *de pauperie*, e della legge *aquilia* tom. 6 pag. 222 a 379.

29 Dei conati, delle azioni preparatorie, e dei favori al libertinaggio, del ratto, stupro, sagrilegio carnale, adulterio, incesto, della poligamia, e poliandria tom. 7 pag. 25 a 34 109 a 142.

30 Dei delitti di venere mostruosa tom. 7 pag. 229 a 248.

31 Di maestà lesa in primo capo tom. 7 pag. 260 a 264.

32 Di maestà lesa in secondo capo, particolarmente di falsa moneta tom. 7 pag. 294 a 309.

Avvertenza Prima

Sulle relazioni chirurgiche e sulle perizie esibite in iscritto

10 Cosa incomba ai chirurghi ed ai medici -: cosa incomba agli attuarj -: relazioni orali -: facoltà del giudice di assumere ulteriori perizie -: facoltà dell' inquisito d' interrogare i periti fiscali, e di opporre altre perizie -: periziori quando abbiano luogo -: voti del collegio medico-chirurgico -: decreto -: istruzioni ai periti -: al giudice quando la perizia o esperimento si fà in presenza dell' accusato -.

10 Nei delitti di ferite di contusioni i chirurghi danno scritte le loro relazioni alle rispettive cancellerie criminali, o agli uffiziali pubblici stabiliti nei paesi, e dalla legge autorizzati a riceverle. In queste relazioni enunciar debbonsi (oltre alla data precisa della visita ed ispezione) le ferite stesse o contusioni colla specificazione delle parti offese, il numero, la qualità, la figura, larghezza, profondità ec. significate colla espressione di semplici, cutanee o tegumentali, penetranti, e verso

dove e fin dove, complicate o lacerate ec. con frattura di ossa, con lussazione, con incisione di nervi, muscoli, con recisione o lesione di arterie, con mutilazione ec.: si deve innoltre indicare lo strumento, con cui sono o possono essere state prodotte: deve dippiù il professore esprimere il suo giudizio o *assoluto* o con *riserva* sulla natura e su gli effetti di esse ferite e contusioni, cioè di mortali o con assoluto pericolo, di pericolose o con qualche pericolo, di non pericolose o senz' alcun pericolo; esprimere qual sia il pericolo, se di vita, se di storpiamento o debilitazione assoluta e perpetua, ovvero imperfetta e temporanea; se di cicatrice apparente o deformante, se apparente e deformante perpetua, se temporanea ec.; esprimere i sintomi rinvenuti nel paziente attesa la lesione del cerebro, dei polmoni, del ventricolo, delle intestina; la effusione di sangue perchè offesa è l'arteria; il vomito, i dolori, i deliquj, vaneggiamenti ec.. Più diffuse istruzioni in proposito ho date nel *tom.* 3. *del Foro criminale - ferite e contusioni - prove generiche - pag.* 36 *a* 38.

Il cancelliere ricevendo la relazione fà l'atto di comparsa del chirurgo, tra-

scrive per intero la relazione medesima per tener questa inserita originalmente in processo, e la fà ratificare dal chirurgo mediante il giuramento. Ho già segnata la formola di tale atto nel *c.* 1 - *accusa - querela - denunzia - pag.* 28.

L' accennata ratifica è a mio avviso necessaria, giacchè formando le relazioni chirurgiche principio e fondamento dei processi per titoli di ferite, fondamento, che lo è ancora dei giudizj, i quali debbonsi poi pronunziare, sembra espediente che i chirurghi confermino col giuramento la verità ed ingenuità di tutto quello, che hanno espresso nelle loro relazioni. Non poche volte le ferite apparire si fanno pericolose, e nol sono; se n' esagera la gravezza, e sono lievi; altronde diconsi lievi, e sono gravi! pur troppo le aderenze e gl' impegni contratti soglion dare di questi travisamenti: la giurata ratifica della relazione fà che men si abbia occasione di sospettarne. Se in progresso di cura un qualche pericolo sopravvenisse non enunciato nella prima relazione, o dalla ferita risultasse cicatrice permanente, deformità, debilitazione, storpiamento, mutilazione, e qualunque peggioramento del ferito, il professore presenta nuova relazio-

ne, che pur deesi ratificare come la prima. Se alla ferita succede la morte, il medesimo chirurgo parimenti dà la sua relazione ma senz' uopo di ratifica, giacchè a tal relazione o denunzia sussiegue la ricognizione di cadavere, premesso il decreto, che la ordina, ed autorizza il cancelliere qualora il giudice non possa alla medesima assistere.

Deve innoltre il cerusico denunziare la guarigione del ferito indicando nella sua relazione (ancor questa bisognevole di ratifica) quando cessato è il pericolo, quanto tempo è occorso di cura e di convalescenza. Non veggo che poche volte praticata tal relazione; la credo però sommamente necessaria: ognun sa che la gravezza del delitto è in ragione composta del dolo e del danno irrogato: se la ferita ha esatti 20 giorni di cura vien considerata naturalmente più grave di quella, che ne ha esatti 10: stabilire dunque si debbono tanto il giorno del ferimento quanto il giorno della guarigione, affinchè i tribunali conoscano del delitto la maggiore o minor gravezza, ed applichino pene proporzionate.

La stessa ratifica ha luogo per le relazioni mediche su gli scoperti o sospet-

tati venefizj, o sulle altre cause criminose, a cui i professori opinino potersi o doversi ascrivere le infermità da loro curate.

Come parimenti ha luogo per le perizie calligrafe nei delitti di falso scritturale, e così per qualunque altra perizia.

Avvertasi poi

1 Che i periti possono anche a voce dar la loro relazione, la quale dal cancelliere viene stesa in presenza di essi, e possono esibirla separatamente in iscritto, a cui sussiegue la giurata ratifica, come ho di sopra accennato; ratifica, che per maggior cautela dev' essere firmata dai periti medesimi conforme dev' esserlo la perizia stessa scritta dal cancelliere, che l'assume col giuramento di essi periti e colle sottoscrizioni di loro, ovvero coi segni di croce espressi in presenza di due testimoni.

2 Ch'è in facoltà del giudice assumere ulteriori perizie chirurgiche, mediche, calligrafe ec. o dagli stessi soggetti ingiungendo loro di riferire nuovamente secondo le istruzioni, che gli vengono date da esso giudice, ovvero d'altri periti o periziori, ch'egli nomina; la urgenza però di tai perizie, l'oggetto o scopo delle medesime, le istruzioni, che occorrono, debbono essere accen-

nate nelle comparse fiscali, a cui sussieguono i correlativi decreti.

3 Chè l'accusato ha diritto di opporre altra perizia, e farla rendere giudiziale; come pure di chiedere il ripetitivo dei periti fiscali già interpellati, e di venire al confronto con essi; in tal caso la nuova perizia o l'esame vien eseguito in presenza di lui, al qual'è data facoltà d'interrogarli, come ho altrove accennato, e com'è significato nei *capitoli sul ripetitivo e sul confronto*.

4 Che pella sostanziale discordanza dei periti ha luogo la nomina di uno o più periziori, com'è indicato nel *num.* 2, e nei casi di ferite, di venefizj, d'infanticidj ec. pei quali fà duopo ricorrere alla facoltà chirurgica o medica, si può richiedere il voto di un collegio medico-chirurgico, a cui sono rimessi i necessarj atti.

I quali periziori e voto di collegio medico-chirurgico possono essere richiesti ed indotti ancor dopo la legittimazione per ripetitivo o per confronto qualora il pieno tribunale, innanzi a cui è proposta la causa, creda necessarj tai mezzi od utili a torre ogni dubbio. Anche il fisco ed il suo aderente hanno diritto di richiedere in linea di ripulsivo altra perizia contro a quel-

la, che l' accusato ha ottenuta in linea di difensivo.

Ma generalmente ogni perizia o viene ordinata d' uffizio dal giudice, o vien richiesta dalle parti, e talvolta ad istanza dell' accusato si fà o ripete in presenza di questo, a cui è data dal giudice facoltà d' interrogare i periti, come ho accennato tra le *regole e forme a let. I.*

Il giudice l' ordina per istabilire la qualità di un arme, la natura ed efficacia del veleno, l' apparenza o deformità di una cicatrice, la distanza da un luogo all' altro, la facoltà auditiva o visiva, la qualità e valore di cose rubate, l' alterazione o supplantazione di uno scritto ec.; e premette ad essa il suo decreto.

» S. S. ad avere la perizia per conoscere e stabilire (*qui si esprime l'oggetto, su cui la perizia si vuole, ed il fine di questo atto*) » ordinò che sieno chiamati e fatti venire a questo luogo di esame » due periti (*dell' arte o aventi pratica ed abilità di conoscere e giudicare su tale oggetto*, per es. *armajuoli*, *coltellinaj*, *archibuseri*, *anatomici*, *regattieri*, *giojellieri*, *calligrafi*, *caminatori ec.*) » come » sono stati fatti venire.

N. N.

N. N.

I quali periti presentatisi nel luogo di esame o esperimento, ed inteso dal giudice l'oggetto della loro chiamata, ispezione, e giudizio, debbono esporre 1. quello, che il giudice vuole da essi; 2. la cosa, che a loro si fà osservare o vien consegnata, descrivendola compendiosamente; 3. le osservazioni e gli esperimenti, ch' eseguiscono, come pure i mezzi, che adoperano per eseguirli; 4. i risultati, che ne hanno; 5. il giudizio, che ne formano

Siegue così la perizia o per esame degli stessi periti, l'un dopo l'altro sulla traccia, che ho data *a n.* 9. *let. I.*, ovvero in iscritto esibito dai periti medesimi colla giurata ratifica per atto di comparsa e di esibita.

Quando poi la perizia o esperimento si fà o ripete in presenza dell' accusato il giudice apre l'atto in via di costituto interrogando esso accusato come crederà sull'oggetto, per cui la perizia richiedesi: fà quindi accedere i periti alla presenza di lui: riferito che avran questi un dopo l'altro, interroga il medesimo accusato presente » » s' egli ha ben compreso quel che i periti hann'osservato, riferito, e giudicato, e nel caso ec. s' e. c. abbia nulla da » dire od opporre »: l'accusato rispondendo » avere inteso benissimo ec. » e ripe-

tendo brevemente quel che ha veduto ed inteso, oppone quanto vorrà; o dice null' aver da opporre.

In caso di opposizione il giudice interroga i periti » s' eglino sono in grado di » confermare o ritrattare quel che hanno » dichiarato nella loro perizia » e gli fà rinnovare, qualora lo creda necessario, il giuramento di dire la verità: i periti confermando ec. rispondono un dopo l' altro » io » ho detta la verità e la confermo »

Esso giudice poi dà facoltà all' accusato d' interrogare i periti, e fà avvertire » che » i periti confrontati una volta secondo lo » stile della curia non più ripetonsi, e perciò ec. » quegli interroga o non interroga, e risponde a suo piacimento.

Avvertenza Seconda

Sulle perquisizioni

11 Perquisizioni – *locali* o *domiciliari* – *personali* –: regole –: formola di decreto ove questo occorrà – di mandato – di accesso e rogito – di esami dei testimoni trovati presenti –: module A. B. C. D. –: avvertimenti – quando poss' aver luogo per parte dei testimoni intervenuti alla

perquisizione la ricognizione degli oggetti tra consimili —: cautele perchè gli oggetti non vengano occultati, trafugati, o passati ad altre mani, o variati dal loro attuale stato —: rapporto orale o scritto degli esecutori —: suggellamento d'involti —: cautele per gli oggetti inamovibili —: per gli oggetti esibiti dal querelante o d'altri o prima o nel corso della inquisizione —: regole ed atti per avere la consegna di quegli esistenti presso persona terza —: per avere la consegna di protocolli, scritture, o effetti esistenti in un pubblico uffizio —.

11 Talvolta i corpi di delitto acquistansi per mezzo delle perquisizioni *locali o domiciliari e personali*; le *prime* fatte nei luoghi, ove si sospetti o presuma ch' esistano gli oggetti costituenti prova del delitto medesimo, o aventi relazione ad esso, o al suo autore; le *seconde* fatte sulla persona del delinquente preteso o sospetto, del complice, dell'occultatore, ritentore ec.

Le perquisizioni sono ammesse, ma non debbon esserlo con ogni facilità comecchè operazioni, le quali recano alle famiglie inquietezza e disdoro. Esse poi richieggono le cautele e formalità seguenti

1 *Ragionevole sospetto* che in *quella* casa, o presso *quella* persona si trovino gli oggetti *criminosi*, come scritti, libel-

li, armi, strumenti per conio di falsa moneta ec.; o *dal delitto provvenienti*, su cui s' inquire, come sono gli effetti furtivi.

» *Ragionevole sospetto* », cioè giusto, fondato, nascente da un qualche indizio, che si abbia, e che sebbene non sia grave in se stesso, autorizzi però a sospettare senza ingiuria, riflesso avuto alle circostanze di luogo, tempo, cosa, e persona - *Bonfin. in bann. gener. c.* 18. *n.* 85. Indizio di tal natura dee preceder sempre alla perquisizione onde non sia questa, che dia principio alla prova, (nel qual caso i cavillatori forse non direbbero a torto - *non sunt sumenda arma de domo rei* - *l. nimis grave cod. de testib.*) ma lo indizio stesso, da cui la perquisizione ebbe causa. - V. *Raynald. obs. crim. tom.* 1 *c.* 2 §. 4. *n.* 110 -

2. - *Ordine del giudice* - Veruna perquisizione sia personale sia locale o domiciliare eseguir devesi se non ordinata dal giudice, il quale fà il suo decreto, autorizza il cancelliere ad accedere, qualora non possa esso medesimo intervenire (ma inculcherei sempre la presenza del giudice) e rilascia l' ordine scritto, che dicesi *perquiratur*; in quest' ordine egli espri-

me le operazioni che vuole, i locali che perquirer si debbono, le cautele o misure da praticarsi ec., permettendo ancor la violenta apertura di essi locali qualora gli abitanti o proprietarj si ricusassero apprestarne gli opportuni mezzi. Tale ordine viene rilasciato in doppio originale, giacchè uno và presentato alla persona, o ai domestici, al proprietario o possessore del locale, nell' atto della perquisizione, affinchè niuno a questa si opponga, si presti anzi ad agevolarla somministrando le chiavi di porte, di casse, di credenzoni, scrigni, tiratoj ec.; l' altro si deve inserire negli atti relazionato dal cursore o esecutore, che ha presentato l' originale consimile: e se in circostanza dell' arresto si credesse espediente la perquisizione sulla persona o in casa del catturando, devesi esprimere nello stesso mandato di arresto l' ordine di tal perquisizione.

3 *Presenza di due testimoni*, i quali attentamente osservino le operazioni, ed ispezioni, le ricerche, i locali dove queste si fanno, gli oggetti perquisiti ec.

4 *Descrizione*, che il cancelliere stende di tali operazioni, e ricerche, non chè degli oggetti trovati; questa descrizione è firmata dai testimoni, dal giudice, s' egli

ha assistito alla perquisizione, e dal medesimo cancelliere, come pure lo è dai fabbri, e d'altre persone, che fossero state adoperate per lo sfascio, apertura, insalazione ec., i quali fabbri se illetterati esprimono il segno di croce, e così ancora lo esprimono i testimoni, che non sappiano scrivere; ricorre però su questi la stess' avvertenza fatta sopra i testimoni strumentarj illetterati condotti per la ricognizione di cadavere *num.* 9. *let. A. ad F.* Se presente è l'inquisito, o altri, presso i quali vien eseguita la perquisizione, richiedesi pur di loro la firma o segno di croce alla presenza di essi testimoni, ed in caso di ricusa si fà nell' atto stesso menzione di questa e della ragione addotta dai ricusanti.

5 *Chiusura* e *suggellamento* degli effetti rinvenuti e descritti, *apertura* e *ricognizione* di essi, e *perizie* (che occorrano) colle cautele e formalità significate nel *n.* 9. *lett. G ad L.*

6 *Avvedutezza* e *diligenza* perchè nulla sia trafugato o sfugga alle ricerche: perciò le perquisizioni sono eseguite coll' accompagno della forza, che assiste a tutto, coopera, sta in guardia alle porte ed ai locali ec.

7 *Ingenuità di atto*. Questa esige che nelle perquisizioni e nelle descrizioni espressamente abbiasi conto eziandio degli oggetti, i quali servir potessero a discolpa dell' accusato; che non debbansi omettere le operazioni ed ispezioni, che possano dare un risultato giustificativo per lui; che quando pure inutile riuscita fosse la perquisizione ancor ciò si debba esprimere fedelmente - *Caball. resol. crim. cas.* 199 *n.* 23 *et* 24, *Conciol. - perquisitio - res. unic. n.* 6, *Bassani theoric. prax. crim. lib.* 2 *c.* 4 *n.* 12 *et* 13.

» *Nota* ». In caso di flagrante delitto qualunque individuo della forza pubblica è autorizzato alla perquisizione personale del delinquente, ed anche alla domiciliare o locale ove gli stessi esecutori ragionevolmente sospettino esistere degli oggetti a quel delitto relativi. Eglino però a tai perquisizioni personali e domiciliari debbono far esser presenti due testimoni, e qualora essi esecutori non fossero al caso di praticare un regolare suggellamento (che in simili circostanze valuterei sebbene operato da loro) vi è duopo che abbiano l' avvertenza di asportare quegli oggetti alla cancelleria immediatamente coll' accompagno sempre, e, come suol dirsi, sotto gli

occhi dei medesimi testimoni, i quali debbono in cancelleria esser subito esaminati, perchè depongano, e riconoscano ec. (giusta la formola, che segnerò tra le seguenti) onde alcun dubbio non nasca sulla identità, conforme ho accennato nella regola III.

- *Formole* -

A. - *Decreto* - » S. S. rilevato avendo » dai presenti atti che nel latrocinio, di » cui ec. e pel quale trovasi indiziato N. N. » e ristretto nel carcere segreto di questo » tribunale, sieno stati rubati ed asporta- » ti via dall' abitazione dell' ucciso N. N. » tra gli effetti e danari ec. alcuni fazzo- » letti bianchi marcati in una dell' estre- » mità di essi colle lettere majuscole C. » P. in trapunto a filo rosso, ha ordina- » to ed ordina che senza ritardo si acce- » da colla forza esecutrice, con due te- » stimoni, e me ec. alla casa di abitazio- » ne dello stesso inquisito N. N. in con- » trada detta - la *Ritortà* -, di questa cit- » tà; sia diligentemente perquisito tutto il » locale dell' abitazione mèdesima, non chè » perquisite le casse, credenze, comod ec., » e qualora gli abitanti si ricusassero apri-

» re, o dare le chiavi, rendasi aperto do-
» ve occorra coll' uso della violenza me-
» diante opera di fabbro o altra persona ec.:
» trovati gli oggetti, dei quali ec. sieno
» descritti, involti, suggellati, e traspor-
» tati a questo tribunale, quindi legalmen-
» te identificati ec.; ha perciò rilasciato
» e sottoscritto l'opportuno mandato in dop-
» pio originale; ho quindi consegnato al
» cursore N. N. il detto mandato in dop-
» pio originale, uno dei quali da presen-
» tarsi agli abitanti della casa suddetta,
» l' altro da riprodursi nei presenti atti re-
» lazionato ec.

N. N. governatore
N. N. cancelliere

B. - *Mandato* -.

» D'ordine di S. S. I. sig. N. N. govern. di
» . . . . Sia perquisita diligentemente la casa
» di abitazione di N. N. in contrada - la Ri-
» torta - di questa città, ossia tutto il lo-
» cale e le pertinenze di essa casa, le cas-
» se, credenze, comod, letti, biancherie
» ec. che vi esistono; al quale oggetto si
» ordina a voi infrascritti (*a cui il man-*

» *dato è diretto , perciò i nomi di loro si*
» *debbono esprimere in calce*) , che in
» forza del presente ec. dobbiate sommi-
» nistrare le chiavi e tutt' altro occorren-
» te alle aperture, ricerche , ispezioni ; al-
» tramenti queste saranno eseguite dalla
» forza , ed in caso di opposizione e re-
» sistenza a qualunque delle operazioni ,
» sarete soggett. . . . all' arresto immedia-
» to non che alle pene comminate dalle
» leggi ; poichè ec. così ec. dal governo di
» . . . . questo dì . . . .

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

» Nome e cognome della persona a
cui tal mandato è diretto

C. - *Rogito di accesso e perquisizione* -

Giovedì 20 dicembre 1827 ore
19 in punto

» Adesivamente al decreto ed ordine
» ec. l'illmo sig. governatore N. N., io in-
» frascitto cancelliere , ed i chiamati in
» qualità di testimoni N. N. figlio di . . . ed
» N. N. figlio di N. N. ambidue di que-

» sta città ,, ad aventi i riquisiti legali ec.
» siamo partiti da questa cancelleria, e scor-
» tati dalla forza dei carabinieri ci siamo
» diretti alla casa di abitazione dell' inquisi-
» to N. N., a via *Ritorta* di questa città,
» ove giunti, e renduta aperta per ordi-
» ne di S. S. la porta d' ingresso da un
» individuo, che ad interrogazione della
» stessa S. S. ha detto chiamarsi N. N. fra-
» tello carnale del detenuto N. N.; siamo en-
» trati nell' accennata casa, ed immedia-
» tamente il cursore N. N. ha letto in pre-
» senza dei testimoni suddetti quindi lascia-
» to in mano di esso individuo il man-
» dato di perquisizione, di cui sopra ec.:
» situati poi due carabinieri alla porta d' in-
» gresso, ai quali è stato ingiunto di non
» permettere a chicchessia di entrare o usci-
» re senza ordine di S. S. abbiamo comin-
» ciato a perquirere la cucina, di cui e di
» due stanze di seguito è composta detta
» casa ec., e nella cucina stessa non al-
» tro esistendo che poche sedie, due cal-
» daj appesi ad una parete con altri po-
» chi rami, il cursore per ordine ec. ed in
» presenza dei due testimoni ha staccati dal
» muro tali oggetti, ed osservati attentamen-
» te un per uno, come pure ispezionate le
» sedie, nulla si è rinvenuto esistere in es-

» si. Siamo passati alla prima delle due
» stanze; nella quale non abbiamo trova-
» to che un letto ed una sedia vicina : fatta
» ispezione sotto il letto e la sedia, e smon-
» tato dal cursore per ordine, come sopra, il
» medesimo letto composto di un sol pa-
» glicaccio con tre tavole e due banchi
» di legno, di un cuscino, e due lenzuola,
» il pagliaccio è stato votato della paglia;
» scucito il cuscino; e ad onta delle più
» esatte ricerche nulla è stato rinvenuto
» ec.: dopo ciò ci siamo recati alla secon-
» da stanza ove abbiamo trovata una cassa
» di legno chiusa a chiave; ricercata da
» S. S. al sopramentovato N. N. la chiave
» di tal cassa, egli ha risposto di non aver-
» la dicendo appartenere la medes. cassa
» al detenuto suo fratello, e non sapere
» dove ne ritenga egli la chiave: allora S.
» S. onde rendere aperta l'accennata cassa
» ha fatto venire per mezzo del cursore il
» fabbro chiavajo N. N., a cui ha ordina-
» ta tale apertura, come in fatti lo stesso
» fabbro l'ha eseguita coll'uso di un gri-
» maldello, mediante il quale ha con faci-
» lità dischiusa la serratura, che teneva
» fermo il coperchio della cassa medesima.
» Aperta pertanto questa in presenza di
» S. S., di me cancelliere, e dei testimo-

» ni infrascritti, si è trovato ed osservato
» esistere dentro la medesima gli oggetti
» seguenti, i quali un per uno sono stati
» estratti e diligentemente ispezionati, cioè

Quì il cancelliere enumera e descrive un dopo l'altro gli oggetti, tra i quali

» Due fazzoletti bianchi di mussolo,
» che per ordine di S. S. misurati col pas-
» setto da N. N., uno dei due testimoni
» presenti, sono stati trovati della esten-
» sione di due palmi riquadrati di canna
» mercantile; fatta poi diligente osserva-
» zione in ciascheduna dell'estremità di es-
» si due fazzoletti, si è veduta, come S. S.,
» io cancelliere, i due testimoni presenti,
» il suddetto fabbro N. N., ed il mentova-
» to N. N. abitante nella casa ec. tutti ab-
» biam veduta e distinta una delle mede-
» sime estremità marcata con lettere maju-
» scole C. P. in trapunto a filo rosso, e tut-
» te due queste lettere congruenti perfetta-
» mente tra loro, di ugual forma e grandez-
» za, fatte, come sembra, da una stessa
» mano nell'uno e l'altro fazzoletto.

» Ciò veduto ec. S. S. ha ordinato a
» me ec. di avvolger bene in un pezzo di
» tela i divisati due fazzoletti rinvenuti, co-
» me sopra, ligare tale involto e suggellarlo
» in presenza dei testimoni suddetti, come

» ec. (*qui siegue il suggellamento colle formalità e consegna del suggello ad uno dei testimoni presenti come a num. 9. let. G., nonchè l' ordine che l' involto sia portato in cancelleria ec.*)

» Dopo di che ec.

» Atto fatto nella casa, di cui so-
» pra ec. presenti i sopracennati testimoni
» N. N. N. N. i quali con S. S., col fab-
» bro N. N., con N. N. (*presso di cui*
» *è stata fatta la perquisizione*) e con me
ec. lo hanno firmato colle loro sottoscrizioni.

N. N. governat.
N. N. fabbro chiavajo
N. N. abitante nella casa perquisita
N. N. testimonio a quanto sopra
N. N. testimonio a quanto sopra

D. Formola di comparsa e di esami dei testimoni trovati presenti all' arresto, ed alla perquisizione di persona sorpresa in flagrante.

» Venerdì 21 di dicembre 1827 »
Avanti l' Illmo sig. governatore di questa città sedente ec.

» Comp. il sig. N. N. maresciallo dei

» carabinieri ec. il quale ha riferito e rife-
» risce come siegue.

» In quest' oggi sulle ore 19 trovan-
» domi nella pubblica piazza detta della
» *Regina* improvvisamente ho veduto ve-
» nir fuggendo dal vicolo del *Corallo* un
» tal N. N. inseguito da N. N. con uno
» stocco imbrandito, il quale insecutore al
» veder me, che voleva essergli addosso
» per fermarlo, ha ritroceduto prendendo
» quel vicolo, e con somma velocità giunto
» in sua casa è colà entrato; io e due miei
» carabinieri gli abbiam corso appresso: ho
» posto di guardia alla porta di quella casa
» i due carabinieri, e chiamati N. N. N. N.
» li ho meco portati in essa casa di N. N.
» per essere ivi presenti come testimoni all'
» arresto di lui ed alla perquisizione. Entra-
» ti colà io, i due carabnieri, i due testimo-
» ni suddetti, ho eseguito il fermo del men-
» tovato N. N., ch' erasi rifugiato in una
» stanza sotto il letto ivi esistente, e per-
» quisitolo sulla persona alla presenza de-
» gli accennati due testimoni, nulla gli è
» stato rinvenuto; perquisito quindi il letto,
» è stato trovato ed osservato da me e dai
» medesimi due testimoni sotto il cuscino
» uno stocco ossia stilo di figura rotondo,
» sottile, ed aguzzo, della lunghezza di

» un palmo e mezzo tra manico e lama,
» qual'è questo, che ora esibisco e conse-
» gno, conforme lo stesso comparente ma-
» resciallo ha esibito e consegnato a me ec.
» uno stocco della figura, forma, e lunghez-
» za sopradescritte ec.

» E proseguendo disse - ho senza
» ritardo tradotto l'arrestato N. alla ca-
» serma, ov' egli si trova custodito ec. a
» disposizione del tribunale; ed immedia-
» tamente sono quà venuto coi due testi-
» moni sopra indicati che meco sono in-
» nanzi a V. S., e che dal momento dell'ar-
» resto e perquisizione suddetti sino alla
» presente mia comparsa ed esibita non so-
» nosi mai da me divisi ec.

» Successivamente, ed in primo luo-
» go è stato esaminato da S. S. e me do-
» ve sopra ec. uno dei testimoni suddetti,
» qui presenti, al quale da me per ordi-
» ne ec. deferito il giuramento di dire la
» verità, come toccate le scritture in ma-
» no di me ec. ha giurato, e da S. S.

» Int. del suo nome, cognome, età
» padre, patria e professione.

» R. mi chiamo N. N. figlio di . . .
» di anni . . . fruttajuolo, nativo di questa
» città ec.

» Int. come e per qual ragione si trovi
» in questo luogo di esame.

» Risp. sono quà venuto unitamente a
» N. N. condotti dal maresciallo dei cara-
» binieri, il quale sulle ore 19 di questo
» giorno mentre io ed il detto N. N. sta-
» vamo nella bettola al vicolo del Corallo
» ci ha chiamati e portati nella casa di N. N.
» perchè fossimo, come siamo stati, pre-
» senti all' arresto di esso N. N. ed alla
» perquisizione ivi fatta. Eseguito tale arre-
» sto entro una stanza, in cui il medesi-
» mo N. si era posto sotto il letto, è sta-
» to egli perquisito nella persona; ma i per-
» quirenti nulla gli han trovato in dosso;
» fatte poi delle ricerche nel letto, vi è sta-
» to in nostra presenza rinvenuto sotto il
» cuscino uno stocco senza fodero, rotondo,
» sottile, aguzzo della lunghezza di un pal-
» mo e mezzo tra manico e lama, come
» ci è stato fatto osservare dallo stesso ma-
» resciallo, che lo ha mostrato in nostra
» presenza. Dopo di che il maresciallo
» ha ordinato ai due carabinieri di tra-
» durre il suddetto N. N. alla caserma,
» ed ha detto a me ed all' altro testimone
» N. N. che lo avessimo seguìto, come
» abbiamo fatto, venendo tutti tre imme-
» diatamente e direttamente dalla casa del
» mentovato N. N. a questo governo, sen-
» za esserci noi due testimoni mai divisi

» dal maresciallo, che ha portato, esibito,
» a V. S., e consegnato in presenza mia e
» dell' altro testimonio N. N. quello stoc-
» co, il quale ora esiste su questo tavoli-
» no, ed è l' identifico stocco, che, presen-
» te me e l' altro testimonio, è stato rin-
» venuto in casa di N. N. sotto il cusci-
» no del letto, conforme ho deposto, e
» per tale lo riconosco ec.

» In secondo luogo esaminato l' altro
» dei due testimoni, al quale da me per
» ordine ec. deferito il giuramento di di-
» re la verità, com' egli toccate le scrittu-
» re in mano mia ha giurato, ec. e da S. S.

» Int. ec. *come il primo*

» Atto fatto nel luogo dove sopra, in-
» nanzi S. S., presenti e quì con me sot-
» toscritti N. N. figlio di . . . ed N. N. figlio
» di . . . ambidue di questa città, testimo-
» ni a quanto sopra è stato deposto, ed al-
» le firme o segni di croce dei medesimi
» deponenti, che hanno dichiarato di non
» sapere scrivere.

» N. N. governatore
» *Firme o segni di croce dei deponenti*
» *Firme dei testimoni presenti al rogito*
» N. N. cancelliere

- *Note* - 1 Se l' inquisito si rendesse negativo potrebbonsi per abbondanza chiamare a nuovi esami i medesimi due testimoni (che furon presenti alla perquisizione) e far riconoscere da loro lo stocco tra consimili.

2 Cura degli esecutori esser deve che le armi ed altri oggetti, i quali sembrino destinati o adoperati al delitto, o che ne sieno una conseguenza, o vi abbiano relazione, ovvero influir possano allo scoprimento della verità, trovati nell' atto dell' arresto alla persona, o nel suo domicilio, o nel luogo del delitto, non vengano in qualsiasi maniera occultati, nè trafugati, nè passati in altre mani, o variati dal loro attuale stato. A tal' uopo il capo degli esecutori dee far essere in guardia i suoi uomini affinchè a niuna persona sia permesso accedere o partire pria che si compia la operazione. Egli frattanto (qualora non voglia dare orale relazione alla cancelleria ed ivi depositare gli oggetti associati sempre dai testimoni, che furon presenti alla perquisizione ed al riperimento, come ho testè significato) stende sulla faccia del luogo un rapporto, in cui con esattezza quanta è possibile descrive la natura degli oggetti, la loro quantità, lo

stato, in cui si trovano, il luogo, il tempo, e le persone, presso le quali sono stati rinvenuti; li fà osservare ai testimoni in maniera ch' eglino sieno poi al caso di riconoscerli, e, quando non si potessero aver testimoni, a' suoi subalterni stessi. Esibisce subito tal rapporto e consegna gli oggetti (associati dai testimoni della perquisizione) al cancelliere, il quale inserisce in processo il rapporto medesimo; fà con questo il confronto di essi oggetti; e ne forma per atto di comparsa una esatta descrizione firmata dal capo degli esecutori, dai testimoni accennati, e dal cancelliere, che in presenza di tali testimoni liga in un involto o pone in un recipiente gli oggetti, contrassegna e suggella colle formalità già indicate altrove.

Quando poi gli oggetti fossero inamovibili, o trasportare non si potessero che con difficoltà, sono chiusi nel luogo dove si trovano, e vi si lascia di guardia uno o due esecutori, finchè in seguito del rapporto il giudice, o cancelliere, o altro uffiziale autorizzato non acceda colà per eseguire legale ispezione, confronto, descrizione ec., quindi apposizione di biffe (che vien regolata come il suggellamento d' involti, gruppi ec.), ovvero la consegna di

quegli oggetti alla custodia d' idoneo depositario, il quale negli atti si obbliga con giuramento di ripresentare intatti gli oggetti medesimi ad ogni richiesta del tribunale. In seguito potranno esser prese le opportune determinazioni o pella conservazione degli oggetti affinchè questi non soffrano deteriorazione o deperimento, ovvero pella restituzione al proprietario quando fossero irrilevanti, o necessaria non si credesse la conservazione di essi. Qualunque però sia la determinazione ella apparír dee dal decreto del giudice; e tutto quello, che si eseguisce, va notato dal cancelliere in processo, non esclusa la ricevuta di colui, al quale gli oggetti fossero stati consegnati, o restituiti.

3 Oltre agli oggetti trovati nelle perquisizioni dagli esecutori o dai ministri dei tribunali, vengono alle volte in poter di questi gli oggetti, ch' esibisconsi dal querelante o accusatore, o d' altre persone, o prima o nel corso della inquisizione. In tai casi il cancelliere fà l' atto di comparsa e di esibita, descrive tali oggetti in presenza dell' esibitore e di due testimoni, ciascheduno dei quali deve firmar l' atto.

4 Alle volte ancora è data indicazione di qualche oggetto, che si trovi in pote-

re di persona terza. Il giudice nel suo decreto ordina che s' ingiunga al detentore la consegna di quell' oggetto, e rilascia l' ordine scritto in doppio originale com' è stato accennato sulla perquisizione. Anzi (giusta la occorrenza) formalmente accedesi alla casa del medesimo detentore; nella quale si procede alla perquisizione, s' egli bonariamente consegnar non volesse l' oggetto, che gli si richiede: tal consegna ed il ricevimento di oggetto debbon seguire in presenza dei testimoni, e, premessa la descrizione del medesimo, se ne può fare ancor la chiusura con suggellamento. Qualora poi il detentore dimorasse in giurisdizione diversa il giudice trasmette sua lettera di uffizio con opportune istruzioni al giudice competente, il quale pella requisizione dell' oggetto richiesto si regola com' è stato testè accennato; e rimette al giudice requirente l' oggetto cogli occorsi analoghi atti.

5 Nelle requisizioni di protocolli, scritture, o effetti, ch' esistano in un pubblico uffizio qualunque, il giudice, che in causa procede, dimanda quelle scritture, e quegli effetti al capo del tribunale od uffizio, in cui ritengonsi. La trasmissione però e la consegna eseguire si debbono con

tutte quelle cautele, stanti le quali, dubbio non nasca sulla identità, particolarmente se trattisi di scritture, ch' esigono le precauzioni e regole date nel *tom. 5 del Foro criminale pag. 204 a 207.*

Avvertenza Terza

Sulle ricognizioni degli oggetti tra consimili

12 – Regole – modulo – nota istruttiva.

12 Quando il querelante, il denunziatore, lo esecutore di uffizio, o altra persona qualunque nella sua comparsa esibisce al cancelliere qualche oggetto relativo alla causa, lo stesso comparente dice cosa sia, dond' e come l'abbia avuta, ne specifica compendiosamente la qualità; se più oggetti, il numero, e ne indica dei connotati. Il cancelliere riceve tale oggetto od oggetti » » *per ritenerli e conservarli ad effetto ec.* »

e di essi fà più precisa descrizione. A porre in salvo da ogni eccezione o dubbio la loro identità ho bastevolmente tenuto proposito delle cautele da praticarsi nelle circostanze, della esattezza dei rapporti, dei confronti, dei suggellamenti; e delle aperture, indicando le rispettive formalità che occorrono per questi atti. Ora debbo tenerlo delle ricognizioni di oggetti tra consimili; le quali diconsi ricognizioni *reali*. Esse in moltissimi casi sono indispensabili. *Per es.* nel caso di due fazzoletti provvenuti da latrocinio (*formola A. nell' avvertenza II. n.* 11.) è necessario che persone informate li riconoscano tra consimili per quegli appartenenti all' ucciso; giacchè tal ricognizione stabilisce l' estremo della preesistenza. Nel sito del furto si trova una camiciuola: credesi Tizio il delinquente: riconosciuta tra consimili la camiciuola per quella di Tizio, il quale altronde o niega esser sua, o allegare non sa una ragione, per cui la medesima camiciuola ivi esistesse, somministra indizio gravissimo ch' egli abbia commesso tal furto.

Ora se dalle perquisizioni domiciliari o locali, o dalle personali, dall' accusatore, dai testimoni, o da qualsiasi altra parte pervenuto fosse al tribunale qualche og-

getto relativo al delitto, o costituente prova di questo, dev' essere descritto, quindi riconosciuto *ad oculum* dal proprietario, e tra i *possibilmente consimili* dai testimoni: dev' essere invitato a riconoscerlo ancor l'inquisito, che lo possedea.

E generalmente il proprietario, i testimoni, e gl'inquisiti stessi quando nelle loro deposizioni e nei rispettivi costituti hanno data indicazione di cose (come armi, strumenti, carte, ed altri oggetti al delitto relativi) esistenti in potere dei tribunali, debbono farne la descrizione e riconoscerli; a tal' effetto rendonsi loro, se testimoni, ostensibili fra due altre simili cose, se proprietarj o legittimi o illegittimi; gli si fan vedere senza le due consimili, cioè isolatamente ond' essi le riconoscano *ad oculum*; così pure *ad oculum*, se inquisiti.

Il socio di delitto però, correo o complice, che ha confessato, ed ha deposto *in caput alienum*, l'impunitario ec. essendo ritenuto come testimone in ordine agli altri delinquenti nominati da lui, sembra dover riconoscere tra consimili le armi, gli strumenti, le carte, ed altri oggetti, dei quali egl' indicò per ritentori i medesimi nominati.

Ma sia qualunque la persona chiamata a riconoscere, e qualunque la dichiarazione, ch'ella faccia, o affermativa, o dubitativa, o negativa di riconoscere o no l'oggetto esser quello, di cui ha parlato nella sua accusa o querela, nel suo esame o costituto, tal dichiarazione

1 Dev' essere fedelmente scritta come vien fatta = *è* = *parmi che sia* = *non è quell' oggetto* =.

2 Scevra da improbabilità: perciò la cosa esposta a riconoscimento v' ha duopo che si trovi in istato da essere riconosciuta: nol sarebbe o potrebbe non esserlo un'oggetto variato in natura, in forma, in figura ec., ovvero posto tra due altri oggetti somigliantissimi a segno che veruna distinzione passi tra questi e quello: ond' è che ho detto in principio doversi esporre la cosa *tra due possibilmente* consimili.

3 Scevra da suggestione; di cui renderebbesi eccezionevole un'affermativa dichiarazione se la cosa fosse stata esposta fra due altre affatto dissomiglianti, perocchè si riterrebbe come suggerito al testimone dover egli per riconosciuta indicar quella che dalle altre due differisce.

Ma se non si potessero avere i due oggetti consimili? In questo caso non si può

non ricorrere alla ricognizione *ad oculum* ancor dalla parte dei testimoni, dovendosi stare al loro detto giurato. Il cancelliere però non esprima di volo nell' atto della ricognizione la impossibilità di avere i due consimili; la faccia bensì apparire per comparsa fiscale preventiva alla ricognizione; nella qual comparsa significar debbonsi » le » inutili ricerche praticate o fatte praticare » per aver tali oggetti consimili »: a tal comparsa sussiegue il decreto del giudice pella ricognizione *ad oculum*.

» *Formola* »

» Sabbato 22 di dicembre 1827 »

» Nella cancelleria ec.
» Esaminato da sua signoria e me do-
» ve sopra ec.
» N. N. figlio di . . . di questa città,
» di anni . . . campagnuolo, il quale, pre-
» stato il giuramento di dire la verità, con-
» forme toccate le scritture giurò, e fu ec.
» Int.
» Risp.

Premesse le interrogazioni e risposte, in una delle quali il testimone vien portato a parlare dell' oggetto, di cui trattasi, per esempio *del coltello*, ch' esso testimone deponga aver veduto più volte in

mano dell' inquisito, di cui egli ha conoscenza e pratica, viene

» Int. se valga a descrivere il coltello,
» di cui ec. e se, rivedendo tal coltello, fosse
» se al caso di riconoscerlo, e qualora ec.

» Risp. Il coltello sudd. era con lama
» ferma al manico; della lunghezza di circa
» ca un palmo e mezzo fra manico e lama;
» lo stesso manico era di osso nero, filettato
» tato a righe di ottone, col contorno parimenti
» menti di ottone nelle due estremità, sfrondato
» dato nella lama per circa quattro dita
» sino alla punta bene acuta; meglio di così
» sì non so descriverlo; ma se lo vedessi
» sarei al caso di riconoscerlo ».

» E per ordine di S. S. mostratogli da
» me il coltello, di cui nel presente processo,
» so, tra due altri coltelli più possibilmente
» consimili, e tutti tre i coltelli da e. e. bene
» ne ed attentamente osservati, come ec. fu

» Int. cosa dica dei coltelli, che da
» me gli sono mostrati, e fatti con attenzione
» zione osservare.

» Risp. ho veduti benissimo questi tre
» coltelli con lame ferme al manico sfrondate
» date, acute, con manichi di osso nero,
» ro, guarniti di ottone, e fra i medesimi
» riconosco il coltello, che al nominato
» N. N. ho veduto più volte portare e maneggiare
» neggiare; ed è questo, che separo da-

» gli altri due, e mostro a V. S., come
» e. e. separò dagli altri ed a S. S. ed a
» me ec. indicò il coltello, di cui nei
» presenti atti, dicendo - questo è desso,
» e per tale e come tale lo riconosco be-
» nissimo »

Allora ec. N. N. governatore
Firma o segno di croce dell'esaminato
Firme dei testimoni presenti
N. N. cancelliere

» *Nota* - A tenore di questa modula la ricognizione è fatta innanzi al giudice. Il giudice sicuramente deve assumere tai ricognizioni, che per imperizia o per la poca onestà degli attuarj ponno essere, come tante volte sono, difettose o suggestive.

Avvertasi poi *che* il chiamato a riconoscere premetter dee la descrizione dell'oggetto; *che* nell' osservar questo ed i due consimili deve complessivamente significare di tutti e tre i connotati (come vedesi nella modula proposta) onde appaja la congruenza tra l' oggetto riconsciuto ed i due consimili, coi quali è stato fatto osservare.

Avvertenza Quarta

Sù i corpi di delitto, sulle perquisizioni, sulle incolpazioni ed altri atti d' assumersi in luogo immune

13 **Rescritto facoltativo dell' Ordinario - : intervento ed assistenza di un ecclesiastico deputato - : altre formalità occorrenti - : cautele : perquisizioni ed atti eseguiti nei domicilj di persone ecclesiastiche, non però diretti contro a queste.**

13 Gli atti, dei quali ho tenuto ragionamento su i corpi di delitto, e sulle perquisizioni, non ponno esser eseguiti nei luoghi immuni senza facoltativo rescritto dell' Ordinario, senza intervento ed assistenza di un Ecclesiastico deputato dall' Ordinario stesso, o del Priore, Rettore ec. se quel luogo fosse uno Spedale, Convento, Collegio. Il rescritto facoltativo deesi alligare in processo, abilitando il tribunale fino alla sentenza e sua esecuzione, a fare uso degli atti assunti in forza di esso rescritto.

Quello, che ho suggerito in ordine alla estrazione dei confugiati in luogo immune, cioè istanza, rescritto, assistenza della persona ecclesiastica, ed alcune altre delle formalità ivi accennate, può dare una norma anche per le ricognizioni di cadaveri, perquisizioni, incolpazioni ec,: ho date in proposito circa la dissumazione, estrazione, e ricognizion di cadavere opportune istruzioni nel *tomo* 2 *pag.* 50 51 e nel *tomo* 8 *pag.* 146 147 *del Foro criminale*, ove ancora ho contemplato il caso di un individuo, che gravemente si trovi ferito in una chiesa o in altro luogo immune, donde per qualunque incidenza non potess' essere estratto nè mosso: anco per tal caso ho significata la necessità del facoltativo rescritto - *tom.* 8 *pag.* 147 *n.* 243 - Aggiungo però che qualora lo stato del ferito non ammettesse ritardo i ministri del tribunale possono accedere senza licenza ed assumere la incolpazione, sempre però coll' assistenza del Parroco, o Superiore della chiesa, o, in mancanza di questi, di altro sacerdote; ma gli stessi ministri debbono immediatamente partecipare all' Ordinario » la incol-
» pazione ivi assunta, e la circostanza per
» cui tale atto non soffriva dilazione »: dal quale atto deesi far apparire

1 La sua urgenza, cioè il pericolo grave, in cui il ferito si trova (a giudizio del chirurgo).

2 Lo stato d'inamovibilità di esso ferito (a giudizio parimenti del chirurgo).

3 La protesta a forma del *c. praelatis, de homicidio in* 6, premessa dallo ecclesiastico assistente, che sottoscrive l'atto.

4 La presenza di due testimoni.

Ho altresì avvertiti nel *cit. tomo* 8. *pag.* 146. *e* 148 i privilegj e diritti competenti ai tribunali ecclesiastici, ed ai tribunali dell'A. C. e del Governo di Roma, non che ai Governi di Comarca.

Rispetto poi alle perquisizioni, alle perizie, esperimenti, estrazioni di oggetti di convinzione, o alla inquisizione relativi, se tali atti non sono diretti contra persone ecclesiastiche, si possono eseguire dal tribunale laico nei loro domicilj senza il permesso dell'Ordinario e senz' alcuna formalità. Ma se gli oggetti da perquirersi ed estrarsi a carico di un inquisito indicati fossero come consegnati al cherico, o ritenuti da questo nel suo domicilio, o presso la sua stessa persona, fà di mestieri il permesso scritto dell'Ordinario per la perquisizione sia domiciliare o locale sia personale, il qual permesso và alligato in

processo; v'ha duopo innoltre che a tal perquisizione assista un ecclesiastico o cherico celibe incedente.

Lo stesso dicasi dei corpi di delitto, degli esperimenti, delle perizie d'assumersi nei luoghi immuni; delle perquisizioni, che in essi luoghi si facciano, e dell'estrazioni di oggetti ec.

CAP. V.

Prove del delitto specifiche esami testimoniali

1 Prime diligenze ed operazioni nel caso di delinquente incerto.
2 Ingerenze del giudice.
3 Indagini e cautele - : esami stragiudiziali.
4 Costumanza abusiva.

1 Assunto il corpo di delitto, il giudice occupar subito deesi di scoprire il delinquente. Quando incerto sia questo, il giudice onde raccorne sentore esamina testimoni, ma genericamente ed il più delle volte stragiudizialmente: se però certo è il colpevole, assume speciali e rigorosi esami; procede con celerità e con altrettanta riserva acciocchè il delinquente nulla penetri, non diasi alla fuga, e le persone interessate per lui non subornino testimoni.

2 Ottima regola sembrerebbe *che* i primi testimoni fossero esaminati dal giudice stesso ovvero in sua presenza ; *che* nelle cause ardue e gravi lo fossero tutti , affinchè egli dal contegno di essi ardito o trepidante , animoso o propenso, prenda norma per interrogarli con avvedutezza prima della estensione degli esami , indagando dal loro linguaggio se e da chi sieno stati chiamati o istruiti , se e con chi eglino abbian parlato prima di essersi presentati a deporre ; se abbiano attinenze o rapporti di parentela o di amicizia coll' accusato o coll'accusatore ec. . E qualora nel corso degli esami si avvedesse di prevenzione avuta , o sospettasse ragionevolmente di subornazione , può sperimentarli a suo piacimento e per qualche giorno col carcere segreto, tantoppiù se tali testimoni sopravvenuti fossero dopo che la fiscale pretensione ha acquistato fondamento . Può innoltre immediatamente dopo la notizia dell' avvenuto delitto porre in sicurezza quelle persone , che potesse credere informate del fatto ; può mettergli di guardia la forza, ond' esse non tengano abboccamento con alcuno prima degli esami ; può farli ristrignere in una camera del tribunale a quest' uopo destinata, e talvolta ancora nel carcere secondo la na-

tura dei fatti e qualità delle persone medesime.

3 *Mirogli* istruisce non potersi fare un buon processo senza un precedente esattissimo stragiudiziale - *tom.* 1 *c.* 5. *n.* 90 - Io lo suggerirei nei delitti gravi e nelle prime occupazioni, che il Giudice desume da indizj rimoti, dal sospetto, che surga, dalla pubblica voce, che odasi, dalla latitazione della persona, su cui cada quel sospetto.

4 Costumanza è poi dei tribunali quasi tutti di far dire stragiudizialmente al testimone, pria di assoggettarlo ad esame formale, tutto quello, ch' ei può deporre: ma e non parrà questo un prevenire il testimone, un suggerire ad esso la deposizione, che il giudice vuole da lui? La compilazione del processo affidata è tutta alla religione del giudice: egli ricercar dee con ogni studio unicamente la verità: egli per averla, e per torre qualunque ombra, che offuscare la luce ne possa, dee porre in pratica ogni legal mezzo: egli è autorizzato dalla legge a rigettare non da se, ma in seguito dal giudizio quei testimoni, che con ragione creda sospetti di subornazione e di falsità; a sperimentare in principio col carcere quei, che si ricusano di manifestare il vero sebbene informati del fatto; perocchè

cura è di lui allontanare quelle frodi, che la malizia sa ordire o a salvezza del reo o alla oppressione dell' innocente; ma il dare ai testimoni prevenzione di quello, che hanno eglino da deporre, si dica in pace degli *Scipioni*, dei *Bassani*, dei *Mirogli*, è un abuso dei più riprovevoli.

A bandir questa e tutte le altre più o meno eccezionevoli costumanze propongo le seguenti

Regole e forme

§ 6 In ordine alle *persone esaminanti* - quai debbano essere.

7 *Note* - Se alcun testimone dimorasse in giurisdizione diversa, o in estero dominio.

8 Se in buona regola sentire si possa stragiudizialmente il testimone pria dell' apertura dell' esame.

9 *Note* - Circospezioni ed avvertenze d' aversi nel corso dell' esame -: temperamenti pratichevoli nel dimetterlo -: informazioni da prendersi in seguito -: misure -: avvedutezza e prudenza del giudice per dissipare le inverosimiglianze e conciliare le difformità, le contradizioni.

10 In ordine alle *persone esaminande* - chi sia ammesso a deporre come testimone.

11 Chi a deporre senza giuramento - in ragione della età -: parenti quando siено e quando non sieno ammessi a deporre contra i parenti o a favore -: norme e cautele -. Se sieno ammessi a deporre con giuramento i parenti del

querelante o accusatore e quei, che ritengonsi per intesi in linea d' inculpanti -. Idoneità dei testimoni.

12 Numero di testimoni.

13 *Note* - Le induzioni non debbono mai restare inconsiderate -: abuso dei tribunali -: norme pel caso che siavi un sol testimone.

14 In ordine alla *causa induttiva dell' esame* -: indicazione esplicita, che lo precede -.

15 Indicazioni vaghe o misteriose da evitarsi.

16 In ordine alla *esecuzione dell' esame* -: autorità del giudice anche a far tradurre dalla forza la persona, che si ricusa di accedere per subire l' esame.

17 *Note* - Cosa debba all' esame precedere - decreto - richiamo della induzione - schedola o biglietto di avviso - presentazione -. Testimoni condotti dal querelante -: cautele -. Testimoni esaminati nell' atto di un accesso, esperimento ec. -. Testimoni dimoranti in giurisdizione diversa -. Riguardi verso persone distinte - o impedite da infermità, dalla età ec. -. Se il sommo Pontefice possa essere interpellato su qualche fatto o circostanza -; come debba esserlo.

18 In ordine al *modo di esaminare* - apertura di esame.

19 Indicazioni preliminari.

20 Giuramento al testimone.

21 Avvertimenti preventivi -: necessità del giuramento e delle sue formalità -. Giuramento ai sacerdoti -: ai cavalieri Gerosolimitani -: agli ebrei -: ai turchi -: al monco -: al manchevole di ambe le mani -. Il giuramento non decesi differire al fine dell' esame.

22 Il testimone dev' esser esaminato isolatamente e separatamente dagli altri.

23 Eccezioni agli esami simultanei o assunti *turmatim*.

24 25 Nel *corso dell' esame* -: imparzialità ed integrità di chi lo assume -: avvedutezza e diligenza nello interrogare senza prevenzione e suggestione -: esattezza nel trascrivere le risposte -: istruzioni -: traccie -. Se il giu-

dice possa e debba al deponente ricercare dei contesti -: esami dei medesimi -: cautele -. Causa di scienza - particolarmente pei fatti notturni -: verificazione -. Testimonianze su i fatti -; su i detti -; questi come debbano essere riferiti -. Indicazione dei connotati dell' inquisito, di cui s' ignori dal testimone il nome e cognome -: sussiegue la ricognizione tra consimili -. Descrizione e ricognizione ancor degli oggetti.

26 27 *In fine dell' esame e dopo l'esame* -. Lettura di questo al testimone - ratifica - firma - o segno di croce in presenza di due testimoni, ovvero di un sacerdote -: correzioni, aggiunte, o toglimenti, a richiesta dell' esaminato - regola -.

28 29 Se lo esame del testimone possa essere iterato - quante volte - e per quai ragioni - regole.

30 Module di comparse - decreti - ordini diretti ai testimoni - relazioni - esami - A. B. C.

5 Le ho in genere indicate rispetto al *giudice* e rispetto al *testimone* nel *tomo* 1. *del Foro criminale pag.* 75 *a* 87. Ora poi convienmi trattarle più diffusamente riportandomi in parte a quelle senza che le ripeta, ed aggiugnendo le altre in ordine 1. alle persone esaminanti, 2. all' esaminande 3. alla causa induttiva dell' esame, 4. alla esecuzione di esso, 5. al modo di esaminare.

6 » In ordine alle persone esaminanti.

I. I testimoni debbono esser esaminati dai ministri *processanti* nominati nei rispettivi tribunali di prima istanza, e dai *governatori* nelle loro giurisdizioni; gli *uni* e gli *altri* assistiti dai cancellieri, che a dettatura di essi processanti e governatori scrivono interrogazioni e risposte.

7 - *Note* - 1. I podestà incaricati delle iniziative dei processi possono essere autorizzati dai governatori ad assumer esami testimoniali; possono esserlo in forza di decreto ancora i cancellieri.

2 I medesimi processanti e governatori, se alcun testimone dimorasse in giurisdizione diversa, trasmettono per aver di questo lo esame, al tribunale competente uffizial requisitoria colla indicazione dei fatti o delle circostanze, su cui tal esame richiedesi, e delle analoghe speciali dimande; il qual tribunale eseguisce o fà eseguire il richiesto esame, e lo rimette al requirente. Se il testimone si trovasse in estero dominio, il capo del tribunale partecipa la urgenza dello esame di quel testimone alla Segreteria di Stato, che fà

le sue requisitoriali ai rispettivi ministri delle corti estere, com' è significato nell' *avvertenza III. del cap.* **2** *sulla competenza del foro* .

3 Trasmissioni di ordini, di requisitorie, di esami assunti ec., tutto dev' esser notato in processo, tutto giustificato dalle correlative comparse e dai decreti, come altrove ho avvertito.

8 II. A scanso di suggestioni, o dei sospetti per lo meno, che potrebbero aversene, il giudice astenere si deve dal sentire stragiudizialmente il testimone, pria dell' apertura del formal esame, sul fatto e sulle circostanze, a cui tal' esame ravvolgesi, essendo ammesse precedentemente all' esame le sole indagini accennate nel *num.* 2.

9 -- *Note* - 1 Egli qualora da queste indagini preventive nulla raccolto avesse per diffidare del testimone, può ancora nel corso dell' esame conoscer l' indole di lui; rileva se cose inverosimili, se smentite d' alcun altro abbia quegli deposte, se il deponente sia concorde con altri o discorde, se la difformità nasca da malizia o da errore, se percuota il fatto o le circostanze: può dimetter l' esame decretando che quel testimone rimanga *sub judice*, ed ingiugnendo precetto di ripresentarsi:

può altresì ricorrere allo esperimento del carcere, ed intanto informarsi delle qualità di lui onde poter crederlo capace o incapace di subornazione; ed esplorar le prevenzioni, i rapporti, le aderenze con alcuna delle parti: può in seguito con intelligenza del superiore procedere o riserbarsi di procedere a carico di esso testimone per titolo di falsa testimonianza e di spergiuro.

2 Prima però di questi coattivi esperimenti e di queste procedure il giudice dee tutto esaurire nel medesimo esame per dissipare le inverosimiglianze e conciliare le difformità: egli tutte le volte che occorre interroga, avverte, ammonisce, richiama finchè nel confronto di una colle altre deposizioni rilevato non abbia che intanto il testimone depose di più o meno che gli altri perchè vidde ed intese quello che gli altri tutto non viddero nè intesero, e viceversa - V. *Farinac. quaest.* 63 *n.* 37 *et seq.*, *Rot. nelle recen. decis.* 421 *n.* 4 *p.* 2, *decis.* 169 *n.* 7 *p.* 17.

3. Il giudice soprattutto sappia distinguere le contradizioni o varietà *sostanziali* ed *ostative* dalle *accidentali* e *concilievoli* per non darsi gran pena di queste, e porre studio a diciferar quelle interrogando, ammo-

nendo, e procedendo in ultimo a dei rigorosi temperamenti: la varietà di cosa, di luogo, di tempo è che impegna il giudice all'uso di tutta la sua avvedutezza e di tutta l'arte (fin dove questa si può dire permessa) onde le assunte deposizioni non vengano tra loro ad annientarsi - *Canonisti al c. licet causam*, *ivi la glos.*, *de probat.*, ed alla *glos. nel c. praesentium*, *de testibus*.

In ordine alle persone esaminande

10 - III - Ammessa è ad esame qualunque persona, che ha l'uso della ragione. Ammesso è ogni uomo, a cui nè stupidità nè pazzia opporre si possa; ogni uomo, che abbia connessione d'idee, e le sensazioni del quale sieno conformi a quelle degli altri uomini: s'egli non ha interesse di alterare o tradire il vero, il giudice può riceverlo tra i testimoni senz'arrestarsi alla età, al sesso, alla condizione.

11 - *Note* - 1 - Anche la persona di età inferiore a 14 anni è ricevuta a deporre, ma senza giuramento, non ostante che per la donna la impubertà cessi nel dodicesimo anno-*Foro criminale to.* 1 *pag.* 10 *e* 16-. O maschio però o femmina, chi

non ha compiuto il quattordicesimo anno di età viene inteso in linea di semplice schiarimento, ed al suo detto è dato quel peso, che puossi avere a calcolo nel complesso delle circostanze.

2 Non sono chiamati a deporre i parenti contra i parenti; non gli ascendenti e discendenti in qualunque grado - *l. parentes cod. de testib.*, ed ivi la *glosa* -; non i fratelli ed altri trasversali sino al terzo grado inclusivamente secondo il diritto civile - *l.* 4 5 *ff. de testib.* -, e secondo il diritto canonico sino al quarto grado inclusivamente - *c. si testes* 4 *quaest.* 3. -; non la moglie contra il marito, e viceversa, nè gli affini sino al secondo grado inclusivamente giusta le leggi civili - *l.* 4 *ed altre seguenti* colla *glosa ff. de testibus* -, e giusta le sanzioni canoniche sino al quarto grado - Canonisti al *cit. c. si testes*. Ma stragiudizialmente o per semplice schiarimento i trasversali e gli affini nei divisati gradi possono essere intesi - *Canonisti al sud. cap. si testes* -. Non possono gli ascendenti e discendenti, il marito e la moglie - *Conciol. - Testis quoad personas - resol.* 3 *et* 7 - che nei soli misfatti di lesa maestà in primo capo - *l. famosi*, *l. in quaestionibus ff. ad leg. Juliam majestatis* -, e nelle materie

che debbonsi giudicare dalla s. Inquisizione - *Canonisti al c. per tuas, de simon* -. In altri delitti ancorchè atrocissimi ed eccettuati, quando la verità non si potesse altronde conoscere mancando testimoni *actu et habitu* non sono intesi che in forza di ottenuta autorizzazione sovrana.

Evvi chi dice *che* sebbene i consanguinei ed affini non debbano esser costretti a deporre contra i loro congiunti, sieno però ammessi, volendo; *che* dichiarata sia questa volontà s'essi citati e costretti non alleghino la parentela; *che* alle loro deposizioni, se contrarie agli accusati, debbasi prestar fede più che a quelle degli altri testimoni - *Bajard. ad Clar. quaest.* 24 *n.* 135 *et* 138, *Farinac. cons.* 29 *n.* 8 *et de testam. quaest.* 78 *n.* 101 *et seq.*, *Cabal. cas.* 247 *n.* 8, *Conciol. res. crim. - Testis quoad personas resol.* 19 *n.* 4 5 6, *Rot. in recen. p.* 18 *d.* 815 *n.* 19 20, *Ansald. decis.* 83 *n.* 26 -. Evvi ancora chi dice poter esser costretti i figli a deporre contra i genitori, e viceversa, quando la verità non si possa altronde conoscere, tantoppiù gli altri consanguinei ed affini, particolarmente nei delitti atroci ed eccettuati - *Farinac. quaest.* 54 *n.* 171, *Gomes var. resol. tom.* 3 *c.* 12 *de probat. delict. post num.* 12,

Quaesad. Pilo controvers. Forens. cap. 30 *n.* 24 55 *et seq.*, *Sabell. Sum. divers. tractat*, , §. *Testes sub n.* 1 . In qualunque caso però seguirei sempre la costumanza dei tribunali , cioè di non assumere deposizioni dei consanguinei ed affini nei gradi sovraccennati che in forza di autorizzazione sovrana , la quale suol' essere conceduta nelle procedure per delitti atrocissimi.

3 Indotti peraltro il padre , la madre , la moglie, il fratello , non che altri ascendenti , trasversali , ed affini a difesa del figlio , del marito , fratello ec. e viceversa , sono ammessi a deporre - *Menoch. de arbitr. cas.* 104 *n.* 6 *Vulpell. cons.* 99 *n.* 14 *Farinac. de testib. qu.* 54 *n.* 70 105. 207 228 - I tribunali costumano assumere stragiudizialmente gli esami dei parenti, (che l' inquisito ha indicati) s' essi parenti depongono a favore di lui , e giudizialmente in caso di contrarie deposizioni : ma non si dirà questo ancora un abuso delle nostre forensi prammatiche ? Deposizione contraria è forse all' inquisito meno odiosa e nocevole che un' accusa ? O nudo riclamo lo è più di un detto giurato ? Ma se le leggi non permettono ai tribunali ricevere accuse di parenti contra paren-

ti - *c. 1 - accusa - querela ec. - avvert.* 2. *n.* 29 -, gli permettono forse di ricevere giurate deposizioni?

Nondimeno le induzioni degl' inquisiti aver debbono il loro sfogo. Gl' indotti parenti vanno sempre intesi stragiudizialmente, sieno favorevoli, sieno contrarie le deposizioni, che gl' inducenti hanno richieste; finchè una legge non tolga ai tribunali la facoltà di assumere senza il giuramento le favorevoli, non v'ha ragione, che coonesti tal giuramento nelle contrarie.

4 Nè solamente i parenti dell' inquisito non debbono essere ammessi a deporre con giuramento, ma neppure i parenti del querelante o accusatore, e quegli, che ritengonsi per intesi in linea d' incolpanti. Ciò espressamente vietano le sanzioni civili - *l. etiam cod. de testib.*, *l. penult. ff. eod* - e le canoniche - *c. consanguinei* 3 *quaest.* 3, *c. testes* 4 *quaest.* 3 -

5 Fuori però dei casi accennati la idoneità dei testimoni scrupolosamente voluta non sarebbe sperabile mai o rare volte, e renderebbe quas' impossibile la prova di un delitto per mezzo di testimoni. Un delitto nelle prigioni, nelle galee, nei lupercali ben di rado aver potrà testimoni oltre alla sfera di coloro, i quali trovansi nel me-

desimo luogo, sia di custodia, sia di pena o di postribolo: eglino dunque dovranno esser esclusi dal deporre di un delitto commesso in loro presenza? Ma quando non risulti, nè siavi ragione di presumere che questi abbiano alcun interresse di alterare o tradire la verità, per qual motivo non dovrebbero essere ammessi a depórre?

12 - IV. reg. Il giudice diasi cura di avere ed esaminare un numero di testimoni bastevole a costituire la prova del fatto, su cui s' inquire, e delle aggiunte circostanze.

La prova, risultante dalle deposizioni di due o più testimoni conformi oculari o di fatto proprio, è prova diretta, legittima, piena, perfetta, pella quale il reo, benchè negativo dicesi legalmente convinto, e si può contro di lui pronunziare la pena ordinaria - *l. ubi numerus* 12 *ff. de testib.* -, *test. can. nel c. qui testes* §. *ubi numerus* 4 *quaest.* 2, *nel c. omnibus*, *caus.* 2, *quaest.* 5, *nel c. omni negocio*, *nel c. licet universis*, *de testib.*.

13 - *Note* - 1 - Pei fatti principali, particolarmente nelle cause gravi, tutt' i testimoni, che si trovano indotti debbono esser esaminati, sebbene due (non essendone indotti dippiù) bastino a costituire prova legale.

Le induzioni non debbono mai restare inconsiderate: i testimoni, sieno indotti per includere, lo sieno ancora per escludere il delitto o le qualità e circostanze di esso, debbono subire gli esami: da questi la prova emerge così del delitto come della innocenza: da questi il giudice ha lumi e rilievi per conoscere la gravezza o levità della colpa. E quì mi si permetta notare altro abuso dei processanti, al quale v'ha duopo che una legge ponga riparo: essi costumano esaminare *giudizialmente* quei soli degl'indotti testimoni, che includono il delitto o le gravanti sue qualità, e *stragiudizialmente* gli altri, ch'escludono, come se i testimoni, che giustificano l'accusato, sieno indegni di venire in giudizio. E che forse la sola reità indagar debbono i processanti? Che forse delinquente sarà ogni persona, la quale per sua disgrazia cada nelle loro mani? Ovverò altro uffizio non incomberà a loro che assumere le sole prove dell'accusa? Che fabbricare i soli materiali per la condanna? Eh no! Essi tutto debbono incartare con imparzialità e colle stesse forme di atti, tanto quello, che grava l'accusato, quanto quello, che il favorisce: e se circostanza o eventualità qualunque impedito avesse l'esame di alcu-

no dei testimoni indotti, fà di mestieri che dagli atti risulti il motivo, per cui manca tal' esame: per es. se il testimone fosse stato irreperibile ad onta delle praticate ricerche, risultar debbono queste per comparsa del cursore o di altra persona, che ne fu incaricata, e che denunziò il motivo, per cui non siasi potuto avere quel testimone.

2 Pei fatti non principali, per le circostanze meno rimarchevoli, per gl' indizj indiretti, ricevute che il giudice abbia le deposizioni di due contesti tra gl' indotti in maggior numero, egli, qualora da esse due deposizioni avute risulti concludente giustificazione di *quel* fatto, di *quella* circostanza, di *quell'* indizio, può tralasciare gli esami degli altri.

3. Se havvi un sol testimone benchè *Farinacio* dica poter essere atteso quando trattisi di lieve delitto, segnatamente se tal testimone abbia deposto di fatto proprio - *de testib. tit.* 6. *quaest.* 63. *n.* 35 - nei gravi delitti però e generalmente un testimone non è mai bastevole a formare da se solo una prova legale - *l. jusjurandi* 9. §. 1. *cod. de testib.*, *l. maritus* 20 *ff. de quaest.*, *c. veniens*, *de testib.*, *c. licet universis*, e D.D. *al c. admonere* 33. *quaest.*

2., c. 35 *quaest.* 6. - Nullameno il giudice ne assuma e coltivi la deposizione ; la corredi di amminicoli , ne indaghi e verifichi diligentemente i relati ; faccia dippiù medianti certificati di cancellerie , di parroco , di testimoni informati risultare le buone qualità personali di esso deponente ; lo che un vigile giudice suol praticare per tutt' i testimoni .

» In ordine alla causa induttiva dell' esame »

14 - V reg. - Non và mai assunto esame di qualsiasi persona se questa non è indotta o dal fisco, o dal suo aderente , o dal querelante o denunziatore , o d' altre persone esaminate nel corso della procedura , o dall' inquisito .

A meno delle informazioni generiche e stragiudiziali il più delle volte , che i tribunali in taluni avvenimenti di gravi delitti dapprincipio quando incerto è il delinquente sogliono prendere , praticando anco rigorose misure , come ho significato *nei n.* 1. 2. 3. 4. , regola è che niun esame testimoniale debb' aver luogo se indicazione esplicita o implicita nol preceda . Senza questa indicazione o induzione

per parte del fisco nella sua comparsa, dell' accusatore o querelante o denunziatore, il primo esaminato riterrebbesi per lo accusatore stesso - *Raynald. supplet.* 1. *ad c.* 34. *n.* 36 -; e tutti gli altri testimoni non indotti d'alcuno avrebber le taccie di animosi, di ultronei e prezzolati - DD. alla *l. si inimicitiae ff. de his quae ut indign.*, alla *l.* 1. §. *praeterea ff. de quaest.* -

15 - *Nota* - In appendice poi a questa regola si rifletta che lo indicare vagamente e senz' alcuna specificazione è lo stesso che non indicare. Con qual proposito dunque nelle comparse fiscali si danno a taluni inducenti o denunziatori le misteriose larve = di *segreti confidenti* = *di testimoni informati*? Sospettare si deve dei primi, che voglionsi tenere occulti: circa i secondi, se non riesce di averli, se non si veggono esaminati, l' accusato addurrà la teoria di *Vulpellio respons.* 40 *n.* 2.: esso ha diritto di pretendere che sieno stati intesi e non ricevuti perchè avrebber deposto a disvantaggio del fisco.

» In ordine alla esecuzione dell' esame »

16 - VI. *reg.* Il giudice ha l' autorità di sottoporre ad esame qualunque individuo, ch' egli ha sotto la sua giurisdizione, e se renitente farlo tradurre in tribunale dalla forza.

17 - *Note* - 1 Dee però preceder all' esame 1 il decreto, in cui tal' esame viene ordinato, ed è richiamata la rispettiva induzione nonchè la pagina processuale, dond' ella risulta: 2 l' ordine scritto e firmato dal cancelliere, che vi fissa il giorno e l' ora della comparsa; esprime esser di questa l' oggetto un esame; esprime altresì che in caso di mancanza la legge obbliga mediante uso della forza: 3 la presentazione di tale ordine al testimone per mezzo del cursore, o portiere, che la copia sottoscritta da esso lascia al domicilio in mano del testimone chiamato o di qualche domestico; e consegna relazionato l' originale al cancelliere, il quale lo alliga in fine del processo notando nello stess' originale la pagina del seguito esame.

2 Quando poi presentati sono a deporre i testimoni dall' accusatore o querelante,

dal denunziatore, e quando il giudice in circostanze di accessi, di esperimenti ec. esamina le persone presenti o adoperate, non occorre decreto, nè chiamata giuridica: peraltro nel principio dell' esame indicare si deve la presentazione dei testimoni, la persona, che li ha presentati, e nei rogiti di esperimenti la circostanza ed il motivo, per cui il giudice ha divisato sentirli.

3 Se il testimone dimora sotto giurisdizione diversa il giudice trasmette lettera di uffizio al tribunal competente o perchè questo assuma e rimetta il richiesto esame, com' è accennato nella nota 2. *alla regola I.* -, o perchè rilasci e faccia eseguire l' ordine di chiamata onde quel testimone si presenti ad esso requirente giudice entro un termine da prefiggersi proporzionato alla distanza, del quale ordine e prefissione di termine il tribunale suddetto dà il suo riscontro.

4 Ognuno può esser costretto a testificare nelle cause criminali quando il giudice conosca che dal mezzo della testimonianza di lui si possa scoprire la verità - DD. *al c. 2 de testibus* -; niuno se ne può esimere per l' allegazione di privilegio, qualunque siasi questo, militare, di no-

biltà, di dottorato, di carica, e' quanti contemplare privilegj si vogliano dagl' interpreti della l. *ad personas egregias ff. de jurejuran.* - I tribunali usar potranno di qualche riguardo verso le persone di distinzione; trasmetteranno ad esse biglietti officiosi, non chiamate giuridiche; si recherà da loro il cancelliere medesimo, o altro ministro a prevenirle, e non il cursore; le stesse persone saranno ricevute ed esaminate non nella cancelleria, bensì in luogo separato e più convenevole alla loro condizione. Ma elle non si potranno ricusare dal subir l' esame.

Neppure la stessa *l. ad personas egregias ff. de testibus* le vuol' esenti: - *ad personas egregias*, ella dice, *eosque, qui valetudine impediuntur, domum mitti oportet ad jurandum*:- la *novella* 123 (riportata ancora tralle decretali) al c. 7 non dispensa i Vescovi, e solamente impone che abbiasi loro il riguardo significato nella *l. ad personas egregias*: *nulli vero judicum licebit Deo amabiles Episcopos cogere ad judicium venire pro exhibendo testimonio: sed judex mittat ad eos quosdam ex personis ministrantium sibi, ut propositis sanctis Evangeliis, secundum quod decet sacerdotes, dicant quae noverint* -: così l' auten-

tica *sed judex cod. de Episcop. et Cleric.* La dignità, il privilegio esimono le persone ragguardevoli dall'incomodo di recarsi al tribunale, potendo il giudice accedere alle loro abitazioni per assumer gli esamì, o autorizzare a ciò il suo cancelliere; come anche avviene nel caso dello infermo, del convalescente, del vecchio, della donna pregnante o puerpera, e di qualunque altra persona impedita.

Del personaggio costituito in dignità Episcopale, Cardinalizia, Ministeriale ec. potrebbesi avere un foglio in forma di bigietto risponsivo a quello, che il capo del tribunale gli fà presentare onorevolmente, sebbene quando la verità conoscere non si possa per altri mezzi (tantoppiù nelle cause gravi) non saprei dispensarmi dallo esigere deposizioni formali ancor da loro. Mel suggeriscono *Claro* nella *quaest.* 24 §. *scias autem in fine*, e *Farinac.* nella *quaestion.* 78 *n.* 124.

Si diè talvolta il caso che in materia di falsi rescritti sovrani sia stato duopo interpellare il sommo Pontefice per verificare la verità o falsità del rescritto. Si costumò con supplica a nome del capo del tribunale inquirente richiedere allo stesso sommo Pontefice ch' esternato avesse se quel

rescritto fosse o non fosse suo: il Sovrano ha risposto sulla supplica stessa, inserita in processo con tale risposta segnata a guisa di rescritto, donde i tribunali han presa norma per la risoluzione della causa.

Legittimo impedimento della persona chiamata ad esame fà ch' ella debba essere intesa nel luogo dove si trova, giustificato però al tribunale questo impedimento entro il termine stabilito dalla legge, il quale ordinariamente è di ore 24 dalla chiamata giuridica; ed in caso di assenza il cursore ciò denunzia per comparsa negli atti, com' è accennato nella *nota* 1 *alla regola IV. n.* 13; dappresso alla qual comparsa, se interessa il sollecito esame, il giudice trasmette opportuna requisitoria, com' è significato nella *nota* 3.

Qualora poi si scuopra che la malattia o altro legittimo impedimento non sussista, il giudice ha diritto di adoperare la forza, facendo accompagnare da questa il testimonio all'esame: ha diritto di assoggettare i morosi alla multa e ad altre penali, di procedere per titolo di falso se simulazione ravvisa nel documento, che il testimonio chiamato ha prodotto. Il giudice ecclesiastico infligge pene di scomunica, d' interdetto, di deposizione - *c. cum su-*

per, *de testibus cogen.* - Contra persone privilegiate o costituite in dignità Episcopale, Cardinalizia ec. si ricorre al sovrano. Circa le persone che non possono esser costrette a comparire e deporre v. *Foro criminale tom.* 1 *pag.* 75 76.

In ordine al modo di esaminare

Le regole seguenti riguardano quel che il giudice dee fare in *principio*, nel *corso*, e nel *fine* dell' esame.

In principio di esame.

18 - VII. *reg.* Deesi aprire l' esame colla indicazione del giorno, e del luogo, in cui viene assunto, della persona, che lo assume, e del testimone medesimo presentatosi a sostenerlo, il quale da se o a verbale dimanda del giudice o cancelliere dice il suo nome, cognome, soprannome, se lo ha, padre, patria, età, professione o mestiere, domicilio, e suo accesso all' esame in forza di chiamata, o perchè condottovi d' altra persona, come nella *nota* 2 *alla regola VI.*, ovvero trattovi dagli esecutori perchè creduto moroso o renitente, (*di che gli si fà allegare la ragione*).

19 - *Nota* - Il cancelliere in queste preliminari indicazioni non lasci il richiamo della pagina processuale ove il testimone si trova indotto, e dell' altra ov'è il decreto ordinante l'esame - *Not.* 1 *alla reg. VI.*

20 - VIII. - Il testimone prima che si venga ad interrogarlo sul fatto, ch'è l'oggetto e scopo dell' esame, dee prestare il giuramento di dire la verità.

21 - *Note* - 1 Il giudice non ometta rendere il testimone bene avvertito 1 sulla forza ed estensione dell'obbligo» *di di-* » *re la verità* » dovendo egli dirla » *tutta* » liberamente, senza passione, senza ri- » guardo, e nulla tacere di quello ch'è ve- » rità; 2 sulla importanza del giuramento » medesimo, e sulle pene, a cui gli sper- » giuri sono soggetti presso la giustizia di- » vina ed umana ».

2 Senza giuramento qualsivoglia testimonianza non vale - *test. can.*, *nel c. hortamur* 3 *quaest.* 14, nel *c. item jusjurandum* 4 *quaest.* 3, DD. alla *l. jusjur. cod. de testib.* - , come neppur vale il giuramento senza formalità dell' atto ch'esso richiede, qual'è il tatto delle scritture colla man destra - *glos.* nella *Clement. porro*, *de hæret. Anton. Sciapp. de jur. non script. lib.* 3 *c.* 51 - ; atto; ch'espressamente de-

ve apparire seguìto, dichiarandolo il cancelliere in questa guisa » come lo stesso » N. N. a mia richiesta toccando le scritture in mano di me ec. ha giurato » ; senza la qual'espressione » toccando le scritture » che denota la effettiva esecuzione di tale atto, il giuramento si ha per omesso benchè il cancelliere abbia significato (vagamente) nel rogito che il *testimone giurò* - V. *Farinac. quaest.* 74 *de testib.*, *Camp. de testib. res.* 170, *Thesaur. decis.* 47, *Mascard. de probat. quæst.* 5 *n.* 113, *Rot. Rom. per Caputaquen. decis.* 123 *n.* 2 *decis.* 346 - .

I Sacerdoti giurano » *tacto pectore* : i cavalieri gerosolimitani *toccando la croce*: gli ebrei la *penna* : i turchi *alzando la mano destra* .

Nel caso di un monco il giuramento vien prestato da esso » toccate le scritture » per mezzo di procuratore costituito da lui » a questo atto, presenti due testimoni » N. N. N. N. ec. » Il *Bassani* nella sua *theoric. prax. lib.* 2 *c.* 1 *n.* 127 e seguenti segnò forma e modula di questo giuramento per mezzo di procuratore *ad actum* ec. *prout liquet ex mandato procuræ, de quo supra in præsenti processu* ec. Ma il monco, e tantoppiù se manchevole dell' una e l'al-

tra mano, come ha potuto firmare colla sottoscrizione o col segno di croce il mandato di procura? Sembra perciò espediente che il procuratore sia costituito nell' atto stesso, presenti il giudice, il cancelliere e due testimoni, o quando non si voglia questa formalità, si può praticare l' altra modula segnata dal *Bassani* nel luogo cit. *n.* 126 » *N. N. utraque privatus manu, qui monitus per dominum de veritate dicenda, prout ipse invocando divinum Nomen, nempe per Deum verum jurando, illam dicere promisit* ec. ».

3 Il giuramento deesi premettere alla testimonianza: vuole così la *l. jurisjurandi cod. de testibus - jurisjurandi religione testes priusquam perhibeant testimonium jamdudum arctari præcipimus* -: differito al fine dell' esame, come talvolta ho osservato in qualche processo, non toglie il sospetto che il testimone non vincolato da giuramento abbia deposto quanto a piacer suo ha creduto deporre: egli poi non disdice la deposizione per non incorrere la indignazione del giudice, per evitare dei rimproveri, per non comparire un falsario. Altronde in religiosa venerazione e col timore del già prestato giuramento egli presumibilmente non mentisce, non travisa, non tace, nè esagera.

22 IX. *reg.* Ogni testimone dev' esser esaminato isolatamente e separatamente dagli altri, richiedendosi per ognuno dei testimoni un esame senzacchè alcun altro siavi presente.

23 - *Nota* - 1 Assunti gli esami *turmatim*, cioè di due, tre, quattro testimoni simultaneamente in un solo atto costituirebbero un solo esame, un sol testimone ancorchè fossero mille, e tutti uniformemente avesser deposta la medesima cosa. Oltre poi alla confusione, che avverrebbe da un esame così tumultuario, ciascuno dei testimoni udirebbe e saprebbe quel che l' altro depone; resterebbe dunque istruito a deporre lo stesso. Osta il testo *can.* nel *c. venerabili*, *de testib.*; osta la s. Ruota in parecchie decisioni; ostano i prammatici tutti - V. *tom. I. pag.* 85 *n.* 49 *Foro crim.* -

Non includo però in questa *nota* gli atti di perizie, di ricognizioni ec., e d'informazioni, che il giudice assume in circostanze di accessi, o d' ispezioni quando i periti, gli operatori, i riconoscitori ec. sono intesi nell' atto stesso uno dopo l' altro: tali atti anzicchè presentarsi in aspetto di esami non sono che indagini od operazioni fatte per regola o natura di espe-

rimento, e per continuazione di rogito. Si parla bensì di pure testimonianze; degli esami di persone chiamate a deporre di fatti e circostanze note a loro particolarmente; dalle quali testimonianze il giudice viene a raccorre del delitto e del delinquente le prove.

2 Ho detto nella *regola n.* 22 che agli esami testimoniali » *niun altro sia presen-* » *te* » cioè non solamente alcun altro dei testimoni da esaminarsi, ma qualunque individuo (fuori del giudice e del cancelliere) molto meno il querelante o accusatore, l'inquisito, o altre persone per essi, e ciò a tener lontana ogni possibilità o sospetto di subornazione, dovendosi torre al testimone qualsiasi occasione o motivo di occultare il delitto, di deporre delle falsità, di tacere qualche circostanza o per non contrarre nimicizie, o per favorire alcuno degli astanti; col quale può essersi precedentemente concertato - *glosa* nel *c. cum caussam*, - parola - *procures* - *de testib.*, nel *c. venerabili*, parola *singillatim* - *eod.*, nella *l. si quando* - parola - *noluerint* - *cod. de testib.* -

Nel corso dell' esame

24 - X. *reg.* L' assunzione e la estensione degli esami testimoniali esigono

Imparzialità ed integrità somma nei processanti.

Avvedutezza e diligenza nello interrogare senza prevenzione e suggestione, acciocchè il testimone deponga o risponda liberamente e con linguaggio suo proprio precisando con esattezza, quanta è possibile, i fatti e le circostanze, su cui viene esaminato.

Potrei di spiegazioni e di appendici non poche glosar questa regola. Ma in compendio ragionerò quanto basta per lo esaurimento di tutto quello, ch' essa contiene.

25 - *Note* - 1. » *Imparzialità ed inte-* » *grità somma nei processanti* ». Il giudice deve aver a cuore la sola verità, e questa sola indagare dai testimoni, essendo ella tutto lo scopo delle investigazioni e degli esami; dunque fà duopo che sempre con uguale interessamento egli si occupi a raccorre e notare quanto rilevar può pella prova e della colpa e della innocenza: dunque devesi fedelmente scrivere tutto

quello, che i testimoni depongono così a carico come a discolpa dell' accusato.

E qual ragione coonesterà lo arbitrio di non ricevere che le sole deposizioni confacevoli all'accusa, o di mutilarle nelle parti disfavorevoli al fisco? Non sono infedeltà queste? Non sono tradimenti, che la giustizia riceve da' suoi ministri? Altronde il giuramento, che il testimone ha prestato, non ha riserve nè limitazioni: estensivo è desso a tutto quello, che il testimone sa; obbliga dunque lui a deporre *tutto quel che sa*: mancando il giudice di assumere o tutto o parte della ricevuta deposizione, manca all'obbligo adempiuto dal testimone la *correspettività dell' atto*, che incombe al medesimo giudice, il quale mentre vuole dal deponente la verità, ed esige anco un giuramento, non la vuole nel tempo stesso, e da se la rigetta. Questi paradossi nelle nostre procedure, queste illusioni abbiano fine una volta! Dovere si è dei processanti il portare nei loro atti tutto quello, che i testimoni dicono e pel fisco e per lo accusato: non ricevere deposizioni, che giovano o nuocono, mutilarle in qualche parte, che favorisce o pregiudica, sono abusi ben gravi di uffizio, sono delitti, che la legge non lascia impuniti - V. *tom.* 1 *del Foro crim. pag.* 81. -

2 Integrità non havvi dove alterata è o può essere la sostanza della deposizione, sia per l' aggiunta di cose dal deponente impugnate o non motivate, sia per l' uso di termini equivoci, o non corrispondenti al linguaggio tenuto da lui. Quegli, che depone, è il testimonio, non è il giudice nè l' attuario: la penna di questo non attinse dal labbro della donnicciuola, del contadino dicitura forbita, o tecnica di una professione sicuramente ignorata da loro: ed in tai casi chi ha deposto? Non il testimone, ma il giudice: la estensione per lo meno incorre taccia di poco veridica. Sia dunque cura dei processanti adoperar termini corrispondenti alla capacità della persona esaminata: sia cura di scrivere colle stesse espressioni usate da tal persona i racconti e le risposte, ovvero con espressioni, che manifestino le medesime cose, ed abbiano quel solo significato: ma quando il testimone narrando dice parole proferite d' altra persona, particolarmente dall' inquisito, le *identifiche* parole debbonsi esprimere nella estensione dell' esame.

3 Le viziature ancora, le correzioni, le cancellature, le aggiunte negli esami così dei testimoni come degl' inquisiti disdico-

no alla integrità dei processanti e dei loro lavori, potendo eccitare sospetti di arbitrj e di falsità - arg. dalla *l. si quis argentariis ff. de eden.* - *Nel cit. tom.* 1. *del Foro crim. a pag.* 86 87 ho date istruzioni pratichevoli nelle circostanze, che necessità inducano di qualche correzione.

4 » *Non prevenzione al testimone, non* » *suggestione* ». Prevenuto è il testimone dal giudice se questi prima di sottoporlo a formal esame lo interroga del fatto e delle circostanze, ch' egli dee deporre. Contro a tale abuso ho già detto quant' occorrevami - v. *reg. II. a n.* 8. Sulla suggestione poi *manifesta o palliata*, e sulle regole per evitarla ho trattato nel *tom.* 1 *del Foro criminale pag.* 78 *ad* 80

5 » *Il testimone deponga o risponda ec.* » *precisando con esattezza, quanta è pos-* » *sibile, i fatti e le circostanze, su cui* » *viene esaminato* »

Dopocchè il testimone ha giurato *di dire la verità* il giudice lo interroga s' egli sappia l'oggetto ed il motivo dell' esame. Se il testimone risponderà saperlo, mostrandosi inteso del fatto, è ammesso a deporre; e viene fedelmente scritta la sua deposizione: quindi è interrogato su tutto quello, ch' egli tralasciato avesse o non be-

ne spiegato. Che se il giudice in tal deposizione ravvisasse una sfacciata animosità contra l' inquisito, ovvero sommo impegno di giovarlo, interroga il testimone (ma dopo che la deposizione è stata scritta) s' egli prima di presentarsi all' esame abbia sopra il medesimo tenuto discorso con alcuno; se sia stato da qualche persona prevenuto o istruito; s' esso abbia relazioni particolari col querelante, o coll' accusato, o coi loro parenti ec.. Invettive e sarcasmi, esagerazioni e verbosità ributtanti, reticenze e simulazioni di sapere o non sapere quel che tutti ignorano o sanno, inverosimiglianze, riflessioni intempestive ec. sono i segnali dell' animosità e dell' affettazione in aggravio o in giovamento della persona, a cui la deposizione del testimonio si riferisce. Il giudice in questi casi dev' essere circospetto per non omettere le interrogazioni, che ho accennate.

Qualora poi il testimone abbia risposto di non sapere il motivo dell'esame, è interrogato su tutto quello, per cui si trova indotto, e di cui egli può dare informazione, cioè in genere sulla notizia del fatto, sulla cognizione della persona ec., ed in ispecie sulle particolari circostanze di *luogo*, e *distanza*; di *tempo* preciso o ap-

prossimativo , di giorno o di notte ; di *persone* , del loro nome , del numero ; delle azioni , dei modi e mezzi , coi quali queste furono eseguite , del principio e della causa di esse , dei risultati , che se n' ebbero , degli oggetti serviti al delitto , o dal delitto provvenuti ; delle persone , che presero parte , che dierono consiglio , eccitamento, cooperazione ; che parteciparono degli effetti ; che ricettarono i delinquenti ec. , e su tutt' altro, che il giudice crederà necessario a conoscersi . In ultimo e secondo le opportunità non saranno omessse queste due dimande » se e. e. null' altro » sappia sul delitto , di cui ec. e su gli » autori » - Se altre persone possono es» sere istruite dei fatti da e. e. deposti ».

6 Il giudice nelle occorrenze può e deve al deponente ricercare dei contesti , cioè di altre persone , che abbian vedute o intese le medesime cose . Necessária sembra questa ricerca particolarmente nello esame del primo testimone quando procedesi d' uffizio, o per briga d' istigatore segreto ; poichè cade su tal testimone il sospetto esser desso lo accusatore medesimo ; in conseguenza la deposizione di lui non varrebbe più che un' accusa - *Raynald. observ. crim. tom.* 1. *c.* 1 *ad* 7 *n.* 45. -

Nominati però che sono i contesti incombe al giudice l'obbligo di esaminarli; mancando questi esami, gli stessi nominati si hanno per intesi e non ricevuti perchè contrarj al fisco; presunzione, che avrebbe luogo ancor quando eglino si trovassero esaminati per altre circostanze, e non interrogati su quella, per cui vennero chiamati in contesti: il riferente poi rimane unico; e perciò non fà prova.

Ma nell'esame del conteste il giudice si guardi dallo adoperare il medesimo tessuto e le stesse parole, con cui è scritto l'esame di un altro: non isfuggirebbe al più inesperto difensore la eccezione che il giudice abbia esemplato il primo esame; lo abbia trascritto di parola in parola per appropriarlo all' altro testimone; o per lo meno su tai testimonianze sospetterebbesi di subornazione, di lezione appresa, e forse non indarno sarebbe objettata la inefficacia delle due deposizioni - l. 3 § *ideoque*, *ivi Bartolo ed altri ff. de testib.*, *Farinac. de testib. quaest.* 65 *n.* 24, *Vermigliol. cons.* 15 *n.* 32, *cons.* 117 *n.* 11.

7 Soprattutto devesi allegare dal testimone la *causa di scienza*, cioè per *aver veduto*, per *avere inteso*; senza la quale la deposizione sarebbe di niun valore - *c.*

si testes §. 4 *quaest.* 3, *c. cum caussam, de testibus* - . Egli precisar deve i luoghi, le distanze, il tempo, ed i mezzi, pei quali abbia potuto vedere o sentire, nel che si viene a stabilire la potenza o facoltà *visiva* o *auditiva*; ed incombe al giudice il chiedere ai testimoni, qualora questi addotta non l'abbiano da loro stessi, la ragione di ogni particolarità, che impegni il fatto principale: tutto dev'egli indagare, tutto verificare senza lasciar qualsiasi vuoto o laguna, cagioni di dubbiezze quanto possono esserlo di dicerìe ai cavillatori.

La causa di scienza nei testimoni oculari richiedesi particolarmente pei fatti notturni, dovendo eglino dire come, in qual modo, o con quai mezzi abbian potuto ad onta delle tenebre della notte osservare e distinguere = *Baynald. observ. crim. to.* 1. *c.* 1. *ad* 7 *n.* 45, *Conciol. parola* = *testis quoad dicta res.* 5 *per tot.* =: diranno che in quel sito esistèano lumi accesi; che vi era luce di luna; che in prima sera o essendo il cielo stellato e sereno, la vicinanza dell'oggetto e dell'azione gli ha fatto vedere ec.

Nè pago sia il processante di avere dal solo detto dei testimoni rilevata questa ra-

gione di scienza: egli dee (segnatamente nelle cause gravi) verificarla ancora *col fatto*, quando prevegga poter nascere sulla medesima qualche dubbio: col *fatto*, cioè cogli esperimenti sulla faccia del luogo; ai quali procedesi per istabilire la facoltà *visiva* o *auditiva* da un sito ad un altro; o per avere la giusta distanza dei luoghi; o per conoscere il tempo preciso, che s'impiega a percorrerla. Darò traccia delle operazioni e degli atti relativi a ciascuno di tali esperimenti.

Evvi poi differenza tra le testimonianze su i fatti e le testimonianze su i detti: nei primi il testimone deve aver veduto; nei secondi deve aver inteso, e, s'è possibile, ancor veduto (dice *Filangeri* ne' suoi canoni) perocchè il testimone di udito dovrà riferire le parole, il tuono e possibilmente il gesto, che le ha accompagnate, la circostanza ed il motivo, per cui sono state proferite: la uniformità deesi procurare nelle parole e nelle circostanze, che possono delle parole medesime alterare o modificare il significato: una stessa parola proferita in un modo fà concepire una idea; proferita in *altro* tuono e con gesto *diverso* può suggerire una idea *tutta diversa*.

8 Se il testimone, che dice aver veduto, o qualunque cosa depone dell'inqui-

sito, ma ignora di questo il nome e cognome, dovrà indicare *per signa* la persona di lui, esprimendone i connotati, cioè statura, corporatura, volto, colore, barba, età verosimile, le indumenta, e qualche segno particolare rimarcato, come nel caso che tale individuo avesse un neo nel mento, fosse privo di un' occhio, gibboso, zoppo ec., segni detti *coerenti ed immutabili*; dopo la qual descrizione il giudice interroga il medesimo testimone » se rivedendo la » persona da c. e. come sopra indicata e » descritta sia al caso di riconoscerla » la » risposta affermativa, o dubitava, in cui non abbia il testimone dichiarata un' assoluta difficoltà o impossibilità, (e quando i connotati espressi da lui non sieno sostanzialmente diversi da quei dell' inquisito) darà luogo alla ricognizione dello stesso inquisito tra consimili; e di questo atto ancora traccerò la modula tra le *avvertenze*.

Anche degli oggetti indicati dal testimone, relativi al delitto, o serviti per eseguirlo, o dal delitto provvenuti, e ch' esistano in potere del tribunale inquirente, deesi fare descrizione e ricognizione, com' è significato nell' *avvertenza terza al cap. 4. n. 12.*

In fine dell' esame e dopo l' esame

26 - XI. *reg.* Terminata la estensione dell' esame, deesi far lettura di esso al testimone, che ratifica lo stesso esame firmandolo colla sottoscrizione, o (se avrà dichiarato di non sapere scrivere) col segno di croce in presenza di due testimoni ovvero di un sacerdote, come ha disposto Pio VII nella costituzione *post diuturnas*, *c. de jurisd. tribunal. et judic. crim. n.* 23.

27 - *Note* - 1. - La lettura dev' esser fatta con voce intelligibile, ed avvertenza al testimone premessa ch' ei vi ponga attenzione: seguita la lettura (di che il cancelliere fà nota) egli conferma tutto quello, che gli è stato letto, e se nel corso della lettura o dopo di essa avvertisse di aver cosa alcuna d' aggiugnere, o levare, o riformare, qualunque cosa dica v' ha duopo che sia scritta, quindi letta all' esaminato: giacchè incontrando egli equivoco preso nella estensione o dal giudice, o dal cancelliere, o da esso; se crede doversi aggiugnere, torre, correggere alcuna cosa, va aggiunta, tolta, corretta nel modo indicato da lui; e parimenti di ciò il cancelliere fà

nota esprimendo » che tale aggiunta, to-
» glimento, o correzione viene eseguita per
» avvertenza ed a richiesta dell'esaminato »
V. *Foro crim. tom.* 1. *pag.* 86. 87.

2 I testimoni presenti al segno di croce espresso dall' esaminato, il quale dichiara di non sapere scrivere, debbono esserlo unicamente a quell'atto, ossia espressione di segno, che ha luogo di firma; non all'esame, nè alla lettura e ratifica. Eglino ancora, se non illetterati, debbono colle sottoscrizioni firmar l'atto come testimoni al segno di croce; e quando questi due non illetterati o in vece di loro un sacerdote non si possano aver pronti, la sola presenza di due persone illetterate basta (secondo le nostre prammatiche) per l' autenticità dell' atto; il cancelliere però noti che quei due testimoni sono stati adoperati » in mancanza di
» pronte persone, che sappiano scrivere ».

28 *XII. reg.* L' esame di qualunque testimone può essere rinnovato tutte le volte che occorra o per ischiarimento delle cose deposte nel primo, o pel conoscimento di esse nel primo non motivate, o per isfogo, che debbasi dare a qualche ulteriore induzione

29 - *Nota* - Fà però di mestieri premettere il decreto, in cui sia enunciata la

occorrenza di altro esame, e l'oggetto di questo; 2 il nuovo giuramento al medesimo testimone ; 3 la indicazione delle pagine dell' esame o degli esami precedenti ; 4 le interrogazioni analoghe alle circostanze già deposte nel primo esame , sulle quali vogliasi schiarimento , o che influir possano al conoscimento delle circostanze non deposte , potendosi al testimone ancor dare lettura di quell' esame onde averne conferma o ratifica.

30 - *Formole* -

A. Di decreto ordinante l'assunzione degli esami testimoniali.

» Sabbato 28 di dicembre 1827 »

» S. S. vista la incolpazione del ferito
» N. N. e la indicazione da esso fatta di
» N. N. ed N. N. in qualità di testimoni
» trovati presenti al fatto dell' aggressione
» e del ferimento , di cui ec. , come dal
» foglio . . . di questo processo , ha or-
» dinato ed ordina che i mentovati N. N.
» N. N. sieno giuridicamente avvisati (o
» intimati) a presentarsi il dì . . . ad ore
» . . . in questa cancelleria per subire i
» loro esami , e mancando ec. : *qualora*

poi il giudice non potesse assistervi, *autorizza il cancelliere a prendere tali esami*; *perciò nel decreto si aggiugne* » ad assu-
» mere i quali esami la stessa S. S. ha in-
» caricato e deputato in sua vece me infra-
» scritto ec., dandomi a tal' effetto tutt' e
» singole facoltà ec. e così ec.

N. N. governat.
N. N. cancelliere.

» Successivamente ed in pronta ese-
» cuzione del suddetto decreto ho scritto
» e consegnato ad N. N. cursore di questo
» tribunale il correlativo ordine da presen-
» tarsi e lasciarsi in copia ai sopraccennati
» due testimoni, per alligarsi in fine di
» questi atti l' originale relazionato ec. co-
» me ec.

B. Dell' ordine.

» Sabbato 28 di dicembre 1827 »
» S'intima a voi infrascritto che nel
» giorno di lunedì 30 del cadente dicem-
» bre 1827 alle ore 16 in punto dobbiate
» presentarvi nella cancelleria di questo go-
» verno per subire un esame, del quale
» ec.; ed in caso di mancanza vi sarete tra-

» dotto dalla forza, senza pregiudizio delle
» legali pene comminate ai renitenti ed ai
» morosi ; poichè ec. così vi si ordina ec.
» Dato dalla cancelleria del governo di . . .
» il dì ed anno suddetti.

Nome, cognome, e domicilio del testimone » N. N. cancell.

A piè di quest'ordine originale sono segnati tutt' i testimoni, ai quali esso è diretto; il cursore ne fà altrettante copie, per lasciarne una a ciaschedun testimone o nel suo domicilio, o ad alcuno dei rispettivi domestici ; consegna poi relazionato l' originale al cancelliere, il quale di mano in mano che sieguono gli esami ne indica i fogli sull' originale medesimo, ed alliga questo nel fine del processo, com' è accennato nella *nota* 1 alla *VI regola*.

C. Dell' esame

» Lunedì 30 dicembre 1827.

» Avanti questo illmo sig. governatore di . . .

» Nella cancelleria ec.

» Si è presentato per subire l' esame

» in forza di decreto risultante da questi
» atti a foglio . . . e di analogo ordine ec.
» N. N., come a dimanda di S. S.
» ha detto chiamarsi, soprannomato N., fi-
» glio di . . . di questa città, di anni . . .
» mulattiere, domiciliato in contrada detta lo
» Sterrato di questa medes. città, come pari-
» menti a dimanda ec. (indicato nel presente
» processo a foglio . . .) il quale prestato
» giuramento di dire la verità, conforme
» toccate le scritture in mano di me ec.
» ha giurato di dirla, e dalla stessa S. S.
» Int. Per qual motivo egli sia venu-
» to in questo luogo di esame
» Risp. Mi sono quà recato per ubbi-
» dire all'ordine, che questo tribunale mi
» ha fatto presentare dal cursore; ed ho
» rilevato dall'ordine stesso che il tribunale
» mi abbia fatto venire per un esame.
» Int. Se sappia o immagini qual sia
» l'oggetto di tal'esame
» Risp. Mi figuro che sia il fatto di una
» rissa, a cui mi sono trovato presente, ac-
» caduta tra N. N. ed N. N. la sera del ve-
» nerdì scorso 27 del cadente dicembre cir-
» ca le ore due di notte innanzi alla osterìa
» esistente nella piazza dello Sterrato di que-
» sta città; fuori di ciò non so immaginare
» quale altro possa esser l'oggetto del mio
» esame

» E dettogli da S. S. ch' essendosi
» e. e. trovato presente all' accennata rissa
» narri ora ed esponga per la verità e con
» precisione tutto il fatto e le circostanze
» della medesima

» Risp.

☞ Il testimone nel narrare il fatto, a cui si trovò presente, esporrà il principio della rissa, nominerà i rissanti, dirà la causa, i diverbj, e le mosse; dirà chi fu il primo a provocar con parole, chi venne pel primo a vie di fatto; dirà le armi adoperate; descriverà queste, l' uso, che se ne fece, le ferite irrogate ec.: e se il deponente mancasse in alcuna di tai circostanze il giudice non omette interrogarlo di mano in mano su tutto quello, ch'ei crederà necessario a conoscersi e rilevarsi.

» Int. Com' e. e. abbia potuto osser-
» vare e distinguere tutte le cose, che ha
» deposte, essendo il fatto avvenuto circa
» le ore due di notte. «

» Risp. Ho osservate e distinte tutte
» le cose da me riferite, perchè la lam-
» pada, ch' esiste innanzi ad una Imma-
» gine sulla porta della osteria suddetta,
» stava accesa e rendeva lume bastevole
» a farmi veder tutto come tutto viddi be-
» nissimo dall' angolo destro della piazza,
» nel quale mi era ritirato.

» Inter. Se oltre a quello, ch' e. e. ha
» deposto, niun' altra cosa sia a notizia di
» lui circa la rissa suddetta, e sulle per-
» sone come sopra nominate.

Risp.

» Inter. Se alla rissa, di cui ec. e.
» e. si avvidde, o sappia che altra perso-
» na siasi trovata presente, ovvero possa
» esserne informata, e qualora, ec.

Risp.

» Allora S. S. ha ordinato a me ec.
» di far lettura dell' esame con intelligibi-
» le voce, ed ingiunto ad e. e. di porvi
» attenzione, com' è stato eseguito ec.; do-
» po di che e. e. dichiarando aver benissi-
» mo inteso tutto l' esame, che gli è stato
» letto, di non aver d' aggiugnere, nè le-
» vare, nè riformare alcuna cosa, ha il
» tutto ratificato, ed ha sottoscritto lo stesso
» esame (*ovvero* crosegnato in presenza di
» N. N. figlio di ... N. N. figlio di ... am-
» bidue di questa città testimoni, avendo
» e. e. detto di non sapere scrivere) dopo
» di che S. S. ha dimesso ec.

» N. N. governatore

» Cro ✠ ce del suddetto N. N. il-
letterato.

» *Firme dei testimoni presenti al
segno di croce*

» N. N. cancelliere

Se nella lettura, o dopo di questa l'esaminato facesse avvertenza di qualch' equivoco

» Allora S. S. ha ordinato a me ec.
» di far lettura dell'esame con intelligibile
» voce, non che ha ingiunto ad e. e. di
» porvi attenzione, com'è stato eseguito;
» e lettosi dove e. e. alla interrogazione . . .
» ha risposto, *viddi tutto benissimo dall'*
» *angolo destro della piazza, nel quale*
» *mi era ritirato*» egli ha detto a S. S. »
» *questo è un mio equivoco, o non mi sarò*
» *bene espresso*, giacchè mi era *ritirato*
» *nell' angolo sinistro di quella piazza*,
» *dove io stava, e da dove viddi tutto quel-*
» *lo, che ho deposto*», la quale avverten-
» za così fatta è stata ad istanza di e. e.,
» e per ordine di S. S. da me scritta, quin-
» di letta al medesimo testimone, e da lui
» intesa e confermata, come ec.; dopo di
» che proseguita ed ultimata la lettura di
» tutto l'esame, e. e. dichiarando averlo
» tutto compreso benissimo da principio a
» fine, di non aver altro d'aggiugnere, nè
» levare, nè riformare ha il tutto ratifica-
» to ec.

E così o in simili guise possono esser condotti tutti gli altri esami testimoniali.

Avvertenza Prima

Sullo esperimento del carcere e sovra le misure praticheveli contra i testimoni sospetti di falso.

31 32 Regole – : formole di atti – : note – . Quando il testimone possa e debba essere sperimentato – : quando e come procedasi per titolo di falsa testimonianza con ispergiuro – . Se tali esperimenti e tai procedure abbiano luogo su i testimoni, che nei primi esami deposto avendo contra il fisco in altri esami avesser deposto a favore del fisco.

31 Il testimone, che tace o finge ignorare, o travisa un fatto, una circostanza, di cui non si possa non supporlo sciente, o non siavi ragione per crederlo ignaro o dimentico; il testimone, che asserisce un fatto smentito da più testimoni, i quali comecchè in parità di causa di scienza avrebber dovuto nella stessa maniera deporlo, e non aveano alcun interesse per occultarlo o negarlo; il testimone che per gravare o giovare espone cose inverosimili; che contradice a se stesso ne' suoi medesimi esami, e non ren-

de giusta o probabil ragione della varietà de' suoi detti, può essere ristretto in carcere, ancor segreto, onde subire ulteriori esami mentre si trova in istato di arresto. Questo è lo esperimento del carcere; cioè il mezzo di rigore, che il giudice tiene per isperimentare in qual detto il testimone persista.

A. 32 Fingasi che il testimone A. allegando la sua presenza in circostanza della uccisione di Tizio seguìta per opera di Cajo abbia asserito in esame che Tizio diè a Cajo una guanciata, per cui questi così provocato estrasse il coltello e ferì Tizio, quando all'incontro altri due testimoni B C trovati ancor presenti al fatto hanno deposto che Cajo insidiosamente aggredì Tizio, e lo ferì alle spalle senzacchè questi lo avesse provocato in alcuna guisa, nè con parole nè con fatti.

Il giudice ammonisce tal testimone » a dire la verità sulle premesse cose; giacchè la deposizione da e. e. fatta è diversa » in qualche parte sostanziale dalle risultanze degli atti finora compilati sull' omicidio, di cui ec., e vi è ragione di pretendere ch' e. e. abbia voluto e voglia travisare od occultare la verità, perciò ec.

Se lo esaminato persiste nel suo detto il giudice ordina ch' egli venga ristretto nel carcere.

» Allora S. S. ha ordinato che il me-
» desimo testimone A sia ristretto nel car-
» cere segreto, ed ivi ritengasi a disposi-
» zione del tribunale ec. perchè così ec.

» N. N. governatore
» N. N. cancelliere

Il processante potrebbe all' ammonizione premettere le interrogazioni, che ho accennate nella *nota 5 alla regola X*, cioè s' esso testimone » precedentemente all'
» esame abbia tenuto discorso con alcuno;
» se sia stato da qualche persona preve-
» nuto o istruito; se conosca l' inquisito
» Cajo; se abbia relazioni particolari con
» lui medesimo, o coi parenti ec. » non sarà difficile che egli non ancor ammonito ammetta amicizie, o altri rapporti, prevenzioni, abboccamenti; ma in seguito sarà facilissimo che tutto ciò nieghi; sostener volendo il suo mendacio si terrà lontano dal dar sentore di *causa*, di *fine*, di *preventivi colloquj*.

B. Se ripeter si dovesse l' esame di alcun testimone, ed egli avesse contradetto

a quel, che ha deposto nella prima volta, è

» Int. Se nella presente causa sia stato
» esaminato altra volta, da chi, quando
» ec. e qualora ec. se si rammenti cosa
» abbia deposto, e nel caso ec. dica cosa
» ha allora deposto.

» Risp. Certamente fui esaminato altra
» volta da V. S., circa un mese fà, per questa
» medesima causa, e mi ricordo che V. S.
» mi fece raccontare quel, che viddi ed in-
» tesi in circostanza della rissa avvenuta tra
» Cajo e Tizio, il quale restò ucciso; me-
» glio di così non so precisare quanto depo-
» si nel primo esame; ma se V. S. me lo
» facesse leggere, sarei al caso di ricono-
» scerlo e di richiamare in memoria tutte
» le cose da me deposte in quell' esame.

» Allora S. S. avendo ordinato a me
» ec. di fare ad e. e. lettura dell' esame,
» ch' egli ha subito innanzi alla prelodata
» S. S. il dì . . . come dal foglio . . . , a
» cui ec., in esecuzione di tale ordine ho
» letto di parola in parola e con intelligi-
» bile voce il divisato esame ad esso te-
» stimone, il quale disse averlo benissimo
» inteso, quindi

» Int. Cosa dica dell' esame, che ora
» gli è stato letto, e qualora ec.

» Risp. Avendomi V. S. fatto legge» re quell' esame, da me inteso da prin» cipio a fine, dico di riconoscere conforme » riconosco benissimo essere quel medesi» mo, che io, come sopra, ho subito la » prima volta innanzi a V. S.

Int. Perchè in quell' esame, come sopra letto e da e. e. riconosciuto abbia egli asserito . . . (*si esprima letteralmente la parte, su cui cade la diversità della nuova asserzione*) » e nel presente esame ab» bia detto diversamente, cioè che . . .

» Risp. Perchè allora io non mi ri» cordava bene di quella circostanza, fat» ta però in seguito più matura riflessio» ne, ho dovuto avvedermi dell' equivoco » preso; e per verità avendo meglio ri» chiamate le idee del fatto, al quale fui » presente, e delle sue circostanze, mi so» no risovvenuto che Tizio al veder Cajo » appressarsi percosse questo con una guan» ciata, per cui Cajo imbrandito avendo » un coltello ferì Tizio ec.

E quì il giudice non tralascerà interrogare ed ammonire il testimone quanto e come crederà per isperimentarlo in qual detto egli persista; persistendo, e non avendo addotta una giusta e verosimile ragione della diversità delle asserzioni, gli si debbono

in genere accennare i riflessi o motivi, che si hanno per creder falsa la seconda, e sospettare di subornazione, *per esempio*

» Ed avendo detto S. S. essere inve-
» rosimile ch' e. e. in circostanza del primo
» esame non preceduto dall' omicidio che
» di soli tre giorni si fosse dimenticato di
» un fatto o di una circostanza così rilevan-
» te come la suddetta, e siasene poi ricor-
» dato a tempo più lontano, cioè dopo un
» mese e mezzo quanto è decorso da quel
» fatto sino al presente giorno; altronde ri-
» sultando dagli atti diversamente da quel-
» lo, ch' e. e. ha asserito nel presente esa-
» me circa la supposta guanciata, vi è ra-
» gione di pretendere ch' esso abbia voluto
» e voglia travisare od occultare la verità,
» perciò ec.

Risp.

Sussiegue il decreto, in cui viene ordinata la restrizione del testimonio. Prima però di tal decreto farei quello, che i tribunali non costumano, nè saprei qual ne sia la ragione; farei dare al testimone lettura dell' esame, e farei firmar questo da lui, o crocesegnarlo in presenza di due testimoni, come si pratica in tutti gli altri esami. Non è forse un esame testimoniale ancor esso? E perchè dunque non si do-

vranno adoperare le medesime formalità? Havvi dippiù lo esperimento del carcere; ma questo non toglie all'esaminato la qualità di testimone. Nè si dica che lo esperimento porti continuazione di esame: l'atto è compito nel momento che il testimone parte dal giudice: altronde quelle formalità possono in qualche modo imporre allo stesso esaminato: la lettura forse darà spazio a migliore riflessione: l'essere astretto a firmare forse servirà di richiamo e di stimolo ad altro partito. Il giuramento, che il testimone ha prestato, induce l'uso di tai formalità di lettura e di firma, la qual firma per lo meno farà che il testimone (se dovrà soggiacere in seguito a procedura) non possa impugnar quell'esame e quanto vi si contiene.

- *Note* - 1 - Lo esperimento del carcere è surrogato a quello dell' abolita tortura: dunque non deve aver luogo se non pelle medesime ragioni, che l'uso della tortura già una volta inducevano: dunque niun testimone dev' essere sperimentato col carcere, 1 qualora non consti del corpo di delitto, come in tal caso neppure doveva esserlo colla tortura - argom. dalla *l. unius §. testes*, con ivi la *glos. ff. de pœnis* -; 2 o il processo non ancora somministri alcun

indizio bastevole pella tortura dello stesso accusato - *Farinac. quæst.* 79 *n.* 70 71 - ; 3 o non concorrano circostanze, le quali portino il giudice a credere ragionevolmente che il testimone sia informato del fatto ed abbia voluto occultarlo col tacere, col simulare, col dire ora una cosa, ora un'altra; ovvero abbia asserito fatto, che o non sussiste, o non è a notizia di lui - *Bursatt. cons.* 216 *vol.* 2 *n.* 106 ; *Bajard. quæst.* 25 *n.* 32 35 *in fin. n.* 37 - ; 4 non dev' essere sperimentato col carcere il testimone, che non voglia rispondere interrogato in cose, le quali ad esso inducano infamia o manifestazione di un suo delitto ; nè il testimone, che in tai cose abbia mentito : nessuno dev' essere astretto a tradire se stesso, a svelare gli arcani del proprio delitto e di un' azione qualunque, che il disonori o lo esponga a soffrire disastri : in questi casi non và sperimentato col carcere alcun testimone, come neppure nei barbari tempi lo era colla tortura - *Guazzin. defens.* 19 *c.* 1 *n.* 18 - .

2 Effetto o valore della tortura si era che se il testimone persistito avesse nella medesima deposizione, durante il tormento, tal deposizione riteneasi per vera - *Albert. in rubr. de quaest. n.* 9, e nella *l. edictum n.* 2 *cod. de quaest.*, *Fa-*

rinac. cons. 25 *n.* 45 - . Il testimone, che il carcere ha sostenuto costantemente, perchè non si dovrà presumer veridico quando al suo detto non oppongansi rilievi più poderosi? Nondimeno il giudice sia ben avveduto e prudente per non venire a questi esperimenti se non in caso di urgenza, in cause gravi, quando la verità non si possa conoscere con altri mezzi, quando l' inquisito sia negativo, perchè se è confesso, e la confessione trovasi verificata nelle sostanziali sue parti, gli esperimenti coattivi sembrerebbero superflui, qualora questi non cadessero su i fatti, nei quali deesi la confessione verificare, particolarmente sulle circostanze esoneranti.

Più: prima che l' accusato sia costituito non venga il giudice a misure rigorose contra i testimoni se qualche ragione particolare non lo esiga in precedenza.

Richiami soprattutto l' attenzione sua sul complesso di tutt' i rilievi, i quali ha dall' incarto. Osservi se siavi un concorso di circostanze e di amminicoli tendenti a persuadere che il testimone abbia tenuto il linguaggio della verità, ovvero siavi di altre circostanze riunite a coartare la insussistenza del fatto, che il testimone ha asserito indaghi i rapporti, che passino tra

il testimone e la persona, a favor di cui egli ha asserito o negato; gli abboccamenti preceduti tra l'uno e l'altra o le persone interessate per questa; le qualità morali di lui, la condizione, la opinione, che ne ha il pubblico. Tal' indagini potran condurre a conoscere se il testimone abbia o no mentito, se sia capace di mentire, se a mentire abbia avuti eccitamenti ed impulsi.

3 Lo esperimento del carcere segreto abbia quella durata, che *Paolo V* nella costituzione *universi agri* ha prescritta alla restrizione del delinquente prima che questi sia costituito - *curent autem judices quicumque ne rei detineantur in secretis ultra triduum antequam examinentur, nisi causae natura aliud suadeat* -: i tribunali soglion fissare cinque giorni; ma o nei tre o nei cinque il giudice torni ad esaminare il detenuto testimonio, nè una, bensì più volte come crederà. In ogni esame il giuramento va rinnovato, ed osservate le stesse formalità di lettura e di firma. Niun esame si deve assumere stragiudizialmente, neppure il primo, a cui sussiegue lo esperimento; quel, che un testimone dice fuori di giudizio, non sembra valutevole fino al grado d' indurre af-

fliggenti e coattive misure: senza freno di giuramento amica lingua o venale sciogliesi alla menzogna: il giuramento può esser di remora; e come non pochi tiene lontani dalla prigione così ancora toglie ai tribunali la pena di ricorrervi. Avverta il giudice innoltre che quando avrà fatto seguire lo arresto del testimone per esperimentarlo, se si tratta di causa riferibile, deve darne avviso immediatamente al capo del tribunale, ed attendere istruzioni sulla durata dell' esperimento, su gli esami d' assumersi, sul modo di condurli, e sul temperamento, che potrà aver luogo quando quel testimonio nel suo detto persista.

4. Se il testimone avrà persistito nel suo detto, se gravi rilievi emergono dal processo, i quali coartino di questo detto la falsità, si può a carico di lui procedere per titolo di falsa testimonianza con ispergiuro. Il giudice inferiore però non dee di propria autorità ordinare nè intraprendere tal procedura: egli previene il suo superiore o capo del tribunale; trasmette un prospetto degli atti onde lo stesso superiore conosca quanto il testimone ha deposto e ripetuto; vegga le risultanze, colle quali questa deposizione si trova in aperto conflitto; e ri-

solva col voto ancora de' suoi ministri se debbasi o no contra quel testimonio procedere. Giunto uffizial foglio di ordine che si proceda, vien esibito ed inserito mediante comparsa fiscale negli atti, l' assunzione dei quali è eseguita in forza dell' ordine stesso. Il superiore può altresì disporre che il testimone sia ritenuto nel carcere, e che si attenda la proposizione della causa dell' inquisito per le determinazioni, che allora il tribunale prenderà su di esso testimone.

Alle volte poi il testimone sperimentato viene dimesso ancorchè abbia persistito nel suo detto; ma dimesso con un temperamento, che lo fà restare *sub judice*, cioè col precetto di ripresentarsi ad ogni ordine del tribunale: in tal caso ancora quando è proposta la causa dell' inquisito il tribunale può ordinare del medesimo testimone l' arresto e la procedura.

5 Ma questi esperimenti e queste procedure avranno luogo su i testimoni, che nei primi esami deposto avendo contra il fisco, ossia per la esclusione del delitto, in altri esami avesser deposto a favore del fisco?... Quando era in uso la tortura tali testimoni non ne andavano esenti: a fronte di una varietà di linguaggio sostenuta nella corda e nella veglia i tribunali rispettavano a

favor dello inquisito le due tesi » doversi il primo detto ritenere per vero » doversi diffidare di quel testimone, che in secondo esame abbia deposto diversamente del primo - *Canonisti al c. cum in tua, de testibus* -

Oggi non veggo praticato in simili casi lo esperimento del carcere. Difficilmente presumesi che il testimone sia subornato dal giudice, della religione e probità del quale non havvi ragione a dubitare finchè non risulti, o almeno non si abbia sentore ch' egli o per impegni contratti, o per ostentazione di valore, o per eccesso di zelo adoperate abbia delle sevizie, delle minaccie, tenuti mezzi coattivi, ed arbitrarj, o, se non arbitrarj, portati oltre ai termini delle prescrizioni legali nell' ordine, nel modo, nel tempo, e costretto con questi mezzi il testimone a cangiare linguaggio. Ma quando nulla di ciò risulti non sembra facile cosa che i testimoni sieno subornati ed indotti a deporre *pro fisco*.

Se peraltro vi fosse lo aderente al fisco, se persona prepotente e temuta comparve in giudizio con veste di accusatore, ovvero di questo intraprese a favorire le parti, se una languida luce guidasse il giudice a penetrare di attore occulto gli artifizj e le

trame, se alle circonvenzioni, onde tale attore si propose adunare testificanti, superiore si rese la maggior parte di essi per sostener sempre la medesima cosa negl'iterati esami, ai quali eglino furon sottoposti, veggendosi poi che alcuno di loro abbia tenuto altro linguaggio, o in nuovo esame asserita cosa diversa da quella, che riferì nel primo, e che gli altri riferirono uniformemente, non si dovrà forse sospettare che l'aderente, il fautore, o attore occulto abbia subornato e tratto quel testimonio ad asserir fatto, che non sussiste, a variare deposizione? Ecco il caso, in cui non mi dispenserei dal ricorrere all'esperimento, e dal procedere ancora contra il testimonio per titolo di falsità, sebbene la sua deposizione sia favorevole al fisco.

Avvertenza Seconda

Sulle ricognizioni personali, su gli esperimenti delle facoltà visiva e auditiva, delle distanze, e del tempo.

33 34 Regole per le ricognizioni personali — formola A — note istruttive circa l'uso di alcune cautele e formalità

33 Nella *nota* 8 *alla regola X* è stato accennato che se il testimone dice aver veduto, o qualunque cosa depone dell'inquisito, ignori però di questo il nome e cognome, debba indicare *per signa* la persona di lui, esprimendone i connotati ec.; che dopo tale descrizione il giudice interroga il medesimo testimone » se rivedendo la per» sona da e. e. come sopra indicata e de» scritta sia al caso di riconoscerla » ; che la risposta affermativa o dubitativa, in cui non abbia il testimone dichiarata un' assoluta difficoltà o impossibilità, e quando i connotati espressi da lui non sieno sostanzialmente diversi da quei dell' inquisito, dà luogo alla ricognizione di questo tra consimili.

La quale ricognizioue tra consimili perchè non soffra la menoma eccezione di

suggestiva o d' inesatta richiede le regole e forme seguenti.

1 Si debbono avere due persone della maggior possibile somiglianza alla persona dell' inquisito nella statura, nella età, e nelle vestimenta della medesima specie, di quella forma e colore, somiglianza, che il cancelliere nota e descrive compendiosamente nel suo atto.

2 Questi due individui debbono nel luogo destinato alla ricognizione esser messi in fila coll' inquisito, e disposti com' egli è, cioè sciolti ovvero ligati in simile guisa, ritti, o assisi a tenore della circostanza o indicazione, che il testimone ha fatta in esame.

3 All' inquisito vien data facoltà di scegliersi quel luogo o parte, che più ad esso piaccia, o la destra, o la sinistra, o il mezzo; e questa facoltà e questa scelta debbono espressamente risultare.

4 Il testimone, che ha da riconoscere, dev' esser tenuto in luogo separato, per cui si renda impossibile ad esso il vedere quel, che si opera precedentemente alla ricognizione.

5 Fà duopo ch' egli non conosca alcuno dei due consimili e lo dichiari dopo la ricognizione.

6 Disposti nella guisa significata l' inquisito e i due consimili, si fà acceder colà il testimone, a cui deesi deferire il giuramento di dire la verità, quindi è interrogato se tra le persone, ch' e. e. osserva così schierate, riconosca alcuna per quella, di cui ha parlato o inteso parlare nel suo esame: s' ei dice di riconoscerla la indica e la tocca colla mano; dichiara di non conoscere alcuno dei due consimili; e si compie il rogito colla lettura, colla firma del testimone, o col segno di croce (s' egli non sa scrivere) in presenza di altri due.

7 La ricognizione dell' inquisito non dee mai precedere ai costituti, poichè dandosi il caso ch' egli dopo tale ricognizione confessasse il delitto, questa confessione potrebbe soffrir taccia di suggestiva: viene perciò fatta in nuovo costituto dopo che l' inquisito è stato interrogato sulla circostanza, per cui si trova nominato dal testimone, e dopo che in alcuno dei precedenti costituti lo stesso inquisito è stato interrogato » se conosca quella persona o per» sone » (le quali gli si nominano senza però spiegargli che dovrà esser esposto alla loro ricognizione) ed ecco una traccia di

A. *Formola*

Lunedì 31 di dicembre 1827

» Di nuovo e per ordine di S. S. è
« stato fatto tradurre nel presente luogo di
» esame

» Il carcerato N. N. , il quale am-
» monito a dire la verità, conforme ha pro-
» messo, e da S. S.

» Int. se ad e. c. occorra dir altro o ag-
» giugnere a quello, che ha detto nei pre-
» cedenti costituti, e qualora ec.

Risp. . . .

» Allora S. S. ad effetto di avere la
» ricognizione personale di e. c., e per ogni
» miglior fine ed effetto ha ordinato che sie-
» no chiamate e fatte venire in questo luo-
» go di esame due altre persone ad e. e.
» consimili piucchè sia possibile, come so-
» no stati chiamati e fatti venire

» N. N.

» N. N., conforme eglino a dimanda
» di S. S. hanno detto chiamarsi, somiglian-
» ti ad e. c. nella statura, nella età, e nel-
» le vestimenta, com' esser debbono per la
» regolarità del presente atto, i quali N. N.
» venuti e posti in ordine collo stesso co-
» stituito, che giusta il permesso datogli

» da S. S. di scegliere il luogo tra gli
» altri due individui ha detto volere sce-
» gliere come ha scelta ed occupata la par-
» te destra (e così la sinistra o il mezzo)
» e stando tutti tre colle mani ligate nel-
» la medesima guisa o sciolte, ritti o as-
» sisi, S. S. ha ordinato che innanzi a lo-
» ro così disposti fosse fatto venire

» N. N., di cui ec., precedentemente
» a tutte le operazioni suddette tenuto con
» un carabiniere a vista, affinchè egli non
» si fosse mosso dal suo sito, in una came-
» ra separata ed a porta ben chiusa, da do-
» ve esso N. N. niuna di quelle persone
» ed operazioni ha potuto osservare.

» Il quale ec. venuto, e da me per
» ordine ec. deferitogli il giuramento di di-
» re la verità, conforme toccate le scrittu-
» re in mie mani ha giurato di dirla, e
» stato da S. S.

» Int. Se tra questi tre individui co-
» sì in ordine disposti, com' e. e. vede, co-
» nosca veruno, e nel caso affermativo lo
» dica e lo indichi.

» Risp. Ho con attenzione osservati ed
» osservo questi tre uomini posti in fila
» nella stanza dove siamo; ne conosco so-
» lamente uno, ed è quello, che sta a man
» destra (a sinistra, in mezzo) » ed è quel

» tale, di cui ho fatta menzione nel mio
» esame; ed è questo stesso, il quale ora toc-
» co con mano, come con mano ha toc-
» cata ed indicata la persona di e. c., di-
» cendo questo è desso, e per tale e come
» tale lo riconosco ».

Talvolta il riconoscitore incontra difficoltà di avvicinarsi al riconosciuto e di esporsi a ricevere offese: il giudice se lo dispensa dal toccare colla mano il riconosciuto gli faccia indicar questo in modo che non lasci luogo ad alcun equivoco o dubbiezza.

» Int. S'e. e. conosca veruno degli altri
» due, che sono a man sinistra e nel mezzo.

» Risp. Non conosco affatto alcuno di
» loro due.

Int. Se dopo il primo esame, in cui egli
» indicò la persona, quale ora ha detto ave-
» re riconosciuta tra le altre due, e sino al
» momento, in cui e. e. è stato fatto venire
» in questa stanza a riconoscere tal perso-
» na, abbia mai avuta occasione di vederla.

Risp. No, signore.

» La qual ricognizione avuta ed ac-
» cettata, S. S. ha ordinato a me ec. di
» far lettura (*e qui vien chiuso l' esame colla lettura e colle firme, come a num.* 30 *let.* C.) dopo di che se vi è alcun altro testimone, il quale debba riconoscere l'in-

quisito, si fà venire dopo ch' è stato dimesso il primo.

» Quindi rinnovata ad e. c. la facol-
» tà di scegliersi il luogo, che più gli pia-
» ce tra i medesimi, come scelse ed oc-
» cupò il posto di mezzo tra i suddetti
» due consimili; S. S. per avere la ul-
» teriore ricognizione della persona di e.
» c., e per ogni altro miglior fine ed ef-
» fetto ha ordinato che innanzi a loro fos-
» se condotto

» N. N. ec. ec. *e quì si prosiegue e*
» *compiesi l' atto come il primo*.

Dimesso ancor questo testimone, e dimesse le due persone, che sono state adoperate come consimili, il giudice è in libertà di continuare il costituto ovvero di chiuderlo.

34 - *Note* - 1. Non viddi nè veggo praticata la lettura dell' atto di ricognizione, nè la firma del riconoscitore, o il segno di croce in presenza di due testimoni, s' egli è illetterato. Eppure credo necessarie l' una e l' altra: tale atto è un secondo esame, che del testimone medesimo viene assunto in verificazione del primo: dunque richiede le formalità di ogni altro esame testimoniale. Questo secondo esame include ancora un esperimento, qual' è la ri-

cognizione dell'inquisito tra consimili; tantoppiù dunque esige cautele, come l'esige qualunque altro esperimento e rogito d'ispezione, di operazione ec. Fingiamo il caso che lo inquisito negasse di essere stato riconosciuto; come si può stabilire che lo fu? Coll'atto stesso di ricognizione? Ma il supposto riconoscitore neppure ha firmato questo atto. Lo dirà forse il giudice, o il cancelliere? Ma essi non ponno utilmente pel fisco testificare dei loro atti. Lo diranno i due consimili? Ma eglino vi han figurato come operatori. Uopo è dunque che diamo ad un atto di tanta importanza l'autenticità se non di un rogito, a cui dovrebbero esser presenti due testimoni dal principio al fine (presenza però, dalla quale possiamo dispensare un atto, che non ama pubblicità nè suggeritori) almeno di un esame, che ammette la sola firma dell'esaminato, o il segno di croce, presenti (unicamente a questo,) due testimoni.

2 Tal firma o segno di croce in presenza di due testimoni non va omessa ancorchè la ricognizione tra consimili fosse fatta non da un testimone esaminato, ma dall'accusatore o querelante, il quale però non dee prestar giuramento; e fosse ancor fatta da un correo, o da un com-

plice, ai quali viene deferito il giuramento discretivo; poichè lo accusatore, o querelante, il correo o complice, l'impunitario sono ammessi a riconoscere tra consimili l'inquisito, di cui essi hanno parlato nelle rispettive comparse, o denunzie, o negli esami senz'aver espresso il nome e cognome di lui.

3 La ricognizione poi sebbene dubitativa dev'essere fedelmente dal cancelliere enunciata nel suo atto esprimendosi coi medesimi termini adoperati dalla persona ec.: e se la persona dice di non riconoscere, o esclude dai tre, i quali osserva, lo individuo, di cui ha inteso parlare nel suo esame, nella sua querela ec., il cancelliere scriver tutto deve religiosamente.

35. Or venghiamo agli esperimenti sulla facoltà *visiva* e *auditiva*, sulla *distanza*, e sul *tempo*. Questi esperimenti sono inculcati per tutt'i casi, nei quali richiedesi la evidenza di fatto, onde la prova resti superiore a qualsiasi o promossa o possibile eccezione e dubbiezza.

Perocchè quando il delitto, od un fatto o detto, che vi abbia relazione, o del delitto stesso costituisca una prova, si pretenda seguìto in ora notturna o in qualche distanza dai testimoni, che lo hanno

deposto, ora o distanza, la quale potrebbe un dubbio far concepire che quei testimoni « *non abbian veduto o inteso* » lo esperimento rendesi di positiva necessità, particolarmente nei delitti capitali, acciocchè le testimoniali deposizioni non rimangano puri *riferenti* senza *relato*. Coll' esperimento si viene a firmare la visuale ossia *potenza visiva*, e *l' auditiva*, perchè si conosca se il testimone abbia o no potuto vedere e sentire; e se abbia o no veduto ed inteso quel che ha deposto.

Tal' esperimento esige che osservate sieno rigorosamente le seguenti sue regole, cioè

1 Accesso e presenza del giudice col suo cancelliere, col testimone, che ha deposto in esame di aver veduto ed inteso ec., e con due altre persone, che debbono esser presenti in qualità di testimoni strumentarj.

2 Indicazione, la quale quel testimonio, premesso il suo giuramento, ed alla presenza dei due strumentarj dee fare del *luogo*, in cui stava e vidde o intese quel che ha deposto in processo; dell' *azione*, e dello *attore* o *attori*, che vidde, o delle *parole*, che udì; del *luogo*, in cui seguì l' azione veduta, o da cui le paro-

le provvennero; del *modo* o *mezzo* onde ha veduto, qualora il fatto fosse accaduto in ora notturna, se col benefizio di lume acceso, o di fuoco vicino, o colla luce di luna ec.; il qual *modo* o *mezzo* fà duopo che vi sia ancor nell' atto dell' esperimento, cioè quel lume acceso, quel fuoco vicino, quel raggio lunare, che nel momento della osservazione dia giusta visuale a potersi vedere e distinguer l' oggetto come fu veduto e distinto nel momento del fatto avvenuto.

Ricevute queste indicazioni, il giudice dimette e fà allontanare il testimone da quel luogo.

3 Chiamata ed accesso di uno o più individui, ai quali viene data istruzione di recarsi nel sito A (che il testimone ha indicato) dell' azione, o delle parole, ed ivi oprare o dire a voce alta o bassa o naturale le medesime o altre cose, che il prudente giudice avrà loro suggerite.

4 Chiamata ed accesso di altr' individui, a cui il giudice dà istruzione di porsi nel sito B, che il testimone suddetto ha indicato della sua osservazione o dell' ascolto; e di osservare, o ascoltare, e riferire, premesso il giuramento, tutto quello che nel sito A viene oprato o detto.

5 Operazione nel sito *A* fatta dai due individui destinati mentre gli osservatori nel sito *B* stanno in attenzione col giudice, col cancelliere, e coi testimoni strumentarj.

Tutto eseguir deesi a direzione e cenno del giudice, il quale in ragione della distanza tra i due siti *A* e *B* dà o fà dare qualche segno, per es. un colpo di fucile o pistola; di che egli ha già prevenuti gli operatori.

6 Indicazione quanto più si può esatta, che a relazione ancora dei due osservatori o ascoltatori si deve nel rogito fare di tutto quello ch'è stato veduto o inteso,

Formola

Dopo la comparsa fiscale ed il decreto, in cui il giudice richiamando la deposizione del testimone, che ha veduto ec., e citando il rispettivo foglio processuale, rileva la necessità che sulla faccia del luogo e coll' esperimento di fatto sia stabilita la possibilità di osservare e distinguere o sentire quello, che il testimone disse nel suo esame avere osservato e distinto o inteso, ordina che si acceda ec.; ed ecco il rogito

B. Mercoledì 2 di gennajo 1828

» Ad effetto di avere il giudiziale espe-
» rimento se una persona, la quale si tro-
» vi fuori della Spezierìa di Panico in que-
» sta Dominante, appoggiato alla porta d'in-
» gresso della Spezierìa medesima, come ha
» indicato il testimone Tizio nel suo esame
» a fogl. . . . possa vedere e distinguere a
» tre ore di notte col benefizio del lume
» reso dal lampione esistente sull' angolo
» destro del muro dove la grande strada
» imbocca alla piazza di ponte s. Angelo,
» tutto quello che lo stesso Tizio ha depo-
» sto nel suo esame, e per verificare tal
» deposizione, l' illm̃o sig. . . . giudice
» del tribunale del Governo è partito con
» me notajo dall' uffizio a due ore e mez-
» zo di notte; come abbiamo ambidue os-
» servato dai nostri orologj, e ci siamo re-
» cati direttamente alla suddetta Spezierìa
» in Panico esercitata dal sig. . . . , dove
» entrati, e fatti venire gl' infrascritti due
» testimoni per esser presenti ec. non che
» il sopramentovato Tizio, è stato operato
» quanto siegue, cioè

» Fatto venire Tizio, come sopra, nel-
» la ridetta Spezierìa, e da me d'ordine ec.

» deferitogli il giuramento di fedelmente in-
» dicare il luogo, in cui egli stava, ed il
» luogo, dove trovavasi N. N. quando fu
» aggredito e ferito, non chè indicare il
» modo o mezzo ond' esso vidde e distin-
» se N. N. aggressore, e l'arme, con cui
» questo colpì il medesimo N. N. conforme
» esso Tizio, toccate le scritture, ha giu-
» rato, alla presenza degl' infrascritti testi-
» moni uscito dalla Spezierìa, come ne sia-
» mo tutti usciti; ha indicata la porta di
» essa Spezierìa, alla qual porta ha detto
» ch' era egli appoggiato di fuori; ed altre-
» sì ha indicata la piazza del ponte s. An-
» gelo, precisamente il mezzo di essa piaz-
» za, ove ci siamo tutti portati, e dove
» egli ha detto che si trovava N. N. quando
» fu assalito e ferito con colpi di coltello
» da N. N.; ha quindi indicato il lampio-
» ne esistente sull' angolo destro del muro,
» ove la grande strada intromette all' ac-
» cennata piazza, dicendo che col lume
» reso da quel lampione osservò e distinse
» benissimo la persona dell' aggredito, quel-
» la dell' aggressore; ed il coltello, con cui
» N. N. restò ferito. Ricevute tal' indica-
» zioni S. S. ha ordinato a Tizio che partis-
» se, e si allontanasse tanto dalla piazza sud-
» detta che dalla Spezierìa, com' egli ha

» fatto. Partito dunque il detto Tizio, S. S.
» ha fatto venire altre due persone, che
» hanno detto chiamarsi N. N. fornajo a
» Panico, ed N. N. oste alla Fontanella
» dei Banchi, ai quali S. S. ordinò che al
» grido *fate* un di loro imbrandito un col-
» tello fingesse assalir l' altro, e vibrargli
» dei colpi. Dopo di ciò tornato il sig. giu-
» dice con me notajo, e cogl' infrascritti due
» testimoni alla porta della Spezierìa in Pa-
» nico, essendo tre ore di notte in punto,
» come il sig. giudice ed io abbiam rilevato
» dai nostri orologj, e come hanno con noi
» veduto gl' infrascritti testimoni, e fatto
» chiamare N. N. droghiere incontro alla
» medesima Spezierìa, gli è stato da S. S.
» ordinato di porsi poggiato alla porta del-
» la Spezierìa stessa, ed osservare se men-
» tre sta così poggiato a quella porta vegga
» e distingua tutto quello, che operasi
» da due persone in mezzo alla piazza di
» ponte s. Angelo. Dato ad alta voce dal
» sig. giudice il grido *fate*, è stato imme-
» diatamente dalle due persone eseguito in
» mezzo alla piazza del ponte s. Angelo
» tutto quello, che dal sig. giudice gli era
» stato ordinato; lo stesso sig. giudice dun-
» que ed io stando poggiati alla porta del-
» la divisata Spezierìa col droghiere N. N.

» abbiamo veduto benissimo e distinto me-
» diante il benefizio del lume, il quale dal
» sovraccennato lampione rendevasi, che di
» quelle due persone una ha estratto un col-
» tello, e con questo ha vibrato dei colpi
» all' altra, che gridava oh Dio! ajuto!
» come ancora il detto N. N. droghiere ha
» attestato, premesso d'ordine ec. il giura-
» mento, conforme, toccate le scritture, ha
» giurato di aver intese tai grida da e. d.
» ripetute nella stessa guisa; nonchè veduto
» col benefizio di quel lume che N. N. oste
» alle Fontanelle di Banchi ha estratto un
» coltello, e con questo ha vibrato dei col-
» pi ad N. N. fornajo di Panico, i quali dis-
» se esserli cogniti, ed averli bene ricono-
» sciuti e distinti, soggiungendo che dippiù
» avrebbe potuto sentire e vedere se dip-
» più le due nominate persone esistenti
» in mezzo alla piazza di Ponte s. Angelo
» avessero operato.

» Le quali cose tutte sono state fatte
» e rispettivamente osservate nel luogo do-
» ve sopra, presenti N. N. figlio di . . .
» speziale a Panico, ed N. N. fruttajuolo
» parimenti a Panico, entrambi di questa
» Dominante, chiamati ed adoperati in
» qualità di testimoni, che coi suddetti
» due operatori N. N. ed N. N., e coll'os-

» servatore N. N. hanno con S. S. e me-
» co firmato questo atto, dopo di che ec.

N. N. giudice
Firme o segni di croce dei due operatori
dell' osservatore
dei due testimoni
N. N. cancelliere

36 - *Nota* - La efficacia di questi esperimenti tutta dipende dall' attività e dall' avvedutezza del giudice. Sia egli accorto per ordinarli ove prevegga eccezioni sulla causa di scienza: sia diligente nel farsi indicare come nel fissare i luoghi delle operazioni e delle osservazioni; saggio nello scegliere ed istruire le persone destinate; circospetto per evitare ogni pericolo o sentore di suggestione anco involontaria, come ogni frode o maneggio tra i soggetti, che adopera; cauto per disporre le cose in maniera che gli osservatori nulla sappiano o penetrino preventivamente sulle specifiche indicazioni testè assunte da lui, sulle persone degli operatori, e sulle azioni, che debbonsi eseguire da questi.

Mi è occorso, per un causa di *parricidio* giudicata in prima istanza il dì 19 dicembre 1827 richiedere un cautelato esperimento di *visuale* alla distanza di trecen-

to passi quanta fu indicata tra il sito, *in cui* due donne dissero avere intese le grida *oh Dio*! *ajuto*!, veduta la lotta di due persone, conosciuto il parricida *F. C.* ec., ed il sito dove seguì *quella* lotta, e donde *quelle* grida provvennero. Doveasi stabilire che a tal distanza potevano essere conosciute le due persone, una delle quali vibrava colpi, l' altra gridava. Altronde io, che impugnava *questa possibilità*, provocai lo esperimento cogli articoli, che trascrivo, potendo essi servire di norma in casi consimili.

» 1 Debbono essere adoperate quattro » persone, due delle quali agiranno sulla » strada pubblica nel sito *A*; le altre due » osserveranno dal sito *B*, che dista *trecento passi naturali* dalle persone operatrici.

» 2 Debbono essere scelte quattro per» sone, che tra loro si oonoscano.

» 3 I due osservatori non penetrino in » prevenzione cosa debbano essi fare, cosa » debbano far gli altri, molto meno quali » sieno le persone destinate ad agire.

» 4 A tal uopo gli osservatori sieno por» tati a sorpresa nel sito *B*, e dopo qual» che tempo sieno destinati gli operatori » aventi un vestiario dei comuni ad altr' in-

» dividui dello stesso paese) e parimenti a
» sorpresa portati nel sito *A*, ma per una
» strada diversa e con cautela, che renda
» impossibile agli osservatori esistenti nel
» sito *B* di prenderne cognizione.

» 5 Gli operatori debbono essere nascosi
» entro il bosco adjacente al sito A, e guar-
» dati a vista affinchè nè si facciano osserva-
» re d'alcuno, nè si muovano senza ordine,
» nè dieno voce a chicchessia, nè escano ad
» agire sulla strada se non a cenno del giu-
» dice.

» 6 Ancor gli osservatori debbono essere
» guardati a vista acciocchè non si muovano
» dal loro sito, nè conferiscano con alcuno,
» nè osservino senza ordine del giudice.

» 7 A cenno del giudice i due opera-
» tori si facciano uscire dal bosco; vadano
» al sito A; ivi lottino; uno giaccia in
» terra e gridi; l'altro faccia iteratamente
» l'atto di percuotere con bastone.

» 8 Gli osservatori, durante quell'azio-
» ne da essi veduta, non parlino sia tra
» loro, sia con altri, e neppure il giudi-
» ce dovrà interrogarli se conoscano quel-
» le due persone, le quali veggono agire
» nel sito A, molto meno fargli di que-
» ste proferire il nome e cognome, o so-
» prannome.

9 » Terminata l'azione, la quale du-
» rerà per quel tempo, che il giudice cre-
» derà, egli chiami ad esame i due osser-
» vatori uno dopo l'altro (ma con de-
» strezza affinchè l'uno non ascolti quello
» che l'altro dice) e l'interroghi su quan-
» to hann' osservato, se abbian conosciute
» e distinte le persone dei due operatori,
» e *nel caso affermativo* chi sieno; ne di
» cano i nomi e cognomi; come e da
» quai segnali o connotati le abbian co-
» nosciute; *nel caso negativo* l'interrogh
» se conoscano N. N. N. N.; e quindi se
» hanno veduto che tali persone, o alcu-
» na di esse fossero quelle o tra quelle,
» le quali ec. ec. hanno poco fà osservate
» lottare nel sito A.

Risultato di questa operazione mae-
strevolmente eseguita fu che i due osser-
vatori giurarono di non aver potuto affat-
to conoscere i due operatori, benchè quin-
di ad interrogazione del giudice avesser
detto essere ad essi cognitissime le persone
da lui nominate..

37 La formola *B*, che ho segnata pel
rogito di esperimento sulla *visiva*, può
servire di traccia ancor nello esperimento
sull' *auditiva*.

38 Lo esperimento sulla distanza e sul tempo, che vi s' impiega, richide

1 L' opera del perito caminatore, e, secondo le occorrenze, quella di un agrimensore, il quale fissa e dichiara la distanza giusta le regole dell' arte: talvolta per piccola distanza viene adoperata qualsiasi persona che la misuri a passi naturali, o come il giudice vuole.

2 La determinazione del luogo dond' egli parte, e del luogo, a cui dee giugnere.

3 La determinazione del modo, con cui egli debba quella distanza percorrere, se a piè, o a cavallo, se velocemente o a passo naturale.

4 Lo intervento e presenza del giudice col cancelliere, e di due testimoni, i quali tutti associano il caminatore.

5 La determinazione del tempo preciso, in cui il caminatore parte da un luogo, e del tempo, in cui giugne all' altro. Perciò il giudice osserva e fà osservare dal cancelliere nonchè dai testimoni due orologi, le sfere dei quali segnino in punto la medesima ora fissata al principio dello esperimento: un' orologio fà tenere al notajo o cancelliere, l' altro ad uno dei due testimoni. Pervenutosi al luogo dove si

dee giugnere, di nuovo il giudice osserva e fà osservare i due orologi; in tal guisa stabilirà il tempo impiegato a percorrere secondo le istruzioni date la distanza da un luogo all' altro.

39 - *Note* - 1 Ho detto nel *n.* 2 » la de» terminazione del luogo, donde il cami» natore dee partire, e del luogo a cui dee » giugnere ». Il processante non pago della indicazione, che ha ricevuta da qualche testimonio in esame, per maggiore accuratezza fà trovare il medesimo testimonio nel sito, che questi ha già indicato, perchè lo indichi di nuovo ed in presenza di due testimoni sulla faccia del luogo.

Formola

Fingiamo seguìto un omicidio nel casale della tenuta di *Pantano*; fingiamo che tra gli altri indizj, i quali il giudice ha acquistati a carico di Cajo, siavi pure che Tizio lo abbia veduto alle ore 14 partire da Frascati, e caminare con celerità, presa direzione per quella tenuta. Cajo allegò una coartata dicendo che la stessa mattina esso fu sempre ai lavori della sua vigna limitrofa a villa *Taverna*: indi-

cò un testimone, il quale transitando colà il vidde ai lavori e lo salutò, come depose in esame, circa le ore 16. Il giudice dovrà conoscere se Cajo partito essendo da Frascati ad ore 14 e caminando con celerità abbia potuto in due ore recarsi alla tenuta di Pantano, ivi commettere l' omicidio, e trasferirsi poi alla divisata sua vigna dove fù veduto e salutato circa le ore 16: eccoci allo esperimento, preceduto dal decreto, in cui il giudice fissa il giorno, ed ordina che alle ore 14 nel luogo indicato dal testimone N. N. si trovino già pronti il testimone medesimo, un caminatore, ed altre due persone, che intervenir debbono ed esser presenti all' esperimento ec.

» Giovedì 3 di gennajo 1828 »

C » Adesivamente al decreto ec. e per » avere il giudiziale sperimento del tempo, » che si può impiegare da una persona, » la quale a piè celere partendo da questa » città di Frascati si rechi alla tenuta di » Pantano e precisamente al casale distante » da questa medesima città circa due mi- » glia (*distanza che dev' essere già stabilita in processo* » ivi faccia quelle operazio-

» ni, che saranno ordinate, e di là si tras-
» ferisca alla vigna di N. N. limitrofa a vil-
» la Taverna, l'illmo sig. N. N. governato-
» re ec., è partito con me ec. da questa
» cancelleria, e ci siamo entrambi recati a
» piè della piazza di s. Pietro dove ab-
» biam trovato Tizio, esaminato nel pre-
» sente processo a fogl. . . ., gl' infrascrit-
» ti due testimoni, ed altro individuo fat-
» to venire perchè serva in qualità di cami-
» natore, che ad interrogazione del sig. giu-
» dice ha detto chiamarsi N. N. figlio di . . .
» di questa città, di anni 28, come altresì
» ad interrogazione ec. ha detto esser pra-
» tico della tenuta di Pantano, distante da
» questa città circa due miglia, della strada,
» per cui si và ad essa tenuta e casale, e
» di quella, che dalla tenuta di Pantano
» conduce tra gli altri luoghi alla vigna di
» N. N. vicino a villa Taverna. Quindi
» S. S. ha fatto da me dare il giuramento
» al sopramentovato Tizio d'indicare il luo-
» go, dov' egli stava, e vidde Cajo partire
» da questa città, l'ora in cui lo vidde; co-
» me quegli si pose in camino, se, a passo
» naturale o celere, e la direzione da lui
» presa, facendo e. e. ancor l'atto di ca-
» minare nella stessa guisa ec., conforme il
» medesimo Tizio, toccate le scritture, ha

» giurato, ed indicando al sig. giudice in
» presenza degl'infrascritti testimoni, del ca-
» minatore N. N., e di me ec. la strada in-
» contro allo spedale a piè dello scalone,
» per cui si sale alla città, la quale strada
» a dritta del divisato spedale conduce ver-
» so la tenuta di Pantano, ha detto que-
» sto è il sito, dove quella mattina, co-
» me ho deposto nel mio esame, alle ore
» 14 sonate dall'orologio del Duomo e da
» me bene intese, viddi N. N. partire e
» prender la direzione della tenuta di Pan-
» tano, caminando a passo lesto, conforme
» ora io fò, e come in presenza dei testimo-
» ni e del suddetto N. N. caminatore, pre-
» venuto dal sig. giudice a porvi attenzio-
» ne, esso Tizió caminò a passo celere per
» un tratto di strada, che in principio costeg-
» gia lo spedale, e che conduce verso Pan-
» tano. Dopo di che avendo il sig. giudice
» estratto il suo orologio come l'ho estratto
» ancor io ec. abbiamo osservato e fatto os-
» servare tanto dai caminatore quanto dai
» due testimoni che le sfere dei due divisa-
» ti orologi segnavano le ore 14. in punto,
» è nel momento medesimo tutti abbiamo
» inteso che l'orologio del Duomo di questa
» città ha dato il suono delle stesse ore 14,
» dei quali due nostri orologi S. S. ha con-

» segnato il suo ad N. N. uno dei due TT.
» suddetti, acciò egli lo ritenesse in tasca
» e non lo rimovesse finchè ec., ha poi or-
» dinato ad N. N. caminatore di partire dal
» sito, in cui siamo, dirigersi alla tenuta
» di Pantano, e colà giugnere senza mai
» fermarsi per istrada caminando sempre a
» passo lesto com'esso N. N. e tutti noi ab-
» biamo poco fà veduto caminare il summen-
» zionato Tizio, onde immediatamente lo
» stesso N. N. si è posto in camino a passo
» celere, come sopra, prendendo la dire-
» zione di Pantano, lo hanno seguìto i due
» testimoni infrascritti, e così il sig. giudi-
» ce ed io montati a cavallo, essendo le
» cavalcature già pronte, lo abbiamo se-
» guìto, senza averlo noi ed i testimoni
» perduto mai di vista sino all' arrivo nel
» casale della divisata tenuta: proseguendo
» il nostro camino senza interruzione per
» la strada fiancheggiata di tratto in tratto
» da siepi e dagli alberi, andando N. N. sem-
» pre colla stessa celerità come ha princi-
» piato fin dallo scalone suddetto di Fra-
» scati, e sempre seguìto dai testimoni, dal
» sig. giudice, e da me ec. siamo usciti ad
» una osteria, detta . . ., che resta al fi-
» nire di essa strada, e solcando la via cor-
» riera, ci siamo intromessi alla tenuta di

» Pantano per mezzo di un cancello aperto
» di staccionata presso il fontanile esistente
» nella estremità della via corriera rimpet-
» to alla osteria suddetta, e siamo perve-
» nuti tutt' insieme al casale della tenuta
» medesima, precisamente sulla porta del-
» la stalla, dove N. N. fu trovato ucciso,
» come dal processo ec. Colà dunque tutti
» giunti, il sig. giudice ha ordinato ad N. N.
» uno dei due testimoni, che avesse estrat-
» to di tasca ed esibito l'orologio, il qua-
» le gli era stato dal sig. giudice medesimo
» consegnato innanzi al succennato scalone
» di Frascati, come sull'istante lo ha esi-
» bito e restituito a S. S., dicendo averlo
» sempre ritenuto in tasca e non mai rimos-
» so ec.; avendo quindi la stessa S. S. or-
» dinato a me ec. di estrarre il mio orolo-
» gio, come ho eseguito immediatamente,
» ed osservati e fatti osservare da me ad
» N. N. caminatore, ed ai due testimoni
» infrascritti tutti due tali orologj abbiam
» veduto che le loro sfere segnavano ugual-
» mente le ore 14 e mezzo in punto; ab-
» biamo perciò dovuto tutti rilevare e con-
» cludere che dallo scalone di Frascati sino
» alla stalla del casale di questa tenuta di
» Pantano il caminatore N. N. venendo sem-

» pre a passo celere come ha cominciato
» dal ridetto scalone, e seguìto sempre da
» noi, vi ha impiegata mezz' ora in punto.
» E dopo esserci trattenuti nel detto
» casale un quarto di ora il sig. giudice ha
» ordinato al medesimo N. N. di partire da
» esso casale e trasferirsi alla vigna di N. N.
» presso villa Taverna caminando sempre
» con passo lesto ec., osservati da S. S. e fat-
» ti osservare i due orologj al caminatore
» N. N., ai due testimonj, ed a me ec. abbia-
» mo veduto che le sfere segnavano ugual-
» mente le ore 14 e tre quarti in punto ec. »
e qui è consegnato uno dei due orologj al testimone; si parte dal casale verso la vigna di N. N.; si giugne colà; si osservano gli orologj; si rileva il tempo impiegato al tragitto dal casale alla vigna, per esempio *altra mezz' ora*: *onde si viene a stabilire che N. N. dallo scalone di Frascati al casale della tenuta di Pantano, precisamente alla porta della stalla di quel casale, e da questo dopo il trattenimento di un quarto di ora sino alla vigna di N. N. presso villa Taverna, caminando sempre colla stessa celerità indicata da Tizio, non ha impiegato più di un' ora ed un quarto*.

» Le quali cose tutte ec. »

» N. N. governatore
» Firma o segno di croce del caminatore
» Dei due testimoni
» N. N. cancelliere

- *Nota* - Parecchie avvertenze si debbon avere in ordine a questo esperimento; e sono.

1 Quando lo scopo di esso sia di fissare il tempo, che impiegasi per andare da un luogo ad un altro, necessità non havvi di destinare le stesse ore pell' accesso ed alle operazioni, bastando stabilire quanto occorrer possa di tempo a colui, che quella gita e quelle operazioni eseguisca. Siccome però le gite notturne portar sogliono diversità di tempo, particolarmente se gite per vie scabrose ed alpestri, così qualora il giudice voglia evitare la notte nel fare lo esperimento, deve avere a calcolo il maggior tempo, che per tal'esperimento si richiederebbe s' eseguito fosse di notte.

2 V' ha duopo ancora che la distanza dei siti sia sperimentata nella stessa maniera, la quale risulta o si pretende tenuta dalla persona, che l' ha percorsa; ovvero

doveasi e poteasi tenere se la persona trasferita si fosse dall' uno all' altro di quei siti.

Conviene dunque aver presenti e notare le operazioni fatte dalla persona; gli ostacoli, ch' ell' avrebbe o ha dovuto incontrare, la via montuosa, la non praticlevole speditamente ec.; e così notare le vantaggiose località, la via piana, la battuta ed aperta ec. acciocchè calcolare si possa il più o meno di tempo, che la persona avrebbe o ha dovuto impiegare. Mi occorse, non ha guari, chiedere un esperimento del giusto tempo pel trasporto di tre some di grano su tre giumenti da S. Giovanni Reatino a Belmonte. Pretendeasi che l' inquisito F. A. vi avesse impiegato meno di un' ora. La curia inquirente sperimentò la distanza ed il tempo: ma come? . . . Adoperò alipedi caminatori; fuori però di proposito; i caminatori doveano essere tre giumenti caricati di grano, e scortati da un pedone, poichè F. A. si portò da S. Giovan Reatino a Belmonte conducendo tre giumenti con some di grano: fatto in tal guisa lo esperimento diè risultato diverso; cioè che F. A. a quel viaggio impiegò quasi tre ore.

3 Conviene dippiù indagare se da un luogo all' altro si poss' andare per altra via più breve o men disastrosa; giacchè non dovrebbesi omettere lo esperimento ancor di questa.

4 Nel corso delle operazioni non và tralasciata verificazione degl'incontri, che sono in processo allegati, particolarmente quando ella influisca ad una più esatta determinazione di tempo. Per es. Cajo, che alle ore 14 partì da Frascati e recossi al casale di Pantano per commettere l'omicidio, fu nella strada corriera tra il fontanile e la osteria incontrato da Sejo, che in esame ha indicato tale incontro seguito circa le ore 14 ed un quarto. Il giudice deve ordinare nel suo decreto l'avviso a Sejo che nel giorno ed ora . . . destinata per lo esperimento egli si trovi nel medesimo sito, che ha indicato del suo incontro con Cajo. Ivi dunque si trova: ed all' arrivo del giudice deve dire quello essere il sito dell' incontro ec.; onde nel rogito C. vien fatta la nota seguente

D. » Siamo usciti ad una osteria det-
» ta . . . che resta al finire di essa strada,
» e solcando la via corriera per intromet-
» terci alla tenuta di Pantano, si è fatta
» innanzi al sig. giudice una persona, che

» ad interrogazione ec. ha detto chiamarsi
» Sejo esaminato in processo a fog. . . .
» sull'incontro avuto con Cajo, ed il qua-
» le a richiesta ec. giurando , conforme
» toccate le scritture giurò ec. , ha detto,
» presenti il perito caminatore N. N. , gl'
» infrascritti testimoni , e me ec., questo è
» il sito , in cui , alle ore 14 e circa un
» quarto , come ho detto nel mio esame,
» io proseguendo il mio viaggio per Roma
» incontrai Cajo , che con passo veloce
» entrò nel prossimo cancello della tenuta
» di Pantano ; per tale riconosco questo si-
» to e lo indico a V. S. , conforme ha in-
» dicato il punto di mezzo della via corrie-
» ra tra la osteria ed il fontanile , ed ha
» indicato ancora il cancello, che resta dap-
» presso al fontanile , dicendo - questo è
» il cancello della tenuta di Pantano , do-
» ve viddi che Cajo entrò quasi fuggen-
» do - . Ricevute queste indicazioni, il sig.
» giudice ha ordinato ad N. N. uno dei te-
» stimoni di estrarre l'orologio ritenuto da
» lui, come sopra, non chè a me di estrarre
» il mio, ed ha osservato, e fatto osservare ai
» testimoni , ed a me ec. che le sfere di
» essi due orologj segnavano ugualmente le
» ore 14 e sedici minuti ; dopo di che
» d'ordine ec. rimessi in tasca i rispettivi

» orologj , ci siamo intromessi nella te-
» nuta ec.

Avvertenza Terza

Sovr' alcune particolarità occorrenti negli esami testimoniali

40 41 Su gli esami di persone ecclesiastiche.
42 Di persona, che si trovi ristretta nel carcere.
43 Del muto e sordo - : della persona, che non parla in italiana favella - istruzioni estensive anche ai costituti del muto e sordo, del balbuziente, dello straniero.

40 Occorre non poche volte ai giudici laici aver esami di persone ecclesiastiche. Egli per assumerli richieggono dall'Ordinario del domicilio delle persone medesime l' autorizzazione ; e l' Ordinario segna sul foglio d'istanza il rescritto, che viene alligato in processo. Il cherico e qualunque ecclesiastico assoggettato ad esame premette la protesta a forma del *c. prælatis de homicidio in* 6 ; ed a tal'esame assiste e lo firma altro ecclesiastico o cherico celibe in-

cedente, il quale se non è un noto sacerdote esibisce la sua dimissoria; e questa dal cancelliere trascrivesi per intero nel processo - *Foro crimin. tom.* 8 *pag.* 145-146-41 - *Note* - 1 Se il giudice laico ignorasse la qualità clericale del testimone, che l'alleghi o prima dell'esame, o ad esame già aperto, si dee questo sospendere, di che si fà espresso atto » S. S., stante l'al-
» legazione del privilegio clericale ec., im-
» mediatamente ha sospeso l'esame, aste-
» nendosi come si è astenuto dal proseguir-
» lo; ed in vece ha ordinato che tale al-
» legazione di clerical privilegio sia parte-
» cipata all'ecclesiastico superiore, accioc-
» chè sussistendo tal privilegio, egli con-
» ceda ai ministri di questo tribunale le
» opportune facoltà di assumere l'esame
» di . . . » Ottenuto il rescritto viene inserito in processo, ed hà luogo l'esame ec., com'è stato accennato nel *num.* 40. Che se il testimone non avesse allegato alcun privilegio clericale, altronde ignorato dal giudice, alcuni opinano che l'esame è valido, sebbene compiuto questo, e dopo essere il deponente partito da quel luogo di esame si venisse a conoscere ch' egli ha tal privilegio. Io però suggerirei (finchè una legge non disporrà diversamente)

che venuto questo privilegio a notizia, il giudice partecipasse all'Ordinario l'assunzione di quell'esame, al quale Ordinario stà di approvarlo o dar le facoltà per un nuovo esame.

2 In forza poi dell' ottenuto rescritto facoltativo per lo esame del cherico potrebbe il giudice laico assoggettar questo cherico allo sperimento del carcere? No certo. A persona ecclesiastica non si può irrogare violenza: osta il notissimo canone 16 del Concilio II Lateranense sotto Innocenzo II; nè l'Ordinario può al giudice secolare dar facoltà di esercitare tal violenza - canonisti al *c. veniens* 15, al *c. qualiter* 24, *de accus.*, al *c. licet*, *de offic. Vicar. in* 6. -; e v' ha dippiù che sebbene il giudice laico abbia ottenute dall' Ordinario le facoltà di assumere lo esame pel cherico, nondimeno quando questi fosse renitente non potrebbe da quel giudice esservi costretto nè penato; il quale giudice non dovrebbe che ricorrere all' Ordinario, a cui compete il diritto di costringere il cherico, di comminare ed infliggere pene canoniche - *c.* 2 *de testib. cogen.* -: in caso poi di renuenza dell' Ordinario il laico tribunale può anco ricorrere al sommo Pontefice per mezzo della Segreteria di Stato.

Quando era in uso lo esperimento della tortura il testimone ecclesiastico non ne andava esente - *Abb. in c. cum in contemplat. n.* 6 *de reg. jur.*, *Boss. tit. de tort. test. n.* 5., *Foller. in pract. crim. can. fol.* 127 *n.* 47. *Clar. quaest.* 25. *n.* 4 - Egli però non doveva essere sperimentato che dal suo giudice ecclesiastico ancorchè lo esperimento avesse avuto luogo per una deposizione fatta innanzi al giudice laico - *Guazzin. con altri defens.* 19 *c.* 1 *n.* 16. -

Il giudice laico dunque se crede necessario che il cherico esaminato (in forza di rescritto facoltativo) sia sperimentato col carcere, deve all' Ordinario fare istanza che la ecclesiastica curia proceda a questo esperimento, ed esamini il cherico su gli articoli, ch' esso giudice le propone; starà poi a quella curia di procedere ancora per falsa testimonianza chiedendo a suo tempo dal giudice laico che le sieno comunicati i correlativi atti, i quali a tal titolo possano servire di appoggio.

42 Deesi accennare il caso dello esame, che occorra di un testimone indotto, il quale si trovi ristretto in carcere per qualche delitto.

S' egli è sotto giurisdizione diversa, l' esame deve essere richiesto presso il giudice, a disposizione di cui il carcerato si trova.

Siegue l'accesso del giudice nel carcere per assumere tal'esame.

Cautele praticar debbonsi pella traduzione di esso carcerato (se ristretto in segreta, ed interessi ch' egli non sia osservato, nè avvicinato d' alcuno per colloquj) cioè sia guardato bene dalla forza, che impedisca lo avvicinamento e discorso di chicchessia; si eseguisca la traduzione di esso in ore notturne, o, se nel giorno ell' avviene, abbiasi avvertenza di farlo venire coperto, qualora non possa effettuarsi l' accesso del giudice in carcere, ed ivi l' assunzione dell' esame.

43 Occorre pure talvolta assumer l' esame di un qualche muto e sordo. Questi se lo è dalla nascita vien riputato come imbecille, come un assente ed un morto; gli è perfino proibito di testare, e perciò ancora di far testimonianza §. *item surdus Instit. quib. non est permiss. fac. test.*, *l. cum lege ff. de testib. l. discretis cod. qui testam. fac. poss.*, *l. jubemus cod. de testam.* -

Ma nei criminali giudizj è ammessa ancor la testimonianza del muto e sordo, che manchi affatto di loquela e di udito, qualora egli o sappia scrivere, o coi cenni intenda e si faccia intender d' alcuno. S' egli sa scrivere, il cancelliere a dettatura del giudice stende le interrogazioni; le fà leggere al testimone; questi vi scrive sotto le analoghe risposte, premesso il giuramento, sul quale il medesimo cancelliere gli dà istruzione parimenti in iscritto. Se poi non sa scrivere, il giudice servir deesi dell'interprete, il quale creda idoneo ad intendere e spiegare di quel muto i sentimenti: sceglie persona, che ha maggiore abitudine di conversare col medesimo muto: può sceglierlo tra i parenti domestici (non però nel caso del muto inquisito). Tale interprete per ordine del giudice fà coi cenni al muto quelle interrogazioni, che sonogli suggerite, e dice le risposte, che dal muto vengono date: lo stesso interprete però deve aver premesso il giuramento di fedelmente fare le interrogazioni, che gli saranno ordinate, e fedelmente riferire le risposte.

Che se un muto fosse ancor la persona avente maggiore abitudine di conversare

con quell' individuo , e se il muto conversante sapesse scrivere, potrebb' esser lo interprete per tal' esame, comunicandosi a lui in iscritto . le interrogazioni , che deve fare ; sotto le quali egli scrive le risposte , che ha ricevute

- *Nota* 1 - Interprete altresì o scritto và adoperato nel caso di un balbuziente , l' espressioni di cui non valgano a far concepire chiara idea di quello, ch' ei dice.

2 Va pure adoperato pel testimone, che ignora la italiana favella; nel qual caso lo interprete deve intender bene e posseder l'estero linguaggio, con cui tal testimonio parla, per eseguire collo stesso linguaggio le interrogazioni , e riferire in italiano le risposte . Egli dopo che ha dichiarato d' intender bene quella lingua , e di sapere ben parlarvi , presta il giuramento » di comu-
» nicare fedelmete al testimone in lingua . . .
» tutte le interrogazioni, che in italiano sa-
» ranno ad esso interprete fatte , e di ri-
» ferire fedelmente in italiano tutto quello
» che in lingua . . . il testimonio rispon-
» derà .

3 Non perdo il tempo a segnar module per questi esami , giacchè nelle circostanze si può ricorrere all' Ambrosini , allo Scipioni, al Martini , al Bassani , i qua-

li però han mancato tra le formalità suggerite per tali esami porre anco il giuramento del testimone. Egli è il deponente; deve dunque giurare di dir la verità; senza tal giuramento la deposizione di lui non è che stragiudiziale: il giuramento dello interprete non supplisce, essendo egli un referente: esso d'ordine del giudice istruisce il testimone, sia questi muto e sordo, sia insciente della italiana favella, a prestare il giuramento, mediante l'atto solito a farsi; il quale giuramento è preceduto da quello, che prestasi dall' interprete stesso.

Il testimone dippiù ad istruzione di esso interprete fima l'esame o colla soscrizione o col segno di croce: l' interprete lo firma dopo di lui testificando » *di aver interpretato l'esame nel modo, con cui sta scritto* » Se lo interprete non sapesse scrivere, ancor egli firma col segno di croce, presenti due testimoni.

Nel caso poi che il cancelliere comprendesse bene la lingua del testimone straniero, i prammatici opinano potersi assumer l' esame senza uso d' interprete, giacchè il notajo gode della pubblica fede per doversi attendere la interpretazione da esso fatta - V. *Bassan. theoric. prax. criminal. lib.* 2. *c.* 5. *n.* 19 20 21.

4 Si avverta in fine che per quanto esatta e fedele supporre si voglia la interpretazione dei cenni del muto, e quella di estero linguaggio, non è tra gl' impossibili un malinteso, un equivoco, particolarmente nei segni del muto: quindi, se non havvi ragione per dubitare della integrità del referente, neppure vi è per ritenere infallibile la data interpretazione: nè mal si avvisa quegli, che in qualche modo diffida di tai testimonianze, le quali costituire giammai non possono una prova, che al grado giunga d' indubitata - *Mascard. de probat. conclus.* 1358 *n.* 25 -

5 Anco nel caso che un inquisito non parli in lingua italiana, o sia sordo e muto, si fà uso dell' interprete nei costituti, ed in tutti gli atti di procedura che debbonsi eseguire alla presenza di esso accusato: il quale interprete premette il suo giuramento come negli esami testimoniali.

CAP. VI.

COSTITUTO.

1 2 Definizione del *costituto* -: suo scopo.
3 Il giudice dev' esser sollecito ad assumerlo quando ha del delitto la prova generica, e qualche indizio sulla specifica.
4 Se al giudice sia limitata la facoltà d' iterare dell' accusato gli esami.
5 6 7 8 Costituto dell' accusato, che si dispone a confessare - e confessa -: avvertimenti al giudice.
9 Avvertimenti pel caso che l' accusato ritratti la sua confessione.
10 11 12 13 14 Pel caso che si disponga a confessare sotto speranza esternata d' impunità, di equità, diminuzione di pena -: diffidazione -; quando e come debbasi fare; importanza di essa -; conseguenze della sua omissione.
15 Costituto dell' accusato negativo.

1. COSTITUTO è l'esame dell' accusato; è la discussione tra il giudice e lui. Dicesi costituto da costituire - stabilire -, poichè stabilisce principio al giudizio, che si viene a fare sull' inquisito, il qual' è

tratto alla presenza del giudice per subìre tal' esame rispondendo alle interrogazioni, le quali dal giudice stesso riceve.

2 Lo scopo di questo esame o discussione dev' essere pel giudice quello d' indagare e conoscere dal linguaggio dell' accusato la verità, sia ella favorevole, sia contraria all' assunto fiscale, arg. dalla *l. illicitus* §. *veritas ff. de offic. praesid.* -: ecco l' unico ed assoluto fine del costituto: ecco l' oggetto delle disquisizioni, che il giudice esaurir deve con fredda imparzialità e conservando sempre un contegno, che ispiri fiducia e rispetto.

3 Apra egli più presto che può tai disquisizioni per non dar campo ai ripieghi, ai sutterfugj, ai travisamenti: non sieno però premature: costituto non abbia luogo se o non consti del delitto in genere, o indizio non preceda che induca sospetto non ingiurioso di reità, argom. dalla *l. fin. cod. de eden.*, dalla *l. nimis grave* 7 *cod. de testib.*, dalla *l.* 10 §. 4 *ff. de quaest.*

4 Assunto il costituto, il giudice è in libertà di assumerne poi degli altri, e quanti crederà necessarj per compiere la sua discussione coll' accusato; come altresì è in arbitrio d' interrogar questo più vol-

te sulla medesima cosa quando volesse prenderlo in discorso, o sulle parole: è in facoltà di esaminarlo nuovamente ancor dopo concluso in causa, cioè dopo le contestazioni, le quali però rinnovar si dovrebbero qualora da tale ulterior esame risultanza emergesse disfavorevole all' inquisito.

5 L' inquisito o confessa, o nega il delitto, o lo ammette, ma con circostanze scusanti.

* 6 Se confessa sia nel primo costituto sia nel corso dei successivi, la confessione dev' essere ricevuta *ex integro* ed estesamente in un solo atto, cioè senza interruzione, e senza differimento da un atto all' altro. Nè pago il giudice di aver quegli esposta da se la cosa, lo interroga; gli fa spiegare tutte le circostanze, che han preceduto, accompagnato, e seguìto il delitto; gli fà indicare il luogo, il tempo, il modo, la causa; dimanda dei correi e dei complici, della loro qualità e dimora. Se il fatto e le circostanze inducono naturale idea di cooperazioni e di ajuti o favori, che lo stesso inquisito abbia dovuto avere o prima del delitto o nel delitto o dopo di questo, gli fà dire le armi, gli strumenti, le robe, l' uso di

esse, la derivazione, l' attual esistenza: lo interroga su qualunque fatto, che servir possa di schiarimento a tutto quello, ch' egli ha manifestato; su i testimoni, che ne sono o possono esserne informati, e su gli altri mezzi, i quali fosse in grado di somministrare pelle opportune verificazioni.

7 Ricevuta questa confessione, il processante volgesi a verificarla in ogni sua parte, principalmente nelle sostanziali, coltivando i lumi ed i mezzi, che l' inquisito stesso avrà suggeriti, qualora rilievi bastevoli già non si avessero, o risultanze, alle quali si vegga la confessione medesima corrispondere. Si occupa soprattutto ed immediatamente a verificarla nei rilievi, che procedono da qualche circostanza contenuta in essa confessione, e non ancor verificata, o dedotta d' alcuno, nè saputa, nè contestata.

8 In seguito per qualche spiegazione o notizia, che il giudice creda necessaria, può chiamare lo inquisito a nuovo esame; e se questi ne fà istanza dev' essere inteso.

9 S' egli poi ritratta la confessione, si deve scrivere tutto quello, che dirà. Il processante non ometta interrogarlo sulle ragioni, che lo hanno indotto prima a con-

fessare, quindi a ritrattare: egli addurrà le ragioni; dirà i suoi mezzi di giustificarle: il giudice tutto noti; tutto abbia a calcolo per assumere le indagini correlative a questa ritrattazione, ed ai motivi, che lo inquisito ne avrà dedotti: la menzogna, il pretesto, il maneggio, che in tai deduzioni il giudice penetri, altrettante prove saranno per l' accusa valutevoli quanto la confessione, che maggior efficacia riceve dagli stessi mezzi ed elementi, coi quali si cercò annientarla. Sulla ritrattazione della confessione tengo ragionamento nel *tom.* 2. *tralle regole per la difesa*.

10 Ma quando l' accusato si disponesse a confessare, o volontà ne manifestasse sotto speranza esternata d' impunità, il giudice nè dee prometter questa, dipendendo dal solo Sovrano il concederla - *l. relegati ff. de poen.*, nè dee dissimulare la mancanza rispetto a se di tale facoltà tenendo l'accusato in buona fede, perchè sarebbe un tradirlo; sarebbe un inganno la sola dissimulazione, riprovata dalla *l.* 1. *cod. qui ven. aetat. impetr.* Deve bensì espressamente diffidare l' accusato medesimo dichiarando a limpide note » che al solo Sovrano spetta il concedere perdono o impunità, o dare facoltà di concederla; non

» istà al Giudice, che dal Sovrano non ha
» ricevuta alcuna facoltà di ammettere a
» tale impunità e. c.; non si può dunque
» nè si deve arbitrare di concederla o pro-
» metterla, la qual concessione o promes-
» sa sarebbe inefficace e affatto nulla come
» nulla, innattendibile, e di niun giovamen-
» to sarebbe la confessione emessa sotto
» questa supposizione o speranza d' impu-
» nità; lo che deducesi a notizia di e. c.
» affinchè abbandonando egli tal supposi-
» zione o speranza conosca e sappia che
» quanto ha detto di voler confessare o ha
» confessato sotto questa lusinga è ritenu-
» to per non detto e non confessato, come
» se detto e confessato non fosse; si guar-
» di dunque in poi dal confessare sotto la
» stessa lusinga, ma solamente abbia a cuo-
» re la verità, e dispongasi a dir questa ».

11 Così ancora si regoli il processante quando il costituito dica o si manifesti disposto a confessare, a parlare pella verità sperando perdono, equità, diminuzione di pena, o qualsiasi riguardo, dovendosi far conoscere ad esso costituito » che obbligo
» è del giudice di esercitare la giustizia; che
» il Sovrano non ha dato al giudice facol-
» tà di graziare, nè dato avviso di conce-
» duta grazia, diminuzione di pena o al-

» tro riguardo, ec., e. c. perciò lasci que-
» sta credulità o speranza, e si disponga
» a dire la verità ec. ».

12 Il giudice avverta bene a far l' accennata dichiarazione o diffidazione (che deesi scrivere nei termini suddetti o in altri equivalenti) ed a farla immediatamente, cioè appena che ode dal costituito la esternata speranza d' impunità, o di riguardo; si renda sollecito ad interrompergli ancora il filo del discorso; così eviterà compiutamente la taccia di simulatore. Nè giova riflettere che quanto quegli ha detto si ha per non detto, restando nulla e come non fatta la confessione: questa non suol' essere radiata dagli atti; e per essa rimane sempre un' ombra a danno dell' accusato, danno, in ragione del quale spregevoli non sarebbero l' eccezioni, che il contegno del processante soffrir potrebbe d' ingannevole, animoso, sospetto ec.

13 Alla diffidazione o dichiarazione del giudice l' accusato risponderà come crede, ripetendola però in qualche modo o esprimendone il contenuto onde non si dubiti ch' egli non l' abbia compresa » R. Ho
» inteso e ben capito che V. S. non ha
» ordine, nè istruzione, nè facoltà di con-
» cedermi impunità, perdono, diminuzio-

» ne di pena ec., ma che appartiene al so-
» lo Sovrano ; e che perciò io deponga ogni
» concepita speranza ec. »

14 Senza la qual diffidazione molti Dottori sono di avviso che mantener dovrebbesi al costituito la impunità sperata, e moltoppiù se promessa, benchè senza facoltà ; o per lo meno ch' egli per la confessione non potrebb' esser condannato a pena ordinaria - *V. Farinac. quaest.* 81 *c.* 8 *n.* 276, *Conciol.* 14 *res. per tot.* parola - *confessio* -

15 Quasi comunemente però gli accusati si dispongono a negare il delitto, e si ostinano a negarlo. Il giudice dunque dee tener modi industriosi e fin dapprincipio investire l' inquisito lanciando i primi interrogatorj su circostanze meno al delitto vicine. L' inquisito, che non conoscerà la forza di queste dimande ed il fine, al quale sono dirette, ammetterà facilmente quello, su cui viene interrogato : quindi di mano in mano il giudice si avvanza interrogando su cose più vicine finchè condurrà lo inquisito medesimo o a confessare il delitto, o a cadere in contradizione, o a negare quel, che discende come conseguenza da quanto esso trovasi avere ammesso ; contradizione o negativa, che di-

rimpetto alle prove già emergenti dagli atti renderanno sempreppiù manifesta la reità di lui. All' opposto - *se lo interrogate*, Mirogli avverte, *nel primo costituto con interrogatorj toccanti la specialità del delitto gli fate capir subito ciò, che da lui pretendete, e gli date le armi in mano per difendersi negando il delitto, ed occultando ancora ogni circostanza remota da cui la reità sua possa essere indicata*

Regole e forme

16 La persona dell' accusato, la natura e le circostanze del delitto, i rilievi, che indicano il delitto stesso ed il delinquente, offrono al giudice combinazioni e motivi d' interrogare.

17 Apertura del costituto - interrogazioni generali.

18 Chiusura del primo.

19 Assunzione di nuovo costituto -: interrogazioni, che più avvicinano il delitto

20 Assunzione di altri costituti sino al numero onde resti esaurita la escussione dell' accusato.

21 22 Descrizione personale, con cui si dà principio al costituto - quando abbia luogo.

23 Formola iniziale del costituto - A -. cautele e formalità nella chiusura del costituto - modula.

24 Quando al costituto non diasi principio colla descrizione della persona - modula B.

25 Ispezioni, cautele, e note nel caso che l' inquisito per omicidio, latrocinio ec. si vedesse in qualche parte delle

sue indumenta imbrattato di sangue, o si presentasse con qualche oggetto relativo alla causa -: modula C.

26 Formola iniziale del secondo costituto D.

27 Regole particolari a ben costituire l' accusato di qualunque delitto.

28 29 Regola I. riguardante il giudice.

30 Regola II. riguardante l' accusato.

31 32 33 Regola III. riguardante il delitto.

35 Regola IV. riguardante le forme ed i modi d' interrogare.

16 Le interrogazioni però non sempre concepire si possono nella stessa maniera e collo stess' ordine, ma debbonsi variare e regolare secondo la natura della causa, le circostanze del delitto, le indicazioni, che se ne hanno, e secondo le risposte date dall' inquisito, le quali come ordinariamente divergono dalla intenzione del giudice così fanno che al giudice sia duopo recedere dal propostosi metodo d' interrogare. Quindi non potendosi stabilire una regola certa, tutto è rimesso alla prudenza del giudice il modo di entrare in discussione coll' accusato, di proseguirla e di ultimarla a tenor delle combinazioni come dei motivi, che gliene offrono e la persona dell' accusato, e il delitto, su cui si procede, ed i rilievi, che indicano il delitto medesimo.

Nondimeno accennerò in genere il sistema di costituire usitato dai processanti; segnerò poi alcune regole particolari, che potranno servire di guida in una parte di processo la più difficoltosa, più delle altre bisognevole di avvedutezza dal canto del giudice, e di talune norme, pella scelta e per l' uso delle quali egl' indarno consulterebbe leggi e glose, poichè tutto è del suo discernimento il saper coltivare i tante volte aridi lumi, che può ritrarre dalla indole stessa dei titoli, e dalle risultanze cumulate in appoggio di questi.

17. I processanti costumano aprire il costituto con interrogazioni così dette *generali*, facendo dire dall'accusato il suo nome, cognome, e soprannome, se lo ha, padre, patria, età, domicilio, e mestiere o professione, qualora egli non lo abbia da se detto. Circa la età, quando l'aspetto di lui renda dubbio s' egli sia in età maggiore o minore, di quella voluta dalla legge, sogliono verificarlo colla fede di battesimo, la quale vien prodotta in processo. Gli danno in seguito altri generali interrogatorj sulla causa del suo arresto, sul tempo e sul luogo, in cui questo è seguito, sul modo tenuto dalla forza per eseguirlo, sulle operazioni, ch' ell' ha fatte (e ciò

in caso di perquisizioni) se altre volte abbia egli sofferti arresti ; se sia stato mai querelato o processato, e nel caso ec. per quali ragioni , per quali titoli , da quai tribunali, quai ne furono i risultati.

18 E qui i processanti chiudono il primo esame se l'accusato si è appreso al sistema di negare ; sistema, ch' egli spiega fin dal momento, in cui essó interrogato sulla causa del suo arresto, o abbia risposto ignorarlo , o ammettendo qualche sentore o notizia, siasi dato ad impugnare la verità di quella causa. Altronde se avrà egli ammessa ancor la verità della causa, forse viene a confessare il delitto, ed il giudice assume *ex integro* questa confessione regolandosi com' è significato *nei n.* 6 7 8.

19 Avendo l'inquisito allegata ignoranza sulla causa dell' arresto, ovvero impugnata la verità di tal causa, il giudice in nuovo costituto viene ad interrogazioni, che più avvicinano il delitto: le desume dalla natura o dalle circostanze del delitto medesimo, avendo in riguardo ancora la persona dell' inquisito per proporsi d'interrogarlo su tutto quello, che il fatto può suggerire di relativo agli andamenti di esso inquisito, alle sue abitudini, a' suoi

mezzi di sussistenza, alle sue occupazioni, ai rapporti con altre persone, ai luoghi, che ha frequentati, ai discorsi tenuti, alle operazioni fatte, al possesso ed all' uso di armi, strumenti, robbe o trovate presso di lui o da lui provvenute ec. Discendendo poi ad interrogazioni, che immediatamente percuotano il delitto stesso, seguendo le traccie degli atti già compilati, e prendendo norma dalle risultanze, ch' emergono da questi atti, interroga l' inquisito sulla persona danneggiata col delitto; s' egli conosca tal persona; quai rapporti vi abbia; se sappia che alcuna disgrazia siale accaduta, e nel caso affermativo, quale disgrazia, in qual luogo, in qual tempo, per oprà di chi ec.: lo interroga dov' egli trovavasi in quella ora, o in quel momento; cosa vi operò; s' era solo o in compagnia di altri, e di chi; quai discorsi essi fecero, quali operazioni; in quale ora o momento si divise; qual direzione egli prese, e quale presero i suoi compagni; se li ha più riveduti; se sappia dove attualmente si trovino; lo interroga perchè riteneva quell' arme, che gli fu rinvenuta in circostanza dell' arresto, da chi la ebbe o acquistò; da chi quell' oggetto; se rivedendolo lo riconoscerebbe ec. Lo ammonisce dov'

egli è mendace; dov' è contraddittorio o incoerente a se stesso, o dica cosa inverosimile: ostinandosi l' inquisito a sostenere quel, che ha detto, il giudice torna ad ammonirlo, gli coarta il mendacio, la contradizione, la inverosimiglianza; gli oppone specificamente la prova in contrario, che dal processo risulta.

20 Nè per esaurir tutto questo si limita il processante ad un solo costituto; ma ne assume due, tre, e quanti creda far di mestieri a compiere la intera discussione.

21 Talvolta le si dà principio colla descrizione personale del costituito, particolarmente quando egli non si trovi ancor nominato in processo, ma unicamente descritto; nel qual caso acciocchè appaja che lo esaminato, su cui cade la incolpazione o denunzia, o sospetto, sia congruente ne' suoi connotati alla descrizione, ch' esiste, il costituto ha cominciamento da questa.

22 E generalmente vien praticata tal regola 1 nei gravi delitti, affinchè la identità della persona non incontri dubbiezza nè qualsiasi eccezione; 2 nella ricognizione del contumace, del bandito, del contravventore all' esilio; 3. quando l' accusato

tradotto la prima volta alla presenza del giudice non volesse rispondere o rispondesse impropriamente (cioè in maniera non analoga) alle prime interrogazioni - v. *Ambrosin. process. inform. lib.* 3. *c.* 6 *dopo il num.* 14 , *e lib.* 6 *c.* 1 *n.* 11 *e* 12.

Formola iniziale del costituto

» Lunedì 7 di gennajo 1828

» Costituito personalmente avanti l'il-
« lustrissimo sig. governatore di questa cit-
» tà di . . . (*dovendosi esprimere il titolo giurisdizionale del processante in ragione della carica, qual' egli occupa , non che il luogo , in cui esercita questa*) » e
» me infrascritto nelle prigioni di questa
» medesima città , *ovvero* nel solito luogo
» di esame , (*nel tribunale dello stesso governatore , nella cancelleria ec., dovendosi ancora esprimere il sito dove il costituto viene assunto*) .

» Un uomo di statura . . . corpora-
» tura . . . viso . . . barba . . . capel-
» li . . . gobbo (*o avente altro segno particolare*) della età di anni . . . come il
» suo aspetto verosimilmente indica , ed egli

» stesso ha asserito; vestito come qui si vie-
» ne a descrivere, cioè avente cappello ton-
» do di feltro nero, berrettino di bombace
» bianca in testa, camicia indossata di tela
» bianca di lino, camiciuola di panno or-
» dinario di lana color caffè, calzoni di
» panno consimile alla camiciuola, calze di
» filo bianco bucate e lacere, scarpe di
» vacchetta allacciate sul collo del piede,
» usate, ed in cattivo stato; il quale ammo-
» nito a dire la verità, come ha promesso
» dirla, è stato da S. S.

» Int. Del suo nome, cognome, so-
» prannome, età, padre, patria, esercizio,
» ed abitazione.

» Risp. . . .

» Int. Da quanto tempo si trovi car-
» cerato, se altre volte sia stato carcerato,
» inquisito, o processato, e nel caso ec.
» quante volte, da qual tribunale o tribu-
» nali, per quali cause lo sia stato, e per
» qual ragione fu dimesso

» Risp. . . .

☞ *Non evvi necessità di cumular tutte queste in una sola dimanda, giacchè si posson fare più interrogazioni.*

» Int. Da chi in questa ultima volta
» sia stato carcerato, dove, in qual tem-
» po, e per qual motivo

» Risp. . . .

Terminato il costituto, se ne fà all' inquisito lettura con avvertenza essere in sua libertà di aggiugnere o apporvi qualunque dichiarazione, ch'esattamente viene scritta (come ho accennato per gli esami testimoniali *c.* 5 *n.* 30 *formol. C.*) dopo chiudesi l' atto colla firma del giudice e del cancelliere.

Questa lettura non è praticata: ma non saprei non inculcarla; oltre alla quale sembrami ancor necessaria la firma dell' accusato; e tuttavia non la viddi in uso che rarissime volte: dico però necessarie l' una e l' altra: 1 perchè a fronte di esse l' accusato non oserà dire che i processanti abbiano scritto o potuto scrivere impunemente a loro capriccio; odo pur troppo di queste lagnanze: 2 perchè il costituto è la narrativa, che il cancelliere fà della discussione seguìta tra il giudice e l'accusato: è dunque un rogito come l' esame testimoniale: dunque richiede lettura e firma, o segno di croce, presenti due testimoni; presenti peraltro a questo solo segno, non alla lettura del costituto.

Alcuni processanti esattissimi ammettono in ogni pagina del costituto la firma dell'inquisito, che sa scrivere. Ma la mag-

gior parte di loro fà quest' arida chiusura.

» Allora S. S. accettate ec., impugna-
» te ec., ha dimesso l'esame, ed ordinato
» con animo ec. e senza pregiudizio ec.
» che e. c. N. N. sia ricondotto nel luo-
» go di sua restrizione ; e così ec.

Io chiuderei così » Allora S. S. ha or-
» dinato a me ec. di far lettura del presente
» esame con intelligibile voce, ed ingiunto
» ad e. c. di porvi attenzione, essendo e.
» c. in libertà di aggiugnere o dichiarare,
» o far riformare quello, che crede; con-
» forme è stato eseguito ec., dopo di che
» e. c. dichiarando aver benissimo inteso
» tutto l'esame, che gli è stato letto, e
» di non aver d'aggiugnere o riformare al-
» cuna cosa, ha sottoscritto lo stesso esa-
» me, o crocesegnato in persona di N. N.
» N. N. figlio di . . . ambidue di questa
» città, avendo e. c. detto di non sapere
» scrivere; dopo di che S. S. accettate ec.
» impugnate ec. ha dimesso l'esame, ed or-
» dinato con animo ec. e senza pregiudizio
» ec., ch' e. c. N. N. sia ricondotto nel luo-
» go di sua restrizione, e così ec.

N. N. governatore
Firma dell' accusato
Dei testimoni, s'egli non sa scrivere
N. N. cancelliere.

Se poi l' accusato volesse fare qualche aggiunta, o correzione, o dichiarazione, si può aver presente la modula, che ho segnata per lo esame testimoniale (*c.* 5 *n.* 30 *formola C*).

24 - *Nota* - 1 Ho segnata una modula di descrizione dell'inquisito tradotto la prima volta alla presenza del giudice per subìre il costituto, descrizione, la quale fuori dei casi espressi *nei n.* 21. *e* 22, non suol'essere praticata, cominciandosi il costituto come siegue

» Lunedì ec.

» Costituito personalmente N. N., co-
» me ha detto chiamarsi, della età di an-
» ni . . . come ec. figlio di . . . di que-
» sta città, domiciliato in contrada, eser-
» cente l'arte di calzolajo, il quale ammo-
» nito ec. conforme ec., e da S. S.

Int. . . .

Risp. . . .

25 - 2 - Che se tra le indumenta si osservasse la camicia, il corpetto, o altro imbrattato di sangue, deesi questo notare, qualora il titolo della causa fosse di omicidio, ferite, latrocinio ec., particolarmente se si trattasse di fatto recente, perchè in

seguito si abbia conto di tale imbrattamento. Uopo havvi che il cancelliere esprima per es. » la camicia di tela di lino bianca,
» imbrattata con macchie recenti, che sem-
» brano di sangue, in numero di una o
» più . . . . della figura o forma . . . .,
» nella parte che corrisponde al petto ver-
» so il lato . . . ., conforme S. S. ed io in-
» frascritto abbiamo osservato »: e siccome è molto probabile la provvenienza di quel sangue dalla persona uccisa, così se ne trarrebbe un indizio a carico dell' inquisito; e tantoppiù se si potessero aver testimoni, che abbian veduto lui in tal guisa lordo di sangue allontanarsi dal luogo del delitto, o dopo questo in momenti prossimi. Potendo dunque quella camicia, quel corpetto, o calza imbrattata di sangue essere oggetto molto interessante ed utile alle indagini della curia, suggerirei che il giudice, premessa all' inquisito qualche interrogazione
» di che sia tale imbrattamento o macchia,
» se di sangue o altro; da quanto tempo ivi
» esista, da che e come sia provenuto ec. »
facesse levare quella camicia, corpetto, o calza in presenza di due testimoni, e cautelarla coi suggelli onde sia in seguito, ma sollecitamente, sottoposta al giudizio dei professori per lo esperimento del sangue; e

perchè si stabilisca a sentimento di loro da qual verosimile tempo ivi esista o esister possa tal sangue; sia innoltre l'inquisito interrogato di nuovo su questo, e come cadrà in acconcio.

☞ Le stesse avvertenze e cautele praticar debbonsi in caso che l'inquisito presentasse qualche oggetto relativo alla causa, per cui procedesi, come oggetto furtivo, arme ec.

Dopo che il giudice avrà fatte all'inquisito interrogazioni analoghe, come sopra, il cancelliere forma così l'atto:

C. » Allora S. S. per ogni buon fine
» ed effetto ha ordinato che sieno chiamati
» due testimoni, ed in presenza di loro E.
» C. venga spogliato della camicia sopra-
» descritta, quindi questa chiusa in un in-
» volto, ligata, e suggellata resti a disposi-
» zione della curia perchè in seguito se ne
» abbia ragione; in pronta esecuzione del
» quale ordine ad avviso del cursore sono ve-
» nuti in questo luogo di esame gl'infr. N.N.
» calzolajo figlio di ... N.N. possidente, fi-
» glio di N. come hanno detto chiamarsi,
» ambidue di questa città; ed in presenza
» dei medesimi il mentovato cursore di mio
» ordine ec. ha levata al suddetto costituito
» N. N. la camicia, di cui ec., la quale da

» S. S., dai medesimi testimoni, e da me
» ec. è stata bene osservata e rinvenuta
» avere due macchie di sangue, ambedue
» della figura come di un quattrino, corri-
» spondenti alla parte del petto nel lato de-
» stro; e così osservata da tutti ec. non che
» dallo stesso costituito N. N., è stata po-
» sta da esso cursore parimenti d'ordine ec.
» entro un sacco o panno, che in presen-
» za dei suddetti due testimoni ho chiuso, li-
» gato, e suggellato; essendo stata d'ordine
» ec. somministrata al carcerato altra cami-
» cia. (*Siegue la suggellazione com'è signi-*
» *ficata nel c.* 4 tra le formole.) E tale invol-
» to così chiuso e suggellato ho ricevuto per
» conservarlo come lo conservo e ritengo in
» questa cancelleria a disposizione del tri-
» bunale.

» Atto fatto nel luogo dove sopra pre-
» senti i due testimoni sudd., i quali dopo S.
» S. lo hanno col summentovato costituito N.
» N. e con me ec. firmato come appresso.

» N. N. governatore
» Firma del costituito
» Dei due testimoni
» N. N. cancelliere

» Dopo di che S. S., licenziati i due
» testimoni, ha proseguito l'esame di e c.,
» il quale

Int. . . .

Risp. . . . .

☞ Il divisato atto può seguire ancor dopo il costituto prima che l' inquisito sia ricondotto nel carcere, essendo il giudice in libertà di chiudere il costituto con tale atto.

26 Formola iniziale del secondo costituto

D. » Martedì 8 di gennajo 1828
» Costituito di nuovo personalmente
» avanti l' illmo sig. governatore . . ., e me
» infrascritto cancelliere ove sopra, il car-
» cerato N. N., di cui ec. il quale ammo-
» nito a dir la verità, come ec. è stato
» da S. S.
» Int. Se ad e. c. occorra dire o ag-
» giugnere qualche altra cosa a quello, che
» ha detto nel precedente suo esame, e qua-
» lora ec. .
» Risp. . . .

E quì hanno luogo le interrogazioni, che il giudice si propone fare in uno, due, o più costituti regolandosi com' è accennato *nei n.* 18 19 20 21 22.

Ora vengo alle regole particolari.

27 A ben costituire qualunque accusato il giudice tener deve alcune avverten-

ze e norme, le quali possono condurlo al fine o di ottenere la confessione dell' inquisito, o di acquistare dallo stesso linguaggio di questo altre prove o indizj di reità, o di convalidare e confermar quelle, che ha già dal processo.

28 Tali avvertenze e norme altre riguardano il *giudice*; altre *l'accusato*; altre il *delitto*, di cui trattasi; altre le *forme* ed *i modi d' interrogare*.

29 I *reg.* riguardante il *giudice*. Egli deve aver presenti il delitto, le qualità, e le circostanze, le analoghe prove e gl' indizj cumulati negli atti, che trovansi già eseguiti sino a quel costituto.

Dei quali atti come delle risultanze emergenti da essi è bene ch' egli di mano in mano si venga formando e tenga sotto gli occhi compendiosa nota o sommario, in cui come in uno specchio vegga tutto quel che ha, quel che manca, quello che deesi fare od omettere.

30 II. *reg.* riguardante l' accusato. La persona di questo può per interrogarla somministrare al giudice occasioni ed argomenti. Il sesso, la età, l' aspetto, la costituzione personale, il suo ardire, la sua prontezza di spirito, la sua sensibilità, i vizj, sui quali egli trovasi diffamato, l' ozio, la

privazione, la inopia, danno i primi sentori del delinquente.

Perocchè siccome ordinariamente da queste fonti hanno scaturigine e fomite le passioni di sdegno, di odio, di ambizione, d' invidia, di timore o desiderio, e siccome dalle sue passioni l' uomo riceve impulsi e stimoli ad azioni malvagie, così v' ha duopo che il giudice rifletta e conosca da quale di tai passioni ed eccitamenti lo accusato possa essers' indotto al delitto; esplori in lui le tendenze o inclinazioni di animo; indaghi da che queste inclinazioni ebbero origine e causa; rilevi e noti, (per interrogar poi secondo le opportunità ed occorrenze) la indole dell' accusato, la prontezza nelle risposte, lo ardire nell' espressioni, l' artifizio nel modo di cautelarsi o schermirsi da quel ch' ei sente o prevede nocevole alla sua difesa: questa prontezza, questo ardire ed artifizio daranno lume di una sveltezza e di una malizia, che suggeriscono argomenti di senno, di maturità, di consiglio e proposito, cioè del dolo, estremo sostanziale di ogni delitto.

31 - III. *reg:* riguardante il delitto. Tutto quello, che lo ha proceduto, lo ha accompagnato, e lo ha seguito può aprire

un largo campo ed ampia materia sommi-nistrare alla discussione.

1 *A parte ante* il giudice trova occasioni di esplorare e conoscere dalla bocca del reo (con interrogarlo destramente, e, come suol dirsi, alla lontana) la *causa impellente* al delitto, la quale può essere già indicata dalla *indole* e *natura* di questo, dai *rapporti*, che passarono tra lui e la persona offesa o danneggiata, dalle *combinazioni* di circostanze e di aneddoti, dond' egli ebbe istigamento o trasse motivo di determinarsi al delitto: come altresì di esplorare e conoscer da lui le *jattanze* e *minaccie*, delle quali già siavi risultanza dagli atti, il *motivo*, per cui le fece, il *luogo* ed il *tempo*, in cui le fece; i *mezzi* e *modi* tenuti per eseguire il delitto; le *preordinazioni* o *disposizioni*, ed i *preparativi* di questi mezzi e modi o praticati da se o concertati con altri, che abbian favorito e cooperato al delitto stesso; la *scienza* e *pratica*, che ha di quel luogo; lo *accesso* di lui o solo o in unione di altri a tal luogo, e nel caso ec. di quanti altri e quali.

Cause di risse, di ferite, di omicidj possono essere le rivalità, le differenze d'interessi, di negozj, di giudiziali verten-

ze; possono essere la ingiuria attuale o recente irrogata col detto o con un fatto, che recò turbamento; la ingiuria passata, che l'offeso si propose di vendicare; i torti di amore; il proposito o la speranza di conseguire un lucro, un vantaggio; il fine di liberarsi da un male affliggente o temuto. Quindi sarà cura del giudice interrogar l' accusato, ma genericamente ed in maniera ch' egli non penetri il fine, a cui le interrogazioni sono dirette; *per esempio* nel caso di omicidio commesso da un socio di negozio in persona dell' altro socio per intolleranza o dispiacere di aver questi convertito a suo uso il ritratto dalla vendita di una merce, s' egli abbia negozj o traffici; se li eserciti da se solo o abbia socj, e quale o quali; a chi affidata sia l' azienda; quai sieno i patti di tal società; quali le obbligazioni dei socj; quai particolarmente di quel socio, che ha venduta la merce e ne ha ritratto il prezzo; s' egli debba o no versarlo nella cassa sociale o renderne conto, ed in qual guisa; se sia mai passata dissensione, differenza, o litigio per tal negozio o azienda, o pella vendita di quella merce; quale ne fu il motivo; quale il risultato o fine.

Circa gli omicidj avvenuti in rissa per ricevute ingiurie attuali o recenti, *exempl. grat.* in circostanza di giuoco, il giudice potrà interrogare l' accusato s'egli abbia o no amici particolari, con cui sia solito conversare, e nel caso ec. nomini tali amici; se sappia indicare qual pratica abbia con essi; ed i luoghi, nei quali si riunivano tra loro; se e. c. conosca o sappia far qualche giuoco; se sia solito farlo coi compagni o amici, che ha nominati, e qualora ec. in quai siti e con quai persone; da quanto tempo non abbia giuocato colla persona di N. N. nominata, ovvero non siasi incontrato con tal persona a giocare in quel luogo . . . ; se per causa di quel giuoco e. c. abbia o no avuta mai alcuna quistione con qualche persona; se almeno sappia o sia informato che alcuna rissa sia mai accaduta per causa di giuoco.

Se la rissa nacque in un incontro casuale entro il paese, il giudice interroghi il costituito quai luoghi del paese sia egli solito frequentare; se li faccia indicare; egli o dirà, o con altri interrogatorj sarà coartato a dire ancor quello della rissa: lo interroghi da quanto tempo e. c. non siasi recato a quel sito; per qual motivo vi si recò . . . ; s' ebbe incontro e di-

scorso con alcuna persona ; se sappia indicarla ; s' ebbe colla persona medesima alcuna quistione o diverbio ; se almen sappia o sia informato che sia seguìta in quel luogo alcuna rissa; se ne sappia il motivo. Nel caso che l' omicidio fosse accaduto in altro paese o territorio , il giudice potrà interrogare s'e. c. siasi mai trasferito in altri paesi o territorj ; precisi in quali; dica da quanto tempo si recò al paese o territorio *A*, che tra gli altri e. c. ha nominato ec.

Circa l'omicidio avvenuto per competenze e gelosie di amori si dovrà interrogare l'inquisito s' egli sia conjugato o libero ; se abbia idea di ammogliarsi ; se sia in qualche trattato , impegno , o promessa di matrimonio con alcuna donna , e chi ella è ; ovvero se sia solito frequentare alcuna casa o famiglia , e nel caso ec. quale ; se continuava a frequentarla prima del suo arresto ; da quanto tempo non la frequentava ; se sappia indicare il giorno , in cui vi si recò per l'ultima volta ; se sappia indicare e nominare le persone componenti quella famiglia : nominando la donna, con cui egli amoreggia , il giudice lo interroghi s'ella sia libera o conjugata ; se sappia o sia informato ch'ella sia o no in trattato di

matrimonio con alcuno, e nel caso ec. con chi; se con intelligenza dei genitori o di altri parenti di lei; s' e. c. abbia o no mai con quella donna tenuto proposito o discorso di matrimonio: s'egli sappia o sia informato che altre persone frequentino quella casa, e nel caso ec. le nomini: s'e. c. siasi mai avveduto che alcuno degl'individui nominati o altra persona abbia discorso con quella donna, e nel caso ec. in qual tempo, in qual luogo, e di che abbiano essi discorso: se sappia o sia informato, o siasi avveduto che alcun individuo dei frequentanti, come sopra, nominati, o altra persona abbia dimostrato della propensione per la mentovata donna, e che questa abbia corrisposto ec.

Cause impellenti ai furti sono per l'ordinario la miseria ed il bisogno. Il giudice dunque interroghi l'accusato s'egli sia povero o facoltoso; se abbia o no possidenze e rendite; s'eserciti alcun negozio, arte, mestiere o professione; se abbia moglie e prole o altr' individui, che alimentar debba; se quel che possiede, se il mestiere o la professione, ch'egli esercita, renda tanto che basti al comune sostentamento. Sussieguono altre interrogazioni relative alla scienza e pratica del luogo, dove il fur-

to è accaduto, all' accesso dell' inquisito colà, alle sue vagazioni, al fine di queste ec.

Le stesse avvertenze ricorrono pei delitti di grassazione, di rapina, di concussione, ricatto, e latrocinio.

Nelle falsità scritturali si manifesta il fine utile per l'autore e per l'utente, dannoso per altri. Sull'interesse attivo di questo fine il giudice formi e regoli le sue prime interrogazioni, delle quali può trarre occasione ed argomento dal tenore dello scritto, dell' oggetto, a cui la falsità stessa ravvolgesi, dalla voce del querelante o danneggiato, dall' uso fatto della scrittura, dalla ritenzione di essa, dal suo passaggio ad altre mani; per es. nel caso di un falso o alterato testamento il giudice interrogar dee l' accusato s' egli abbia o no conoscimento di N. N. (che si fà apparire di aver testato) se sia a notizia di e. c. che tal persona sia viva o defunta; se sappia o sia informato che la persona medesima, la quale e. c. ha detto esser defunta, fosse ricca o povera, possedesse dei beni, abbia lasciato asse ereditario; sia morta testata o intestata; se la eredità si trovi occupata; chi la possegga attualmente; se sappia o sia informato per gli atti di qual notajo

sia stato fatto il testamento; se sia a notizia di e. c. il tenore di tal testamento, o la disposizione nel medesimo contenuta ec.

Sulle false relazioni o accuse, sulle false testimonianze, sul subornamento dei testimoni il giudice pressappoco si può regolare nella stessa o in altra simile guisa.

Sulle baratterie e concussioni commesse dai magistrati, e generalmente sulle loro infedeltà e delinquenze colle azioni od omissioni, dopo che il giudice avrà acquistato dagli atti assunti qualche sentore se l'inquisito corrotto con donativi o promesse, particolarmente nel caso che quel magistrato abbia un tenue onorario inuguale ai pesi, che dee sostenere, ovvero se tratto dai riguardi verso la interposta persona amica o potente, se con dolo *et per sordes* lo stesso magistrato abbia pronunziata ingiusta sentenza o risoluzione, o commessi altri abusi in uffizio, od omesso fare quel che per sua incombenza dovea fare, prenderà motivo d'interrogarlo se sia stata mai avanti ad esso proposta o agitata alcuna vertenza o affare giudiziale o economico riguardante il tale interesse (potendosi esprimer l'oggetto della stessa vertenza o affare) da qual persona fu promossa istan-

za ; contra quale fu promossa ; in quai termini era concepita ; o cosa ella conteneva ; quai le ragioni addotte , o eccezioni opposte dal reo convenuto ; qual fu la sentenza o la risoluzione ; quai considerazioni o ragioni e. c. ebbe per decretare o risolvere in quella guisa ; se alcuna delle parti litiganti o altra persona abbia parlato con e. c. su tal vertenza ; e nel caso ec. dica qual persona , e qual discorso questa tenne con esso ec.

Nel delitto di carne commesso con donna , tra cui e il delinquente sia passata stretta amicizia o amoreggiamento o proposito di matrimonio , il giudice per istabilire nella passione lo impulso al delitto colle circostanze , che lo accusato ammetterà , o , se vorrà negarle , si possono facilmente verificare , lo interroghi in principio com' è stato accennato sull' omicidio commesso per competenze e gelosie di amori , cioè se e. c. sia libero o ammogliato , se abbia idea di ammogliarsi , se sia in qualche trattato di matrimonio , e con qual donna ; se sia solito frequentare alcuna casa o famiglia ec. e quale ; se sappia indicare le persone , che la compongono ; nel caso ec. le nomini . Lo interroghi sopra le sue gite a quella casa ; sulle ore , in cui

costumava recarvisi; su i trattenimenti e sulla durata di questi. Lo interroghi se con alcuna delle persone nominate era solito trattenersi a discorrere e conversare piucchè colle altre; se con tale o colle altre persone nominate e. c. siesi mai trovato in unione a desinare o andare a diporto, e qualora ec. in quai siti; se in comitiva di altre persone, ovvero solo a sola; se conosca bene e sappia indicare il locale di quella casa, e qualora ec. indichi e descriva gli appartamenti e le stanze, di cui è composta; indichi i sotterranei ec. (indicazione necessaria a richiedersi nel caso che il delitto sia stato commesso in una stanza appartata, in qualche locale segregato da essa casa, superiore, sotterraneo ec.)

Se poi fosse stato commesso altrove il delitto, in paese, in campagna, in un incontro ancor casuale della donna, benchè l' accusato non avesse avuta conoscenza di lei nè amicizia, il giudice potrà fare le prime interrogazioni sulle traccie segnate per la rissa nata in un incontro casuale.

2 *A parte in* - sulle circostanze concomitanti il delitto o col delitto connesse il giudice trova oggetti e materie d' interro-

gare sul *luogo*, sul *tempo*, sulle *operazioni* dell' accusato. Il giudice ingegnoso dovrà farsi dall' accusato dare sfogo o indicazione dei *luoghi*, a cui questi recossi in *tal* giorno, delle *ore*, in cui vi si recò e vi si trovò; e s' egli avesse ancora indicato il luogo del delitto, lo interroghi per qual motivo si portò a quel sito; quanto vi si rattenne; cosa operò; se vi erano altre persone; e nel caso quali; se parlò con esse; di che parlò ec. Qualora poi non avesse indicato tal sito, è ben naturale che il giudice lo coarti a dire dov' egli si trovò a quella ora, e cosa fece: lo conduca quindi (interrogando) a nominare i luoghi o contrade del paese o territorio, le quali e. c. frequenti o conosca, e tra le quali quel sito dov' è accaduto il delitto; la distanza tra quel sito e l' altro dell' asserito incontro; il tempo, che s' impiega andando da un sito all' altro. Fors' egli s' impegnerà ad allegare coartate, e nominerà persone, colle quali asserisca aver avuti incontri e discorsi: il sig. inquirente non dee tralasciare di queste persone gli esami: avverta però bene ad articolarle minutamente e rigorosamente sul luogo, sul tempo, sugl' incontri e discorsi, sulla distanza tra quel luogo e

l'altro del seguìto delitto, sul tempo, che s'impiega o si può impiegare a percorrerla, essendo possibile che l'accusato dopo quell'incontro si fosse trasferito al luogo del delitto. Si viene in questi casi all'esperimento della distanza e del tempo.

Se nel luogo del delitto fosse rimasto, quindi pervenuto in poter della curia qualchè oggetto appartenente all'accusato, *per es.* la camiciuola, il corpetto, il cappello, il giudice non tardi ad avere la prova della pertinenza, ed a stabilire di tale oggetto la identità: si faccia poi nei costituti indicare dall'accusato le indumenta, ch'egli suole indossare, tra le quali forse nominerà la camiciuola: si faccia dire se possegga fazzoletti da sudore, da naso; indicarne il telaggio, il colore, ed altri distintivi; quanti sia solito ad averne; se abbia tuttora quelle indumenta, quei fazzoletti; e dove li tenga: qualora dicesse avere smarrita la camiciuola, un fazzoletto, il cappello, o altro, dev' essere interrogato in qual luogo lo abbia smarrito e da quanto tempo; poscia gli si dimanda se rivedendo quella camiciuola, fazzoletto, o cappello, fosse al caso di riconoscerlo; s'egli risponderà affermativamente, il giudice ordina al cancel-

liere che quell' oggetto sia renduto ostensibile ad esso accusato acciocchè questi l'osservi ; il quale interrogato cosa dica di quella camiciuola dirà che la camiciuola (di cui ripeterà il telaggio, il colore, e gli altri distintivi già indicati da lui prima di averla osservata) » è di sua proprietà, è quella » medesima, ch'esso indossava, e che smarrì, come sopra, nel giorno A, nel sito » *B.*, in circostanza . . . .

Nel caso poi che lo stess'oggetto (rinvenuto nel luogo dell' omicidio) si trovasse imbrattato di sangue, il giudice interroghi l'inquisito se conosca, e sappia indicare di che sieno quelle macchie o imbrattamenti ; quando le dica macchie di sangue gli dimandi come, e da che quel sangue sia provvenuto .

Questo atto di esibire l' oggetto a ricognizione dell' inquisito non si ometta benchè egli nelle risposte date ai già esauriti interrogatorj avesse occultata o negata la pertinenza e lo smarrimento di quell' oggetto , accader potendo che vinto dalla evidenza della cosa ammetta esser suo tale oggetto ; nel qual caso dovrà essere interrogato se sia a sua notizia come quell' oggetto si trovi in poter della curia ; da quanto tempo e. c. non lo ritenga ; per

qual ragione o motivo da quel tempo in poi non lo abbia più ritenuto: ovvero se si ostinasse ad impugnare la pertinenza darebbe maggior segno di dolo.

☞ Ed in qualunque caso o ch' egli abbia ammessa o che abbia impugnata tal pertinenza, necessario si rende che quell' oggetto facciasi riconoscere tra consimili da persone informate che il medesimo appartenga all' inquisito, presso cui lo hanno esse veduto.

3 *A parte post* - le circostanze somministreranno elementi per interrogare l'accusato: il suo allontanamento dal luogo del delitto, il suo contegno di circospezione, l' orgasmo, l' agitazione, il camino veloce, gli oggetti, che seco portava, le armi, l'involto, la direzione presa, lo sfogo, che di tutto egli deve dare, gli oggetti in seguito occultati o smaltiti o rinvenuti in potere di lui, le spese fatte *ultra vires*, le sue jattanze, delle quali abbiasi già sentore, o confidenze con altri sul commesso delitto, la fuga da esso presa; la sua latitazione, il suo confugio e la contumacia, il luogo dov' è stato sorpreso dalla forza, la ragione o motivo, per cui egli si trovava in quel luogo, e da qual tempo, gli altri siti dov' è stato

(dopo il seguìto delitto) e per qual ragione vi è stato ; se nell' atto dell' arresto sia stata ad e. c. rinvenuta in dosso dagli esecutori alcuna cosa (come arme , fagotto ec.) se dagli esecutori medesimi fu fatta alcuna operazione od osservazione , e nel caso ec. quale fu .

32 Il giudice ha già ricavate dalla *denunzia*, *querela*, o *incolpazione*, dai *testimoni* , che sono stati esaminati , dagli *atti* relativi al corpo di delitto , ossia alla prova generica , dalla *relazione* dell' arresto, tutte queste circostanze antecedenti , concomitanti , susseguenti , o almeno parecchie di esse , o le prime idee correlative , che di mano in mano si vengono a sviluppare ed ampliare con altri rilievi , e con quello che il giudice stesso acquisterà dai costituti .

33 Le abbia dunque tutte presenti prima di costituire l'accusato, tenendo innanzi agli occhi la nota o sommario compendioso delle medesime classificate per ordine e sotto le indicazioni *ante* , *in*, *post*.

34 Non havvi poi regola fissa , che stabilisca da quali di esse circostanze debbasi principiare ad interrogar l'accusato , dipendendo questo dalle combinazioni , a cui la qualità delle persone ; dei delitti , e de-

gl' indizj possono dar luogo. Ma lo accorto giudice suol cominciare dalle *antecedenti*, o dalle *susseguenti*; si riserba per ultime le *concomitanti*; la ragione è stata accennata; dalle une passa alle altre, principiando sempre dalle più lontane o generali, venendo poi a quelle, che il delitto più avvicinano, e sono col delitto connesse; egli sulla nota o sommario, che ha sott' occhi, vede le più lontane e le più vicine.

35 - IV. *reg.* - riguardante le forme ed i modi d' interrogare. Le interrogazioni debbono essere semplici, chiare, ordinate, naturali ed utili alla causa, scevere da suggestioni, e simulazioni.

1 » *Semplici e chiare* » Sfuggasi quanto più si può la complicazione di più cose in una sola dimanda; essa cagionar potrebbe all' esaminato confusione e smarrimento; nè forse questi risponderebbe a tutto; nè alle trasandate cose il giudice porrebbe sempre attenzione per dimandarle di nuovo.

2 » *Ordinate* » affinchè di passo in passo, e quasi gradatamente giungasi allo scopo, a cui deve il giudice tutte dirigere le sue indagini e dimande.

3 » *Naturali ed utili alla causa* » non estranee; non superflue, dovendosi tutte ravvolgere al delitto ed alle sue circostan-

ze, su cui aver si possa utile al fisco la confessione o la negativa dell' accusato.

Estraneo e superfluo sarebbe l' interrogarlo sul *quid juris*, su quel che la legge dispone in ordine al delitto, pel quale procedesi; o su talune cose, il determinare le quali sta unicamente ai periti dell' arte; per es. se l' arme rinvenuta ad e. c. sia proibita; se la ferita, ch' egl' irrogò, sia mortale ec.; alle quali dimande il costituito ha diritto di non rispondere - *Clar. quaest.* 45 *v. debet autem*, *Scaccia de judio. l.* 1. *c.* 86 *n.* 34, *Chartar. prax. in interrog. reor. l.* 2. *c.* 2. *n.* 19 -

4 » *Scevere da suggestioni* » bensì concepite in maniera che non si possa per ombra notare di aver l' inquisito confessato, asserito, o negato rispondendo a dimande specifiche circa i luoghi, i tempi, le cause, le persone o altre cose, suggerite, ovvero espressamente supposte nelle stesse dimande; quali appunto sarebbero » se e. c. » alle ore 12 del giorno 8 di gennajo si » trovò in casa di N. N.; se vi commise » furto di danaro; se e. c. abbia rubati cen» to scudi; se abbia ferito Tizio nel brac» cio; se abbia ucciso Cajo nel tal giorno » ec. . Queste interrogazioni suggerirebbero all' accusato di confessare che il giorno 8

di gennajo egli trovossi in casa di N. N., e vi commise un furto di scudi cento; ferì Tizio nel braccio; uccise Cajo nel tal giorno ec.; suggestioni riprovate a segno che importerebbero nullità e delle dimande medesime e delle risposte comunque elle sieno affermative o negative, e di quanto ebbe sequela da esse - D. D. alla *l.* 1 § *in causa tributorum v. qui quaestionem ff. de quaestion.* . Dacchè l'inquisito sarebbe indotto a confessare o a negare per suggerimento del giudice, non per inquisizione, lo che altamente è vietato.

- *Nota* - Alcuni però ammettono la suggestione quando si abbiano indizj speciali ed urgenti; nè alle volte il giudice si può dispensare da talune interrogazioni specifiche e particolari, alle quali discendesi o per natura della cosa, o per ordine di discorso, e per le risposte date dall' inquisito; *ex. gr.* nel caso di sorpresa in delazione di arme proibita non si potrà a meno d'interrogare l' accusato se nell' atto dell'arresto egli » ritenea presso di se alcun' arme »; ma due avvertimenti hanno quì luogo; il PRIMO che interrogazioni di tal' indole non si facciano mai se non quando si abbiano già prove o indizj bastevoli di quello, ch' esse riguardano - *Chartar. in pract.*

interrog. lib. 2 *c.* 1 *n.* 64 *et seq.* - ; il SECONDO che non si facciano precipitosamente, e come suol dirsi, a sorpresa ; bensì premesse che avrà il giudice interrogazioni più astratte e generiche, donde giungasi a quella come ad una conseguenza, che dalle prime naturalmente discenda : così nel caso testè accennato della *sorpresa in delazione di arme proibita* il giudice non dimanderà all' accusato » se nell' » atto dell' arresto egli ritenea presso di se » alcun' arme » che dopo averlo interrogato » da quanto tempo sia egli stato ar» restato ; in qual luogo lo fu ; da chi ; » se nell' atto di tale arresto gli esecutori » operarono alcuna cosa sulla persona di » e. c., e qualora ec. qual cosa (la *perquisizione*) » se nella circostanza della » perquisizione da e. c. detta gli esecutori » abbiano osservata e rinvenuta ad e. c. al» cuna cosa » : quando l' accusato osasse negare o simulare inscienza si discende ad interrogarlo » se e. c. abbia mai posseduto o ritenuto alcun genere di armi » quindi » se nell' atto dell' arresto egli riteneva » alcun' arme » ed in caso di negativa risposta si passa alla dimanda » se in circo» stanza dell' arresto e della operazione, » ch' e. c. disse fatta dagli esecutori, si

» trovò presente, o s' egli sappia che gli
» esecutori chiamassero ad esser presente
» alcuna persona o persone, e qualora ec.
» s' e. c. le conosca, e nel caso le no-
» mini » poichè ammettendo la presenza di due testimoni (che già sono stati esaminati) viene ad ammettere contro alla sua negativa la prova della sorpresa in delazione di arme - Sulle *suggestioni aperte o palliate V. Tom.* 1. *pag.* 78. 79. *Foro criminale* -

5 » *Scevere da simulazioni e d'artifizj* - . Se vietato è il suggerire nelle dimande moltoppiù lo è per carpire la confessione, il fingere all' accusato fatti, circostanze, prove, indizj, che non sussistano; lo esternar dubbio in cose certe, o certezza nelle dubbie; l' usar di mezzi indiretti ed ingannevoli; di minaccie; d'inutili ripetizioni ec. per indurlo a risposte, ch' egli *non avrebbe naturalmente date*. *Clar. pract. crim. qu.* 55, *n.* 8., *Farinac. cons.* 83 *n.* 7, *Guazzin. defens. reor.* 20 *c.* 12 *n.* 5, *Seta de offic, locumt, c.* 10 *n,* 10. §. 5 6. -

Avvertenza Prima

Sulle ammonizioni, che si fanno al costituito.

36 Ammonizioni - quando e come debbansi fare - ; quando e come si debbano iterare - : norme pel giudice.

36 Quando l'accusato risponda negativamente ad interrogatorio, che abbia per oggetto un fatto o una circostanza, di cui già siavi negli atti bastevole prova, ovvero asserisca fatto o circostanza, che da prova in contrario si trovi esclusa, il giudice lo *ammonisce a dire la verità*, ed il cancelliere ne forma atto scrivendo « *ammonito a dire la verità o meglio la verità, giacchè dal processo risulta diversamente* » Risp. » Se poi dal processo non risulti piena prova o rilievo, che indubitatamente coarti l'accusato, o l'asserzione di lui smentisca, il giudice ammonendo, in vece di dire che » *dal proces-*

so risulta diversamente » la qual proposizione farebbe supporre certo quello, che non lo è, dice piuttosto » *che la curia ed il fisco pretendono diversamente* » - *Seta de offic. locumt. c.* 10 *n.* 10 §. 5 6. -

Ostinandosi l' accusato ad asserire o negare a fronte della ricevuta ammonizione il giudice può iterar questa con termini più urgenti, come *per es.* » e di nuo-
» vo *ammonito*, o *esortato* da S. S. a la-
» sciare i mendacj, e disporsi a dire la
» sola verità, giacchè asserito avendo e.
» c. ec. o negato ec. ed ostinandosi ad
» asserire o impugnare il tal fatto ... la
» tale circostanza . . . , questa sua asserti-
» va o negativa si trova in ripugnanza coi fatti risultanti dal presente incarto » ovvero » smentita dalle risultanze, che si hanno; e perciò ec. ».

Alle volte in luogo della parola *interrogato*, ed in vece di ripetere *ammonito*, *esortato* ec. si adoperano altr' espressioni, cioè » e *dicendogli*, *replicando*, *soggiungendo S. S.* » ovvero » *e dettogli*, *replicatogli*, *soggiuntogli da S. S.* » e simili, colle quali il giudice si oppone e compendiosamente fà avvertire all' accusato la falsità, la improbabilità o inverosimiglianza, la contradizione rimarcata sulle risposte;

gli specifica la prova in contrario; gl' indica perfino i testimoni, da cui tal prova deriva; gli spiega apertamente la pretensione fiscale di crederlo reo del delitto. Queste sono contestazioni parziali, che non hanno luogo nel primo costituto, come neppur lo hanno le semplici ammonizioni, quando si tratti di gravi titoli, pei quali il giudice ordinariamente divide la sua discussione in più costituti; e sebbene nel primo l' accusato fosse caduto in menzogne il giudice in altri costituti riassume il filo delle sue inerrogazioni sul medesimo oggetto, ammonisce, esorta e contesta qualora l' accusato tenesse lo stesso sistema di rispondere.

Avvertenza Seconda

Sulle risposte, e sulle induzioni, che gli accusati fanno nei costituti.

37 Le risposte degl' inquisiti debbono essere fedelmente scritte -. Se sia ammesso ai medesimi inquisiti l' uso di ricordi o memorie in iscritto -. Se sieno ammesse risposte condizionali o equivoche -. Induzioni -: importanza della verificazione di esse -: istruzioni.

36 Le risposte degl' inquisiti debbono essere fedelmente scritte come sono proferite, cioè colle medesime parole dette dall' accusato, o con altre che abbiano lo stesso significato e valore. Ricorre la *regola X dell' esame testimoniale num.* 24 *nel cap. V.*

» *Proferite* » ch' è quanto dire *orali*, non essendo ammesse risposte in iscritto se non quando fosse costituito un muto, il quale sappia scrivere, come neppure sono ammesse le risposte con uso di ricordi o di memorie scritte.

Se fossero risposte condizionali o equivoche ancor queste debbonsi scrivere; come pure scriver si dee la spiegazione, che il giudice se ne fà dare dall' interrogato.

Qualunque cosa poi asserita nelle sue risposte dall' accusato, e qualunque documento prodotto, che conduca o influir possa al conoscimento della verità, e per cui questa o divenga certa, o resti meno incerta a favore sia del fisco, sia di esso accusato, esige dal giudice verificazione. Il processo non dee contenere vuoti e lagune, cagioni di dubbiezze e di quistioni, o di prolungamenti perlomeno e ritardi, le une e gli altri scapitevoli sempre alla giustizia, alla economia del governo, all'

interesse fisico e morale delle persone. Quindi

1 Se in prova dell' asserita cosa lo inquisito avesse indicato qualche testimone, questo nella stessa risposta, o induzione, o narrativa dev'esser notato espressamente come viene indicato; e qualora l' inquisito non avesse da se nominato alcun testimonio in prova dell'asserzione; il giudice non ometta interrogarlo » se al tale fatto, alla » tal circostanza, nel tal luogo asserito, » come sopra, siasi trovata, o e. c. sap» pia che si fosse trovata presente alcuna » persona; e nel caso ec. se sappia indi» carla, la nomini ec.: » la interrogazione » » se sappia o sia a notizia di e. c. che si » fosse trovata presente alcuna persona » naturalmente ha luogo nel caso che l'accusato abbia asserito un fatto ad altri accaduto, o riferito per detto di altri.

Il giudice dippiù nel caso che l'inquisito non lo avesse già detto lo interroghi » » s' egli conosca la persona o persone indi» cate; se sappia il loro nome e cognome o » soprannome, o altramenti la professione » o mestiere, il domicilio ec. » e quando abbia detto di non saperlo lo coarti ad esprimere almeno i connotati. Lo interroghi ancora » se oltre ad N. N., ch' e. c.

» ha nominato si trovò o egli sappia essersi » trovata nel fatto, nella circostanza, nel » luogo, e tempo, di cui sopra, alcun' » altra persona; e nel caso ec. » lo interroghi » quai relazioni e. c. abbia colle per» sone, che ha indotte »: lo interroghi in» noltre » se abbia mai conferito con loro » sull'oggetto, per cui le ha indotte ».

☞ Avvertano bene i sig. processanti a ricevere e scriver fedelmente queste indicazioni. Oh quante volte ho intesi i detenuti querelarsi d'infedeltà in tal genere contra coloro, che li han processati! Mi hanno addotto delle coartate: mi hanno fatto conoscere che altre persone erano state nel medesimo luogo e tempo, le quali avrebber potuto deporlo, ed escludere la *tale azione* perchè insussistente, o riferirla pella verità com'era accaduta: ho dimandato a loro per qual ragione indicate non avessero quelle persone nei costituti; mi hanno risposto - *le indicammo*; *ma il giudice A*, *il cancelliere B non vollero assumere*, *queste indicazioni*, *dicendo che potevamo procurare gli attestati*, *e chiedere in linea di difensivo gli esami dei testificanti* -. Ma chi non riproverà questa renuenza di ricevere indicazioni dagli accusati, questa insinuazione ad essi fatta di

procurare attestati, e servirsene in difesa? . . . Il giudice o crede utili al discoprimento della verità quelle induzioni, o le crede inutili; se inutili, non deve ingannar l'inquisito ponendolo in fiducia di un giovamento; se utili, non dee ricusarle trasferendo il peso della verificazione a colui, le operazioni del quale, (di un infelice ristretto in prigione) e di tutti quei, che alla sua difesa prendòno interessamento, sono meno efficaci delle operazioni del fisco; vanno poi ad incontrare diffidenza ed eccezioni.

2 I processanti si dieno cura di esaminare gli indotti testimoni più sollecitamente che possono: giacchè col decorrer del tempo forse non conservasi la stessa idea del fatto o di qualche circostanza necessaria a verificarsi; ed è imputevole ad oscitanza della curia che (con detrimento della giustizia) gli atti restassero privi di un interessante rilievo, attesa la dimenticanza allegata dal testimone, o lo equivoco, in cui esso cadde, perchè essendo stato ritardato l'esame, egli non più avea presente *quell' azione*, *quella ora*, *quel luogo*: e se nel ritardo avvenuta fosse la morte di un qualche testimone? . . . A chi gioverà la mancanza, all' accusato o al fisco? . . .

3 Se la verificazione di un avvenimento o di una circostanza, che interessi a stabilirsi, indotto sia dall' accusato, sia dai testimoni, aver si potesse col mezzo di giudiziali esperimenti, questi non debbon essere omessi; perocchè mancando tali esperimenti manca la verificazione di fatto; e sieno ancor mille i testimoni, che ne abbiano deposto, si diranno puri referenti senza il necessario relato *Gram. cons.* 36 *n.* 7 *lib.* 1 *Afflict. lib.* 3 *const. Regn. rub.* 41 *de malis n.* 1, *Bertazzol. cons.* 62 *n.* 6 *lib.* 1 *Scannarol. de visit. carc. lib.* 2. *cap.* 5 *n.* 15. Il giudice dunque conosca la cosa dal fatto: acceda coi periti; osservi, senta e conosca se la cosa sia o debba o possa essere accaduta come l' asserì l' inquisito, come i testimoni la esposero.

Avvertenza Terza

Sovr' alcune particolarità occorrenti nei costituti.

38 Inchieste, dichiarazioni, ricuse, eccezioni degl' inquisiti: Lettura, la quale essi dimandino: richieste aggiunte o

sorrezioni –. S' eglino dettar volessero le loro risposte e dichiarazioni –: se si ricusassero di rispondere –: se dessero risposte equivoche o evasive –: se allegassero immunità ecclesiastica – personale o locale –: se allegassero altri motivi d' incompetenza –. Sulle straordinarie sensazioni, delle quali dieno segni.

∽∽∽∽

•38 Le inchieste o dichiarazioni, le ricuse, l' eccezioni degli accusati debbono essere con fedeltà portate nei costituti medesimi ove si fanno: tutto aver deve il suo sfogo, che o rigetti o ammetta agli stessi accusati quel, che si può; e tale sfogo ammissivo o negativo deve apparire. Quindi

1 Se l' inquisito volesse lettura di quanto ha detto nei precedenti costituti o nel corso delle già esaurite interrogazioni e risposte, gli si dovrebbe negare? Si guardi il fine, per cui egli la richiede: se la richiede per aver presente quello, che ha detto, e per non contradirsi sopra una dimanda già fattagli altra volta, la quale dimanda credasi opportuno di rinnovare, la lettura va negata; in caso diverso niun incolpato cadrebbe in contradizione: se poi la richiede perchè impugna di avere asserita o negata una circostanza, su cui si torni ad interrogarlo, o che coerentemente al

linguaggio tenuto da lui viene contestata, perchè gli si dovrà negare?

2 S' egli volesse aggiugnere, correggere, torre, o cangiare quel che ha detto, è in libertà di farlo o in circostanza della lettura, e tienesi la stessa regola segnata per gli esami testimoniali - *c.* 5. *n.* 30 *form. C.* -; o nel corso del costituto, e dove cade quest' aggiunta, correzione ec. il cancelliere nota così in parentesi (*soggiungendo da se*) . . ., lo che avvisa avere ultroneamente l'inquisito ciò detto, e non ad insinuazione o richiesta del giudice. Esso inquisito dippiù, prima che il processo venga pubblicato, ha diritto di essere inteso tutte le volte che lo richiede.

3 S' egli volesse dettare la sua risposta al cancelliere, il giudice non deve a ciò ammetterlo, bensì dichiarargli che » incombenza è del giudice e non di e. c. » il dettare al cancelliere; ch' e. c. può e » dev' essere in attenzione se le sue risposte » sieno scritte con fedeltà, e, qualora sentisse qualche parola non espressa o non » intesa in tal significato ec., ha facoltà di » farla mutare, ed aggiugnervi quel, che » vuole, ma il dettare spetta unicamente » al giudice ».

4 Se si ricusasse rispondere alle interrogazioni, o non desse che risposte inconcludenti, dubbie, non analoghe alle dimande, una volta costumavasi sperimentarlo colla tortura *non ad eruendam veritatem*, bensì a dare o affermativa o negativa risposta.

Pella ricusa di rispondere è ritenuto come negativo - *Rainaldo nella observ. crim. c. 7 supplet.* 11 *n.* 99 suggerisce doversi l' accusato ammonire tre volte a rispondere categoricamente, e, qualora persista, avvertirlo nella terza » che la sua ostinazione » a non rispondere sarà ritenuta e contestata a carico di e. c. per un indizio di » reità » Qualunque però sia la risposta deesi scriverla com' è data; viene intanto proseguito il processo: si torna a costituire l' inquisito sulle nuove prove, che si saranno acquistate, principiandosi ad interrogarlo » s' e. c. sia disposto a rispondere categoricamente, e a dire la verità ». Quando egli tenesse il medesimo sistema di rispondere il giudice si regola come nel primo costituto: se quegli risponderà affermando o negando, il giudice deve iterare le interrogazioni già fatte nel costituto precedente, e venire sulle nuove risultanze.

Circa poi le rimarcate taciturnità ed ostinazione queste vanno contestate per indizj ancorchè l'inquisito avesse nei posteriori costituti risposto.

Così parimenti si regoli il giudice alle risposte equivoche o dubbie o evasive » non mi ricordo » credo » mi pare e non mi pare » ec.: egli ammonir deve che » la risposta » non mi ricordo » e simili sono ri» tenute per sutterfugj e pretesti onde oc» cultare la verità; perciò si disponga a » dirla » particolarmente se si trattasse di fatti, della reminiscenza dei quali siavi giusta e fondata probabilità, o perchè proprj, o perchè recenti, o perchè di qualche importanza allo stesso accusato.

Se questi volesse dilazione a rispondere affermativamente o negativamente il giudice non dee concederla.

Se rispondendo ad ulteriori interrogazioni fatte in altro costituto si riportasse a quello, che ha detto nel primo, per esempio » *la verità l' ho detta* » *quel, che ho detto ho detto* » ec., devesi ammonire; e gli si contesta, come sopra, la renitenza a dare risposta.

5 Nel caso che alleghi immunità ecclesiastica dicendo essere stato catturato nel

sacro il processante non dispregi tale asserzione se non quando la conosca manifestamente falsa perchè in fatto consti che l' arresto sia seguito fuori dell' immune; ma quando ciò chiaramente non risultasse, ovvero dubbio vi fosse che il luogo dell' arresto goda o goder possa d' immunità il giudice per l' allegazione di questa deve al momento desistere dall' esame, ed il cancelliere scrive il seguente decreto.

» S. S., stante l' allegata immunità,
» immediatamente ha decretato che si soprassieda in causa; perciò si è astenuto
» e si astiene dal procedere oltre all' esame del suddetto N. N.; ha ordinato che
» questi sia ricondotto nel medesimo luogo di sua restrizione per esservi ritenuto, come la stessa S. S. ha dichiarato e dichiara di ritenerlo, a nome e a
» disposizione della Chiesa, senza pregiudizio ec.: ha ordinato innoltre che di tale allegazione d' immunità diasi parte alla curia ecclesiastica per ogni buon fine
» ed effetto, e così ec.

» **N. N. governatore**
» **N. N. cancelliere**

E se l' inquisito avesse allegato privilegio clericale, suole aggiugnersi nel decreto » S. S. solennemente ha protestato e » protesta che non vuole nè intende procedere o che si proceda contra persone » ecclesiastiche, e privilegiate ». Per più diffuse istruzioni *v. Foro crim. tom.* 8 *pag.* 121 *e seg.*

6 Nel caso che allegato fosse altro motivo d' incompetenza, o difetto di giurisdizione, il giudice, qualora sia sicuro di non doverlo attendere, contesterà all' inquisito la ragione, per cui non debba; e proseguirà gli atti; o, quando ne dubiti, potrà consultarne il superiore (tenendo sospesi gli atti) ed attendere istruzioni.

7 Notate altresì vanno talune straordinarie sensazioni, che all' inquisito producessero trepidazione, lagrime, cangiamento di colore, contegno di simulazione, tardanza notabile nel rispondere, e cose simili: *per esempio.*

» Int. se e. c. dal giorno, in cui ha » detto che partì da Roma, abbia in seguito più riveduto il suddetto N. N: » di cui ec.

» A tale interrogazione e. c. si è can- » giato di colore nel volto da naturale in

» pallido , e preso da improvviso tremore,
» come S. S. ed io stesso abbiamo osserva-
» to , nulla ha risposto »

» E dettogli da S. S. donde avven-
» ga ch' e. c. siasi ora cangiato di colore,
» e si renda così tremante , come si os-
» serva ec.

» Risp. . . .

☞ Alcuni tralasciano tali osservazioni e dimande paghi di prendere da questi avvenimenti una norma per tenere l' inquisito alquanto più in segreta acciocchè egli dispongasi a dire la verità . Regola è però che si faccia espressa nota di quella trepidazione , di quel pallore ec. , talvolta effetti e segnali della colpa - *Raynald. obs. crim. tom.* 2 *c.* 18 §. 7 *a* 15 *n.* 110 - ; talvolta poi sintomi di male sopravvenuto , come deliquio, febbre ec. : onde v' ha duopo che il giudice indaghi la cagione di quel pallore improvviso, tremore ec. interrogandone lo stesso esaminato : se questi lo attribuirà a febbre o ad altro male , si fà chiamare il professore , che lo visiti : in caso di febbre o di qualunque male , che inabiliti l' accusato a sostenere più oltre l' esame , questo deesi tralasciare al momento ; in caso diverso viene proseguito ; ma in

combe al cancelliere tener di tutto fedele avvertenza .

Nè solamente si tralascia il costituto in caso di febbre o di altro male , per cui l'accusato non sia in istato di sostenere l'esame , ma dippiù in questi casi verun inquisito può esser esaminato ; ed il costituto assunto mentre l'accusato trovasi affetto di febbre , di demenza ec. soggiace a nullità . Perciò sta a carico dei professori dar relazione delle infermità di coloro , che sono sotto inquisizione , come ancora il darla delle seguite guarigioni , cerziorando » che N. N. è in istato di poter esser esaminato » ; le quali relazioni o certificati tanto di malattie quanto di guarigioni debbono essere prodotti in processo - *Raynald. in supplem. c. 7. supplet.* 11 *n.* 104

Nota 1 Nulla mi occorre ad avvertire sulla ricognizione dell' accusato trà i consimili , nè quando questa abbia luogo, nè con quai regole e cautele debba esser eseguita , giacchè ne ho bastevolmente tenuto proposito nell' *avvertenza* 2 *al cap.* 5 *n.* 33 ; come nulla sulla ricognizione degli oggetti che l' inquisito avrà indicati, e che si trovano in potere della curia inquirente, circa la quale ricognizione ho ac-

cennato quanto è necessario nell' *avvertenza* 3 *al c.* 4 *num.* 12.

2 Astengomi altresì dal fare quì motto se diritto all' inquisito competa di allegare in sospetto il giudice, e di ricusarlo; per quai ragioni competa; quai regole debbonsi avere ec. giacchè ne tratto diffusamente nel tomo III.

CAP. VII.

CONTESTAZIONI

1 Definizione.
2 3 4 5 Necessità delle contestazioni –: cosa debbano esse contenere.

1. *CONTESTAZIONE*, dal verbo - *contestari* - testificare a fronte - dichiarare -, » è una succinta e sostanziale narrazione » all' accusato fatta di tutto quello, che a » carico di lui risulta dal compilato pro» cesso, e per cui gli si dichiara esser' egli » preteso o ritenuto reo del delitto, del » quale si tratta, incorso perciò nelle pe» ne a tal delitto stabilite » - argom. dalla *l. 1 cod. de lit. contest.*, e dal *testo canon. nei c. 1 et 2 de lit. contest.* -

2 Tanto necessaria è la contestazione che da questo atto (obbligatorio per l' una e per l'altra parte, cioè del fisco e dell' accusato) la ordinatoria del giudizio riceva

la sua validità, e senza tale atto pronunziare non si potrebbe alcuna sentenza in ordine all' accusa o titolo, su cui è stato fabbricato il processo - argom. dal test. can. nel *c. unico de lit. contest.*, *Clar. in pract. crim. quaest.* 14 *n.* 12, *Zuff. de legit. process. crim. quaest.* 47 *n.* 3 - ; e tutto quello, che fosse stato fatto in seguito senza le contestazioni soffrirebbe eccezione di nullità (non quello fatto sino al termine, in cui esse contestazioni doveano aver luogo) *Raynald. c.* 7. *supplet.* 11 *n.* 81 *et seq.*.

3 E sebbene alcuni non credano necessarie le contestazioni nei delitti notorj - *Foller. in pract. crim.* - parol - *item quod est notorium delinquentis. n.* 5 ed altri citati da *Bassani pag.* 213 *n.* 26 27, non le omettano mai i sig. processanti, e si attengano alla costumanza dei tribunali tutti.

4 Tutto contestar deesi all' accusato, tutto quello, che dal processo risulta in ordine alla prova del delitto ed alla prova del delinquente, cioè tanto quello, che riguarda la prova generica, quanto quel, che si riferisce alla specifica su i rilievi cumulati in processo a carico di esso accusato, cui debbono essere compendiosamente notificati questi rilievi generici e specifici relativi tanto al delitto quanto alle gravanti

sue qualità, ed alla persona stessa dell' inquisito come dai rilievi medesimi designato reo di tal delitto.

5 Tanto necessario, ripeto, è il divisato atto che qualunque cosa non contestata all'inquisito, sulla quale il fisco fondi una sua pretensione contro di lui, non si possa nè si debba ritenere per sussistente - argom. dalla *l. 1. cod. de lit. contest.* colla *glosa* - ; e nulla sarebbe quella sentenza, che si aggirasse su quistione non contestata, come ho significato nella *pag.* 193 *tom.* 1 del *Foro crim.*, ov' è richiamata una decisione recente dalla s. Consulta.

~~~~

Regole e forme

6 Le contestazioni non sieno difettose in alcuna parte
7 Sieno ingenue.
8 9 Sieno iterate su i nuovi atti, che avessero luogo -. Istruzioni -. Formole - per lo accusato negativo - pel confesso - A. B.

~~~~

6 - I. - Le contestazioni dunque non sieno difettose in alcuna parte.

Pella ragione testè accennata che la parte non contestata non ritienesi come sus-

sistente: *ex. gr.* se si trattasse di più furti, benchè questi costituiscano il ladro famoso, tuttavia se tal qualifica non fosse espressamente contestata, sebbene contestati fossero tutti quei furti, l'accusato non potrebbe essere giudicato e punito come ladro famoso: se contestata non fosse la prodizione, lo appensamento, la irragionevolezza dell' omicidio, l' accusato non potrebbe essere giudicato e punito come reo di proditorio, di premeditato, d'irragionevole omicidio.

Tal' esattezza, che altronde non porta il giudice in necessità di diffondersi nelle più minute cose, lo pone in dovere di contestare distintamente, ma in sostanza e con brieve discorso tutte quelle risultanze, dalle quali il fisco desume il delitto, le qualità, che lo aggravano, e la reità dell' accusato.

Và contestata la confessione, che l'accusato avesse già emessa nei costituti; contestati i rilievi, che la verificano in genere ed in ispecie; contestati i rilievi, che smentiscono le addotte circostanze attenuanti.

Contestato ancor dev' essere lo incorso nelle pene stabilite al delitto, di cui trattasi, dalle leggi comuni, bandimenta-

li, edittali, dalle canoniche sanzioni, dalle costituzioni apostoliche, ovvero in genere » dalle leggi punitive di tal delitto » quantunque alcuni non credano necessaria questa contestazione d' incorso penale, pella ragione che avendo il giudice contestato all' inquisito di aver egli commesso il *tal* delitto colla *tale* qualità gravante, sembri naturale doversi ritenere come contestata almeno tacitamente la pena incorsa, a quel delitto stabilita dalle leggi.

Ma i tribunali generalmente costumano ancor questa contestazione acciocchè l' accusato conosca da un tale atto ch' egli dev' esser punito. Non tutte poi le azioni sono intrinsecamente delittuose: molte lo sono perchè vietate dagli statuti, dagli editti, e d' altre particolari disposizioni, stanti le quali, affinchè lusinga non resti all' accusato di non andar soggetto a pena o per riguardi di equità, o per arbitrio di giudice, o perchè quelle leggi e quelle penali erano ignote, gli si dee dichiarare la intenzione del fisco circa l' incorso ad esse penali.

7 - II. - Sieno ingenue.

Nulla contengano, che dia a supporre per certo quello, ch' è incerto, per risultante dagli atti quello, che non risulta,

per provato o incluso quello, che non è provato, o apparisce escluso: sarebbero falsità, per le quali diffidare dovrebbesi di tutti gli atti da quel giudice compilati; falsità, che per lo meno inducono nullità degli atti, su cui cadono, degli altri, che hanno sequela da essi, e perfino della confessione dell' accusato, la quale con simile falsità foss' estorta. - *V. Plot. cons.* 88 *n.* 8 *lib.* 1, *Menoch. de praesumpt. part.* 2 *lib.* 5 *praesumpt.* 21 -

8 - III - Sieno iterate su i nuovi atti, che avessero luogo.

Qualora o la risposta dell' inquisito alle contestazioni, o qualche nuova emergenza portar dovessero il giudice ad ulteriori esami, esperimenti ec., assunti questi, ed avendosene risultati all' inquisito contrarj, vanno all' inquisito medesimo contestati in nuovo atto particolare non avente altr' oggetto che di dar notizia a lui di quell' esame, di quell' esperimento, e di quanto il fisco ha dippiù acquistato da tali atti in maggior prova del delitto o delle qualità, che lo aggravano.

Per eseguire questa parziale contestazione il giudice nel nuovo atto prenderà occasione d' interrogare dalla risposta, che l' inquisito ha data alle contestazioni già

seguite, o dalla induzione, ovvero d'altra incidenza, che portò esso giudice ad assumere i divisati esami, esperimenti ec.; e se l'accusato o impugnasse quella risposta negando di *aver così detto*, o allegasse dimenticanza di quel, che ha detto, v' ha duopo che di tal risposta siagli fatta lettura.

Nel chiuder poi la contestazione non si ometta dichiarare all' accusato » che dal- » le deposizioni come sopra assunte, dagli » esperimenti ec. prove ulteriori emergono » (o indizj) per le quali con maggior » fondamento la curia ed il fisco preten- » dono che . . . (e *qui si esprima la* » *pretensione analoga alle nuove risultanze*) », e come più diffusamente è stato ad » e. c. contestato in altro precedente at- » to, al quale ec. e non altramenti ec. »

Se poi l' inquisito avesse già confessato il delitto ne' suoi costituti, e di tal confessione risultasse dai nuovi atti una maggior verificazione, la quale forse restava difettosa negli atti precedenti, deesi a lui dichiarare » che dai nuovi esami, e- » sperimenti ec. la sua confessione emes- » sa nei presenti atti, alla quale ec., vie- » ne ad essere pienamente (o bastevol- » mente, o maggiormente) verificata; per

» cui la curia ed il fisco pretendono ch'
» e. c. come reo confesso del delitto, di cui
» trattasi, sia incorso nelle pene già con-
» testategli in altro precedente atto, al
» quale ec.

Formole

9 A concepir bene le contestazioni

1 Premettesi narrazione succinta del fatto delittuoso, delle sue qualità, degli estremi, e di tutto quello, che alle prove generiche si riferisce.

2 Si passa ad esporre quello, che in ispecie dal processo risulta a carico dell'inquisito, significandosi le prove e gl' indizj di mano in mano e per ordine come queste prove e quest' indizj si trovano assunti; al qual'effetto giova tener sott' occhio lo specchio o sommario dei rilievi, che il processante è andato formandosi nella compilazione degli atti, come ho accennato nel *cap.* 6., e che servirà non solamente per le contestazioni, ma pella formazione ancora del ristretto fiscale.

3 Quindi si viene a dichiarare la pretensione della curia e del fisco circa la reità dell'inquisito, e circa lo incorso penale.

» Giovedì 10 di gennajo 1828 »

A » Costituito di nuovo personalmente
» avanti S. S., di cui sopra, e me ec. nel
» luogo dove sopra ec.

» N. N. di cui ec.; il quale ammo-
» nito a dire la verità, com'egli ha pro-
» messo ec. è stato da S. S.

» Int. Se ad e. c. occorra dire altra
» cosa oltre a quelle, ch'egli ha dette ne'
» suoi precedenti esami, e nel caso ec.

» Risp. A me non occorre dire altra
» cosa. Ed avendolo S. S. ammonito di
» nuovo (*lo che suppone essere state già
fatte all'inquisito negativo altre ammoni-
zioni*) » e benignamente esortato a lasciare
» una volta i mendacj, e dire la verità
» sulle cose premesse, perchè la curia ed
» il fisco pretendono ch'e. c. non solamente
» sappia e sia bene informato di tutto quel-
» lo, su cui è stato interrogato nei passati
» esami, (e nel presente » *quando le con-
testazioni facciansi di seguito in un co-
stituto, col quale il giudice compier vo-
glia la sua discussione coll' accusato*) »
» ma che dippiù essendo in una sera, di
» cui nei presenti atti ec. accaduto un furto
» di danaro in somma di sc. . . . o di og-
» getti del valore di sc. . . . come da giu-

» diziale perizia, a cui ec., a danno di N. N.,
» e precisamente in casa di esso N. N. ,
» situata . . . , com'è verificato coi soliti
» legali estremi, ed essendo seguìto tal fur-
» to mediante insalizione ad una finestra ,
» donde si è disceso ad una delle came-
» re del mentovato N. N., conforme pari-
» menti consta in genere da legale ricogni-
» zione e perizia, alla quale ec. (*ed in consimile guisa si accenni compendiosamente il delitto , di cui trattasi , la qualità , e tutto quello , che concerne la rispettiva prova generica*) » la stessa curia ed il fisco
» pretendono ch' e. c. abbia commesso tal
» furto, deducendolo dalle prove e dagl'
» indizj seguenti.

» Dalla incolpazione diretta del sopra-
» mentovato N. N.

» Dalla confessata povertà di e. c. e
» sua vita oziosa .

» Dall' ammessa cognizione e pratica
» dell' abitazione suddetta.

» Dalle deposizioni di due testimoni
» contesti di luogo e tempo, i quali han-
» no veduto e. c. in momenti prossimi al
» seguìto furto aggirarsi solo e taciturno al-
» le vicinanze di quell' abitazione .

» Dalla deposizione di altro testimo-
» ne , che lo ha veduto in seguito ed in

» momenti prossimi venire dalla volta o di-
» rezione della stessa casa guardingo e con
» passo celere portando come un involto
» sotto braccio.

» Dal riperimento presso e. c. di uno
» degli oggetti analogo ai furtivi, ricono-
» sciuto ed identificato per tale senza ch'
» egli ne abbia dato alcuno sfogo.

» Dalle spese fatte *ultra vires* da e. c.

» Dalla sua stragiudiziale confessione.

» Dalla pubblica voce e fama surta
» immediatamente dopo il delitto contra
» e. c.

» Dal confugio, ch'e. c. ha preso in
» luogo immune.

» Da' suoi sostanziali mendacj, non
» che d'altri indizj presunzioni e congettu-
» re, che a carico di lui risultano e dedu-
» consi in processo; perlocchè la curia ed
» il fisco pretendono ch' e. c. come reo del
» divisato furto magno (*se la quantità lo
costituisce tale*) commesso con insalizione,
» sia incorso nelle legali pene stabilite per
» tal delitto, ovvero nelle pene comminate
» dalle veglianti leggi comuni, bandimentali,
» edittali, dalle canoniche sanzioni, e dalle
» costituzioni apostoliche, e così ec.

Risp. . . .

B. Al reo confesso

» Allora ec. dettogli da S. S. che ri-
» sultando dai presenti atti essere accaduto
» nella notte del . . . . venendo il . . . di-
» cembre 1827 un furto (*con tutto il resto , ch' è stato accennato di sopra in linea generica*) » ed avendo e. c. confessa-
» to ne' suoi esami aver egli commesso tal
» furto mediante insalizione della finestra
» e discesa ec., ed ivi eseguito il furto me-
» desimo consistente . . . con tutte le al-
» tre qualità e circostanze, come sopra, la
» qual confessione resta verificata.

» In genere della denunzia ec., dai so-
» liti legali estremi, ricognizioni e perizie.

» In ispecie (*e qui si enumerano di mano in mano le prove specifiche e gl' indizj cumulati in processo*).

» Perlocchè la curia ed il fisco pre-
» tendono ec..

~~~~

Avvertenza

Sulla brevità o prolissità delle contestazioni , su quelle da cumularsi in un solo atto sebbene si tratti di più titoli.

·0··0··0··0·

10 Avvertimento di *Mirogli* sulle contestazioni *minutatim* fatte -: osservazione oppositiva -. Costumanza di alcuni
~~~~

di contestare per capi separati di mano in mano che interrogano ed ammoniscono -. Istruzione -. Contestazioni di più titoli -. Di più titoli a più accusati - : modula C.

10 *Mirogli* avverte i processanti doversi eglino guardare dal contestar minutamente all' accusato tutte del delitto le circostanze, perchè tal contestazione *minutatim* fatta, com' esso dice, conterrebbe in se una specie di suggestione; ed aggiugne (tenendosi all' autorità di *Farinacio cons.* 185 *n.* 9 13 16 *adden. ad eumd. in cons.* 83 *lit. B.*) che se a questa contestazione lo accusato si rendesse confesso la sua confessione sarebbe nulla.

Lo avvertimento però di *Mirogli* non serve che ad intralciare nelle menti dei novizj le idee sovra un atto, che altronde sembra essere di facilissima esecuzione. Il giudice contesta, come ho accennato, tutt' i rilievi, che dal processo risultano tanto in genere quanto in ispecie, e che nei costituti furono altrettanti oggetti di discussione tra il giudice e l'accusato. *Farinacio* e *Mirogli* avrebber potuto riflettere che questi rilievi dal giudice contestati non giungono nuovi, nè tanta sorpresa recano all' ac-

cusato che debbasi dire suggestiva ed estorta la confessione, la quale dopo la contestazione dei medesimi egli avesse fatta; perocchè su quelle prove, su quegl' indizj già desso è stato interrogato ed ammonito; già trovasi aver risposto alle interrogazioni ed ammonizioni.

Alcuni poi costumano fare le contestazioni non tutte in un solo atto, ma per capi separati, di mano in mano che interrogano, e nelle occorrenze ammoniscono, riducendo poi la formalità ad un aridissimo atto, che rimane per contestare appena lo incorso penale. Questo sarebbe il caso, in cui, perchè il giudice viene ad esaurire *per capita separata* le contestazioni interrogando ed ammonendo, egli cader potrebbe in qualche suggestione: se in principio interrogasse l' accusato sulle specialità del delitto, delle prove, degl' indizj, lo che proibito è dalla *l.* 1. §. *in causa v. qui quaestionem ff. de quaestion.*, senzacchè lo abbia prima interrogato in genere, dalle qual' interrogazioni egli poi gradatamente discender deve alle particolari, quindi alle ammonizioni, giusta le regole, che ho accennate *nel cap.* 6. *avvert.* 1., il contegno di lui non sarebbe che suggestivo e riprovevole; nè la confessione dell'accusato estor-

a in tal guisa sfuggire potrebbe l'eccezioni motivate da *Farinacio* e da *Mirogli*.

Fuori di tal caso però quando le contestazioni sono eseguite non per interrogatorj, ma per narrazione tessuta in un solo atto, che chiude la discussione tra il giudice e l'accusato, a questo tutto deesi notificare, ma con succinta esposizione del fatto, delle circostanze, delle prove generiche e specifiche, senza superfluità e senza minuta distinzione di cose; *per esemp.* non fà duopo precisare il numero delle ferite, ed individuare le parti offese; bensì si può dire in genere - più ferite in diverse parti del corpo -: volendosi esprimere il numero dei testimoni di veduta, di atto prossimo ec. non v'ha bisogno indicare i loro nomi: l'accusato ed il suo difensore vengono a prenderne conoscimento dalla lettura del processo, che gli sarà comunicato: per contestare all' inquisito le sue contradizioni ed i mendacj se ne può far motto in genere senza specificare in che le une e gli altri consistano.

Metodo non diverso si tiene per la contestazione di più titoli cumulati in un medesimo incarto. La moltiplicità dei delitti non importa formalità particolari. Tutti debbono essere contestati per ordine un

dopo l'alttro, ma in un solo atto, benchè delitti della *stessa* natura e soggetti alle *stesse* azioni, come più furti, più omicidj, più falsità ec. Se però si trattasse di un furto continuato, cioè seguito a più riprese, o di delitti connessi tra loro, o di altri commessi in un medesimo tempo e pella medesima causa, come le uccisioni di più persone in una rissa, le contestazioni vanno formate *sub unica oratione* come soglionsi formare per un sol titolo.

Se poi complicazione si desse di più titoli e di più accusati, seguirei la regola tenuta dal celebre avvocato Passeri (già uno dei sostituti luogotenenti e fiscali del governo di Roma) in una clamorosa processura. Egli tra alcune sue note lasciò ancor questa.

= Mi si diè il caso di dover proces-
= sare più di tredici ladri, che avevano
= congiuntamente commessi circa 30 fur-
= ti; e sebbene negativi, io avea contro
= di essi raccolti moltissimi indizj, la mi-
= nuta contestazione dei quali a ciasche-
= duno di loro avrebbe portato un tempo
= infinito, ed avrebbe aumentato il nume-
= ro dei volumi, che già erano stati scrit-
= ti; pensai dunque di abbreviare una sì
= lunga operazione, ed immaginai una con-

= testazione generica da farsi a ciascuno
= de' rei in consimili termini = » e detto-
» gli che dal processo risulta che nel dì . . .
» a danno di . . . fu commesso un furto
» di varj vestiti, danaro, ed altro, con qua-
» lità d'insalizione o frattura, ed essendo
» stato tal furto provato in genere anco ri-
» spetto alla intercedutavi qualità, la cu-
» ria ed il fisco pretendono che detto fur-
» to sia stato commesso da e. c. in com-
» pagnia di . . . , e ciò desumesi da tut-
» te le prove, indizj, congetture, e pre-
» sunzioni, che dal processo, al quale ec.
» risultano contro il medesimo (*s'è processato per altri furti o altri delitti, si fà la stessa enunciativa degli altri delitti, che si sono provati*) » ond' essa cu-
» ria e fisco pretendono che per tale de-
» litto e. c. sia incorso nelle pene stabilite
» dal gius comune, costituzioni apostoli-
» che, bandi ed altri editti contro chi li
» commette.

= La contestazione dettagliata e come
= dicesi *a scala*, dovendosi fare ad ognu-
= no degl'inquisiti, avrebbe portato gran
= tempo e volume. Nell' accennata manie-
= ra la contestazione fatta quasi *per summa capita* equivalse, e fu eseguita spe-
= ditamente.

= I sig. avvocati Ascevolini (ch' era av-
= vocato de' poveri) e Barberi credette-
= ro attaccare questa nuova formola , e
= stamparono voluminosa apologia , soste-
= nendo ch' essendosi omesso di contestare
= in ispecie ad un per uno gl' indizj si era
= tolto agl' inquisiti il vantaggio di objet-
= tare colla loro risposta a ciascuno dei me-
= desimi . Fui chiamato nella stessa con-
= gregazione adunata per giudicare la cau-
= sa ove acremente disputavasi su tal pun-
= to . Risposi che in luogo di pregiudica-
= re agl' inquisiti gli aveva recato un van-
= taggio , mentre riportandomi agl' indizj ,
= che risultavano dal processo , senza in-
= dicarglieli non li aveva astretti a confu-
= tare *in arena* ciascuno dei medesimi , e
= forse anche per ignoranza e confusio-
= ne assai male , ma gli lasciava il cam-
= po libero di rispondere con maggior co-
= modo e sagacità per mezzo del suo di-
= fensore . Piacque tal riflessione, ed i rei
= furono condannati alla meritata pena , e
= senz' aversi alcun riguardo alla eccezione
= data da quei due sig. avvocati ; e d' allo-
= ra in poi parecchi tribunali nei casi com-
= plicati di più titoli e più delinquenti adot-
= tarono tal modo di contestare come più
= comodo e sicuro .

FINE DEL TOMO PRIMO

Errata	*pag.*	*linea*	*Corrige*
esecutorj	8	18 . .	esecutori
Dopo le parole *a duobus scriptoribus*	31	11 . .	Argom. dal c. 11. *quoniam contra, de probat.*
Dopo la parola *emenda* :	39	10 . .	diritto esercibile
ammetter	40	6 . .	ascoltar
complice	52	10 . .	complice
12	84	1 . .	13
giudizi	98	penult. . .	giudizj
corrissante	145	12 . .	corrissante
B ,	165	20 . .	B
Arrugine	178	13 . .	ruggine
carabnieri	204	19 . .	carabinieri
rapporto e	209	7 . .	rapporto , e
dubitava	262	14 . .	dubitativa
ordinto	290	7 . .	ordinato
fima	325	15 . .	firma
innattendibile	332	7 . .	inattendibile
per lo meno	334	8 . .	perlomeno
dell' oggetto	357	12 . .	dall'oggetto
debbensi	387	6 . .	debbansi